

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 7 maggio 2026, n. 306

L.R. 27 febbraio 2020, n.1 - art.8 c.6. Approvazione linee guida per la standardizzazione delle procedure autorizzative in agricoltura

Oggetto: L.R. 27 febbraio 2020, n.1 - art.8 c.6. Approvazione linee guida per la standardizzazione delle procedure autorizzative in agricoltura.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore al Bilancio, Programmazione Economica, Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 recante "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modifiche;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 4 dicembre 2023, n. 853, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste al Dott. Roberto Aleandri;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, concernente "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successive modifiche;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche, con particolare riferimento alle norme concernenti la disciplina sulla conferenza di servizi, artt. da 14 a 14 quinquies;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 5 luglio 2016, n. 386, concernente "Nuove modalità organizzative per lo svolgimento della conferenza di servizi interna e modifica del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, recante "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale";

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente "Codice dell'amministrazione digitale" e successive modifiche;

VISTA la Direttiva Servizi (Direttiva 2006/123/CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno;

VISTO il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, concernente "Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" e successive modifiche;

VISTA la legge 4 aprile 2012, n. 35, concernente "Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo";

VISTO l'articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, concernente "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria" convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1 della legge 6 agosto 2008, n. 133 in materia di riordino e semplificazione della disciplina del SUAP;

VISTA la legge 28 luglio 2016, n. 154, concernente “Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale” con particolare riferimento al comma 2 dell’art.4;

VISTA la legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1, “Misure per lo sviluppo economico, l’attrattività degli investimenti e la semplificazione”, con particolare riferimento all’articolo 8 “Coordinamento delle procedure autorizzative in agricoltura”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, concernente il “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008” con particolare riferimento agli art. 7 “Procedimento unico” e art. 8 “Raccordi procedimentali con strumenti urbanistici”;

VISTA la legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38, concernente “Norme sul governo del territorio” e successive modifiche;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 2 agosto 2019, n. 594, concernente “Legge Regionale 22 dicembre 1999 n.38 "Norme sul governo del Territorio" – art. 52 Piano Agricolo Regionale (P.A.R.). Approvazione degli indirizzi ed indicazioni programmatiche per la predisposizione della proposta del Piano Agricolo Regionale”;

VISTA la legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 e successive modifiche, concernente “Norme in materia di diversificazione delle attività agricole”;

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2020, n. 20 e successive modifiche, concernente “Misure di valorizzazione e promozione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale”;

VISTA la legge regionale 27 ottobre 2023 n. 14 e successive modifiche, concernente “Disciplina delle attività enoturistiche e oleoturistiche”;

VISTO il regolamento regionale 20 giugno 2024 n. 5, concernente “Regolamento di attuazione della legge regionale 27 ottobre 2023, n. 14 (Disciplina delle attività enoturistiche e oleoturistiche)”;

VISTA la legge regionale 18 dicembre 2023, n. 21 e successive modifiche, concernente “Disposizioni relative al turismo equestre, ai centri ippici e agli interventi assistiti con gli equidi. Disposizioni ulteriori urgenti”;

VISTA la legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 e successive modifiche, concernente “Norme in materia di gestione delle risorse forestali”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", come modificato dal D. Lgs. 4/2008 del 16 gennaio 2008 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D. Lgs. 152/2006”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 “Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 febbraio 2018, n. 132, concernente “Disposizioni operative per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale a seguito delle

modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 introdotte dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104”;

VISTA la legge regionale 13 febbraio 2009, n. 1 e successive modifiche, concernente “Disposizioni urgenti in materia di agricoltura”, con particolare riferimento a quanto stabilito dall’art. 3 “Disciplina dell’abbattimento e dell’espianto degli alberi di olivo”, dall’art.8 “Anagrafe unica delle attività agricole del Lazio” e dall’art. 8-bis “Registro unico regionale dei controlli in agricoltura – RUCA”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 18 aprile 2019, n. 233, concernente “Approvazione delle linee guida per il rilascio dell’autorizzazione alle attività di abbattimento, espianto, spostamento e sostituzione degli alberi di olivo nella Regione Lazio”;

VISTA la legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 e successive modifiche, concernente “Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposte a vincolo paesistico”;

VISTA la legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modifiche, concernente “Norme in materia di aree naturali protette regionali”;

VISTO il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) approvato con deliberazione del Consiglio regionale 21 aprile 2021, n. 5;

VISTA la legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 e successive modifiche, concernente “Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell’esercizio venatorio”;

VISTA la legge regionale 7 dicembre 1990, n. 87 e successive modifiche, concernente “Norme per la tutela del patrimonio ittico e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne del Lazio”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 6 febbraio 2018, n. 63, recante "Legge regionale 2 maggio 1995, n. 17, art. 17. Linee Guida - Istituzione, gestione e funzionamento delle zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani, nonché per lo svolgimento di verifiche zootecniche, prove e per le gare cinofile”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2017, n. 942, recante: “Legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 art. 32, comma 6. Disciplina dell’istituzione e del funzionamento delle aziende-faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie”;

VISTA la legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente “Istituzione dell’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL)”;

CONSIDERATO che l’art.2 della suddetta legge regionale 10 gennaio 1995 n. 2, al comma 1, lettera g), prevede che ARSIAL attua programmi di attività, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, in materia di “studi, ricerche, progetti ed interventi per la realizzazione, a cura diretta dell’Agenzia, di opere, impianti e servizi che la Regione, su sua specifica direttiva, ritenga di rilevanza strategica ai fini delle proprie scelte programmatiche; a tal fine, le opere, gli impianti ed i servizi sono attività agricole a tutti gli effetti” e al comma 3, lettera c) prevede che ARSIAL “coadiuva, con esplicito apporto tecnico, le strutture regionali e le istituzioni locali per la formulazione di piani e programmi di interesse agricolo e cura l’attuazione di specifici interventi su programmi statali e dell’Unione europea”;

VISTO l’art. 8 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22, con il quale sono state ridefinite le competenze in materia di domini collettivi, ponendone alcune in capo all’Agenzia ARSIAL;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 26 giugno 2025 n. 487, concernente “Individuazione delle funzioni esercitate dalla direzione regionale competente in materia di usi civici in esecuzione

dell'articolo 2 bis comma 3 della Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, introdotto dall'articolo 8 della Legge Regionale 30 dicembre 2024, n. 22”;

VISTO il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante la soppressione dell’AIMA e l’istituzione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell’art.11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, con particolare riferimento all’art. 3bis con cui si istituisce e disciplina l’attività dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA);

VISTO il decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 27 marzo 2008 “Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 17 ottobre 2008, n. 725, recante “Nuove disposizioni applicative per l’autorizzazione allo svolgimento delle attività dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) ai sensi del D.lg. 27 maggio 1999, n.165 e del DM 27 marzo 2008. Revoca della DGR n. 527 del 26/04/2002”;

VISTO il regolamento regionale 3 dicembre 2013, n. 17, recante “Agricoltura semplice. Riduzione di oneri amministrativi in materia di controlli e procedimenti amministrativi nel settore dell’agricoltura” e successive modifiche;

VISTO in particolare il Capo II della citata legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 e successive modifiche, con particolare riferimento alla certificazione della qualità di coltivatore diretto, di imprenditore agricolo a titolo principale e di ogni altra qualifica prevista in materia di agricoltura;

VISTO il Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante “Approvazione del Testo Unico delle Leggi Sanitarie” con particolare riferimento all’art.216 “Delle lavorazioni insalubri”;

VISTO il decreto ministeriale del 5 settembre 1994 recante “Elenco delle industrie insalubri di cui all’art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie”;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante “Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”;

VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento e del Consiglio dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2011, n.16 e successive modifiche, concernente “Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 7 giugno 2022, n. 390, recante “Linee guida per l’individuazione delle aree non idonee per la realizzazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili (FER)”;

VISTO il decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118”;

VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 ed in particolare l’art. 14 “Semplificazione dei controlli sulle imprese”;

VISTO il decreto del 22 luglio 2015 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali recante “Istituzione del registro unico dei controlli ispettivi sulle imprese agricole”;

VISTE le Linee Guida in materia di Controlli ai sensi dell’art. 14, comma 5, del Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, adottate in Conferenza Unificata delle Regioni in data 24 gennaio 2013;

VISTA la legge regionale 13 agosto 2011, n. 12 e successive modifiche, recante “Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013” ed in particolare i commi 134 e 135 dell’art. 1, concernenti “Disposizioni in materia di semplificazione degli adempimenti nei procedimenti relativi all’esercizio dell’attività agricola”;

CONSIDERATO che l’art. 8, comma 1, della legge regionale 27 febbraio 2020, n.1 istituisce il Sistema Autorizzativo per l’Agricoltura (SAAR) presso la Direzione regionale competente in materia di Agricoltura, nonché presso le Aree Decentrate dell’Agricoltura (ADA), al fine di garantire, quale significativo impulso allo sviluppo delle attività rurali aziendali di cui all’articolo 2 della legge regionale 2 novembre 2006, n.14 “Norme in materia di diversificazione delle attività agricole”, la semplificazione e la riduzione dei tempi delle procedure di comunicazione, segnalazione ed autorizzazione;

CONSIDERATO altresì che l’art. 8, comma 2, della suddetta legge regionale 27 febbraio 2020, n.1 definisce il sopra menzionato Sistema Autorizzativo come “l’insieme dei mezzi tecnici, delle procedure organizzative e delle risorse umane finalizzato alla gestione delle informazioni prodotte, anche con modalità informatiche, utilizzate e condivise dalle amministrazioni competenti al rilascio di atti di assenso, pareri, nulla osta comunque denominati relativi alle procedure di cui al comma 1”;

CONSIDERATO che l’istituzione del sistema autorizzativo agricolo regionale (SAAR) scaturisce dall’esigenza di un approccio sistematico ed integrato alla regolamentazione del comparto agricolo necessario, a fronte della complessità di procedure amministrative riguardanti diversi ambiti dell’amministrazione (urbanistica, paesaggistica, ambientale, sanitaria, e per lo sviluppo di impresa), per dare certezza, garantire la semplificazione e la riduzione dei tempi delle procedure di comunicazione, segnalazione e autorizzazione relative alle attività rurali aziendali;

CONSIDERATO che, in ragione della funzione strategica del comparto agricolo in termini di produzione agro-alimentare, gestione dello sviluppo economico e sociale nonché di salvaguardia ambientale e paesaggistica del territorio regionale, il sistema autorizzativo agricolo regionale (SAAR) di cui alla l.r. n. 1/2020 è stato concepito quale strumento utile non solo a dare corso a quanto previsto dal legislatore nazionale in materia di semplificazione amministrativa, ma anche per una trattazione sistematica dei processi di trasformazione nel mondo rurale divenendo così anche mezzo per conoscere come i territori agricoli si organizzano e si orientano nel tempo; tutto ciò allo scopo di dare seguito concreto all’espressione “*conoscere per deliberare*” e di programmare l’allocazione delle risorse economiche dove le imprese agro-silvo-pastorali decidono, nella loro autonomia imprenditoriale, di investire;

TENUTO CONTO dell’importanza del Sistema Autorizzativo Agricolo Regionale per conseguire più agilmente, tramite procedure standardizzate e semplificate, la cantierabilità per gli interventi oggetto di richiesta di aiuto quale condizione indispensabile per una tempestiva erogazione delle risorse comunitarie a vantaggio delle imprese agricole;

TENUTO CONTO altresì della rilevanza del comparto agricolo in termini tanto di natura produttiva quanto di gestione e governo del territorio rurale;

CONSIDERATO che gli strumenti di semplificazione nazionale sono nel complesso individuati nei SUAP, nei CAA, nelle procedure uniche, negli strumenti autodichiarativi e negli accordi tra amministrazioni;

CONSIDERATO il divieto di aggravio del procedimento previsto dalla legge 241/90 ed i principi previsti dalle disposizioni sia comunitarie, sia costituzionali che richiamano l'economicità, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, con il dovere, per la pubblica amministrazione, di far uso diligente delle proprie risorse e di valutare il risultato dell'azione organizzativa e la quantità di risorse impiegate per ottenere quel risultato;

ATTESO CHE il ruolo del Sistema Autorizzativo Agricolo Regionale risulta fondamentale per conseguire una uniformità nell'adozione di procedure e prassi amministrative sull'intero territorio regionale;

CONSIDERATO che tra le attività rurali aziendali rientrano non solo quelle esercitate da un imprenditore agricolo come declinate dall'art. 2135 del c.c., ma anche le attività esercitate all'interno di una azienda agricola da un soggetto non avente la qualifica di imprenditore agricolo, denominate "*attività multimpreditoriali*", come individuate dall'art. 3 della l.r. n. 14/2006 e dagli artt. 54 e 57bis e dell'art 3 della l.r. 38/1999;

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto stabilito dall'art.8, comma 4, della legge regionale 27 febbraio 2020 n.1, "La struttura regionale competente in materia di agricoltura, anche per i propri enti dipendenti, collegati e controllati, è designata quale rappresentante unico regionale (RUR) nelle conferenze di servizi decisorie di cui al comma 2 dell'articolo 14 della l. 241/1990, da svolgersi in forma simultanea e modalità sincrona e indette nell'ambito delle procedure di cui al comma 1";

CONSIDERATO che, ai sensi dei commi 3 e 5bis dell'art.8 della l.r. n. 1/2020, la Direzione regionale competente in materia di agricoltura può stipulare accordi con le amministrazioni interessate ai procedimenti autorizzativi;

CONSIDERATO che le procedure autorizzative sono relative sia all'avvio delle attività rurali aziendali, intese quale "*inizio attività*" individuato all'art. 8 della l.r. 1/2020, sia alla gestione delle attività stesse e comunque, più in generale, sono funzionali alla conduzione delle aziende agricole;

CONSIDERATO che le procedure amministrative di cui all'art. 8 della l.r. 1/2020 riferite all'avvio delle attività assumono una valenza strategica per lo sviluppo del comparto agricolo;

RILEVATO che, attualmente, le procedure amministrative autorizzative relative all'inizio attività, sono gestite prevalentemente dalle amministrazioni comunali tramite lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP);

CONSIDERATO che i SUAP, al fine di facilitare lo sviluppo del sistema autorizzativo, possono costituire lo Sportello Unico delle Attività Agricole (SUAA), quale articolazione amministrativa tematica dello stesso SUAP, dedicata al comparto agricolo, così come individuato all'art. 8, comma 5, e comma 5 bis della legge regionale 1/2020;

CONSIDERATO che le istanze per le procedure amministrative gestite dal SUAP possono essere presentate dagli imprenditori agricoli, così come individuati all'art. 2135 del codice civile, tranne che per alcune specifiche istanze la cui presentazione è riservata ai soli imprenditori agricoli in possesso dei requisiti professionali, così come individuati dall'art. 1 del D.lgs. n. 99/2004 "*Imprenditore*

agricolo professionale” e dalle leggi n. 1047/1957, 454/1961, 9/1963, 590/1965, 203/1982, riguardo alla qualifica di *Coltivatore Diretto*;

CONSIDERATO che il SUAP, come stabilito dall'art. 2, comma 1, del DPR n.160/2010, è “l'unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59”;

CONSIDERATO che, come stabilito dall'art. 2, comma 2, del DPR n. 160/2010, “Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività di cui al comma 1 ed i relativi elaborati tecnici e allegati sono presentati, esclusivamente in modalità telematica, secondo quanto disciplinato nei successivi articoli e con le modalità di cui all'articolo 12, commi 5 e 6, al SUAP competente per il territorio in cui si svolge l'attività o è situato l'impianto”;

CONSIDERATO che, come stabilito dall'art. 2, comma 3, del DPR n. 160/2010, “In conformità alle modalità di cui all'articolo 12, commi 5 e 6, il SUAP provvede all'inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione”;

CONSIDERATO che, in ogni caso, le attività rurali aziendali non ricomprese nelle procedure di competenza del SUAP sono attivate con le procedure individuate all'art. 8 della l.r.1/2020;

CONSIDERATO che, pertanto, il SUAP rappresenta l'unica struttura amministrativa competente per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto:

- l'esercizio di attività produttive e di prestazione dei servizi (es. rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività). Per attività produttive devono intendersi tutte le attività di produzione di beni e servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni (art. 1, c. 1, lett. i), del DPR n.160/2010);
- le azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione degli impianti produttivi, compresi quelli riguardanti le attività di servizi disciplinati ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. n. 59/2010, di recepimento della Direttiva Servizi. Per impianti produttivi devono intendersi i fabbricati, gli impianti e altri luoghi in cui si svolgono tutte o parte delle fasi di produzione di beni e servizi (art. 1, comma 1, lett. j) del DPR n.160/2010);
- l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e/o delle acque reflue la quale è soggetta a comunicazione, presentata almeno trenta giorni prima dell'inizio della gestione ai fini agronomici degli stessi, dal legale rappresentante dell'azienda che produce ed intende utilizzare gli effluenti di allevamento e/o le acque reflue, allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) competente per il Comune ove è sita l'azienda, con le modalità stabilite dal DPR 7 settembre 2010, n. 160, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 3 del regolamento regionale 9 Febbraio 2015 n. 1;
- l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi, così come individuati dal comma 1 dell'art. 37 “Funzioni e compiti dei Comuni” della l.r. n.14/1999, concernenti: a) la vigilanza sull'amministrazione dei beni di uso civico e di demanio armentizio, nonché la liquidazione dei diritti di uso civico gravanti su terreni privati che abbiano acquisito carattere edificatorio; b) in materia di agriturismo, la SCIA e la valutazione di idoneità dei soggetti richiedenti l'iscrizione nell'elenco regionale dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di agriturismo nonché la definizione dei periodi di apertura e delle tariffe;

- l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi, così come individuati dal comma 2 dell'art. 37 "Funzioni e compiti dei Comuni" della l.r. n.14/1999, concernenti: a) la certificazione della qualità di coltivatore diretto, di imprenditore agricolo a titolo principale e di ogni altra qualifica prevista in materia di agricoltura; b) la certificazione relativa alla idoneità dei fondi, alla formazione ed alla ricostruzione della proprietà diretto-coltivatrice; c) il conferimento della qualifica di utente di motore agricolo per lo svolgimento dei servizi riguardanti il prelievamento e l'uso di carburanti a prezzi agevolati per l'agricoltura;

CONSIDERATE le diverse procedure, sia di natura dichiarativa, sia autorizzativa, di competenza del SUAP con cui un'impresa agricola può comunicare l'inizio attività, così come richiamate dall'art. 8 della l.r. n.1/2020;

ATTESO CHE, come disposto dai commi 3, 5bis, 11, 15, 21 e 25 dell'art. 8 della l.r. 1/2020, possono essere stipulati accordi tra le amministrazioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche al fine di:

- a. fornire ausilio da parte della Direzione regionale competente in materia di agricoltura alle amministrazioni titolari del procedimento amministrativo, con particolare riferimento al procedimento unico;
- b. assicurare certezza, semplificazione e riduzione delle tempistiche del procedimento amministrativo;

ATTESO che la l.r. 38/99, all'art. 55, comma 5 quater, individua le varie tipologie degli annessi agricoli strumentali utili alla conduzione delle aziende agricole e, alla lettera c) del medesimo comma, prevede che, con successivo atto, siano individuati ulteriori annessi agricoli produttivi aggiuntivi;

CONSIDERATO che tali annessi agricoli produttivi sono direttamente connessi alle necessità produttive delle imprese e allo sviluppo tecnologico al quale le imprese, per loro stessa natura, devono tendere;

CONSIDERATO che per le finalità appena espresse risulta fondamentale per il Sistema Autorizzativo per l'Agricoltura individuare con successivo atto, anche in relazione all'evoluzione del comparto agricolo, tali annessi agricoli;

PRESO ATTO che l'art.57 della l.r. 38/99 prevede, tra l'altro, la presentazione di un Piano di Utilizzazione Aziendale (PUA) che deve essere valutato da Commissioni Agrarie regionali istituite dalla Direzione regionale competente in materia di agricoltura, operanti presso le articolazioni territoriali della medesima Direzione, che si esprimono attraverso il rilascio di pareri nell'ambito delle procedure autorizzative previste dall'art.8 della l.r.1/2020;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto previsto al comma 6 bis dell'art.57 della l.r. 38/99, le Commissioni Agrarie regionali sono nominate con atto del Direttore della Direzione regionale competente in materia di agricoltura;

PRESO ATTO che l'art.57 della l.r. 38/99, al comma 10 bis, stabilisce che la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 8, comma 6, della l.r. 1/2020 definisca la durata delle Commissioni Agrarie regionali, i criteri e le modalità di valutazione dei PUA e le modalità di rilascio del PUA nell'ambito del Sistema Autorizzativo Agricolo Regionale;

PRESO ATTO altresì che l'art.57 della l.r. 38/99 prevede che gli oneri economici di funzionamento delle Commissioni Agrarie regionali siano a carico della Regione e inoltre il medesimo articolo non individua il numero delle Commissioni Agrarie Regionali da istituire;

CONSIDERATO che le Commissioni Agrarie regionali svolgono le funzioni amministrative ad esse attribuite anche sulla base di quanto previsto dall'art.6 della l.r. 14/2006 e dall'art.8 della l.r. 1/2020 e che tali funzioni prevedono, tra l'altro, un supporto alle amministrazioni comunali per la valutazione dell'inizio attività presentato dalle imprese agricole anche, eventualmente, in connessione ad un soggetto non agricolo in caso di attività multimprenditoriali;

RITENUTO che, sulla base di quanto previsto dall'art.57 della l.r. 38/99, dall'art.8 della l.r. 1/2020 e dall'art.6 della l.r. 14/2006, le Commissioni Agrarie regionali sono da considerarsi quali strutture tecnico-amministrative necessarie al corretto funzionamento del Sistema Autorizzativo Agricolo regionale;

CONSIDERATO che, per il buon funzionamento del Sistema Autorizzativo Agricolo Regionale, sulla base di quanto disciplinato dall'art. 57 della l.r. 38/99, anche in relazione delle risorse economiche disponibili, risulta indispensabile per il corretto funzionamento delle Commissioni Agrarie regionali l'individuazione:

- del numero delle Commissioni operanti in ciascuna delle 5 articolazioni territoriali della Direzione regionale competente in materia di agricoltura;
- dei criteri e delle procedure di selezione, sia dei membri esterni delle Commissioni, sia di quelli interni all'amministrazione regionale;
- dei compensi spettanti ai membri esterni delle Commissioni per ciascuna seduta della Commissione stessa;
- delle modalità di nomina delle Commissioni Agrarie regionali;

CONSIDERATO che la l.r. 38/99 prevede, agli art.57 e 58, vincoli e obblighi a carico delle imprese agricole e dell'eventuale soggetto connesso derivanti dalla realizzazione degli interventi previsti agli articoli 55, 57 e 57 bis, così come specificatamente individuati al comma 1 bis dell'art.58 della l.r. 38/99;

CONSIDERATO che gli asservimenti derivanti dagli interventi sono attuati, sulla base di quanto previsto all'art.57 della l.r. 38/99, con lo strumento dell'atto d'obbligo o della convenzione e che le condizioni per le quali si ricorra all'uno o all'altro strumento sono individuate al comma 1bis all'art.58 della l.r. 38/99;

CONSIDERATO, inoltre, che la l.r. 38/99 prevede al comma 2 bis, dell'art. 58, che la Direzione regionale competente in materia di agricoltura, con proprio atto, approvi uno schema di atto d'obbligo tipo per le autorizzazioni previste al comma 1 bis del medesimo articolo;

RITENUTO che l'attuazione degli asservimenti previsti per legge, anche in relazione agli strumenti utilizzati, è di fondamentale importanza per la funzionalità del Sistema Autorizzativo Agricolo Regionale in ragione della profonda interconnessione con i procedimenti amministrativi ricompresi nel Sistema autorizzativo stesso;

RITENUTO pertanto necessario definire, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della l.r. n. 1/2020 Linee Guida mirate alla semplificazione e standardizzazione delle procedure autorizzative, con riferimento alle attività rurali aziendali di cui all'art. 2 della l.r. n. 14/2006;

CONSIDERATO che tali linee guida, anche in considerazione della già evidenziata caratteristica peculiare del comparto agricolo di essere, al contempo, settore produttivo oltre che di gestione territoriale, necessitano di aggiornamenti continui anche attraverso l'emanazione di deliberazioni integrative o modificative del presente provvedimento;

RITENUTO di approvare, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1, l'elaborato tecnico allegato denominato "*Linee guida per la standardizzazione delle procedure autorizzative in agricoltura*" comprensivo dei relativi allegati, numerati da n. 1 a n. 8, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO di stabilire, in conformità all'art.8 della l.r. 1/2020, che il Direttore competente in materia di agricoltura, nel rispetto delle disposizioni e dei principi generali contenuti nella presente deliberazione, provveda a:

- approvare, con successivi provvedimenti dirigenziali, eventuale disciplina di dettaglio nonché definizioni esplicative (circolari);
- approvare, con successivi provvedimenti dirigenziali, le modalità di supporto tecnico-amministrativo del Sistema Autorizzativo Agricolo Regionale con particolare riferimento alla apposita modulistica necessaria a consentire una migliore comprensibilità dei progetti e delle procedure amministrative attuate;
- attività di informazione e divulgazione degli atti emanati, necessari alla definizione, semplificazione e standardizzazione delle procedure autorizzative con riferimento alle attività rurali aziendali di cui all'art.2 della l.r. n.14/2006;
- assicurare l'ulteriore sviluppo del Sistema Autorizzativo Agricolo Regionale, anche attraverso l'implementazione e l'eventuale adattamento delle procedure tecniche e degli strumenti sopra richiamati, in caso di evoluzioni normative o in caso di stipula di accordi con altre amministrazioni;

CONSIDERATO che l'attività di definizione, semplificazione e standardizzazione effettuata dal Sistema Autorizzativo Agricolo Regionale è indirizzata anche a quelle amministrazioni che hanno aderito, per lo svolgimento delle loro attività, a sistemi informatici o portali dedicati;

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale,

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate

1. di approvare, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1, l'elaborato tecnico allegato denominato "*Linee guida per la standardizzazione delle procedure autorizzative in agricoltura*" comprensivo dei relativi allegati, numerati da n. 1 a n. 8, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di stabilire, in conformità all'art.8 della l.r. 1/2020, che il Direttore competente in materia di agricoltura, nel rispetto delle disposizioni e dei principi generali contenuti nella presente deliberazione, provveda a:
 - approvare, con successivi provvedimenti dirigenziali, eventuale disciplina di dettaglio nonché definizioni esplicative (circolari);
 - approvare, con successivi provvedimenti dirigenziali, le modalità di supporto tecnico-amministrativo del Sistema Autorizzativo Agricolo Regionale con particolare riferimento alla apposita modulistica necessaria a consentire una migliore comprensibilità dei progetti e delle procedure amministrative attuate;

- attività di informazione e divulgazione degli atti emanati, necessari alla definizione, semplificazione e standardizzazione delle procedure autorizzative con riferimento alle attività rurali aziendali di cui all'art.2 della l.r. n.14/2006;
- assicurare l'ulteriore sviluppo del Sistema Autorizzativo Agricolo Regionale, anche attraverso l'implementazione e l'eventuale adattamento delle procedure tecniche e degli strumenti sopra richiamati, in caso di evoluzioni normative o in caso di stipula di accordi con altre amministrazioni.

La presente deliberazione viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e su http://www.regione.lazio.it/rl_agricoltura/

LINEE GUIDA

**PER LA STANDARDIZZAZIONE DELLE PROCEDURE AUTORIZZATIVE IN
AGRICOLTURA**

(L.r. 1/2020 art.8 c.6, L.r. 38/1999 art.55 c. 5 quater e art.58 c. 2bis)

Indice

LINEE GUIDA	1
Struttura delle Linee Guida	6
Parte I - Il contesto generale	9
1. Oggetto delle Linee Guida	9
2. Quadro istituzionale	9
3. Quadro normativo	10
4. Principali strumenti amministrativi per la semplificazione di interesse del SAAR.....	11
4.1 Lo Sportello Unico per le Attività produttive (SUAP)	11
4.2 Le procedure uniche.....	11
4.3 La conferenza di servizi (CDS)	11
4.4 I Centri di Assistenza Agricola (CAA).....	12
4.5 Gli strumenti dichiarativi	12
4.6 Accordi tra amministrazioni	12
5. Le modalità funzionali del SAAR.....	12
Parte II - Disposizioni attuative	13
Titolo I - Disposizioni generali	13
CAPO I - Quadro di riferimento	13
Art.1 Oggetto e finalità	13
Art.2 Definizioni, acronimi e riferimenti amministrativi e normativi.....	13
CAPO II - Le attività rurali aziendali	14
Art.3 Individuazione delle attività.....	14
Art.4 Attività agricole tradizionali	14
Art.5 Attività multifunzionali	15
Art.6 Servizi multifunzionali	15
Art.7 Agriturismo	17
Art.8 Attività multimprenditoriali	18
CAPO III - La preminenza delle attività agricole nella diversificazione	19
Art.9 Tipologia della preminenza.....	19
Art.10 La prevalenza	19
Art.11 Il regime di connessione	20
CAPO IV - Le strutture aziendali	20
Art.12 Individuazione delle strutture	20
Art.13 Fabbricati aziendali	21
Art.14 Infrastrutture aziendali	23
Art.15 Impianti aziendali e volumi tecnici	24
CAPO V - Gli annessi agricoli produttivi.....	26
Art.16 Realizzazione degli annessi agricoli produttivi.....	26
Art.17 Identificazione degli annessi agricoli produttivi	26
CAPO VI - Gli interventi aziendali	27
Art.18 Classificazione degli interventi aziendali	27
Art.19 Interventi di trasformazione aziendale.....	27
Art.20 Interventi edilizi	28
Art.21 Interventi liberi	33

Art.22 Interventi temporanei	34
Art.23 La rifunzionalizzazione	36
Art.24 Il cambio di destinazione d'uso	37
Art.25 Interventi territoriali	38
Art.26 Interventi di gestione aziendale	39
Titolo II - Il Sistema Autorizzativo Agricolo Regionale (SAAR)	40
CAPO I - Il riparto di competenze	40
Art.27 Funzioni della Direzione Regionale competente in materia di Agricoltura (DRA)	40
Art.28 Funzioni delle Province e della Città Metropolitana di Roma Capitale	41
Art.29 Funzioni dei Comuni	41
Art.30 Le attività della Conferenza dei Servizi (CDS).....	42
Art.31 Il ruolo dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA).....	43
Art.32 Il ruolo degli Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP)	44
CAPO II - Attivazione e sviluppo del SAAR	45
Art.33 Principio di non aggravio del procedimento amministrativo.....	45
Art.34 Priorità di azione.....	46
Capo III - Strumenti del SAAR	46
Art.35 Gli strumenti del SAAR.....	46
Art.36 Strumenti diretti	46
Art.37 Strumenti correlati	46
Capo IV - Accordi con altre amministrazioni pubbliche.....	47
Art.38 Finalità degli Accordi.....	47
Art.39 Accordi per le CDS	47
Art.40 Definizione di tipologie costruttivi	48
Titolo III - Le procedure	49
CAPO I - Le procedure di esercizio delle attività rurali aziendali	49
Art.41 L'inizio attività	49
Art.42 Le procedure di inizio attività di competenza del SUAP	50
Art.43 Le procedure di inizio attività non di competenza del SUAP	52
Capo II - Attuazione dell'inizio attività	53
Art.44 Presentazione dell'istanza	53
Art.45 Verifica dell'inizio attività.....	55
Art.46 Variazioni dell'inizio attività	58
Art.47 Comunicazioni a conclusione del procedimento di inizio attività.....	59
CAPO III - Il procedimento unico (PU)	60
Art.48 Finalità e classificazione del PU	60
Art.49 Attivazione del PU.....	61
Art.50 Esecuzione del PU.....	63
Capo IV - L'edilizia.....	63
Art.51 Le procedure edilizie.....	63
Art.52 Rapporto tra procedure edilizie e inizio attività	64
Art.53 Interventi attuati con procedure edilizie	65
Capo V - Energie rinnovabili	66
Art. 54 Le procedure.....	66
Art. 55 Rapporto procedure energie rinnovabili e inizio attività	67
Capo VI - Le procedure autorizzative della DRA	69
Art. 56 Individuazione delle procedure autorizzative della DRA	69
Art. 57 Disciplina dell'abbattimento e dell'espianto degli alberi di olivo.....	70
Capo VII - Le procedure di gestione delle attività rurali aziendali	70

Art.58 Individuazione delle procedure	70
Art.59 Le procedure forestali.....	71
Art.60 La Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica (BDN).....	71
Capo VIII - Le autorizzazioni ambientali	71
Art.61 Individuazione delle procedure	71
Art.62 La Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).....	71
Art.63 L'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).....	72
Art.64 L'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e le procedure ricomprese	72
Capo IX - Il Piano di Utilizzazione Aziendale (PUA) e le condizioni di asservimento previste dalla L.r.38/1999	74
Art.65 Natura del Piano di Utilizzazione Aziendale (PUA)	74
Art.66 Presentazione del Piano di Utilizzazione Aziendale (PUA).....	74
Art.67 Valutazione del Piano di utilizzazione aziendale (PUA)	75
Art.68 Approvazione e rilascio del Piano di utilizzazione aziendale (PUA)	78
Art.69 I vincoli, gli obblighi e gli impegni.....	79
Art.70 Gli strumenti per l'asservimento	82
Titolo IV - L'endoprocedimento	83
Capo I - Acquisizione degli atti endoprocedimentali	83
Art.71 Strumenti di acquisizione degli atti endoprocedimentali	83
Art.72 Il Rappresentante unico regionale (RUR).....	84
Capo II - Atti endoprocedimentali	84
Art.73 Individuazione degli atti endoprocedimentali rispetto ai procedimenti.....	84
Art.74 Principali atti endoprocedimentali	84

Struttura delle Linee Guida

Le Linee Guida per la standardizzazione delle procedure autorizzative in agricoltura (LG) si fondano su fonti giuridiche di diverso livello e riguardano tematiche non solo agricole, ma anche ambientali, paesaggistiche, urbanistiche, sanitarie e del diritto del lavoro. Sono strutturate in titoli, capi e articoli e seguono un'impostazione normativa.

Le LG si rivolgono alle attività imprenditoriali in ambito rurale, con particolare riferimento alle aziende agricole, e forniscono alle amministrazioni, ai consulenti e agli imprenditori uno strumento pratico e flessibile, che facilita l'orientamento tra le normative esistenti, e mantiene la possibilità di ulteriori interventi di armonizzazione normativa e procedurale.

La struttura delle LG è articolata in due parti principali. La **Parte I** illustra il contesto istituzionale e normativo che ha reso necessaria la redazione delle LG e presenta gli strumenti amministrativi per la semplificazione a disposizione delle amministrazioni. La **Parte II** si concentra sulle disposizioni attuative e si suddivide in quattro Titoli: Disposizioni generali, Il Sistema Autorizzativo Agricolo Regionale, Le procedure, L'endoprocedimento.

Parte I – Contesto generale	Parte II – Disposizioni attuative
------------------------------------	------------------------------------------

Titolo I	Titolo II	Titolo III	Titolo IV
Disposizioni generali	Il SAAR	Le procedure	L'endo procedimento
Capo I	Capo I	Capo I	Capo I
Capo II	Capo II	Capo II	Capo II
Capo III	Capo III	Capo III	
Capo IV	Capo IV	Capo IV	
Capo V		Capo V	
Capo VI		Capo VI	
		Capo VII	
		Capo VIII	
		Capo IX	

Il **Titolo I** è dedicato alle disposizioni generali e si articola in sei capi. Il **Capo I** fornisce il quadro di riferimento, mentre il **Capo II** si concentra sulla classificazione e descrizione delle attività rurali aziendali. Il **Capo III** chiarisce cosa si intende per "preminenza delle attività agricole" in relazione alle numerose possibilità di diversificazione. Il **Capo IV** è incentrato sulle strutture aziendali, mentre il **Capo V** completa l'analisi con gli annessi agricoli produttivi. Infine, il **Capo VI** individua le tipologie di gli interventi aziendali realizzabili dalle imprese agricole e dai soggetti agricoli e non agricoli coinvolti nel regime di multimprenditorialità.

Il **Titolo II** riguarda il Sistema Autorizzativo per l'Agricoltura Regionale (SAAR), istituito dall'articolo 8 della L.r. 1/2020. Il **Capo I** illustra la suddivisione delle competenze tra le diverse amministrazioni e gli strumenti amministrativi. Il **Capo II** chiarisce la gerarchia degli uffici coinvolti nell'attivazione e nello sviluppo del SAAR. Il **Capo III** distingue tra gli strumenti diretti e correlati del SAAR. Il **Capo IV** offre un approfondimento sugli accordi tra amministrazioni, mirati a snellire le procedure e ridurre i tempi amministrativi.

Il **Titolo III** si concentra sulle procedure e si articola in nove capi. Il **Capo I** distingue le procedure per l'esercizio delle attività rurali aziendali in quelle di competenza dei SUAP (Sportelli Unici per le Attività Produttive) e quelle non di competenza dei SUAP. Il **Capo II** delinea le modalità di attuazione dell'inizio attività, specificando i limiti delle procedure dichiarative. Il **Capo III** approfondisce il procedimento unico, che si

configura come lo strumento prioritario di intervento del SAAR, illustrando anche le modalità applicative. Il **Capo IV** è dedicato alle procedure edilizie e agli strumenti amministrativi idonei. Il **Capo V** tratta delle procedure relative all'attivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili. Il **Capo VI** esplora ulteriori esempi di discipline specifiche, illustrando le procedure autorizzative gestite direttamente dalla Direzione Regionale Agricoltura (DRA), che possono anche costituire atti endoprocedimentali di procedimenti autorizzativi più complessi. Il **Capo VII** si concentra sulla gestione delle attività rurali aziendali, come quelle selvicolturali o zootecniche. Il **Capo VIII** è dedicato alle autorizzazioni ambientali (VIA, AIA, AUA), mentre il **Capo IX** si occupa del Piano di Utilizzazione Aziendale (PUA) e delle condizioni di asservimento previste dalla L.r. 38/1999.

Il **Titolo IV** tratta l'endoprocedimento ed è suddiviso in due capi dedicati rispettivamente alla acquisizione degli atti endoprocedimentali (**Capo I**) e alla ricognizione dei principali atti endoprocedimentali (**Capo II**). Il Titolo IV fornisce anche la disamina degli strumenti di semplificazione con i quali le amministrazioni acquisiscono pareri nella attività ordinaria (conferenza di servizi, SUAP, SUE). Un articolo è dedicato al ruolo del RUR che interviene in rappresentanza di tutte le componenti della amministrazione regionale invitate alla conferenza di servizi.

In molti casi, sia le procedure, sia l'elenco degli atti e pareri da acquisire nelle fasi endoprocedimentali sono poco standardizzate, lasciando le amministrazioni nell'incertezza e generando, oltre a ritardi di esecuzione, anche rischi di duplicazione, carenza di atti e una disomogeneità delle richieste alle imprese anche rispetto alla modulistica. In questo senso le LG rappresentano un documento vivo ed espandibile, anche in funzione dello sviluppo di accordi tra amministrazioni.

Sono parte integrante delle LG otto allegati il cui contenuto e la cui funzione sono di seguito illustrati.

L'**Allegato 1. Glossario**, include le definizioni relative all'azienda agricola e quelle relative alle procedure. Entrambe le categorie sono presentate in ordine alfabetico e rispettano la semantica delle norme a cui fanno riferimento. In ragione della stratificazione normativa e della intersezione di più ambiti disciplinari, alcuni termini hanno subito usi replicati nel corso del tempo e non sempre coerenti, per cui il glossario tenta di dirimere eventuali equivoci.

L'**Allegato 2. Acronimi**, ha la funzione di facilitare la lettura del testo qualora un acronimo, introdotto precocemente nelle LG e negli Allegati volesse essere verificato dall'utilizzatore. Le abbreviazioni hanno seguito una coerenza interna al testo.

L'**Allegato 3. Riferimenti amministrativi e normativi delle LG**, rappresenta una ricognizione dei riferimenti normativi presenti nelle LG e negli Allegati, aggiornati alla data di finalizzazione delle LG.

L'**Allegato 4. Esecuzione del Procedimento Unico**, contiene la descrizione dettagliata della procedura di esecuzione del procedimento unico nel settore agricolo e demanda alla modulistica che sarà approvata con provvedimento dirigenziale.

L'**Allegato 5. Procedure dichiarative e autorizzative nel settore forestale**, fornisce la ricognizione delle procedure e del ruolo dei diversi attori della PA nella gestione dei boschi e delle foreste.

L'**Allegato 6. Esecuzione degli asservimenti** delle LG indica le modalità procedurali per l'asservimento e demanda alla modulistica che sarà approvata con provvedimento dirigenziale, in ottemperanza al comma 2bis dell'art. 58 della L.r. 38/1999.

L'**Allegato 7. Atti endoprocedimentali**, è una prima stesura espandibile di atti interni al procedimento unico che concorrono all'ottenimento del titolo autorizzativo ma in nessun caso sono sufficienti in maniera autonoma all'avvio delle attività e degli interventi.

L'**Allegato 8. Commissioni Agrarie Regionali** disciplina, secondo le previsioni dell'art.57 della L.r. 38/1999 le modalità di individuazione dei membri, la durata, il numero delle Commissioni agrarie regionali, operanti in

ciascuna delle cinque articolazioni territoriali della DRA, nonché il valore del gettone di presenza da corrispondere ai soggetti esterni, per ognuna delle sedute della Commissione Agraria regionale.

Parte I - Il contesto generale

1. Oggetto delle Linee Guida

Le LG rispondono a un'esigenza di ricognizione del quadro normativo e procedurale della Regione Lazio in tema di agricoltura per realizzare una standardizzazione delle modalità operative di tutti gli enti territoriali.

La L.r. 1/2020, *Misure per lo sviluppo economico, l'attrattività degli investimenti e la semplificazione* ha previsto l'introduzione di meccanismi per incentivare la crescita e ridurre gli oneri amministrativi di imprese, amministrazioni e professionisti, anche nel comparto agricolo.

La consapevolezza della funzione strategica svolta dal comparto agricolo, non solo in termini di produzione agro-alimentare, ma anche di gestione dello sviluppo economico e sociale, nonché di salvaguardia ambientale e paesaggistica del territorio regionale, richiede un approccio integrato per la comprensione e la regolamentazione del comparto stesso. Le procedure amministrative che interessano il settore agricolo sono infatti afferenti a diversi ambiti dell'amministrazione: urbanistico, paesaggistico, ambientale, sanitario, e per lo sviluppo di impresa.

Con l'art.8 della L.r.1/2020, denominato *Coordinamento delle procedure autorizzative in agricoltura*, è stato istituito presso la Direzione Regionale competente in materia di agricoltura (da qui in poi, DRA), nonché presso le Aree Decentrate dell'Agricoltura (ADA) a livello provinciale, un *Sistema autorizzativo per l'agricoltura regionale (SAAR)* mirato a "dare certezza, garantire la semplificazione e la riduzione dei tempi delle procedure di comunicazione, segnalazione e autorizzazione relative alle attività rurali aziendali.

L'introduzione del SAAR incide, sia sulle competenze istituzionali, sia sul quadro legislativo e normativo riguardante il settore agricolo e il territorio rurale e mira a rendere integrate e semplificate le relative procedure amministrative.

Con la L.r.1/2020 si è dunque prodotta una importante innovazione sulle procedure amministrative autorizzative afferenti al comparto agricolo per quanto concerne in particolare i seguenti aspetti:

- a) le modalità di conduzione dei procedimenti autorizzativi riferiti alle attività rurali aziendali *di cui all'articolo 2 della L.r. 14/2006 Norme in materia di diversificazione delle attività agricole* e successive modifiche;
- b) il rilascio di atti endoprocedimentali da parte di varie amministrazioni nell'ambito di procedure che prevedano il ricorso allo strumento della conferenza di servizi (CDS).

Le LG mirano a dare attuazione concreta al SAAR a vantaggio, tanto delle **attività** rurali aziendali quanto, contestualmente, alla realizzazione degli **interventi** necessari allo svolgimento delle attività stesse.

2. Quadro istituzionale

In termini di competenze istituzionali, la molteplicità di funzioni svolte dal settore primario si riflette in almeno tre fondamentali campi d'azione amministrativa: le pratiche agricole in senso stretto, di esclusiva competenza regionale; il governo del territorio, materia concorrente tra Stato e Regioni; la tutela ambientale e paesaggistica, di competenza statale.

Per quanto concernente la tutela ambientale e paesaggistica, va evidenziato che, sebbene si tratti di materie di rango costituzionale e di gestione a livello statale, la Regione è chiamata a supportare attivamente la pianificazione e il raggiungimento degli obiettivi, così come per l'approvazione del PTPR e l'individuazione delle aree naturali protette.

L'introduzione nell'ordinamento regionale del SAAR di cui all'art.8 della L.r.1/2020 può leggersi come una riforma legislativa volta a conferire all'amministrazione regionale un ruolo che travalica i meri aspetti settoriali in materia di agricoltura.

Il medesimo art.8 identifica tutte le procedure amministrative di inizio attività, classificandole, ed individua tutti i soggetti amministrativi responsabili della loro attuazione.

Per il settore agricolo, in base alla L.r.14/2006 *Norme in materia di diversificazione delle attività agricole*, si distingue tra le attività esercitate dall'imprenditore agricolo e quelle operate da un soggetto diverso dall'imprenditore agricolo (soggetto connesso), all'interno di una azienda agricola condotta da un imprenditore agricolo professionale, denominandole nel loro insieme attività rurali aziendali.

E difatti il SAAR istituito presso la DRA è stato coerentemente concepito e costruito come uno strumento di supporto amministrativo, utile non solo a dare corso a quanto previsto dal legislatore nazionale in materia di semplificazione amministrativa, ma anche per una trattazione sistematica dei processi di trasformazione nel mondo rurale, perseguendo allo stesso tempo il fine di dare certezza dei tempi procedurali.

La disciplina di cui all'art.8 della L.r.1/2020 si configura come normativa tecnica attuativa delle procedure autorizzative, in particolare per quelle di inizio attività. Essa si struttura attraverso:

- individuazione di un'unica sede amministrativa, ossia la DRA, di riferimento per la gestione e attuazione delle procedure autorizzative;
- esplicito divieto di aggravio del procedimento amministrativo sancito all'art.8, c. 3bis, L.r.1/2020, evitandone altresì la frammentazione;
- sistematica applicazione della CDS quale strumento fondamentale per la semplificazione amministrativa;
- designazione circoscritta alle risorse umane operanti nell'ambito della DRA dei Rappresentanti Unici Regionali (R.U.R.) per tutte le CDS riguardanti le attività rurali aziendali;
- unificazione degli strumenti, delle procedure e delle prassi di gestione amministrativa, sull'intero territorio regionale attuata anche attraverso la stipula degli accordi tra amministrazioni di cui all'art.15, c. 1 L.241/1990 e la concreta applicazione dei principi di sussidiarietà orizzontale.

Peraltro, la L.241/1990, richiamata al comma 3 bis dell'art.8 della L.r.1/2020, sancisce il principio del divieto da parte delle amministrazioni di aggravare i procedimenti. Attivare, quindi, più procedure amministrative, in sostituzione di una procedura unica, costituisce un aggravio del procedimento autorizzativo per il quale il privato può legittimamente rivalersi, anche in termini economici, nei confronti dell'amministrazione che violi tale principio.

In ogni caso, l'azione amministrativa è sempre conformata ai principi del buon andamento e dell'imparzialità (art.97 della Costituzione), oltre che di economicità, efficienza ed efficacia (L.241/1990) che sanciscono il dovere per la PA di far uso diligente delle proprie risorse e di valutare il risultato dell'azione organizzativa.

3. Quadro normativo

A fronte della crescente complessità normativa, generata sia dai diversi livelli delle competenze istituzionali, sia dalle composite istanze espresse dalla società civile, sia dalla domanda di semplificazione amministrativa proveniente dal mondo delle imprese, il legislatore nazionale ha introdotto strumenti amministrativi ad hoc. Tra questi strumenti si possono annoverare:

- gli Sportelli Unici ossia le strutture amministrative tematiche istituite presso le amministrazioni comunali utili a facilitare il rapporto tra utenza e PA. Gli Sportelli unici sono individuati nello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), di cui al DPR 160/2010 e nello Sportello unico per l'edilizia (SUE) di cui al DPR 380/2001;
- le Procedure Uniche aventi natura autorizzativa così come individuate dalle presenti LG, idonee all'autorizzazione contestuale sia delle attività sia degli interventi necessari all'esercizio delle stesse, di competenza del SUAP comunale o di altra amministrazione precedente.
- la Conferenza di Servizi (CDS), quale strumento di semplificazione per l'acquisizione simultanea di atti amministrativi da vari soggetti preposti, all'interno di una unica procedura;
- l'attribuzione di alcune funzioni amministrative riguardanti il comparto agricolo ai Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA);

- l'introduzione di modalità dichiarative rilasciate senza provvedimento espresso da parte della PA, quali strumenti procedurali alternativi a procedure di natura autorizzativa.
- gli interventi volti ad ampliare le facoltà delle amministrazioni regionali, tra cui quelli di concludere accordi tra loro come previsto dalla L.241/1990 art 15 comma 1 e richiamato all'art 8 della L.r.1/2020.

4. Principali strumenti amministrativi per la semplificazione di interesse del SAAR

4.1 Lo Sportello Unico per le Attività produttive (SUAP)

I SUAP sono stati istituiti presso i Comuni con DPR 160/2010 *Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive*, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del DL 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla L.133/2008.

Diversi dagli Sportelli Unici per l'Edilizia (SUE) previsti dal DPR 380/2001, istituiti presso le amministrazioni comunali allo scopo di semplificare la realizzazione e la gestione del patrimonio edilizio, i SUAP nascono per assicurare un'unica interfaccia amministrativa per le imprese e per tutte le procedure legate all'esercizio delle attività, anche quando per il loro esercizio esse presuppongano interventi edilizi. Il SUAP è stato pertanto concepito come fulcro amministrativo delle attività produttive tra cui quelle agricole nel loro complesso. Di stretta competenza del SUAP sono una serie di procedure amministrative concernenti le attività produttive, dall'*inizio attività* alle variazioni delle stesse, con riferimento tanto alle procedure di natura dichiarativa (ovvero sottoposte alla sola dichiarazione dell'impresa), tanto alle procedure di natura autorizzativa (procedimento unico di cui agli artt. 7 e 8 del DPR 160/2010).

Le amministrazioni comunali, pur avendo costituito i SUAP, non hanno sempre risposto alle molteplici istanze legate all'esercizio delle attività produttive, in quanto non è stato immediato il passaggio culturale, sia di competenze, sia di mentalità, che porti a far funzionare il SUAP come *“unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59”* (come previsto all'art 2 DPR 160/2010).

Le attività agricole esprimono uno dei livelli più alti di complessità procedurale, prevedendo spesso istanze di autorizzazione sia di interventi edilizi, sia di esercizio di attività imprenditoriali. Le LG forniscono un quadro organico di gestione delle procedure amministrative afferenti alle attività agricole.

Il procedimento unico (PU) permette di autorizzare allo stesso tempo, sia l'esercizio delle attività, sia la realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento delle stesse.

4.2 Le procedure uniche

Le procedure uniche gestite dal SUAP sono denominate procedimenti unici (PU). Quelle non gestite dal SUAP sono quelle elencate al c. 24 bis dell'art.8 della L.r.1/2020, ovvero in particolare quelle relative al Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale - PAUR - previsto dall'art.27 bis D.lgs.152/2006 ed alla Autorizzazione Unica relativa alla produzione dell'energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili prevista dal D.lgs. 190/2024 che ha superato le previsioni riportate nel citato art.8 della L.r. 1/2020 relative al D.lgs.387/2003.

4.3 La conferenza di servizi (CDS)

La Conferenza di Servizi (CDS), introdotta nell'articolato della L.241/1990, ha prodotto, in quanto procedura obbligatoria, una sensibile agevolazione e velocizzazione della raccolta di pareri e nulla osta, nonché la definizione della figura del rappresentante unico di amministrazione.

Per rispondere adeguatamente alle istanze da trattare in CDS, la Regione Lazio ha istituito presso la propria amministrazione una struttura dedicata alla gestione di tutte le CDS che vedono coinvolti i diversi uffici della amministrazione.

4.4 I Centri di Assistenza Agricola (CAA)

Secondo la giurisprudenza amministrativa, i CAA, nati per la gestione della spesa comunitaria, rispondono ad uno specifico interesse pubblico. Infatti, pur essendo soggetti privati, possono svolgere le attività amministrative di cui all'art.1, c. 1-ter, della L.241/1990, nel rispetto dei criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, e dei principi dell'ordinamento comunitario.

L'attuale ordinamento riconosce dunque i CAA come soggetti di sussidiarietà amministrativa orizzontale; principio, questo, già declinato dall'articolo 118, c. 4 della Costituzione. Soprattutto negli enti territoriali meno strutturati, la sussidiarietà orizzontale offre un supporto specialistico per la semplificazione dell'attività amministrativa, indispensabile ad assicurare tempi certi alla definizione dei procedimenti, specie quelli di natura autorizzativa.

4.5 Gli strumenti dichiarativi

Accanto agli strumenti di natura autorizzativa, il legislatore nazionale ha introdotto modalità dichiarative nell'ambito delle procedure amministrative, tra le quali quelle previste all'art.8 della L.r.1/2020 e quelle previste dal DPR 380/2001 in materia edilizia. Gli strumenti di natura dichiarativa si differenziano in modo sostanziale da quelli autorizzativi poiché non necessitano di provvedimento espresso.

L'art.8 della L.r.1/2020 fornisce una ricognizione completa delle procedure relative all'esercizio delle attività, che investono in modo specifico il comparto agricolo elencate al comma 17 del medesimo articolo 8 e di seguito riepilogate: la comunicazione per la vendita diretta dei prodotti agricoli, di cui all'art.4 del D.lgs.228/2001; la notifica sanitaria di cui all'art.6 del Reg.(CE)852/2004 relativo all'igiene dei prodotti alimentari; la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'art.19 della L.241/1990 per l'esercizio delle attività multifunzionali disciplinate dalla L.r.14/2006. Le dichiarazioni previste all'art.8 della L.r.1/2020 attengono a sole attività e non ad interventi.

4.6 Accordi tra amministrazioni

L'art.8 della L.r.1/2020 al comma 3 promuove ai sensi dell'art.15 della L.241/1990 e ss.mm., per l'operatività del SAAR, azioni di coordinamento e confronto, anche mediante l'istituzione di tavoli tecnici o la stipula di protocolli e convenzioni tra le amministrazioni competenti. Sulla base di tali accordi, la DRA, struttura regionale competente in materia di agricoltura, può supportare in varie forme le amministrazioni locali nelle procedure di comunicazione, segnalazione e autorizzazione relative alle attività rurali aziendali di cui all'articolo 2 della L.r.14/2006 *Norme in materia di diversificazione delle attività agricole* e ss.mm.

In definitiva, con la piena attuazione del SAAR, i processi di sviluppo e l'evoluzione del settore agricolo regionale potranno avvalersi della centralità dei SUAP comunali, quale principale interfaccia con le imprese, della presenza dei CAA, con particolare riferimento all'invio della documentazione, e della DRA come unica sede amministrativa di coordinamento per l'attuazione delle procedure autorizzative.

5. Le modalità funzionali del SAAR

In applicazione dell'art.8 della L.r.1/2020, all'interno della DRA è stato istituito il Sistema Autorizzativo Agricolo Regionale (SAAR). Per favorire certezza, semplificazione e riduzione delle tempistiche delle procedure amministrative, il SAAR sostiene la conoscenza degli argomenti di sua competenza, e la piena applicazione, anche sinergica, degli strumenti di semplificazione amministrativa da parte di tutti i soggetti

interessati, comprensivi di quelli connessi allo sviluppo della sussidiarietà orizzontale, anche attraverso la stesura, la diffusione e il supporto alla comprensione delle presenti LG.

L'attuazione dell'azione del SAAR è effettuata sulla base dei principi richiamati in precedenza di non aggravio del procedimento amministrativo e del buon andamento della PA, nonché dell'uniformità dell'azione amministrativa, sull'intero territorio regionale.

Parte II - Disposizioni attuative

Titolo I - Disposizioni generali

CAPO I - Quadro di riferimento

Art.1 Oggetto e finalità

- 1) Le Linee Guida (LG), come previsto all'art.4 comma 2 della L.154/2016, configurano un quadro di semplificazione complessivo delle modalità attuative delle procedure autorizzative riguardanti il settore agricolo della Regione Lazio nel suo complesso. In attuazione dell'art.8, comma 6, della L.r.1/2020, le LG sono finalizzate alla applicazione del SAAR, mediante definizione e standardizzazione delle procedure autorizzative, per il raggiungimento degli obiettivi di certezza, semplificazione e riduzione delle tempistiche delle procedure autorizzative stesse.
- 2) Il SAAR, anche con l'ausilio delle presenti LG, persegue gli obiettivi di certezza, semplificazione e riduzione delle tempistiche delle procedure autorizzative, principalmente favorendo la piena attuazione degli strumenti di semplificazione nazionali individuati all'Allegato 1 delle LG.
- 3) A supporto delle finalità espresse, le LG chiariscono le definizioni di annessi agricoli produttivi, nonché lo schema di convenzione tipo previsti dalla L.r.38/1999.
- 4) Le LG chiariscono, per ogni fattispecie di istanza, quali specifiche ed uniformate procedure amministrative sono previste per ottenere le autorizzazioni necessarie, ai fini dell'introduzione, implementazione, svolgimento di attività rurali aziendali, comprese quelle non ad esse strettamente correlate, ma necessarie alla gestione dell'azienda agricola, nonché per la realizzazione degli interventi aziendali tra cui quelli edilizi, indispensabili per l'esercizio delle attività rurali aziendali stesse.
- 5) L'evasione delle istanze e il rilascio dei titoli autorizzativi devono rispondere alla prioritaria finalità di agevolare lo sviluppo delle attività rurali aziendali, tramite l'attivazione tempestiva di idonee procedure autorizzative, da parte della pubblica amministrazione.
- 6) Per quanto non previsto nelle LG, si rimanda oltre a quanto disciplinato dalla DGR di approvazione delle stesse, all'art.8 della L.r.1/2020, nonché, in generale, alla normativa vigente in materia.

Art.2 Definizioni, acronimi e-riferimenti amministrativi e normativi

- 1) Ai fini delle LG si applicano le definizioni di cui all'Allegato 1. Glossario. Tuttavia, nelle LG sono contenute ulteriori denominazioni di natura più puntuale e specifica.
- 2) Gli acronimi elencati nell'Allegato 2, sono coerenti con la normativa vigente ed utili ad orientarsi nel testo delle LG.
- 3) Costituisce parte integrante delle LG anche l'Allegato 3. Riferimenti amministrativi e normativi, che contiene i richiami a tutte le disposizioni citate nel presente articolato.

CAPO II - Le attività rurali aziendali

Art.3 Individuazione delle attività

- 1) Le attività rurali aziendali, così come classificate all'art.2 della L.r.14/2006 sono quelle esercitate da:
 - a) un'impresa agricola, sia internamente, sia esternamente all'azienda agricola;
 - b) un soggetto giuridico non agricolo operante nell'ambito di una azienda agricola in regime di connessione con l'impresa agricola.
- 2) Le attività rurali aziendali si distinguono in:
 - a) attività agricole tradizionali di cui all'art.4 delle LG;
 - b) attività multifunzionali di cui agli artt. 5, 6 e 7 delle LG;
 - c) attività multimpreditoriali di cui all'art.8 delle LG;
 - d) attività agricole aziendali di cui all'art.2 comma 1 della L.r.14/2006, quale insieme delle attività agricole tradizionali e delle attività multifunzionali, anche integrate tra loro, svolte esclusivamente dall'impresa agricola;
 - e) attività di diversificazione agricola di cui all'art.2 comma 1-bis lettera b) della L.r.14/2006, quale insieme delle attività multifunzionali e delle attività multimpreditoriali anche integrate tra loro.
 - f) attività agricole tipiche di cui all'art.2 comma 1 bis lettera e) della L.r.14/2006 quale insieme delle attività agricole tradizionali e delle attività multifunzionali produttive, anche integrate tra loro.
- 3) Si intendono attività rurali aziendali, sulla base di quanto previsto al medesimo art.2 della L.r.14/2006, anche:
 - a) attività di enoturismo e attività di oleoturismo così come individuate e disciplinate dalla L.r.14/2023 e dal R.r. 5/2024;
 - b) attività di turismo equestre, gestione di centri ippici e interventi assistiti con gli equidi così come individuate e disciplinate dalla L.r.21/2023;
 - c) attività di produzione di birre artigianali così come individuate e disciplinate dalla L.r.20/2020.

L'applicazione delle LG riguarda esclusivamente i casi in cui le attività del presente comma siano esercitate da imprese agricole singole o associate e da eventuali soggetti ad esse connessi, differenziandole da quelle esercitate da altri soggetti, come espressamente previsto dalle citate normative.

Art.4 Attività agricole tradizionali

- 1) Le attività agricole tradizionali sono individuate dall'art.2 comma 1 lettera a) della L.r.14/2006 quali la coltivazione del fondo, la zootecnia, l'orticoltura e la silvicoltura come specificato all'articolo 2135 del c.c. e dal D.lgs. 228/2001, eseguite anche con le moderne tecniche disponibili.
- 2) È denominato impianto arboreo una porzione di terreno destinata alla coltivazione di alberi da frutto comprensivo delle tecniche utilizzate per la sua conduzione. Esso ricade tra le attività agricole tradizionali. Ai sensi e per gli effetti del comma 10 dell'art.55 L.r.38/1999, la realizzazione degli impianti arborei secondo le diverse tecniche utilizzate per l'impianto e l'allevamento, escluse le strutture aziendali di cui al Capo IV del presente Titolo e all'art.21 delle LG, ricade negli interventi liberi di cui all'art.6 del DPR380/2001.
- 3) Le seguenti attività agricole tradizionali sono denominate attività agricole tradizionali senza terra quando:
 - a) all'interno dell'azienda agricola sono esercitate esclusivamente le attività tradizionali di allevamento e selezione di cani secondo la disciplina e nei limiti minimi per i quali non sono considerati imprenditori agricoli gli allevatori che tengono in allevamento un numero inferiore a cinque fattrici e che annualmente producono un numero di cuccioli inferiore alle trenta unità di cui alla L.349/1993 e

al DM 28 Gennaio 1994, nonché quelle di allevamento di animali con utilizzo di mangimi in quantità esorbitante rispetto a quella minima ottenibile da almeno un quarto della coltivazione dei terreni in possesso dell'impresa agricola, come imposto all'art.32 del DPR 917/1986. Nei casi suddetti, gli allevamenti sono denominati allevamenti senza terra.

- b) le attività agricole tradizionali di coltivazione siano esercitate esclusivamente all'interno di un annesso agricolo strumentale di cui all'art.13, con l'esclusione delle serre di cui al Capo V del presente Titolo; in tali casi, le coltivazioni, tra cui quelle idroponiche e aeroponiche nonché di funghicoltura, sono denominate coltivazioni senza terra.

Art.5 Attività multifunzionali

- 1) Le attività multifunzionali sono individuate dall'art.2 comma 1 lettera b) della L.r.14/2006, intendendo quelle connesse con le attività agricole tradizionali, come specificato dall'articolo 2135 del c.c. e dal D.lgs.228/2001.
- 2) Le attività multifunzionali si distinguono in:
 - a) attività multifunzionali produttive individuate dall'art.2 comma 1 bis lettera c) della L.r.14/2006 che contemplano la conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione previste all'articolo 2135 del Codice civile; è compresa in tale fattispecie anche l'attività di vendita diretta, così come specificatamente prevista e disciplinata all'art.4 del D.lgs. 228/2001 e dalla L.30/2022;
 - b) servizi multifunzionali di cui ai successivi artt.6 e 7 delle LG.
- 3) L'esercizio delle attività multifunzionali è soggetto alla presenza delle condizioni di prevalenza di cui all'art.10 delle LG.
- 4) Le attività svolte dall'impresa agricola al di fuori dell'azienda rientrano nelle attività multifunzionali. Ricadono in tali fattispecie quelle esercitate:
 - a) all'interno di una struttura aziendale urbana di cui all'art.12 delle LG;
 - b) in modalità itinerante e/o su superfici all'aperto pubbliche o private, e/o in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, come previsto all'art.4 del D.lgs. 228/2001, con riferimento alla vendita diretta;
 - c) per i servizi multifunzionali.

Art.6 Servizi multifunzionali

- 1) I servizi multifunzionali sono individuati dall'art.2 comma 1bis lettera d) e comma 3bis della L.r.14/2006 e attengono alla fornitura di beni e servizi previsti all'art.2135 del CC, comprensivi di quelli afferenti alle attività agrituristiche previste dall'art.2 comma 3 della L.r.14/2006, riportati all'art.7 delle LG.
- 2) Le attività previste all'art.2 comma 3 lettera d) della L.r.14/2006, concernenti l'organizzazione, diretta o mediante convenzioni con gli enti locali, di attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché attività escursionistiche e di ippoturismo, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, finalizzate alla valorizzazione e conoscenza del territorio e del patrimonio rurale ed alla migliore fruizione degli stessi si intendono quali servizi multifunzionali, in quanto non ricadenti nelle casistiche di multifunzionalità produttiva.
- 3) Ai sensi dell'art.2 comma 3bis della L.r.14/2006, le stesse attività devono essere considerate:
 - a) servizi integrati e accessori all'attività agriturbistica di cui all'art.7 delle LG, qualora non diano luogo ad un autonomo corrispettivo economico;
 - b) attività multifunzionali cioè servizi multifunzionali, in presenza di corrispettivo economico.
- 4) Sono ricomprese nei servizi multifunzionali le attività di seguito elencate e specificate:

- a) La somministrazione multifunzionale di alimenti, denominata anche somministrazione multifunzionale non assistita, intesa quale attività di servizio, di natura ricreativa e per la quale non è prevista alcuna assistenza da parte dell'impresa agricola, relativa alla somministrazione di alimenti nell'ambito di spazi aziendali attrezzati, all'aperto o in strutture all'uopo rifunzionalizzate con le procedure di cui all'art.23 delle LG. È compresa in questo tipo di servizio l'utilizzazione delle aree picnic previste all'art.6 comma 5 del R.r.8/2021. Gli alimenti somministrati nell'esercizio dell'attività di servizio multifunzionale devono essere prevalentemente acquistati presso l'attività di vendita diretta e/o presso l'attività di somministrazione di alimenti agrituristica, per derrate oggetto delle previsioni di cui all'art.5 del R.r.8/2021.
- b) Il servizio a supporto della somministrazione non assistita, si configura qualora la somministrazione multifunzionale di alimenti non avvenga nel rispetto delle prescritte caratteristiche quantitative e di provenienza. Gli spazi aperti aziendali attrezzati, necessari allo svolgimento di questo tipo di servizio, devono intendersi ricompresi tra le superfici multifunzionali dell'azienda agricola; le attività afferenti a questo tipo di servizio devono intendersi non comprese in quelle di somministrazione alimenti agrituristica o legate ad attività di turismo rurale di cui all'art.8 delle LG.
- c) Gli eventi multifunzionali comprendono le attività soggette ad autonomo corrispettivo economico di tipo ricreativo, culturale, didattico, di pratica sportiva, escursionismo, ippoturismo, di cui all'art.2 comma 3 lettera d) della L.r.14/2006, finalizzate alla valorizzazione e conoscenza del territorio e del patrimonio rurale ed alla migliore fruizione dello stesso, anche sistematicamente ripetute nel tempo. Tali attività possono essere svolte interamente o parzialmente in spazi attrezzati all'aperto e/o in fabbricati aziendali di cui all'art.13 delle LG e/o in impianti aziendali di cui all'art.15 delle LG, anche rifunzionalizzati allo scopo, sulla base di quanto previsto all'art.23 delle LG. Gli eventi possono prevedere la somministrazione di alimenti effettuata tramite abbinamento alle attività di cui alla lettera a). Qualora per la somministrazione di alimenti non ricorrano le condizioni in precedenza disciplinate, le attività possono prevedere servizi di supporto alla somministrazione di alimenti, tra cui i servizi di catering. Qualora si scelga di avvalersi di tali servizi, è possibile rifunzionalizzare fabbricati aziendali per predisporre un locale idoneo alla manipolazione degli alimenti denominato locale di sporzionamento. Il locale di sporzionamento non è utilizzabile per la cottura degli alimenti e non può in ogni caso essere destinato a cucina ai fini ristorativi. Le attività descritte non sono ricomprese tra gli eventi agrituristici, né tra i servizi integrati e accessori (art.7 delle LG), né tra gli eventi multimpreditoriali (art.8 delle LG).
- d) La fattoria didattica riguarda l'attività didattico formativa, con particolare riferimento all'educazione di bambini, giovani e adulti, nell'ambito di attività scolastiche e/o extrascolastiche. prevista e disciplinata dalla DGR Lazio n.62 del 6 febbraio 2018.
- e) L'attività agromeccanica, così come individuata all'art.5 del Dlgs 99/2004, anche denominata contoterzismo si riferisce ai servizi offerti da una impresa agricola esclusivamente all'esterno dell'azienda agricola, in favore sia di altre imprese agricole, sia di altri soggetti pubblici o privati, operanti anche per ragioni di pubblica utilità. Rientrano in tali fattispecie le attività di pulizia degli alvei delle aste fluviali secondarie, gestite dai consorzi di bonifica, le pulizie delle pertinenze stradali della viabilità pubblica, le operazioni, anche effettuate con mezzi meccanici, necessarie alle attività agricole tradizionali di coltivazione. Rientrano nelle finalità delle LG le sole attività agromeccaniche svolte nell'ambito della diversificazione dell'attività agricola;
- f) I servizi ambientali, sono i servizi tesi a favorire la difesa del suolo, del territorio e dell'ambiente, anche attraverso azioni di economia circolare all'interno dell'azienda, e comprendono anche le tipologie previste all'art.2-bis commi 1-septies e 1-octies della L.r. 14/2006, con riferimento alla

predisposizione di contratti di collaborazione tra enti di gestione delle aree protette regionali e le imprese agricole. I servizi ambientali possono essere resi anche esternamente all'azienda agricola e possono ricadere nelle attività ad esercizio libero di cui all'art.41 delle LG.

Art.7 Agriturismo

- 1) Rientrano nei servizi multifunzionali le attività agrituristiche (agriturismo) così come previste e disciplinate dalla L.r.14/2006 e dal R.r.8/2021.
- 2) Le attività agrituristiche si articolano in:
 - a) ricettività agrituristica in alloggi, intesa come ospitalità offerta in stanze o in miniappartamenti nell'ambito di fabbricati aziendali in esito a rifunzionalizzazione anche parziale degli stessi, secondo i criteri di cui ai successivi artt.13 e 23 delle LG, e nei limiti stabiliti all'art.2 comma 3 e all'art.14 della L.r.14/2006 e agli artt.2 e 8 del R.r.8/2021;
 - b) ricettività agrituristica in spazi aperti, anche denominata agricampeggio, intesa come ospitalità di tipo diverso e non compresa nelle casistiche di cui al punto a), di cui al comma 5.
 - c) somministrazione alimenti agrituristica, intesa quale attività di somministrazione di alimenti, svolta in modalità assistita nell'ambito dello svolgimento anche contemporaneo dei servizi denominati di ristorazione agrituristica e/o di degustazione agrituristica, secondo criteri, modalità, limiti e parametri disciplinati all'art.2, commi 3, 14 e 16 della L.r.14/2006 e agli artt.4, 6, 7, 10 e 11 del R.r.8/2021;
 - d) servizi integrati e accessori sono le attività integrative di quelle agrituristiche di cui alle precedenti lettere a), b) e c) del presente comma che non diano luogo a corrispettivo economico e che non prevedano l'utilizzo di più del 10% della superficie agricola aziendale (SAT), in ogni caso sino ad un massimo di 1ha, come disciplinate all'art.2 commi 3, 3-bis e 3-ter della L.r.14/2006; rientrano tra i servizi integrati e accessori anche le piscine di cui all'art.17 delle LG.
 - e) eventi agrituristic, sono le attività di promozione aziendale, settoriale o territoriale, come disciplinate all'art.2 comma 3 e all'art.24 della L.r.14/2006 e all'art.9 del R.r.8/2021. Gli eventi agrituristic non possono avere durata superiore a 30 giorni per anno solare, così come previsto all'art.24 comma 3 della L.r.14/2006. Qualora siano realizzati eventi non ricompresi nel presente punto gli stessi ricadono, in relazione alle modalità realizzative, negli eventi multifunzionali di cui all'art.6 o nell'ambito delle attività multimpreditoriali di cui all'art.8 delle LG.
- 3) Ove non ricorra per l'esercizio di attività agrituristiche, l'impiego dell'abitazione dell'imprenditore agricolo ai sensi dell'art.15, comma 1 della L.r.14/2006, la quantità di pasti giornalieri disciplinata dall'art.14 comma 4 lettera c) e comma 5 della L.r.14/2006 è esclusivamente correlata, all'uso di un fabbricato aziendale rifunzionalizzato allo scopo, fermi restando i requisiti previsti all'art.6 del R.r.8/2021.
- 4) Le cucine presenti all'interno dell'abitazione dell'imprenditore agricolo o realizzate nell'ambito dei fabbricati aziendali rifunzionalizzati per l'esercizio delle attività agrituristiche di somministrazione alimenti si caratterizzano come segue:
 - a) possono essere utilizzate per la preparazione anche di alimenti non destinati all'attività agrituristica secondo quanto previsto dell'art.5 del R.r.8/2021; in tale caso la cucina è denominata locale polifunzionale. Non possono intendersi locali polifunzionali le cucine domestiche di cui alle successive lettere b) e c), ma esclusivamente cucine professionali di cui alla successiva lettera d);
 - b) possono essere presenti all'interno dell'abitazione dell'imprenditore agricolo se adibite alla somministrazione di alimenti per non più di 10 posti pasto ai sensi dell'art.16, commi 6bis della L.r.14/2006; in tali casi le cucine sono denominate cucine domestiche;

- c) possono essere ubicate in fabbricato aziendale, con requisiti analoghi a quelli previsti dalle disposizioni vigenti in materia e dai regolamenti edilizi e di igiene per i locali ad uso abitativo, se adibite alla somministrazione di alimenti per non più di 15 posti pasto ai sensi dell'art.16, commi 6 e 2 della L.r.14/2006; in tali casi le cucine sono denominate cucine domestiche;
 - d) per la somministrazione alimenti superiore ai 15 posti pasto, i locali destinati a cucina devono possedere i requisiti previsti all'art.4 del R.r.8/2021; in tale caso la cucina è denominata cucina professionale;
 - e) non possono prevedere l'utilizzo di catering inteso quale somministrazione di alimenti effettuata da soggetti diversi dall'impresa agricola, anche se preparati esternamente alle cucine di cui alle precedenti lettere;
 - f) in caso di degustazione agrituristica, possono essere sostituite, ai fini della preparazione degli alimenti, da appositi macchinari o attrezzature allestiti allo scopo e in possesso di tutti i requisiti previsti, con particolare riferimento ai requisiti igienico-sanitari.
- 5) L'agricampeggio è disciplinato dall'art.14 della L.r.14/2006, dagli artt. 2,8 e dall'Allegato 1 del R.r.8/2021. Le attività sono esercitate tramite il collocamento su apposite piazzole di:
- a) mezzi mobili per il pernottamento quali camper, roulotte, tende;
 - b) manufatti aziendali per l'ospitalità all'aria aperta di cui all'art.12 delle LG.

Il collocamento è effettuato con un elemento per singola piazzola, in conformità ai limiti previsti all'art.14 della L.r 14/2006. Tali attività devono possedere una dotazione minima di servizi igienici e di servizi di lavaggio di stoviglie e biancheria, come disciplinata nell'Allegato 1 del R.r.8/2021. La dotazione è collocata nelle strutture di servizio all'agricampeggio, di cui all'art.17 delle LG, e/o all'interno di un fabbricato aziendale rifunzionalizzato allo scopo di cui agli artt.12 e 23 delle LG e/o all'interno di un annesso agricolo della superficie massima di 30mq, realizzato sulla base di quanto previsto all'art.15 comma 4 della L.r.14/2006. Non rientra nella presente previsione il caso per il quale le attività di agricampeggio siano esclusivamente svolte tramite manufatti aziendali per l'ospitalità all'aria aperta e gli stessi siano autonomamente dotati dei servizi minimi previsti nell'Allegato 1 del R.r.8/2021).

La nuova realizzazione o l'ampliamento di una attività di agricampeggio è autorizzata tramite PU con le modalità previste all'Allegato 4 delle LG. È altresì sottoposta alla medesima modalità autorizzativa anche la sola realizzazione delle strutture dedicate ad ospitare i servizi minimi previsti dall'Allegato 1 al R.r.8/2021, a prescindere da quale sia la struttura prevista. Per il collocamento dei manufatti aziendali per l'ospitalità all'aria aperta nelle piazzole già autorizzate si applica quanto previsto all'art.12 delle LG.

Art.8 Attività multimprenditoriali

- 1) Si definiscono attività multimprenditoriali quelle esercitate all'interno dell'azienda agricola, su superfici a destinazione agricola, da un soggetto giuridico non agricolo in regime di connessione con le attività agricole aziendali, come previsto all'art.3 della L.r.14/2006, agli artt.54 e 57bis della L.r.38/1999, all'art.6 del R.r.1/2018 e all'art.11 delle LG.
- 2) Le tipologie di attività multimprenditoriali sono individuate all'art.3 della L.r.14/2006, all'art.54 comma 2 della L.r.38/1999 e all'art.6 del R.r.1/2018.
- 3) Rientrano tra queste, a titolo esemplificativo, le attività multimprenditoriali di seguito individuate:
 - a) turismo rurale, quale attività di ospitalità, ristorazione e attività per il tempo libero previste e disciplinate dalle normative citate al comma 2. Rientrano nelle attività di turismo rurale anche le attività ricettive esercitate nelle strutture extralberghiere denominate country house o residenze di campagna, disciplinate dalla L.r.13/2007 e dal relativo R.r.8/2015 e le attività ricettive esercitate in

strutture ricettive all'aria aperta denominate campeggi disciplinate dalla medesima L.r.13/2007 e dal relativo R.r.18/2008;

- b) eventi multimpreditoriali, quali attività, anche sistematicamente ripetute nel tempo, di carattere espositivo o di intrattenimento musicale, e più in generale, di tipo ricreativo, culturale, didattico, di pratica sportiva, escursionismo, ippoturismo, comunque finalizzate alla valorizzazione e conoscenza del territorio e del patrimonio rurale ed alla migliore fruizione dello stesso così come previsto all'art.6 del R.r.1/2018.

Tali attività possono essere svolte mediante utilizzazione anche parziale di spazi aziendali attrezzati all'aperto o in strutture all'uopo rifunzionalizzate con le procedure di cui all'art.23 delle LG.

Le stesse possono prevedere attività di somministrazione di alimenti anche avvalendosi del servizio di catering. Qualora ci si avvalga di tale servizio, è possibile rifunzionalizzare fabbricati aziendali per predisporre un locale idoneo alla manipolazione degli alimenti denominato locale di sporzionamento. Il locale di sporzionamento non è utilizzabile per la cottura degli alimenti e non può in ogni caso essere destinato a cucina ai fini ristorativi.

CAPO III - La preminenza delle attività agricole nella diversificazione

Art.9 Tipologia della preminenza

- 1) Le attività di diversificazione agricola comprendono le attività multifunzionali e le attività multimpreditoriali, di cui al Capo II del presente Titolo, possono essere esercitate solo se è preminente l'esercizio delle attività agricole tradizionali di cui all'art.4 delle LG. La preminenza è intesa, ai fini delle presenti LG, come rispetto dei limiti di esercizio delle attività multimpreditoriali e contestualmente come rispetto delle condizioni di prevalenza nell'esercizio delle attività multifunzionali.
- 2) La preminenza è oggetto di verifica sia nell'ambito delle procedure di inizio attività, anche in caso di variazione, sia nell'ambito delle procedure di vigilanza, sulla base di quanto previsto dalla L.r.14/2006, dalla L.r.38/1999, dal R.r.1/2018 nonché dall'art.8 della L.r.1/2020.
- 3) La verifica di cui al comma 2 è effettuata in sede di inizio attività dalla Commissione Agraria (CA), come meglio specificato nel presente Capo e agli artt.45 e 67 delle LG.
- 4) In relazione all'attività diversificata, la verifica riguarda:
 - a) la prevalenza, per le attività multifunzionali, di cui all'art.10 delle LG;
 - b) le condizioni del regime di connessione, per le attività multimpreditoriali, di cui all'art.11 delle LG.

Art.10 La prevalenza

- 1) Il principio di prevalenza delle attività agricole tradizionali, rispetto alle attività multifunzionali è disciplinato al comma 1 dell'art.2bis della L.r.14/2006. L'esercizio delle attività multifunzionali ricadenti o meno nell'ambito dell'azienda agricola è subordinato al soddisfacimento del principio di prevalenza.
- 2) Le modalità di valutazione della sussistenza della condizione di prevalenza sono disciplinate dall'art.2-bis della L.r.14/2006 (commi 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 1-septies).
- 3) Le tabelle ore lavoro sono previste dalle DGR 506/2008 e DGR 894/2017.
- 4) Per le attività multifunzionali di produzione di energia da fonti rinnovabili, le condizioni di prevalenza sono riportate all'art.55 delle LG.

Art.11 Il regime di connessione

- 1) Le attività multimprenditoriali possono essere esercitate esclusivamente da soggetti diversi dall'impresa agricola, previa attivazione del regime di connessione, come disciplinato dal R.r.1/2018 e prescritto al comma 1 art.57-bis della L.r.38/1999. Il regime di connessione identifica dunque la presenza di due tipologie di soggetti: soggetti agricoli e soggetti connessi, come individuati nell'Allegato 1 Glossario.
- 2) Ai fini dell'esercizio delle attività multimprenditoriali, si applica quanto stabilito ai commi 2 e 3 dell'art.57-bis della L.r.38/1999. In ogni caso, il regime di connessione deve avere una durata non inferiore ai dodici anni. La superficie di terreno destinata alle attività multimprenditoriali deve rispettare le due condizioni di non essere superiore al 10% dell'intera superficie aziendale, e di non essere maggiore di 30 ettari.
- 3) Gli interventi di trasformazione aziendale di cui all'art.19 delle LG, con particolare riferimento agli interventi edilizi, necessari all'esercizio delle attività multimprenditoriali ricomprese nel regime di connessione, sono disciplinati dall'art.57bis, commi 4, 5, 6 e 7 della L.r.38/1999, dagli artt.4, 5 e 6 del R.r.1/2018, e richiamati e declinati agli artt.20-24 delle LG.

CAPO IV - Le strutture aziendali

Art.12 Individuazione delle strutture

- 1) Le strutture aziendali si distinguono come segue:
 - a) fabbricati aziendali di cui all'art.13 e al Capo V del presente titolo;
 - b) infrastrutture aziendali di cui all'art.14 delle LG;
 - c) impianti aziendali di cui all'art.15 delle LG con l'esclusione del comma 8;
 - d) volumi tecnici di cui all'art.15 comma 8 delle LG;
 - e) manufatti aziendali temporanei di cui all'art.22 delle LG;
 - f) manufatti aziendali permanenti di cui al comma 5 del presente articolo;
 - g) manufatti aziendali per l'ospitalità all'aria aperta di cui al comma 6 del presente articolo.
- 2) Delle strutture aziendali sopra elencate, soltanto i manufatti aziendali temporanei sono soggetti a limitazioni di tipo temporale al pari delle serre stagionali, di cui al punto f) del comma 2 dell'art.21 delle LG, considerate annessi agricoli produttivi ad uso temporaneo.
- 3) Le strutture aziendali di cui al presente Capo, ad esclusione di quelle previste al comma 4, ricadono all'interno dell'azienda agricola.
- 4) Le strutture aziendali, con particolare riferimento ai fabbricati aziendali oggetto di rifunzionalizzazione (art.23 delle LG) per attività multifunzionali (art.5 delle LG), se non localizzati su superfici a destinazione agricola, in assenza di terreni in cui siano esercitate le attività agricole tradizionali di cui all'art.4 delle LG, sono denominate strutture aziendali urbane; tali strutture possono essere in possesso dell'impresa agricola anche con le modalità delle ordinarie locazioni commerciali o delle concessioni effettuate con qualunque modalità da parte delle pubbliche amministrazioni.
- 5) Sono considerati manufatti aziendali permanenti gli ombrai, i gazebo, le pergole o qualunque altra struttura non ricompresa nelle altre fattispecie di cui al comma 1 del presente articolo, necessarie per l'esercizio delle attività rurali aziendali o comunque necessarie alla conduzione dell'azienda agricola, la cui realizzazione ricade negli interventi liberi. Non ricadono nei presenti manufatti le strutture realizzate per le necessità abitative nelle abitazioni rurali di cui all'art.13 delle LG.
- 6) I manufatti aziendali per l'ospitalità all'aria aperta sono individuati nelle case mobili e nelle tende glamping quest'ultime espressamente previste all'art. 14 comma 1 della L.r.14/2006 e i manufatti previsti all'art.23 comma 4 lettere b) e c) della L.r.13/2007, installabili esclusivamente per l'esercizio delle attività agrituristiche di agriturismo e/o delle attività multimprenditoriali turistiche ricettive di turismo rurale

all'aria aperta di cui alla L.r.13/2007, non dirette a soddisfare esigenze meramente temporanee ai sensi dell'art.3 comma 1 lettera e) punto e.5) del DPR 380/2001, anche del tipo prefabbricato, comunque prive di collegamenti di natura permanente al terreno. Le presenti strutture possono essere dotate di servizi comprensivi di quelli igienici, collegati in maniera amovibile alle infrastrutture aziendali.

- 7) Le medesime strutture, qualora collocate:
- a) per l'attivazione e/o ampliamento di una attività esistente, sono autorizzate attraverso un PU di cui all'Allegato 4 delle LG;
 - b) su piazzole di un'attività in esercizio, ricadono negli interventi liberi di cui all'art.21 delle LG, previa acquisizione delle eventuali autorizzazioni per la realizzazione di infrastrutture.

In ogni caso, qualora il collocamento delle strutture sia effettuato in un'area sottoposta a vincolo paesaggistico, è necessaria anche l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica, anche in considerazione di quanto previsto nella sentenza n.246 del 2017 della Corte Costituzionale.

Art.13 Fabbricati aziendali

- 1) I fabbricati aziendali sono l'insieme degli edifici e dei manufatti, come individuati e classificati dall'art.55 comma 5ter della L.r.38/1999, presenti all'interno di una azienda agricola a prescindere dalla categoria di destinazione d'uso di cui all'art.23ter del DPR 380/2001.
- 2) Sono da intendersi fabbricati aziendali anche gli edifici e i manufatti, o loro parti, realizzati al di sotto del piano di campagna denominati fabbricati aziendali interrati. Costituiscono fabbricati aziendali interrati il piano interrato delle abitazioni rurali, come indicato alla lettera a) del comma 3 del presente articolo e gli annessi agricoli tamponati interrati, come individuati alla lettera c) dello stesso comma 3.
- 3) La L.r.38/1999 classifica i fabbricati aziendali come di seguito indicato:
 - a) Abitazioni rurali, quali edifici adibiti a scopo abitativo di cui all'art.55 comma 5ter, realizzabili *ex novo* solo previa approvazione di un PUA e con le modalità di cui all'art.57 commi 3, 3-bis e 3-ter della L.r.38/1999. La destinazione d'uso di tali strutture è esclusivamente quella residenziale di cui al punto a) del comma 1 dell'art.23-ter del DPR 380/2001. Le abitazioni rurali possono essere dotate di piano interrato purché non adibito a scopo abitativo. Qualora il piano interrato non costituisca annesso agricolo tamponato, la sua realizzazione non è soggetta all'applicazione degli indici edificatori di cui all'art.57 comma 3 della L.r.38/1999, sempre che lo sviluppo dell'interrato stesso sia contenuto nella proiezione dell'edificio fuori terra, al netto di eventuali intercapedini di larghezza contenuta entro un metro, come espressamente previsto al comma 3-ter dell'art.57 della L.r.38/1999.
Le abitazioni rurali comprendono eventuali volumi tecnici, anche realizzati in aderenza e/o adiacenza, non soggetti all'applicazione degli indici edificatori di cui all'art.57 comma 3 della L.r.38/1999 sulla base di quanto previsto all'art.57 comma 3-ter della L.r.38/1999 e di cui all'art.15 comma 8, delle LG. Sulla base dell'art.57 comma 3-ter della L.r.38/1999, sono parte integrante dell'abitazione rurale le opere pertinenziali o pertinenze quali porticati, pergolati, pergotende, pensiline. La realizzazione delle stesse pertinenze, fermo restando quanto previsto in materia di interventi liberi e/o temporanei, qualora ricada nella nuova costruzione, non è soggetta agli indici edificatori di cui all'art.57 comma 3 della L.r.38/1999, mentre è soggetta ai limiti dimensionali previsti dall'art.55 comma 3-quater della L.r.38/1999 e dalla pianificazione urbanistica comunale.
Rientrano tra le pertinenze le serre solari, anche denominate bioserre, la cui realizzazione è disciplinata dalla L.r.6/2008 *Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e bioedilizia*. La realizzazione delle serre solari, effettuata sia in aderenza, sia in adiacenza all'abitazione rurale non è soggetta ai limiti edificatori di cui all'art.57 comma 3 della L.r.38/1999, ma è soggetta al limite

massimo del 30% della superficie utile dell'abitazione rurale, salvo quanto più restrittivamente disciplinato dalla pianificazione urbanistica comunale.

Le previsioni in materia di serre solari e di pertinenze non risultano cumulabili.

- b) Annessi agricoli strumentali sono edifici e manufatti di cui ai commi 5-ter e 5-quater dell'art.55 della L.r.38/1999, funzionali alla conduzione dell'azienda agricola esemplificativamente e non esaustivamente elencati al comma 8 dell'art.55 della L.r.38/1999. In caso di nuova edificazione di annessi agricoli strumentali, realizzata ai sensi degli artt. 55, 57 e 57-bis della L.r.38/1999 sulle superfici a destinazione agricola, la destinazione d'uso degli annessi medesimi è esclusivamente quella rurale, di cui al punto d) del comma 1 dell'art.23-ter del DPR 380/2001.
- c) Annessi agricoli tamponati sono edifici chiusi su tutti i lati come indicato al comma 5quater, lettera a) dell'art.55 L.r.38/1999 e riconducibili agli annessi agricoli strumentali. Gli annessi interrati non accessori all'abitazione rurale sono denominati annessi agricoli tamponati interrati, realizzabili ex novo solo previa approvazione di un PUA di cui all'art.57 L.r.38/1999, non inclusi nel calcolo degli indici edificatori purché realizzati nei limiti delle proiezioni dei soprastanti fabbricati aziendali al netto di eventuali intercapedini che comunque non devono eccedere per larghezza superiore a un metro. Rientrano tra gli annessi agricoli tamponati, le strutture dedicate alla vigilanza dell'azienda agricola, denominate guardianie aziendali e le strutture dedicate all'ospitalità dei lavoratori stagionali impiegati nelle attività agricole aziendali denominate foresterie, così come espressamente previsto all'art.55 comma 8-bis della L.r. 38/1999. Tali strutture, sulla base di quanto previsto al comma 8-bis della L.r. 38/1999, sono realizzabili previa presentazione di PUA, attraverso un intervento edilizio di nuova edificazione e/o con la rifunionalizzazione di annessi agricoli esistenti. Sulla base di quanto previsto al comma 8-ter dell'art. 55 della L.r. 38/1999, i fabbricati interessati mantengono la destinazione d'uso rurale ai sensi dell'articolo 23-ter del DPR 380/2001 e non costituiscono abitazioni rurali. Le guardianie aziendali e le foresterie sono realizzabili solo qualora ricorrano le condizioni previste all'art.55 comma 8-bis ossia per comprovate necessità e, specificatamente per le guardianie, qualora non siano presenti nell'azienda agricola abitazioni rurali o qualora, anche in presenza di abitazioni rurali, si renda necessaria la funzione di vigilanza legata allo svolgimento di attività agricole tradizionali di allevamento e/o ulteriori attività rurali aziendali e/o siano presenti le attrezzature e i macchinari necessari alla conduzione delle attività. Sulla base e con le modalità previste all'art.55 comma 8-quater lettera a), sono altresì considerati annessi agricoli tamponati le strutture dedicate all'ospitalità temporanea dei lavoratori stagionali realizzabili utilizzando annessi agricoli tamponati esistenti; i manufatti aziendali temporanei previsti all'art.55 comma 8-quater lettera b) dedicati all'ospitalità temporanea dei lavoratori stagionali non sono considerati annessi agricoli tamponati.
- d) Annessi agricoli stamponati sono riconducibili agli annessi agricoli strumentali, completamente aperti su tutti i lati, ovvero aperti su un unico lato nel caso in cui gli altri lati siano tamponati, senza utilizzo di finestre, sino ad un terzo dell'altezza massima del fabbricato, calcolata dal piano di campagna fino alla gronda, come indicato al comma 5-quater, lettera b) dell'art.55 L.r.38/1999.
- e) Annessi agricoli produttivi di cui all'art.55 comma 5-quater lettera c) della L.r.38/1999 e al Capo V del presente Titolo, ricompresi negli annessi agricoli strumentali.
- f) Annessi agricoli misti quali manufatti costituiti, nel medesimo corpo di fabbrica, da più tipologie di annesso agricolo tra quelle di cui alle precedenti lettere, come richiamati al comma 5-quater, lettera d) dell'art.55 L.r.38/1999.

Art.14 Infrastrutture aziendali

- 1) Le infrastrutture aziendali sono le strutture aziendali presenti nell'azienda agricola non rientranti nelle categorie elencate al comma 1 dell'art.12 delle LG, e comprendono anche quelle elencate all'art.55 comma 12 della L.r.38/1999. Le infrastrutture aziendali sono necessarie allo svolgimento delle attività rurali aziendali o comunque consentono la gestione dell'azienda agricola. Non si configurano quali infrastrutture aziendali quelle gestite da soggetti pubblici o di uso pubblico, quali la viabilità pubblica, le reti di distribuzione idrica, energetica, fognaria e di comunicazione.
- 2) Anche in base a quanto previsto dall'art.55 comma 12 della L.r.38/1999, rientrano nella definizione di infrastrutture aziendali i seguenti manufatti:
 - a) la viabilità intrapoderale, i parcheggi, i piazzali, i passi carrabili, la viabilità forestale e le piste tagliafuoco;
 - b) le opere di presa delle acque superficiali quali fiumi, laghi e delle acque sotterranee, quali i pozzi e le reti di distribuzione o approvvigionamento idrico, per uso civile, zootecnico, irriguo, di prevenzione incendi e industriale, anche per lo svolgimento e la gestione di attività di multifunzionalità produttiva, con particolare riferimento a quella di trasformazione e di multimprenditorialità nei casi di cui all'art.54 comma 2 lettera b) punti 2 e 6 della L.r.38/1999 e all'art.6 comma 1 lettera b) punti 1 e 3 del R.r.1/2018. Le strutture dedicate alla protezione dei pozzi sono ricomprese nei volumi tecnici.
 - c) le strutture realizzate in sostituzione o in assenza di rete pubblica, ai fini dello smaltimento dei reflui civili e industriali, (art.64 delle LG), anche a servizio della multifunzionalità produttiva e della multimprenditorialità, sono genericamente denominate impianti di depurazione reflui e afferiscono ai depuratori o agli impianti di sub-irrigazione e di evapotraspirazione realizzati ai sensi della vigente normativa, oltre ad altri impianti innovativi adatti al medesimo scopo. È altresì da considerarsi infrastruttura aziendale la rete fognaria a servizio di fabbricati aziendali di collegamento con impianti di depurazione reflui o per il recapito nella rete fognaria pubblica. Ai sensi dell'art.39, comma 10 delle NTA del Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTAR) approvato con Delibera di Consiglio Regionale (DCR) n.18/2018, per l'esercizio delle attività agricole rurali di cui alla L.r.14/2006, nell'ambito della stessa azienda agricola può essere realizzato più di un impianto di sub-irrigazione o evapotraspirazione con capacità inferiore ai 50 abitanti equivalenti (art.28 comma 1 lettera a delle NTA del PTAR), anche della medesima tipologia, adibito alla depurazione dei reflui compresi quelli derivanti dagli scarichi domestici; per estensione si includono anche altri impianti innovativi adatti al medesimo scopo.
 - d) le reti di distribuzione e i depositi di materie destinate alla produzione di energia quali quelli dedicati allo stoccaggio di gas non derivante da produzione aziendale; le relative cabine, realizzate anche in struttura muraria e destinate ad ospitare gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica, rientrano nei volumi tecnici;
 - e) le reti di trasferimento dati informatici;
 - f) le recinzioni, comprensive dei cancelli di chiusura, con particolare riferimento a quelle destinate alle attività agricole tradizionali di allevamento;
 - g) le reti di trasporto delle acque chiare realizzate o utili allo svolgimento delle attività rurali aziendali e/o al trasporto delle acque meteoriche nelle vasche di raccolta, di cui all'art.17 delle LG, o verso infrastrutture pubbliche o in strutture aziendali realizzate per la depurazione delle acque meteoriche soggette dalla normativa vigente a tale obbligo. Le strutture dedicate alla depurazione delle acque chiare sono ricomprese nelle infrastrutture aziendali e genericamente denominate impianti di depurazione acque chiare.

Art.15 Impianti aziendali e volumi tecnici

- 1) Gli impianti aziendali sono il complesso delle realizzazioni anche di tipo strutturale presenti all'interno dell'azienda agricola e non ricadenti all'interno dei fabbricati aziendali e delle infrastrutture aziendali.
- 2) I volumi tecnici sono i volumi necessari per il contenimento degli impianti tecnologici non ricadenti in nessuna delle altre fattispecie di strutture aziendali.
- 3) Sono di seguito elencate le varie tipologie di impianti aziendali:
 - a) impianti strutturali, di cui ai successivi commi 4, 5, 6;
 - b) impianti per la produzione di energia da FER, di cui al comma 7;
 - c) impianti tecnologici, di cui al comma 8.
- 4) Gli impianti strutturali sono gli impianti a servizio delle attività rurali aziendali o comunque necessari per la conduzione aziendale comportanti modificazione permanente del territorio e riconducibili quindi alle casistiche di cui ai punti 3 e 7 della lettera e) comma 1 dell'art.3 DPR 380/2001.
In rapporto alla loro specifica funzione o utilità essi possono prevedere chiusure laterali ovvero coperture purché solo al fine dell'ombreggiamento.
- 5) Salvo diversa disposizione, in particolare qualora ricorrano le condizioni previste per gli interventi liberi di cui all'art.21 delle LG, la realizzazione degli impianti strutturali è effettuata esclusivamente attraverso un intervento edilizio di cui all'art.20 delle LG ed è oggetto di una procedura autorizzativa di inizio attività di cui all'art.41 delle LG.
- 6) Si intendono quali impianti strutturali le seguenti tipologie di opere e manufatti:
 - a) i campi da gioco, utilizzati nelle attività di diversificazione agricola sportiva per la realizzazione dei quali sia necessario eseguire i lavori di cui al comma 4; tali lavori ricadono negli interventi edilizi di cui all'art.20 delle LG. La realizzazione di tali impianti, comprensiva della variazione dell'uso effettuata anche in assenza di interventi edilizi, è oggetto di rifunzionalizzazione di cui all'art.23 delle LG. Le attività ivi esercitate sono soggette ad autorizzazione in esito ad espletamento di PU;
 - b) gli impianti equestri, quali impianti da considerarsi compendati nei centri ippici, come individuati e disciplinati dal Capo III della L.r.21/2023, identificati nelle strutture dedicate alle attività di diversificazione agricola di valorizzazione e/o ricreative e/o sportive e/o sociali e/o terapeutico-riabilitative legate agli equini costituite da tondini o comunque campi di allenamento e/o da competizione sportiva per la realizzazione dei quali sia necessario eseguire i lavori di cui al comma 4; tali lavori sono classificati tra gli interventi edilizi di cui all'art.20 delle LG. Tali strutture possono prevedere la realizzazione di tribune aderenti e/o adiacenti agli impianti stessi, destinate ad ospitare i visitatori. La realizzazione degli impianti equestri o la variazione della loro destinazione d'uso effettuata anche in assenza di interventi edilizi è oggetto di rifunzionalizzazione di cui all'art.23 delle LG. Le attività ivi esercitate sono in ogni caso soggette ad autorizzazione in esito ad espletamento di PU;
 - c) i bacini di raccolta idrica, identificati nelle strutture a servizio esclusivo delle attività rurali aziendali, con particolare riferimento alle attività agricole aziendali di itticultura o comunque necessarie alla gestione dell'azienda agricola, dedicate alla raccolta delle acque, non ricadenti negli annessi agricoli produttivi delle piscine e delle vasche di cui all'art.17 delle LG, distinti tra quelli realizzati tramite movimentazione del terreno, con impermeabilizzazione senza opere murarie di qualunque natura denominati invasi di raccolta acque e quelli realizzati tramite movimentazione del terreno senza alcuna opera di impermeabilizzazione denominati laghetti. La realizzazione di tali impianti può essere effettuata alle seguenti condizioni:

- i) quale intervento libero di cui all'art.21 delle LG fino ad un volume di 50 metri cubi per ettaro di SAU dell'azienda agricola, sulla base di quanto previsto all'art.6 comma 1 lettera e-sexies del DPR 380/2001; ferme restando le disposizioni in materia di VIA di cui all'art.62 delle LG;
- ii) previa autorizzazione in esito ad espletamento di PU nei casi residuali;
- d) i depositi merci e materiali, ovvero strutture adibite a depositi di merci o di materiali a servizio esclusivo delle attività rurali aziendali o comunque necessari alla gestione dell'azienda agricola come espressamente previsto all'art.3, comma 1, lettera e), punto 7 del DPR 380/2001, la cui realizzazione comporti trasformazioni permanenti del territorio, come definite al comma 4 del presente articolo. Per la realizzazione di tali impianti valgono le seguenti precisazioni:
 - i) qualora ricorra la giustificata necessità, può essere prevista la pavimentazione del suolo;
 - ii) ai sensi dell'art.39 comma 10 delle NTA del PTAR, non è assoggettata agli obblighi di impermeabilizzazione di cui all'art.30, comma 5, delle stesse NTA.

La realizzazione di questo tipo di impianti è sottoposta a PU, secondo quanto previsto all'art.49 comma 5 delle LG.

- 7) Gli impianti per la produzione di energia da FER, anche più sinteticamente denominati impianti FER, sono gli impianti destinati alla produzione di energie da fonti rinnovabili (FER) di cui ai successivi artt.54 e 55 delle LG. Anche gli annessi agricoli produttivi individuati all'art.17 comma 2 lettera f) delle LG, destinati alla produzione di biogas, seppur classificati dall'art. 55 comma 5-quater lettera c) della L.r.38/1999 quali annessi agricoli produttivi, vengono considerati ai fini delle presenti LG, impianti FER.
- 8) Gli impianti tecnologici sono gli impianti realizzati internamente o comunque in aderenza o in adiacenza alle strutture aziendali di cui all'art.12 delle LG, necessari per la piena funzionalità delle strutture aziendali stesse, (ad esempio impianti idraulici, elettrici, di condizionamento degli ambienti, impianti antincendio ed altri simili), come definiti al punto 31 del quadro delle definizioni uniformi contenute nel Regolamento edilizio tipo (RET) recepito dalla Regione Lazio.
- 9) I volumi necessari per il contenimento degli impianti tecnologici, denominati volumi tecnici, non ricadono in nessuna delle altre fattispecie di strutture aziendali di cui al comma 1 dell'art.12 delle LG. Non si applicano gli indici di cui all'art.55 della L.r.38/1999, anche sulla base di quanto previsto all'art.57 comma 3-ter della L.r.38/1999. I volumi tecnici possono essere realizzati esternamente, anche al di sotto del piano di campagna, sia in aderenza, sia in adiacenza alle strutture aziendali.

CAPO V - Gli annessi agricoli produttivi**Art.16 Realizzazione degli annessi agricoli produttivi**

- 1) Gli annessi agricoli produttivi sono le strutture e i manufatti realizzati e utilizzati esclusivamente per l'assolvimento di specifiche necessità tecniche dell'azienda agricola, come previsto all'art.55 comma 5-quater lettera c) della L.r.38/1999. Essi sono riconducibili, sia ai fabbricati aziendali come definiti nell'Allegato 1 alle LG, sia agli annessi agricoli strumentali di cui all'art.55 comma 5-quater della L.r.38/1999.
- 2) Gli annessi agricoli produttivi possono essere realizzati solo se soddisfano le seguenti condizioni:
 - a) sono funzionali allo svolgimento delle attività rurali aziendali o comunque necessari alla gestione dell'azienda agricola;
 - b) sono ubicati su superfici a destinazione agricola.
- 3) La realizzazione degli annessi agricoli produttivi è condizionata alla presentazione di un PUA e non è soggetta ad applicazione degli indici fondiari o territoriali, salvo quanto previsto in materia di serre di cui all'art.17 delle LG. In ogni caso è sottoposta a PUA la deroga per l'altezza delle serre sulla base di quanto previsto all'art.4 comma 1-bis della L.r.36/1994. Le strutture elencate all'articolo 17 delle LG non costituiscono annesso agricolo se collocate all'interno di un fabbricato aziendale.
- 4) La Commissione Agraria (CA), in sede di esame del PUA, con le modalità disciplinate all'art.67 delle LG, provvede a valutare l'esigenza realizzativa nonché tipologia, la consistenza e le caratteristiche degli annessi agricoli produttivi.
- 5) Non è consentito svolgere all'interno delle serre attività diverse dalle attività agricole tradizionali di coltivazione. La realizzazione di serre mobili stagionali, sprovviste di opere in muratura, deve intendersi tra le attività di edilizia libera, così come previsto all'art.6 comma 1 lettera e-bis) del DPR 380/2001 e non è subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi di quanto previsto all'Allegato A lettera A.19 del DPR 31/2017.
- 6) La trasformazione di un annesso agricolo produttivo ad altra tipologia di fabbricato aziendale è sottoposta a relativa procedura autorizzativa.

Art.17 Identificazione degli annessi agricoli produttivi

- 1) L'identificazione degli annessi agricoli produttivi e la relativa definizione delle tipologie e caratteristiche costruttive discende da quanto previsto all'art.55 comma 5-quater lettera c) della L.r.38/1999.
- 2) Sono identificati quali annessi agricoli produttivi le seguenti strutture:
 - a) i silos necessari allo svolgimento delle attività rurali aziendali, costituiti in genere da contenitori chiusi funzionali all'immagazzinamento delle granaglie e dei mangimi destinati all'alimentazione umana e zootecnica;
 - b) i silos necessari allo svolgimento delle attività rurali aziendali, costituiti in genere da contenitori chiusi destinati allo stoccaggio di mosti e vini derivanti dalla attività di trasformazione delle uve, nonché funzionali all'immagazzinamento degli oli derivanti dalle produzioni delle attività agricole tradizionali di coltivazione;
 - c) i silos a platea funzionali all'immagazzinamento degli insilati destinati all'alimentazione del bestiame per le attività agricole tradizionali di allevamento;
 - d) le concimaie a platea funzionali alla raccolta del letame per le attività agricole tradizionali di allevamento;
 - e) le vasche realizzate con strutture murarie di qualunque tipologia, anche al di sotto del piano di campagna, funzionali alla raccolta delle acque destinate ad usi irrigui, all'abbeveraggio del bestiame,

ad attività agricole aziendali di itticultura, alla prevenzione incendi, nonché ad uso civile e industriale connesso ad attività di multifunzionalità produttiva di trasformazione e di multimprenditorialità, nei casi di cui all'art.54 comma 2 lettera b) punti 2) e 6) della L.r.38/1999 e all'art.6 comma 1 lettera b) punti 1) e 3) del R.r.1/2018. La realizzazione di vasche di raccolta di acque meteoriche fino ad un massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di SAU dell'azienda agricola rientra negli interventi liberi e pertanto non richiede provvedimento edilizio di assenso, sulla base di quanto previsto all'art.6 comma 1 lettera e-sexies) del DPR 380/2001;

- f) le strutture destinate alla produzione di biogas realizzate per le attività di diversificazione agricola di produzione di energie da FER, anche mediante utilizzo di sottoprodotti di cui all'art.184 bis del D.lgs. 152/2006;
 - g) le piscine realizzate per gli scopi e con le caratteristiche di cui all'art.3 del R.r.8/2021, utilizzate quali servizi integrati e accessori delle attività agrituristiche di cui all'art.7 delle LG, nonché di attività multimprenditoriali;
 - h) le serre funzionali esclusivamente alle attività agricole tradizionali di coltivazione come disciplinate dalla L.r.34/1996 e dal DPR 380/2001.
- 3) Sono altresì considerati nel novero degli annessi agricoli produttivi:
- a) i tunnel con struttura portante in metallo e la copertura a telo, privi di parti in muratura, con l'esclusione del basamento, funzionali esclusivamente per l'immagazzinamento dei foraggi necessari alle attività agricole tradizionali di allevamento, nonché per le attività di trasformazione incluse nella diversificazione agricola.
 - b) le strutture, definite quali strutture di servizio all'agricampeggio anche di tipo prefabbricato, necessarie ad ospitare le dotazioni minime di servizi igienici e di servizi per il lavaggio di stoviglie e di biancheria, così come previsto all'Allegato 1 del R.r.8/2021. Le presenti strutture sono prive di parti in muratura, con l'esclusione del basamento. Qualora non siano realizzate con le modalità indicate, esse ricadono nelle altre fattispecie di annessi agricoli tamponati o stamponati.

CAPO VI - Gli interventi aziendali

Art.18 Classificazione degli interventi aziendali

- 1) Gli interventi aziendali sono stati distinti ai fini delle presenti LG e per praticità di trattazione in:
 - a) interventi di trasformazione aziendale;
 - b) interventi di gestione aziendale.

Art.19 Interventi di trasformazione aziendale

- 1) Gli interventi di trasformazione aziendale producono variazione nelle componenti del Programma di Miglioramento Aziendale (PMA) come definito all'Allegato 1 delle LG. Essi sono costituiti nel loro complesso da:
 - a) interventi edilizi, di cui all'art.20 delle LG;
 - b) interventi liberi, di cui all'art.21 delle LG;
 - c) interventi temporanei, di cui all'art.22 delle LG;
 - d) rifunionalizzazioni, di cui all'art.23 delle LG;
 - e) cambio di destinazione d'uso, di cui all'art.24 delle LG;
 - f) interventi territoriali, di cui all'art. 25 delle LG;
 - g) ulteriori interventi previsti al comma 2 del presente articolo.
- 2) Costituiscono inoltre interventi di trasformazione aziendale:

- a) la variazione della classificazione dei suoli nella zonizzazione di cui al DM 1444/1968 prevista nella pianificazione urbanistica comunale, definita variante urbanistica. Nei campi di applicazione delle presenti LG, trattasi principalmente di variazioni da zone omogenee non classificate E a zone omogenee E. Rientra nelle procedure idonee all'approvazione della variante urbanistica, il PU previsto all'art.8 del DPR 160/2010.
 - b) l'introduzione dell'attività agrituristica all'interno dell'abitazione rurale dell'imprenditore agricolo, di cui all'art.42 comma 8 delle LG, effettuata anche in assenza di interventi edilizi, interventi liberi e interventi temporanei, cambio di destinazione d'uso e rifunzionalizzazione, anche sulla base di quanto previsto all'art.2-bis della L.r.14/2006 e al Capo III del Titolo I delle LG relativamente alle condizioni di prevalenza;
 - c) l'introduzione delle attività di diversificazione agricola, in assenza di interventi edilizi, interventi liberi, interventi temporanei e di rifunzionalizzazione, anche sulla base di quanto previsto agli artt.54 e 57-bis della L.r.38/1999, e al R.r.1/2018, nonché come specificato al Capo III del Titolo I delle LG relativamente al regime di connessione;
- 3) Ai fini delle LG, si intendono quali interventi di trasformazione aziendale di natura edilizia:
- a) gli interventi edilizi;
 - b) gli interventi liberi inerenti o strettamente correlati alle strutture aziendali;
 - c) gli interventi temporanei, comprensivi di quelli previsti all'art.6 comma 1 lettera e-bis) del DPR 380/2001 per i quali è previsto obbligo di comunicazione;
 - d) il cambio di destinazione d'uso dei fabbricati aziendali esistenti;
 - e) le varianti urbanistiche.
- 4) Per gli interventi di trasformazione aziendale di natura edilizia si applicano le previsioni di cui all'art.55 comma 4-bis della L.r. 38/1999 che prevede espressamente l'attuazione delle procedure autorizzative previste dall'art.8 della L.r. 1/2020 per tutti gli interventi di trasformazione di natura edilizia effettuati sia sul patrimonio di strutture aziendali esistenti sia di nuova realizzazione di strutture aziendali.

Art.20 Interventi edilizi

- 1) Gli interventi edilizi sono quelli così definiti all'art.3 del DPR 380/2001, necessari per la realizzazione di nuova costruzione, manutenzione, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e conservazione delle strutture aziendali esistenti. I procedimenti amministrativi dovranno essere sempre riferiti alle suddette categorie di intervento. Per l'attuazione dei suddetti procedimenti amministrativi si applicano le previsioni di cui all'art.55 comma 4-bis della L.r. 38/1999.
- 2) La nuova costruzione riferita agli interventi edilizi, come testualmente ripresa dall'art.3, comma 1, lettera e) del DPR 380/2001, deve intendersi coincidente con quella denominata nuova edificazione, ai fini delle presenti LG, laddove l'intervento preveda:
 - a) realizzazione di una struttura aziendale che, qualora previsto, attinga all'indice fondiario di edificazione e che non sia riferita alla ricostruzione derivante da demolizione di struttura aziendale pre-esistente;
 - b) incremento di una struttura esistente, anche nel caso essa sia oggetto di demolizione e ricostruzione, e dunque solo per quota eccedente, come nel caso dell'art.6 della L.r.7/2017 e dell'art.15 comma 4 lettere a) e b) della L.r.14/2006.
- 3) La demolizione e ricostruzione può rientrare sia nella definizione di ristrutturazione, come testualmente ripresa dall'art.3, comma 1, lettera d) del DPR 380/2001, sia nella definizione di nuova costruzione. Per quanto ricompreso nella circolare n.39 del 28/07/2022 del Ministero della cultura, di cui al Dlgs 42/2004, rientrano:

- a) nella ristrutturazione edilizia, gli interventi sulle strutture ricadenti nelle previsioni dell'art.136 comma 1 lettere c) e d) e art.142, del Dlgs 42/2004 anche "ove non siano mantenuti sagome, prospetti, sedime, e siano previsti incrementi di volumetria";
- b) nella nuova costruzione, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti con modifica anche di uno solo dei parametri sopra richiamati (sagome, prospetti, sedime, volumetria) relativi a edifici ricadenti negli immobili di cui all'art.136 lettere a) e b) del Dlgs 42/2004.

Per quanto non ricompreso nella circolare n.39 del 28/07/2022 del Ministero della cultura rientrano:

- c) nella ristrutturazione, la demolizione di una struttura aziendale ricostruita con la medesima sagoma e sul medesimo sito;
 - d) nella nuova costruzione, la demolizione di una struttura aziendale ricostruita con ampliamento volumetrico anche in siti diversi.
- 4) Gli interventi edilizi si caratterizzano come di seguito specificato:
- a) sono subordinati all'acquisizione di atto di assenso rilasciato con le procedure di cui al successivo Titolo III Capo IV. Nel caso gli interventi necessitino dell'approvazione di un PUA, si ricorre all'attivazione del PU come previsto all'art.50 delle LG;
 - b) non riguardano la rifunzionalizzazione di cui all'art.23 delle LG, né il cambio di destinazione d'uso di cui all'art.24 delle stesse, né gli interventi territoriali, qualora non ricorra la realizzazione di opere edilizie, né gli interventi temporanei di cui all'art.22 delle LG;
 - c) non riguardano la realizzazione di impianti arborei di cui all'art.4 delle LG;
 - d) riguardano le opere edilizie disciplinate agli artt.2-bis e 15 della L.r.14/2006, all'art.6 della L.r.7/2017 e al Titolo IV Capo II della L.r.38/1999. Sono escluse (in quanto non riconducibili alle finalità dell'art.8 della L.r.1/2020) le opere edilizie in zona agricola, di cui ai commi 2, 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater e 7 dell'art.55 L.r.38/1999 qualora richieste da soggetti diversi dall'impresa agricola, e gli insediamenti residenziali estensivi di cui all'art.56 della L.r.38/1999. Sono ricomprese negli interventi edilizi le opere disciplinate da normative specifiche, diverse dalle L.r.14/2006 e L.r.38/1999. Ai fini delle presenti LG infatti le L.r. 14/2006 e L.r.38/1999 sono considerate quali normative ordinarie del settore.
 - e) non contemplano la possibilità di effettuare nuova edificazione di fabbricati aziendali per lo svolgimento di attività agrituristiche, sulla base di quanto previsto all'art.15 comma 1 della L.r.14/2006. Per le medesime attività è prevista nuova edificazione, purché esclusivamente su superfici a destinazione agricola: per le piscine, di cui all' art.55 comma 5-quater della L.r. 38/1999, per gli interventi previsti dall'art.15 comma 4 della L.r. 14/2006, nonché per le strutture di servizio all'agricampeggio di cui all'art.17 delle LG;
 - f) sono sottoposti alla disciplina di cui agli artt.8, 26, 28 e 31 della L.r.29/1997 qualora previsti nell'ambito delle aree protette regionali; in tali casi la nuova edificazione è sottoposta all'approvazione di PUA;
 - g) ogni opera comportante nuova edificazione di fabbricati aziendali effettuata con le modalità previste agli artt.55, 57 e 57-bis della L.r. 38/99 può essere realizzata esclusivamente su superfici a destinazione agricola; qualora non ricorra questa condizione si applica quanto previsto al successivo comma 7;
 - h) si attuano, qualora ne ricorra la necessità, così come previsto all'art.55 comma 8-quater lettera a), con esclusione della demolizione e ricostruzione, per l'utilizzo temporaneo degli annessi agricoli tamponati destinati all'ospitalità dei lavoratori stagionali, sino ad un massimo di 180 giorni.
- 5) Per la nuova edificazione su superfici a destinazione agricola valgono altresì le seguenti specificazioni:

- a) si applicano le previsioni relative all'unità minima aziendale e al lotto minimo di cui agli artt.52 comma 3, 55 comma 5 e 57 comma 3 della L.r.38/1999, fatte salve le deroghe al lotto minimo, comunque nel rispetto dell'unità minima aziendale, per gli annessi agricoli strumentali previsti dal PUA ai sensi dell'art.57 comma 2 lettera c) e per le abitazioni rurali ai sensi dell'art.57 comma 3-bis della L.r.38/1999. Non ricade nella presente previsione la nuova edificazione realizzata ai sensi dell'art.15 comma 4 della L.r.14/2006.
 - b) per le opere per cui sia prevista l'applicazione degli indici fondiari, la nuova edificazione è subordinata al soddisfacimento delle condizioni di cui di cui all'art.55 comma 9 della L.r.38/1999, ovvero il calcolo dell'indice al netto delle superfici esistenti in termini di indici già utilizzati per la rispettiva categoria di riferimento delle abitazioni rurali, degli annessi agricoli tamponati e stamponati, legittimi o legittimabili, presenti in azienda agricola. Rientrano nei fabbricati aziendali legittimi quelli preesistenti all'entrata in vigore della L. 765/1967, ovvero al 31 agosto 1967 così come espressamente previsto all'art.55 comma 9bis della L.r.38/1999. La presenza nell'azienda agricola di immobili non riconducibili ad abitazioni rurali e/o annessi agricoli tamponati e stamponati legittimi o legittimabili, accertata sulla base di quanto previsto al comma 9bis dell'art.55 della L.r. 38/1999, non consente nuova edificazione;
 - c) ricorrono le condizioni di asservimento di cui al successivo Titolo III Capo IX;
 - d) non è previsto il reperimento degli standard urbanistici previsti al DM 1444/68 come disciplinato all'art.55 comma 13 della L.r. 38/1999; tale disposizione si applica anche alla nuova edificazione delle strutture aziendali;
 - e) è previsto l'esonero del contributo di costruzione di cui all'art.17 comma 3 lettera a) del DPR 380/2001; tale disposizione si applica anche alla nuova edificazione delle strutture aziendali;
 - f) per quanto concerne la realizzazione delle piscine, si applicano le disposizioni di cui al Capo V del Titolo I delle LG e di cui al presente comma, con la sola eccezione della lettera b). Le piscine realizzate all'interno di un annesso agricolo tamponato o stamponato, ovvero con espressione di indice per i soli scopi multimprenditoriali, rientrano nelle casistiche della lettera b);
 - g) per quanto concerne le serre si applicano le previsioni di cui alle lettere d), e), h) del presente comma, nonché quanto disposto al Capo V del Titolo I delle LG;
 - h) si applicano le procedure autorizzative previste all'art. 49 delle LG.
- 6) Per la nuova edificazione legata allo svolgimento di attività multimprenditoriali sono inoltre pertinenti:
- a) i limiti edificatori di cui al comma 4 dell'art.57-bis L.r.38/1999 e all'art.5 del R.r.1/2018;
 - b) l'impossibilità sia di realizzare nuovi annessi agricoli, sia di destinare quelli esistenti allo svolgimento di attività multimprenditoriali, tramite PUA approvato dal Consiglio Comunale di cui al successivo art.66 delle LG, come previsto al comma 5 dell'art.57-bis della L.r.38/1999 e al comma 3 dell'art.5 del R.r.1/2018;
 - c) la possibilità di realizzare nuova edificazione esclusivamente sulle superfici a destinazione agricola.
- 7) Per la nuova edificazione, che non ricada su superfici a destinazione agricola, si applicano le previsioni di cui al comma 5 lettere d) ed e) del presente articolo, riferite al reperimento degli standard urbanistici previsti al DM 1444/1968, e al pagamento del contributo di costruzione di cui all'art.17 comma 3 lettera a) del DPR 380/2001.
- 8) Per gli interventi di demolizione e ricostruzione si applicano le previsioni in materia, di cui agli artt. 55, 57 e 57-bis della L.r.38/1999.
- Inoltre, l'intervento di demolizione e ricostruzione:

- a) può prevedere l'accorpamento delle volumetrie dei fabbricati aziendali demoliti e la ricostruzione dei volumi, anche con sagoma diversa e si applica anche agli impianti strutturali presenti nell'azienda agricola;
 - b) può prevedere la rilocalizzazione dei nuovi edifici all'interno dell'azienda agricola, inclusi gli annessi agricoli produttivi;
 - c) non può prevedere lo spostamento delle volumetrie in ambiti ricadenti in zona omogenea urbanistica diversa da quella di origine.
 - d) non può essere attuato nel caso di utilizzo temporaneo per alloggio di lavoratori stagionali in annessi agricoli tamponati esistenti, così come previsto all'art.55 comma 8 quater della L.r. 38/1999.
- 9) Gli interventi edilizi, ad esclusione di quelli temporanei di cui all'art. 22 delle LG, possono essere riferiti anche agli impianti strutturali. La nuova edificazione di impianti strutturali è possibile solo su superfici a destinazione agricola ed è subordinata al rispetto delle prescrizioni afferenti all'unità minima aziendale di cui agli artt.52 comma 3 e 55 comma 5 della L.r.38/1999. La realizzazione di nuovi impianti è autorizzabile con le procedure di cui all'art.48 delle LG;
- 10) Per gli interventi edilizi, sono applicabili le deroghe previste dal PUA ai sensi dell'art.57 comma 2 e comma 3-bis della L.r.38/1999, specificatamente per la realizzazione dell'abitazione rurale su annessi agricoli esistenti in assenza di lotto minimo. Per quest'ultima deroga, rimangono ferme le previsioni in materia sia di unità minima aziendale di cui all'art.55 comma 5, sia di indici di edificabilità di cui all'art.57 comma 3 della L.r.38/1999;
- 11) È possibile prevedere la legittimazione degli interventi edilizi realizzati in assenza o in difformità parziale o totale al titolo abilitativo tramite l'accertamento di conformità urbanistico-edilizia di cui agli artt.36, 36-bis e 37 del DPR 380/2001 e all'art.22 della L.r. 15/2008, anche qualora ricomprenda la presentazione di un PUA/PAMA, così come espressamente previsto al comma 9-bis dell'art.55 della L.r. 38/1999. Il rilascio dell'accertamento di conformità urbanistico-edilizia, effettuato anche contestualmente in caso di indicazione di CDS, è subordinato all'acquisizione degli atti di:
- a) compatibilità paesaggistica, di cui all'art.167 del Dlgs 42/2004 e del protocollo di intesa del 18/12/2007 tra il Ministero competente per le Attività Culturali e la Regione Lazio, nel caso di interventi da realizzarsi su aree sottoposte a vincolo paesaggistico secondo il PTPR di cui alla DCR n.5 del 21 aprile 2021;
 - b) autorizzazione sismica.
- 12) Qualora il rilascio dell'accertamento di conformità urbanistico-edilizia sia da ottenersi all'interno di un PU, così come espressamente previsto al comma 9-bis dell'art.55 della L.r. 38/1999, si applicano le previsioni di cui all'Allegato 4 alle LG.
- 13) In caso di mancata comunicazione di inizio lavori, di cui all'art.6-bis del DPR 380/2001, gli interventi edilizi possono essere legittimati attraverso il pagamento di una sanzione forfettaria di euro 1000, ridotta di 2/3 qualora la comunicazione sia effettuata spontaneamente durante l'esecuzione dell'intervento, come espressamente previsto al comma 5 dell'art.6-bis del DPR 380/2001.
- 14) Qualora gli interventi edilizi comportino la necessità di aggiornamento catastale nell'ambito dello svolgimento di un PU, si applicano le modalità previste all'Allegato 4 alle LG.
- 15) Si configurano inoltre quali interventi edilizi gli interventi assentibili sulla base di specifiche normative. Rientrano nella presente fattispecie:
- a) il recupero dei sottotetti sulla base di quanto previsto all'art.2-bis comma 1-quater del DPR 380/2001 e con le modalità previste alla L.r.13/2009 *Disposizioni per il recupero a fini abitativi e turistico ricettivi, sanitari e socio sanitari, assistenziali dei sottotetti esistenti*;

- b) gli interventi riferiti alla rigenerazione del patrimonio edilizio esistente previsti dalla L.r. 7/2017 *Disposizioni per la rigenerazione urbana e il recupero edilizio*;
- c) la realizzazione di elementi accessori e pertinenziali a strutture per l'esercizio delle attività commerciali o di somministrazione di alimenti e bevande, previsti all'art.18 della L.r. 12/2025.
- 16) Gli interventi realizzabili sulla base di normative specifiche di cui al comma 15 del presente articolo:
- a) sono assentibili anche contestualmente tra loro e con altri interventi edilizi;
- b) sono assentibili a prescindere dalla destinazione urbanistica prevista nella pianificazione comunale, fatte salve specifiche limitazioni normative;
- c) qualora realizzati su superfici a destinazione agricola, gli interventi non sono sottoposti alla corresponsione del contributo di costruzione per le abitazioni rurali e per gli annessi agricoli strumentali, sulla base di quanto previsto all'art.16 del DPR 380/2001, né sono soggetti al recupero degli standard urbanistici sulla base di quanto previsto all'art.55 comma 13 della L.r. 38/1999; e non ricadono nelle previsioni in materia di unità minima aziendale e lotto minimo di cui agli artt.52 e 55 della L.r. 38/1999.
- 17) Fermo restando quanto disciplinato dalla L.r. 13/2009, l'intervento di recupero del sottotetto:
- a) è consentito per abitazioni rurali sia per scopi abitativi, sia per lo svolgimento di attività agrituristiche ricettive in alloggi, nonché per le attività multimprenditoriali ricettive di turismo rurale;
- b) è classificato sulla base dell'art.4 della L.r. 13/2009 come intervento di ristrutturazione edilizia di cui all'art.3 comma 1 lettera d) del DPR 380/2001;
- c) qualora realizzato per le attività ricettive agrituristiche e multimprenditoriali, è autorizzato tramite PU con le modalità previste all'Allegato 4 delle presenti LG;
- 18) La attuazione degli interventi edilizi assentibili in modalità diretta è disciplinata dalla L.r. 7/2017 (all'art.1 in riferimento alle finalità e all'ambito di applicazione, all'art. 5 in materia di interventi di miglioramento sismico e per l'efficientamento energetico, all'art.6 in materia di interventi diretti). Sulla base della lettura congiunta dei citati articoli 1, 5 e 6 è individuata l'assentibilità degli interventi ipotizzati in relazione al collocamento territoriale previsto.
- Inoltre:
- a) il comma 7 dell'art.1 individua le porzioni di territorio urbanizzate mentre il comma 2 individua le porzioni di territorio urbanizzate quale elemento centrale per l'applicazione degli interventi di rigenerazione urbana e le ulteriori esclusioni dalla possibilità di realizzare i presenti interventi derivanti dalla pianificazione urbanistica legata alle zone omogenee E di cui al DM 1444/1968 e dalle previsioni normative in materia di tutela.
- b) agli articoli 5 e 6 sono individuate le percentuali di premialità e i limiti dimensionali a cui i presenti interventi sono soggetti, in riferimento sia alle abitazioni rurali, sia agli annessi agricoli strumentali;
- c) gli interventi di miglioramento sismico dei fabbricati aziendali sulla base di quanto previsto all'art.5 comma 2 sono assentibili anche su superfici a destinazione agricola.
- 19) Ai sensi del comma 1 dell'art.18 della L.r. 12/2025, la realizzazione di depositi, magazzini, tettoie o altri elementi accessori, funzionali allo svolgimento di attività commerciali o di somministrazione di alimenti e bevande, all'interno di aree private e pertinenziali alla struttura in cui l'attività è svolta, contenuta nel limite del 20% della superficie o del volume dell'edificio principale, subordinata alla presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'art. 23 del DPR 380/2001 e non costituisce ampliamento della superficie di somministrazione o di vendita. Gli elementi edilizi di cui al presente comma sono classificati come annessi agricoli tamponati e/o stamponati.
- 20) Gli interventi edilizi, qualora realizzati in aree sottoposte a tutela del PTPR e non assentibili sulla base della disciplina delle relative NTA, possono essere realizzati tramite l'approvazione di un PUA sulla base

di quanto espressamente previsto all'art.52 delle NTA stesse. Rientra in tale casistica la deroga agli indici e al lotto minimo per la realizzazione di annessi agricoli strumentali.

Art.21 Interventi liberi

- 1) Gli interventi liberi sono quelli così definiti all'art.6 del DPR 380/2001, con esclusione degli interventi temporanei di cui all'art.22 delle LG, comprensivi di quelli elencati all'art.55 comma 10 della L.r.38/1999, ovvero la manutenzione del sistema viario aziendale esistente, la realizzazione di piste tagliafuoco per la prevenzione degli incendi, l'applicazione delle tecniche utilizzate per l'impianto o l'espianto delle colture arboree. Gli interventi liberi sono definiti e individuati in maniera non esaustiva anche dal DM 2 marzo 2018, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del D.lgs. 222/2016. Essi sono da intendersi come attività di edilizia libera per i quali, ai fini strettamente edilizi, non è previsto il rilascio di alcun titolo abilitativo o non deve essere effettuata alcuna comunicazione.
- 2) In riferimento agli interventi liberi come sopra definiti si specifica che:
 - a) possono essere subordinati all'acquisizione di atti di assenso, qualora si tratti di interventi previsti in aree sottoposte a regimi di tutela e alle altre fattispecie elencate al comma 1 dell'art.6 del DPR 380/2001. Nel caso di interventi realizzati in assenza o in difformità del titolo, ove ricorrano le condizioni per l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art.74 delle LG, l'intervento può essere legittimato mediante presentazione di un accertamento di compatibilità paesaggistica, rilasciato anche con le modalità del PU;
 - b) qualora ne ricorrano le condizioni, possono applicarsi le semplificazioni o le esclusioni dall'obbligo di acquisire atti di assenso, anche sulla base di quanto previsto al DPR 31/2017 in materia di autorizzazione paesaggistica;
 - c) ai sensi e per gli effetti dell'art.28 comma 4ter della L.r.29/1997, sono esclusi dall'acquisizione del nulla osta da parte dell'ente di gestione dell'area naturale protetta, di cui all'art.74 delle LG, gli interventi effettuati dalle imprese agricole per la gestione dell'azienda agricola, in particolare, per la manutenzione ordinaria del sistema idraulico agrario e delle infrastrutture aziendali esistenti nonché per l'impianto e l'espianto delle colture arboree;
 - d) qualora ricorra la necessità di acquisire atti di assenso, gli interventi liberi possono essere autorizzati nell'ambito dello svolgimento di un PU;
 - e) gli interventi liberi possono comportare l'aggiornamento catastale ai sensi del comma 5 dell'art.6 DPR 380/2001. Nel caso di atti di aggiornamento catastale, operati nell'ambito dello svolgimento di un PU, si applicano le modalità previste all'Allegato 4 delle LG;
 - f) le serre mobili stagionali previste all'art.6 comma 1 lettera e) del DPR 380/2001 sono sottoposte alla specifica disciplina prevista per gli annessi agricoli produttivi di cui al Capo V del Titolo I delle LG. Le tipologie di serre stagionali, seppur aventi caratteristiche di temporaneità analoghe a quelle previste all'art.22 delle LG, non sono comprese nelle fattispecie di manufatto temporaneo in quanto già ricomprese all'interno della categoria di annesso agricolo produttivo, sulla base di quanto previsto all'art.55 comma 5quater della L.r.38/1999 e pertanto le serre stagionali sono considerate annessi agricoli produttivi ad uso temporaneo.
- 3) Gli interventi liberi, qualora realizzati in aree sottoposte a tutela del PTPR e non assentibili sulla base della disciplina delle NTA del PTPR medesimo, possono essere realizzati tramite l'approvazione di un PUA sulla base di quanto espressamente previsto all'art.52 delle medesime NTA.

Art.22 Interventi temporanei

- 1) Gli interventi temporanei sono quelli caratterizzati da una durata temporale limitata, finalizzati alla realizzazione di opere necessarie al soddisfacimento di specifiche esigenze legate all'esercizio delle attività rurali aziendali o alla gestione dell'azienda agricola.
- 2) I manufatti o strutture anche prefabbricate sono denominati manufatti aziendali temporanei e non sono riconducibili alle varie tipologie di fabbricati aziendali, infrastrutture aziendali, impianti aziendali e volumi tecnici.
- 3) Gli interventi temporanei sono previsti e disciplinati:
 - a) all'art.3 comma 1 lettera e-5) del DPR 380/2001, (commi 4 e 5 del presente articolo);
 - b) all'art.6 comma 1 lettera e-bis) del DPR 380/2001, (commi 6, 7 e 8 del presente articolo);
 - c) art.23-quater del DPR 380/2001, (comma 9 del presente articolo).
- 4) Gli interventi temporanei di cui all'art.3 comma 1 lettera e-5) del DPR 380/2001 sono quelli attinenti all'installazione e/o la realizzazione di manufatti anche prefabbricati, quali camper, roulotte case mobili o imbarcazioni, diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee. I manufatti aziendali temporanei di cui al presente comma devono essere realizzati senza che gli stessi posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e devono essere in possesso dei requisiti dimensionali e tecnico-costruttivi previsti dalle normative regionali di settore, ove esistenti.
- 5) In ogni caso, per gli interventi temporanei di cui all'art.3 comma 1 lettera e-5) del DPR 380/2001, si precisa quanto segue:
 - a) non si applicano le procedure autorizzative edilizie relative al Permesso di Costruire, secondo quanto previsto all'art.3 comma 1 lettera e-5) del DPR 380/2001 e come specificato all'art.51 delle LG;
 - b) resta ferma la possibilità di autorizzare interventi temporanei nell'ambito di un procedimento autorizzativo di inizio attività, come disciplinato all'art.41 delle LG, specie se lo stesso procedimento contempli anche la richiesta di autorizzazione per attività e/o altri interventi di trasformazione aziendale di cui all'art.19, con particolare riferimento agli interventi edilizi di cui all'art.20 e alla rifunzionalizzazione di cui all'articolo 23, sempre delle LG.
- 6) Per interventi temporanei di cui all'art.6 comma 1 lettera e-bis) del DPR 380/2001 devono intendersi le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare specifiche esigenze, contingenti e temporanee, ovvero destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivi dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale.
- 7) Rientrano nella fattispecie di cui al comma 6 del presente articolo, sulla base di quanto previsto all'art.6 comma 6 del DPR 380/2001, gli interventi relativi alla installazione e/o realizzazione di strutture amovibili all'interno delle aree naturali protette regionali, quali pergolati, gazebi, chioschi, tettoie, pergotende e palloni pressostatici, per un periodo massimo di centottanta giorni consecutivi nell'anno solare; tali interventi sono sottoposti al rilascio del nulla osta da parte dell'ente di gestione dell'area naturale protetta ai sensi dell'art.28 comma 1-bis della L.r.29/1997. Rientrano altresì nelle previsioni di cui all'art.6 comma 1 lettera e-bis del DPR 380/2001, così come previsto dall'art.3 comma 26 della L.r.17/2016, gli interventi temporanei inerenti allo svolgimento di manifestazioni, eventi culturali o sportivi, che rientrano tra le possibilità di diversificazione delle attività agricole. Sulla base del medesimo art.3 comma 26 della L.r.17/2016, rientrano tra i manufatti temporanei le coperture pressostatiche o altre coperture ad esse equiparabili per entità e caratteristiche obbiettive e destinate ad ospitare gli eventi culturali e sportivi. Sono inoltre interventi temporanei, sulla base di quanto previsto dall'art.55 comma 8-quater lettera b), l'installazione e l'utilizzo di manufatti aziendali temporanei, quali moduli abitativi, containers, prefabbricati leggeri o analoghe soluzioni conformi alla normativa igienico-sanitaria e di sicurezza

utilizzati quali alloggi temporanei per i lavoratori stagionali impegnati nelle attività agricole tradizionali. Qualora gli interventi temporanei di cui al presente comma siano esclusivamente riferiti alle attività sportive, il termine dei centottanta giorni di cui al precedente comma 6 non si applica, così come previsto all'art.3 comma 26 della L.r. 17/2016.

- 8) Gli interventi temporanei di cui ai commi 6 e 7:
- a) sono ricompresi tra le attività di edilizia libera di cui all'art.6 del DPR 380/2001 per le quali, ai fini strettamente edilizi, non è previsto il rilascio di alcun titolo abilitativo, pur rimanendo fermo l'obbligo di comunicazione di avvio dei lavori di cui al comma 6;
 - b) possono prevedere la preliminare acquisizione di atti di assenso, con particolare riferimento agli interventi effettuati in aree sottoposte a regimi di tutela e comunque fatto salvo tutto quanto specificato al comma 1 dell'art.6 del DPR 380/2001.
 - c) possono essere autorizzati nell'ambito di un procedimento autorizzativo di inizio attività, come disciplinato all'art.41 delle LG, anche mediante svolgimento di un PU qualora ricorra la necessità di acquisire atti di assenso per la realizzazione di attività rurali aziendali e/o interventi di trasformazione aziendale.
- 9) Per interventi temporanei di cui all'art.23-quater del DPR 380/2001 devono intendersi quelli afferenti all'uso temporaneo di fabbricati o di superfici dell'azienda agricola, anche con destinazioni diverse da quelle previste dalla pianificazione urbanistica comunale, purché finalizzati al perseguimento degli scopi e del rilevante interesse pubblico, come specificato ai commi 1 e 2 dell'art. 23-quater. L'applicazione dell'art.23-quater è effettuata anche sulla base di quanto disciplinato dall'art.26 della L.r. 12/2025 che prevede la possibilità da parte delle Regioni di approvare una disciplina di maggior dettaglio. L'attuazione degli interventi temporanei:
- a. non comporta il mutamento di destinazione d'uso dei suoli e dei fabbricati aziendali interessati, così come previsto al comma 5 dell'art.23-quater del DPR 380/2001 e al comma 3 dell'art.26 della L.r. 12/2025;
 - b. è subordinata alla stipula di apposita convenzione, come previsto al comma 3 dell'art.23-quater del DPR 380/2001 redatta con le modalità previste al comma 6 dell'art.26 della L.r. 12/2025. Si specifica che la convenzione qui intesa è di diversa natura rispetto a quella disciplinata all'art.70 delle presenti LG;
 - c. non prevede l'applicazione delle modalità autorizzative previste all'art.8 del DPR 160/2010 in quanto non muta la destinazione urbanistica delle aree interessate, così come espressamente previsto dal DPR 380/2001;
 - d. è consentita, sulla base dell'art.26 comma 4 della L.r. 12/2025, anche su aree a destinazione agricola e su fabbricati aziendali a destinazione rurale di cui all'art.23-ter del DPR 380/2001, purché le medesime aree e fabbricati aziendali non siano stati ricompresi in un PUA e dunque non siano oggetto di asservimenti di cui agli artt. 69 e 70 delle LG e/o non siano oggetto di un'istanza di PUA in corso, di cui all'art.57 della L.r. 38/1999;
 - e. prevede la possibilità di uso temporaneo non superiore a 3 anni prorogabili una sola volta per un massimo di 2 anni, così come previsto al comma 5 dell'art.26 della L.r. 12/2025.
- 10) Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, gli interventi temporanei sono sottoposti al rilascio del titolo abilitativo secondo le procedure previste al Titolo III Capi III e IV delle LG.
- 11) Gli interventi temporanei possono usufruire delle semplificazioni o esclusioni dall'obbligo di acquisire atti di assenso in applicazione del disposto di cui all'Allegato A, punto A-16, e all'Allegato B, punto B-25, del DPR 31/2017 nonché all'art.8 del R.r. 26/2020 per quanto concernente in particolare interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità.

- 12) Fermo restando quanto previsto all'art.49 per quanto concerne l'attivazione del PU, per gli interventi temporanei, qualora non sia applicabile una procedura autorizzativa di inizio attività di cui all'art.41, si applicano per fini esclusivamente edilizi, le procedure dichiarative edilizie di cui all'art.51 comma 2.
- 13) Qualora per l'esercizio delle attività rurali aziendali si evidenzi una determinata esigenza stagionale ripetuta negli anni per la quale sia necessaria la realizzazione di un intervento temporaneo, detto intervento è assentibile con una procedura autorizzativa di inizio attività nell'ambito di un PU. In tale caso, con il PU può essere autorizzato l'intervento ripetuto nel tempo, disciplinando tempistiche di realizzazione e rimozione.
- 14) Qualora gli interventi temporanei siano realizzati in assenza o in difformità del titolo abilitativo, e ne ricorrano le condizioni, questi possono essere legittimati previa presentazione di accertamenti di conformità urbanistico-edilizia di cui all'art.20 delle LG.
- 15) Gli interventi temporanei, qualora realizzati in aree sottoposte a tutela del PTPR e non assentibili sulla base della disciplina delle NTA del PTPR medesimo, possono essere realizzati tramite l'approvazione di un PUA sulla base di quanto espressamente previsto all'art.52 delle medesime NTA.

Art.23 La rifunzionalizzazione

- 1) Per rifunzionalizzazione si intende la possibilità di utilizzare, esclusivamente previa approvazione di un PUA, fabbricati aziendali e impianti strutturali nell'azienda agricola, anche mediante interventi edilizi di nuova edificazione ovvero di demolizione e ricostruzione, per lo svolgimento di attività di diversificazione agricola che non rientrano tra quelle caratteristiche del comparto agricolo nonché per la funzione alloggiativa legata alle guardianie e le foresterie previste all'art.55 commi 8-bis e 8-ter della L.r. 38/1999. I manufatti oggetto di rifunzionalizzazione sono complessivamente denominati strutture aziendali rifunzionalizzate.
- 2) La rifunzionalizzazione è attuata nel rispetto delle disposizioni della L.r.38/1999, in particolare degli artt. 55 commi 8-bis e 8-ter, 57, comma 2, lettera e-quinquies) e dell'art.57-bis, comma 4; dell'art.5 del R.r. 1/2018; nonché degli artt.2-bis, comma 2, e 15, commi 1 e 4, della L.r.14/2006.
- 3) La rifunzionalizzazione:
 - a) può riguardare fabbricati aziendali e impianti strutturali derivanti da nuova edificazione, con esclusione degli edifici di cui all'art.15, comma 1, della L.r.14/2006 in riferimento alle attività agrituristiche e nel rispetto dei limiti previsti per lo svolgimento delle attività multimpreditoriali, come definite all'art.8 delle LG. Rientra tra gli interventi di rifunzionalizzazione anche la nuova edificazione per attività agrituristiche, come disciplinata all'art.15 comma 4 della L.r.14/2006, alla L.r.7/2017, e al precedente Capo V del presente Titolo, con particolare riferimento agli annessi agricoli produttivi connessi alle suddette attività;
 - b) può essere attuata anche in assenza di interventi edilizi, ovvero attraverso interventi liberi o temporanei;
 - c) può essere realizzata indipendentemente dalla categoria di destinazione d'uso dei fabbricati aziendali, ai sensi dell'art.23-ter del DPR 380/2001, e non ne comporta variazione;
 - d) può essere attuata contestualmente a un cambio di destinazione d'uso dei fabbricati aziendali esistenti;
 - e) è prevista anche qualora sia effettuata una variazione di utilizzo del fabbricato aziendale e/o dell'impianto strutturale per modificare le attività diversificate in esso esercitate;
 - f) non riguarda l'introduzione dell'attività agriturbistica nell'abitazione dell'imprenditore agricolo, trattandosi di funzione compatibile non soggetta ad approvazione di PUA ai sensi dell'art.15, comma 1 della L.r.14/2006; analogamente non riguarda l'utilizzo temporaneo degli annessi agricoli

tamponati per l'alloggio dei lavoratori stagionali previsto all'art.55 comma 8-quater lettera a) della L.r. 38/1999;

- g) non riguarda le variazioni tra attività agricole tradizionali riferite ad annessi agricoli strumentali, come indicato all'art.52, comma 7, delle LG;
 - h) può essere realizzata per attività multifunzionali, indipendentemente dalla zonizzazione urbanistica prevista dalla pianificazione comunale;
 - i) può essere realizzata per attività multimpreditoriali esclusivamente nel Comune in cui ricade l'azienda agricola e su strutture ubicate in superfici a destinazione agricola; le relative modalità attuative in regime di multimpreditorialità sono disciplinate dall'art.57-bis della L.r.38/1999 e dal R.r. 1/2018.
- 4) La rifunzionalizzazione connessa ad attività multimpreditoriali:
- a) qualora preveda interventi edilizi, trova applicazione in quanto previsto all'art.20 delle LG;
 - b) non è consentita nell'ambito di annessi agricoli tamponati di nuova edificazione realizzati tramite PUA approvato dal Consiglio Comunale, in attuazione delle deroghe previste dall'art.57, comma 2, lettera d) e comma 7, e dall'art.57-bis, comma 5, della L.r.38/1999, nonché in riferimento all'art.5, comma 3, del R.r.1/2018. Tale esclusione si applica anche agli annessi agricoli tamponati realizzati con le stesse modalità, successivamente all'entrata in vigore del R.r.11/2015, come previsto dall'art.57-bis, comma 5, della L.r.38/1999. Si specifica che il R.r.11/2015 è stato abrogato e sostituito dal R.r.1/2018;
 - c) può essere attuata per attività agrituristiche che utilizzino fabbricati aziendali urbani nella disponibilità dell'impresa agricola, purché il nucleo abitativo in cui tali fabbricati sono ubicati ricada nello stesso Comune dell'azienda agricola o in Comuni limitrofi e la stessa azienda agricola risulti priva di altri fabbricati aziendali, o che questi siano interamente funzionali alla conduzione del fondo, ai sensi dell'art.15, comma 1, della L.r.14/2006.
 - d) può essere attuata anche mediante demolizione e ricostruzione dei fabbricati aziendali e degli impianti strutturali esistenti, secondo quanto previsto all'art.20 delle LG;
 - e) anche se realizzata in assenza di interventi edilizi, è comunque soggetta alle regole di asservimento previste agli artt. 69 e 70 di cui al Titolo III, Capo IX, delle LG;
- 5) Qualora ricorrano le condizioni, la rifunzionalizzazione è soggetta agli obblighi in materia di agibilità ai sensi dell'art.24 del DPR 380/2001. Nel caso in cui la rifunzionalizzazione sia assentita tramite PU, l'agibilità è acquisita secondo quanto disposto all'Allegato 4 delle LG;
- 6) La rifunzionalizzazione comporta in ogni caso aggiornamento catastale. In caso di attività multimpreditoriali, tale aggiornamento deve specificare la tipologia dell'attività svolta, che deve risultare diversa da quelle agricole aziendali. L'aggiornamento catastale può avvenire nell'ambito di un PU.
- 7) La rifunzionalizzazione è approvata attraverso le procedure autorizzative di inizio attività, come previste all'art.41 delle LG.

Art.24 Il cambio di destinazione d'uso

- 1) Il cambio di destinazione d'uso tra diverse categorie funzionali e all'interno delle stesse categorie funzionali dei fabbricati aziendali è disciplinato dall'art.23-ter del DPR 380/2001 e dal presente articolo delle LG.
- 2) Fermo restando quanto stabilito in materia di rifunzionalizzazione all'art.23 delle LG e al successivo comma 3, sono di seguito indicate le categorie funzionali strettamente riferite all'esercizio delle attività

agricole o comunque alla gestione dell'azienda agricola, esclusivamente ricadenti all'interno di superfici a destinazione agricola, quali:

- a) residenziale di cui alla lettera a) del comma 1 art.23-ter DPR 380/2001, riguardante le abitazioni rurali di cui all'art.13 delle LG;
 - b) rurale di cui alla lettera d) del comma 1 art.23-ter DPR380/2001, riguardante gli annessi agricoli strumentali di cui all'art.13 delle LG.
- 3) Il cambio di destinazione d'uso non costituisce in alcun caso rifunzionalizzazione dei fabbricati aziendali, nemmeno in assenza di interventi edilizi.
 - 4) Il cambio di destinazione d'uso deve essere sempre autorizzato secondo le modalità previste al comma 1-quinquies dell'art.23-ter del DPR 380/2001 e al successivo comma 5.
 - 5) Il cambio di destinazione d'uso è disciplinato dal presente articolo, nonché dagli artt.52 e 53 e dal Titolo III, Capo III, delle LG.
 - 6) Costituisce in ogni caso cambio di destinazione d'uso la trasformazione di un annesso agricolo strumentale in abitazione, anche qualora l'annesso sia stato già oggetto di rifunzionalizzazione per attività agrituristica ricettiva in alloggi. In tale caso, rimangono in essere sia i limiti di realizzazione relativi alle abitazioni rurali previsti all'art.57, commi 3, 3-bis e 3-ter, della L.r.38/1999, sia la necessità di approvazione di un PUA prevista dallo stesso articolo.
 - 7) In base alla normativa vigente, con particolare riferimento all'art.23-ter del DPR 380/2001 e alla L.r.38/1999, sulle superfici a destinazione agricola non è consentito effettuare cambio di destinazione d'uso dei fabbricati aziendali se non in favore della categoria funzionale rurale, salvo quanto previsto al precedente comma 6 in materia di abitazioni rurali.
 - 8) Il cambio di destinazione d'uso, qualora non siano previsti interventi edilizi ovvero ricorrano interventi di edilizia libera, è considerato senza opere, ai sensi del comma 1 dell'art.23-ter del DPR 380/2001.
 - 9) Il cambio di destinazione d'uso è altresì disciplinato dall'art. 4 della L.r. 7/2017 e dall'art.25 della L.r. 12/2025, specificatamente dedicato al recupero dei volumi interrati, seminterrati e a livello terra. In ogni caso, sulla base di quanto previsto dall'art.4 della L.r.7/2017, il cambio di destinazione d'uso non è applicabile alle strutture a destinazione d'uso rurale. Sulla base di quanto previsto al comma 16 lettera c dell'art.25 della L.r. 12/2025, il cambio di destinazione d'uso non è attuabile *“nelle zone omogenee E così come definite dal DM 1444/1968 ad eccezione del recupero di volumi accessori e pertinenziali che non siano inseriti in un fascicolo aziendale ai sensi della vigente disciplina di settore e non presentino i requisiti di connessione funzionale in quanto non presente attiva alcuna azienda agricola”*.

Art.25 Interventi territoriali

- 1) Gli interventi che generano una nuova realizzazione o una variazione quantitativa e/o un diverso collocamento all'interno dell'azienda agricola, con le modalità previste al presente articolo, su elementi ambientali, paesaggistici e comunque territoriali sono denominati interventi territoriali. Rientrano nei presenti interventi quelli relativi:
 - a) alle aree umide;
 - b) agli impianti aziendali denominati bacini di raccolta idrica;
 - c) al sistema idraulico aziendale;
 - d) alle alberate quali quelle stradali;
 - e) alla variazione dimensionale delle superfici forestali, con l'esclusione di quelle inerenti alla forestazione produttiva.
- 2) Rientrano altresì negli interventi territoriali, in ragione della loro specificità, il recupero e/o la riqualificazione delle aree archeologiche o comunque di beni di interesse storico.

- 3) Gli interventi territoriali, inoltre:
- a) non ricadono negli interventi di natura edilizia, di gestione aziendale, di conduzione dell'azienda agricola e di conduzione delle attività multimpreditoriali;
 - b) possono prevedere per la loro realizzazione interventi liberi, con particolare riferimento ai movimenti di terra di cui all'art.6 del DPR 380/2001;
 - c) possono prevedere la necessità di acquisizione di atti di assenso comunque denominati;
 - d) possono essere autorizzati all'interno di una procedura autorizzativa di inizio attività di cui all'art.41 delle LG; nel caso di PU ricorrono le modalità previste all'Allegato 4 delle LG.

Art.26 Interventi di gestione aziendale

- 1) Per interventi di gestione aziendale si intendono quelli necessari allo svolgimento delle attività rurali aziendali e comunque funzionali alla gestione dell'azienda agricola, non riconducibili alle varie tipologie di interventi di trasformazione aziendale per la realizzazione dei quali è prevista l'acquisizione, anche tramite procedura dichiarativa, di un atto amministrativo di assenso comunque denominato.
- 2) Rientrano negli interventi di gestione aziendale quelli oggetto delle procedure di gestione delle attività rurali aziendali di cui al successivo Titolo III Capo VII delle LG.

Titolo II - Il Sistema Autorizzativo Agricolo Regionale (SAAR)**CAPO I - Il riparto di competenze****Art.27 Funzioni della Direzione Regionale competente in materia di Agricoltura (DRA)**

- 1) In attuazione delle prerogative poste in capo alle Regioni all'art.117 della Costituzione, la DRA è competente in materia di programmazione, autorizzazione, sviluppo e acquisizione delle conoscenze, monitoraggio e vigilanza per quanto concerne il comparto agricolo. La DRA assume ruolo centrale in particolare per i seguenti compiti ed obiettivi:
 - a) la pianificazione territoriale delle zone omogenee E di cui al DM1444/1968 e la programmazione del settore, con la redazione del Piano Agricolo Regionale (PAR) di cui all'art.52 della L.r.38/1999;
 - b) la gestione del Sistema Autorizzativo Agricolo Regionale (SAAR) disciplinato dall'art.8 della L.r. 1/2020 e descritto nelle presenti LG ai successivi commi 4 e 5;
 - c) la diversificazione delle attività agricole, di cui alla L.r.14/2006;
 - d) la formazione e l'aggiornamento degli strumenti correlati alla gestione del SAAR previsti all'art.37 delle LG.
- 2) In funzione delle specifiche competenze per le varie tipologie di attività o interventi riguardanti il comparto agricolo e il territorio rurale, la DRA può essere coinvolta, direttamente o indirettamente, nelle procedure autorizzative a seconda che l'ambito autorizzativo ricada o meno prioritariamente e funzionalmente nelle proprie competenze.
- 3) Restano ferme le procedure autorizzative che la normativa vigente pone in capo alla DRA così come previste e specificate all'art.56 delle LG.
- 4) Il SAAR, incardinato presso la DRA e nelle sue strutture articolate a livello territoriale, svolge funzioni di supporto e consulenza, di monitoraggio e amministrative. In ogni caso il SAAR attua la propria azione, anche congiuntamente:
 - a) sul monitoraggio dell'attuazione delle procedure di cui all' art.8 della LR 1/2020;
 - b) in materia di vigilanza ed esercizio dei poteri sostitutivi relativi alle procedure di PU e ai PUA previste all'art.8 comma 14-bis della L.r.1/2020;
 - c) sulla predisposizione e aggiornamento delle presenti LG;
 - d) a supporto sia delle altre strutture dell'amministrazione regionale, sia di altre amministrazioni, anche attraverso l'attuazione delle modalità di collaborazione previste all'art.8 comma 3 della L.r. 1/2020, per la predisposizione e attuazione di strumentazione tecnico amministrativa di competenza delle amministrazioni medesime, che abbia ricadute sulle procedure oggetto dell'art.8 della Lr 1/2020;
 - e) in favore di tutti i soggetti titolati, per l'interpretazione e l'applicazione della normativa di riferimento e delle procedure e adempimenti necessari per l'avvio e l'esercizio delle attività rurali aziendali;
 - f) a supporto consulenziale e/o istruttorio nei confronti delle amministrazioni procedenti competenti per le procedure di cui all'art.8 della L.r. 1/2020 con particolare riferimento all'attività dei SUAP così come espressamente previsto all' art. 8 comma 5 della L.r. 1/2020;
 - g) nelle funzioni di amministrazione procedente per le procedure soggette ad accordi di cui all'art.8 comma 3 della L.r. 1/2020;
 - h) con la nomina del RUR, così come previsto all'art. 72 delle LG;

- i) in materia di PUA,
 - j) in materia di Commissioni agrarie con le modalità specificate nell'Allegato 8 alle LG.
- 5) Sulla base di quanto previsto dall'art.6 della L.r. 14/2006, dall' art.8 della L.r. 1/2020 e dall'art.57 della L.r. 38/1999, il SAAR svolge funzione di supporto istruttorio in favore dei SUAP attraverso le Commissioni Agrarie istituite presso le articolazioni territoriali della DRA così come espressamente previsto all' art.57 della L.r. 38/1999.

Art.28 Funzioni delle Province e della Città Metropolitana di Roma Capitale

- 1) Le Province e la Città Metropolitana di Roma Capitale, sulla base delle disposizioni vigenti, hanno funzioni amministrative di interesse del SAAR, con particolare riferimento a quelle in materia ambientale, forestale, di produzione di energia da fonte rinnovabile, di risorsa idrica e di viabilità. Le funzioni amministrative di particolare rilevanza nell'ambito e per gli scopi delle presenti LG sono:
- a) in materia di ambiente, l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue e l'autorizzazione all'emissioni in atmosfera con riferimento alla tutela dell'acqua e dell'aria, sulla base del Dlgs 152/2006 e degli artt.106 e 112 della L.r. 14/1999, nonché dell'art.64 delle LG;
 - b) il vincolo idrogeologico e forestale, come previsto dal RD 3267/1923, dal RD 1126/1926, dalla L.r.53/1998 e L.r.39/2002 per la materia forestale e all'art.59 delle LG;
 - c) la produzione di energia da FER, così come previsto agli artt.54 e 55 delle LG;
 - d) la viabilità, in particolare per quella riferita all'autorizzazione dei passi carrabili come previsto dal codice della strada (Dlgs 285/1992);
 - e) la risorsa idrica, come descritto al comma 2 del presente articolo;
 - f) l'AUA come previsto all'art.64 delle LG.
- 2) In materia di risorsa idrica sono previsti dei procedimenti per ottenere le seguenti autorizzazioni: ricerca acque sotterranee (scavo pozzo) ad uso diverso dal domestico (RD 1775/1933 art.95), ricerca acque sotterranee (scavo pozzo) ad uso domestico (RD 1775/1933 art.93), concessioni di piccole derivazioni di acqua pubblica ai sensi del RD 1775/1933 e successivi rinnovi, volture e cambi di destinazione d'uso, revoche, rilascio autorizzazioni di chiusure definitive di pozzi (art.37 dell'Aggiornamento del PTAR DCR 18/2018), licenze di attingimento da corpo idrico superficiale (RD 1775/1933 art.56) e successivi rinnovi e riconoscimento del diritto a derivare ai sensi della L.r. 30/2000 prorogata con L.r. 20/2024.

Art.29 Funzioni dei Comuni

- 1) Ferme restando le più generali competenze dei Comuni, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di pianificazione urbanistica e vigilanza sulle trasformazioni del territorio, si elencano di seguito le funzioni delle amministrazioni comunali, aventi particolare rilevanza nell'ambito e per gli scopi delle LG:
- a) Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) di cui all'art.32;
 - b) edilizia di cui al successivo Titolo III Capo IV;
 - c) energie rinnovabili di cui al successivo Titolo III Capo V;
 - d) autorizzazione per le industrie insalubri di cui al successivo art.43;
 - e) comunicazione per i tagli boschivi di cui al successivo art.59;
 - f) per i soli Comuni definiti quali capofila, sulle materie delegate di cui all'art.37 comma 2 della L.r.14/1999 così come specificate al comma 2 del presente articolo;
 - g) autorizzazione all'allaccio e allo scarico in pubblica fognatura, così come previsto all'art.107 della L.r.14/1999, nonché autorizzazione agli scarichi sul suolo o negli strati superficiali del suolo, di cui al

Capo II del Titolo IV della sezione II della parte terza del Dlgs 152/2006, come disciplinato al medesimo art.107 della L.r. 14/1999 e all'art. 28 delle NTA del PTAR approvato con DCR 18/2018 per un numero di abitanti equivalenti inferiori a 50. Le presenti procedure autorizzative sono ricomprese all'interno della procedura AUA, così come prevista e disciplinata all'art.64 delle presenti LG; nel caso di PU si applica quanto previsto all'Allegato 4 delle LG;

- h) vincolo boschivo di cui alla L.r.39/2002 e al Testo unico in materia di foreste e filiere forestali (TUFF Dlgs 34/2018).
 - i) autorizzazione paesaggistica e accertamento di compatibilità paesaggistica di cui al Dlgs 42/2004 con le modalità previste alla L.r.8/2012;
 - j) rilascio del nulla osta per l'impatto acustico ai sensi dell'art.8 comma 6 della L.447/1995.
- 2) Ai Comuni capofila, individuati ai sensi della DGR 781/2002, è delegata la gestione delle seguenti materie di cui all'art.37 comma 2 della L.r.14/1999:
- a) la procedura prevista dalla L.r.14/1999 concernente la valutazione istruttoria delle richieste presentate dagli utenti agricoli per il prelievamento e l'uso di carburanti a prezzi agevolati per l'agricoltura, nonché la tenuta dei relativi fascicoli e la materiale assegnazione dei quantitativi di carburante (UMA – Utenti Motori Agricoli);
 - b) la procedura per il riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (I.A.P.) o Coltivatore Diretto (C.D.) e rilascio delle relative attestazioni.
- 3) Ai sensi del disposto di cui all'art.4 comma 6 del DPR 160/2010 che recita [...] *Salva diversa disposizione dei comuni interessati e ferma restando l'unicità del canale di comunicazione telematico con le imprese da parte del SUAP, sono attribuite al SUAP le competenze dello sportello unico per l'edilizia produttiva [...]*, sono integralmente attribuite al SUAP competenze dirette in materia di gestione delle procedure inerenti gli interventi di trasformazione aziendale di natura edilizia soggetti al rilascio degli atti di assenso di cui al Titolo III Capo IV delle LG.
- 4) Fermo restando la facoltà di integrale attribuzione delle competenze in materia di edilizia produttiva al SUE da parte dell'amministrazione comunale, così come espressamente previsto all'art.4 comma 6 del DPR 160/2010, tale attribuzione può avvenire anche in forma differenziata. Al SUAP può essere attribuita la competenza al rilascio degli atti amministrativi di natura endoprocedimentale nell'ambito di un PU, mentre resta in capo alle competenze del SUE (Sportello Unico per l'Edilizia) di cui all'art.5 del DPR 380/2001, il rilascio dei pareri endoprocedimentali, nel caso di procedimenti autorizzativi non ricompresi nell'ambito di un PU e nel caso di procedure dichiarative edilizie previste agli artt. all'art.51 e 53 delle LG.
- 5) L'amministrazione comunale può attribuire al SUAP le competenze di cui al comma 1 in tema di:
- a) materie delegate di cui al comma 2;
 - b) comunicazione per i tagli boschivi fino a tre ettari;
 - c) autorizzazione per le industrie insalubri;
 - d) energie rinnovabili.

Art.30 Le attività della Conferenza dei Servizi (CDS)

1. La Conferenza dei Servizi (CDS) è disciplinata dagli art.14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinques della L.241/1990 nonché dal comma 2 del presente articolo. La CDS di natura decisoria può essere condotta, in relazione alle modalità di indizione, o in forma semplificata e in modalità asincrona o in forma simultanea e in modalità sincrona. La CDS è uno degli strumenti utili all'acquisizione di atti endoprocedimentali di cui all'art.71 delle LG. Il ricorso alla CDS è obbligatorio quando la conclusione positiva di un procedimento autorizzativo è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, resi da diverse amministrazioni, nel rispetto di quanto stabilito dall'art.14

comma 2 della L.241/1990. La CDS decisoria, con particolare riferimento a quella condotta in forma simultanea e in modalità sincrona, può essere preceduta da una CDS preliminare, utile a fornire indicazioni sulle condizioni necessarie per l'ottenimento degli atti amministrativi, anche di natura endoprocedimentale, oggetto della conferenza decisoria stessa.

2. Le modalità di attuazione della CDS nell'ambito del sistema autorizzativo in agricoltura sono regolate dai commi 3-ter, 3-quater, 3-quinquies, 3-sexies e 3-octies dell'art.8 della L.r.1/2020.
3. Ai sensi del comma 4 dell'art.8 della L.r.1/2020, la DRA è designata quale Rappresentante Unico Regionale (RUR) nelle CDS decisorie di cui al comma 2 dell'articolo 14 della L.241/1990, da svolgersi in forma simultanea e modalità sincrona e indette nell'ambito del SAAR.
4. Il SAAR esercita le attività nel rispetto delle funzioni di coordinamento ed armonizzazione della competente struttura regionale deputata a garantire l'uniformità applicativa con tutte le strutture organizzative della Giunta e delle amministrazioni riconducibili all'ente regionale, per il rilascio di autorizzazioni, pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, previsti dalla normativa vigente e connessi alle decisioni di competenza, come disciplinato dalla DGR 132/2018 e successive modifiche e integrazioni prodotte con DGR 884/2022.
5. Il SAAR può essere sempre coinvolto nelle CDS dalle amministrazioni procedenti con funzione di supporto e/o consulenza nella fase istruttoria e di valutazione, anche alle CDS preliminari di cui all'art.14 comma 3 della L.241/1990 e al comma 3 dell'art.8 della L.r.1/2020 e non solo in quelle di cui al comma 3 in cui è coinvolto di ufficio.
6. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi come previsto al comma 4 dell'art.14 bis della L.241/1990, nell'ambito dei procedimenti in cui trova applicazione lo strumento della CDS, il rilascio degli atti amministrativi di natura endoprocedimentale deve avvenire nell'ambito della stessa. In conformità a quanto stabilito dal comma 4, dell'articolo 14-bis della L.241/1990, il mancato rilascio del parere alla scadenza del termine previsto **equivale all'espressione di assenso senza condizioni**. Rientra nelle disposizioni del diritto dell'Unione Europea la procedura attinente alla valutazione di incidenza per le aree Natura 2000 (VINCA).
7. In conformità a quanto previsto al comma 3-sexies dell'art 8 L.r.1/2020, le amministrazioni coinvolte nei lavori della CDS, individuate dal sistema autorizzativo, tramite codificati procedimenti, trasmettono, al SAAR la documentazione necessaria per il corretto svolgimento dei lavori della conferenza.
8. La partecipazione alle CDS delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) e dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) è prevista per legge secondo quanto espressamente disciplinato all'art.4 comma 9 della L.r.28/2019.

Art.31 Il ruolo dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA)

1. In funzione degli obiettivi di semplificazione delle procedure autorizzative in agricoltura che ispirano le LG ed in armonia con il principio di sussidiarietà amministrativa orizzontale, la DRA si può avvalere dei CAA, provvisti dei requisiti di garanzia di cui al DM 83709 del 21 febbraio 2024 e così come anche disciplinato dal R.r. 17/2013.
2. L'esplicazione concreta del principio di sussidiarietà orizzontale, anche secondo quanto previsto dal R.r. 17/2013 risponde pienamente agli obiettivi di semplificazione e riduzione delle tempistiche delle pratiche amministrative.
3. I CAA possono essere attivati nell'ambito del SAAR conferendo loro compiti inerenti alla raccolta documentale e al conseguente invio all'amministrazione procedente.
4. In caso di procedure autorizzative di inizio attività che prevedano l'indizione di CDS, ai CAA possono essere conferiti compiti di supporto nella fase propedeutica ai lavori della CDS attraverso la raccolta e

l'invio della documentazione oggetto dell'istanza, previa certificazione della completezza, della adeguatezza e del rispetto della tempistica della stessa.

5. Rimangono in ogni caso ferme le funzioni previste per i CAA nel R.r.17/2013 per quanto concerne l'ausilio alla compilazione delle istanze da parte delle imprese agricole.

Art.32 Il ruolo degli Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP)

- 1) Fermi restando i compiti per la concreta applicazione del SAAR come specificati all'art.71 delle LG, il SUAP esercita funzioni a servizio delle imprese che svolgono attività rurali aziendali come di seguito specificato:
 - a) su procedure di propria competenza o ad esso attribuite dall'amministrazione comunale, come previsto all'art.29 delle LG;
 - b) di interfaccia con le altre strutture dell'amministrazione per le procedure non di propria competenza; ad esempio con lo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE), ai fini del rilascio degli atti di assenso edilizi di cui al successivo Titolo III Capo IV.
- 2) In riferimento alle procedure di competenza comunale di cui alla lettera a) del comma 1, le tipologie procedimentali attivabili presso il SUAP sono:
 - a) la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui al combinato disposto dagli artt.19 e 20 della L.241/1990 nonché al Capo III Procedimento automatizzato del DPR 160/2010. L'attivazione della SCIA è disciplinata al Titolo III Capo I e Capo II delle LG;
 - b) il PU, espletabile anche attraverso lo strumento della CDS ai sensi e per gli effetti degli artt. da 14 a 14-quinquies della L.241/1990. Come specificato all'art.49 delle LG, il PU è altresì attivabile anche ai fini della variazione degli strumenti urbanistici di cui all'art.8 comma 1 del DPR 160/2010, con le modalità previste al Titolo III Capo III delle LG;
 - c) le comunicazioni/notifiche asseverate e non asseverate inerenti all'inizio attività/lavori previste dalla normativa vigente. Rientrano in tale fattispecie le comunicazioni e notifiche di inizio attività di cui all'art.41 delle LG, attuate con le modalità previste al Titolo III Capi I e II;
 - d) la procedura prevista dall'art.9 del DPR 160/2010 in materia di chiarimenti tecnici;
 - e) la procedura prevista dall'art.10 del DPR n.160/2010 in materia di chiusura lavori e collaudo, da svolgersi secondo quanto previsto all'Allegato 4 delle LG;
 - f) l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) di cui al DPR 59/2013 e all'art.64 delle LG;
 - g) la comunicazione preventiva di cui all'art.112 del D.lgs. 152/2006 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende, come disciplinato all'art.64 delle LG.
- 3) Ai fini del rilascio degli atti di assenso edilizi previsti al Titolo III Capo IV delle LG, rimangono ferme le previsioni di cui all'art.4 comma 6 del DPR 160/2010 per l'allocazione presso il SUAP delle competenze in materia di edilizia produttiva. Tenuto inoltre conto di quanto stabilito in materia di competenze del SUE, all'art.5 del DPR 380/2001, il SUAP può altresì:
 - a) essere destinatario delle procedure dichiarative edilizie di cui all'art.51 delle LG e fungere da recapito per le domande di PDC effettuate con le modalità di cui al successivo Titolo III Capi III e IV, di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia, nonché degli atti amministrativi concernenti interventi già autorizzati dalle competenti Soprintendenze che necessitino anche di titolo abilitativo in materia edilizia ai sensi e per gli effetti degli artt.23, 33 e 39, D.lgs.42/2004;
 - b) fornire supporto informativo sulle materie aventi attinenza con le funzioni di cui al comma 1 del presente articolo, anche mediante predisposizione di un archivio informatico, accessibile gratuitamente da parte di chiunque abbia interesse ad ottenere informazioni sugli adempimenti

necessari per lo svolgimento delle procedure di cui al successivo Titolo III Capo IV, sull'elenco delle domande presentate, sullo stato del loro iter procedurale, nonché su tutte le possibili informazioni utili disponibili;

- c) adottare, sempre con riferimento alle materie aventi attinenza con le funzioni di cui al comma 1 del presente articolo, provvedimenti in tema di accesso ai documenti amministrativi in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi degli artt.22 e seguenti della L.241/1990 nonché delle relative regolamentazioni comunali;
 - d) rilasciare i titoli abilitativi edilizi nell'ambito di un PU attivato in sostituzione del PDC di cui al DPR 380/2001 - o altri eventuali titoli equipollenti - con le modalità previste all'art.49 comma 5 delle LG, nonché delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e i provvedimenti in materia urbanistica, paesaggistico-ambientale, edilizia, idrogeologica e di qualsiasi altro tipo, comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione aziendale di natura edilizia;
 - e) curare i rapporti tra l'amministrazione comunale, il soggetto privato e le altre amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine all'intervento di trasformazione aziendale di natura edilizia oggetto dell'istanza o denuncia, con particolare riferimento agli adempimenti connessi all'applicazione della normativa tecnica in materia edilizia, di cui alla parte II del DPR 380/2001.
- 4) I SUAP applicano le disposizioni di cui all'art.8 della L.r.1/2020 e delle presenti LG nei sistemi di gestione informatici delle procedure di propria competenza, anche nel caso di utilizzo del portale *impresa in un giorno*. Nelle more di allineamento delle modalità di funzionamento dei sistemi informatici gestiti dai SUAP a quanto disciplinato nelle presenti LG, l'amministrazione procedente può attivare una casella PEC a cui il soggetto proponente può inviare comunicazione per l'attivazione delle procedure autorizzative. Le procedure autorizzative quindi potranno essere comunque attivate, da parte del soggetto proponente, mediante comunicazione via PEC all'indirizzo dell'amministrazione comunale procedente.

CAPO II - Attivazione e sviluppo del SAAR

Art.33 Principio di non aggravio del procedimento amministrativo

- 1) In funzione degli obiettivi di semplificazione delle procedure autorizzative in agricoltura, le presenti LG sono conformate al fine di rispettare il divieto di aggravio del procedimento amministrativo di cui al comma 3-bis dell'art.8 della L.r.1/2020. In tal senso, sulla base di quanto previsto all'art.8 comma 5-ter, è fatto divieto alle amministrazioni di attivare più procedimenti amministrativi qualora l'istanza presentata possa prevederne uno unico.
- 2) Nel rispetto di tale divieto, per istanze inerenti attività o interventi riguardanti il comparto agricolo, è fatto obbligo di utilizzare le idonee procedure amministrative disciplinate dalle presenti LG, in particolare per quanto concerne i procedimenti di inizio attività di cui all'art.41 commi 2 e 3 delle LG.
- 3) Il procedimento amministrativo adottato deve ricomprendere gli atti amministrativi di natura endoprocedimentale necessari per il suo assolvimento.
- 4) L'acquisizione degli atti di assenso di natura endoprocedimentale, rilasciati dalle relative amministrazioni competenti nell'ambito di un procedimento, deve essere obbligatoriamente attuata, qualora ne ricorrano le condizioni, tramite l'indizione di una CDS di cui all'art.30 delle LG. Qualora non ricorrano le condizioni per l'indizione di una CDS nell'ambito delle procedure di competenza del SUAP, il SUAP medesimo, in conformità a quanto previsto dal DPR 160/2010 e sulla base di quanto previsto all'art.71 delle LG, è comunque chiamato a svolgere il compito di acquisizione degli atti endoprocedimentali.
- 5) Nel rilascio degli atti di natura endoprocedimentale, nell'ambito di una CDS o da trasmettere al SUAP, l'amministrazione competente al rilascio di tali atti è tenuta a rispettare il divieto di aggravio del

procedimento amministrativo, astenendosi dal rilasciare attestazioni e valutazioni che esulano le proprie competenze.

- 6) Unitamente al divieto di aggravio del procedimento e in conformità agli obiettivi individuati all'art.1 delle LG, l'azione amministrativa è sempre conformata ai principi del buon andamento e dell'imparzialità (art.97 della Costituzione), oltre che di economicità, efficienza ed efficacia (L.241/1990) che sanciscono il dovere per la PA di far uso diligente delle proprie risorse e di valutare il risultato dell'azione organizzativa.
- 7) Il SAAR, comunque, conforma la sua azione al principio della uniformità della azione amministrativa favorendo l'adozione di procedure e prassi amministrative uniformi sull'intero territorio regionale.

Art.34 Priorità di azione

- 1) In fase di avviamento del SAAR, è opportuno dare priorità alla definizione delle procedure amministrative di inizio attività gestite dai SUAP, con particolare riferimento al PU, comunque in conformità a quanto previsto dall'art.8 della L.r.1/2020 e in ottemperanza agli artt.7 e 8 del DPR 160/2010.
- 2) Ai fini della standardizzazione delle procedure autorizzative, la DRA predispone gli strumenti operativi quali modulistica e check list come definiti all'art.37 delle LG, utili per agevolare l'attività dei SUAP nello svolgimento dei compiti in precedenza richiamati.

Capo III - Strumenti del SAAR

Art.35 Gli strumenti del SAAR

- 1) Al presente capo sono disciplinati gli strumenti, sia diretti, sia correlati, utili al funzionamento del SAAR.

Art.36 Strumenti diretti

- 1) Sono strumenti diretti a supporto del SAAR gli allegati tecnico-amministrativi, la modulistica, le check list, i portali, i sistemi informatici, le piattaforme o altri strumenti di natura informatica utilizzati da altre amministrazioni per la gestione delle procedure amministrative di interesse del SAAR.
- 2) Gli strumenti di cui al comma 1, nelle more di una eventuale deliberazione di Giunta Regionale di aggiornamento o sostituzione delle LG sono suscettibili di implementazioni, modifiche, integrazioni, chiarimenti effettuati anche con atto dirigenziale della DRA, in considerazione delle priorità individuate all'art.34 delle LG e/o di eventuali modifiche normative intercorse e/o della stipula di accordi di cui al Capo IV del presente Titolo e/o di eventuali criticità operative riscontrate in fase di attuazione del SAAR.
- 3) Le attività effettuate dalla DRA di cui al comma 2, in particolare quelle derivanti da eventuali criticità operative riscontrate in fase di attuazione del SAAR, possono riguardare procedure consultive effettuate nell'ambito della leale collaborazione tra il SAAR e le amministrazioni interessate alle criticità in oggetto. Gli accordi tra amministrazioni di cui al Capo IV del presente Titolo non riguardano le procedure consultive qui citate.
- 4) Il SAAR può supportare l'amministrazione che ne faccia richiesta, in particolare le amministrazioni che abbiano predisposto atti di adesione preliminare al SAAR stesso di cui all'art.38 delle LG, nella predisposizione di specifica modulistica non ricompresa in quella prevista dalle LG stesse; tale supporto può essere riferito anche all'aggiornamento dei contenuti a disposizione sui siti informatici delle amministrazioni interessate.

Art.37 Strumenti correlati

- 1) Si intendono strumenti correlati tutte le modulistiche e le procedure non direttamente messi a disposizione dal SAAR, ma comunque in capo alla DRA ed in stretta relazione funzionale con il SAAR

stesso. Rientrano nel novero degli strumenti correlati: l'Anagrafe Unica Attività Agricole del Lazio (AUAAL), gli Elenchi delle attività di diversificazione agricola, il Registro Unico dei Controlli in Agricoltura (RUCA), e il Registro delle trasformazioni. È inoltre da considerarsi strumento correlato il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per quanto riguarda le imprese con sede nel territorio della Regione Lazio.

- 2) L'AUAAL è lo strumento deputato alla raccolta dei dati relativi alle attività agricole aziendali. I SUAP inviano all'AUAAL i dati contenuti in tutte le procedure di inizio attività.
- 3) Gli Elenchi delle attività di diversificazione agricola, sia quelli previsti all'art.2-quater della L.r.14/2006 per le attività multifunzionali, sia quelli previsti all'art.57-bis della L.r.38/1999 per le attività multimpreditoriali, hanno funzione esclusivamente conoscitiva, promozionale e di controllo.
- 4) Il Registro Unico dei Controlli Regionale (RUCA) istituito e disciplinato all'art.8-bis della L.r.1/2009, *Disposizioni urgenti in materia di agricoltura* è lo strumento funzionale alla semplificazione dell'azione di controllo per i procedimenti amministrativi in ambito agricolo.
- 5) Il registro delle trasformazioni effettuate in zona agricola, istituito e disciplinato al comma 13-bis dell'art.55 della L.r.38/1999 è lo strumento che raccoglie tutti i dati trasmessi dalle amministrazioni comunali nonché quelli contenuti nel Registro dei Piani di Utilizzazione Agricola (PUA) di cui all'art.11 del R.r.1/2018, trasmessi dalle amministrazioni comunali a seguito delle comunicazioni di ultimazione dei lavori o di inizio attività riguardanti fabbricati esistenti o di nuova edificazione, ricadenti nelle zone omogenee E di cui al DM 1444/1968 o nell'ambito di PUA approvati.
- 6) La raccolta dei dati afferenti agli strumenti correlati di cui di cui ai precedenti commi è effettuata mediante comunicazioni come specificate e disciplinate all'art.47 delle LG, ad eccezione del SIAN.

Capo IV - Accordi con altre amministrazioni pubbliche

Art.38 Finalità degli Accordi

- 1) Perseguendo la finalità della più ampia ed efficace esplicazione delle prerogative di funzionamento del SAAR, ai sensi dell'art.8 della L.r.1/2020, la DRA può stipulare accordi con altre amministrazioni pubbliche.
- 2) Gli accordi sono stipulati allo scopo di migliorare le performance delle procedure amministrative in termini di maggiore standardizzazione, semplificazione delle stesse e riduzione dei tempi per la conclusione dei procedimenti autorizzativi.
- 3) La stipula di tali accordi è altresì finalizzata, allo sviluppo delle procedure amministrative relative all'inizio attività e alla più efficace gestione delle stesse anche per il rilascio degli atti endoprocedimentali.
- 4) Rientrano negli accordi anche quelli riguardanti le attività delle Commissioni Agrarie di cui all'allegato 8 delle LG, e le modalità con cui il SAAR può essere di supporto alle attività di competenza dei SUAP o dei SUAA qualora costituiti.
- 5) Le amministrazioni pubbliche coinvolte nell'ambito del funzionamento del SAAR, specialmente quelle a cui fanno capo i SUAP, possono predisporre atti amministrativi preliminari di adesione al SAAR stesso.
- 6) Eventuali adesioni preliminari da parte delle amministrazioni locali costituiscono atti di indirizzo per gli uffici amministrativi interessati e dovranno essere oggetto di approvazione con deliberazione di Giunta Comunale o di Giunta Provinciale.

Art.39 Accordi per le CDS

- 1) Al fine di perseguire maggiore efficacia nel funzionamento del SAAR, la DRA può stipulare accordi con le altre amministrazioni per la definizione di modalità semplificate e condivise di conduzione delle CDS.

- 2) Ai sensi del comma 1 dell'art.8 della L.r.1/2020, le funzioni del SAAR possono essere svolte anche presso le Aree Decentrate Agricoltura (ADA) facenti capo alla DRA, ove potranno essere altresì costituiti tavoli permanenti di concertazione con gli enti deputati al rilascio degli atti di natura endoprocedimentale. Se del caso, tali enti potranno prevedere un distacco del proprio personale.
- 3) Rientrano nei presenti accordi il conferimento da parte dei SUAP al SAAR della gestione delle CDS relative ai PU.
- 4) Gli accordi di cui al presente articolo possono riguardare inoltre la predisposizione di documenti a supporto delle procedure autorizzative, con particolare riferimento al PU, per coadiuvare le amministrazioni coinvolte nel rilascio di atti di natura endoprocedimentale nelle operazioni di verifica.

Art.40 Definizione di tipologici costruttivi

- 1) Al fine di agevolare la semplificazione e la standardizzazione delle procedure autorizzative, la DRA può stipulare accordi con altre amministrazioni finalizzati alla definizione di schemi tipologici utili per la realizzazione di strutture aziendali come definite al comma 1 dell'art.12 delle LG, in particolare, dei fabbricati aziendali ai sensi dell'art. 55 della L.r.38/1999.
- 2) Gli schemi tipologici sono recepiti dal PAR di cui all'art.52 della L.r.38/1999.

Titolo III - Le procedure

CAPO I - Le procedure di esercizio delle attività rurali aziendali

Art.41 L'inizio attività

- 1) L'inizio attività, ovvero l'attivazione o la variazione di un'attività rurale aziendale, anche in regime di multifunzionalità o multimpreditorialità, è disciplinato dalle procedure dichiarative o autorizzative previste dall'art.8 della L.r.1/2020. Tali interventi riguardano diverse casistiche e si articolano in modalità differenziate, come specificato di seguito.
- 2) Le procedure di natura dichiarativa di cui al comma 17 dell'art.8 della L.r.1/2020 sono avviate presso i SUAP in base alle loro competenze, in seguito alla presentazione di atti e dichiarazioni richiamati in elenco:
 - a) Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA), nelle tipologie precisate all'art.42 comma 1 lettera a) delle LG;
 - b) notifiche sanitarie in materia di igiene dei prodotti destinati all'alimentazione umana, riconducibili alle casistiche precisate all'art.42 comma 1 lettera b) delle LG;
 - c) comunicazioni, di cui all'art.42 comma 1 lettera c) delle LG.
- 3) Le procedure autorizzative, di cui ai commi 10-bis e 24-bis dell'art.8 della L.r.1/2020, di competenza di diversi soggetti, si distinguono come di seguito indicato:
 - a) il Procedimento Unico (PU), ovvero la procedura autorizzativa in capo ai SUAP;
 - b) il Procedimento Autorizzativo Unico Regionale (PAUR), relativo ad attività rurali aziendali sottoposte a procedure di VIA, come specificato all'art.43 comma 1 lettera d) delle LG, non di competenza dei SUAP;
 - c) l'autorizzazione degli istituti faunistici privati, come specificato all'art.43 comma 1 lettera a) delle LG, non di competenza dei SUAP;
 - d) l'autorizzazione alle industrie insalubri, esclusivamente per l'attività agricola tradizionale di allevamento di cani e di cavalli, di cui all'art.43 comma 1 lettera c) delle LG, solo nel caso non sia finalizzata al consumo alimentare, ai sensi del comma 3 dello stesso art.43;
 - e) l'autorizzazione unica per la produzione delle energie da FER di cui all'art.54 delle LG e di cui al comma 6 del presente articolo.

Costituisce inoltre procedura autorizzativa il provvedimento unico nazionale di cui all'art.62 comma 3 delle LG.
- 4) Le procedure di inizio attività si riferiscono ad una o più attività esercitate dall'impresa agricola o dal soggetto connesso all'interno dell'azienda agricola. Un'impresa agricola può avviare anche più attività mediante distinte procedure di inizio attività.
- 5) Le procedure di inizio attività riferite a interventi edilizi, compresa la nuova edificazione e/o la sola rifunzionalizzazione e/o il solo cambio di destinazione d'uso dei fabbricati aziendali esistenti sono quelle di natura autorizzativa individuate nel PU, nel PAUR e nel provvedimento unico nazionale.
- 6) Per attività inerenti all'installazione o alla gestione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili, si applicano le disposizioni di cui al Capo V del presente Titolo.
- 7) Le attività rurali aziendali, il cui esercizio non è subordinato all'attivazione delle procedure di cui al presente articolo, sono denominate attività ad esercizio libero. Rientrano nel novero delle attività ad esercizio libero quelle di seguito elencate:
 - a) Le attività agricole tradizionali di selvicoltura, così come individuate all'art.2 comma 1 lettera a) della L.r.14/2006, che non interessano produzioni destinate all'alimentazione;

- b) I servizi multifunzionali offerti in regime di contoterzismo come definito all'art.6 comma 4 lettera e) delle LG, anche resi alle pubbliche amministrazioni o ad altro soggetto per scopi di pubblica utilità.
- 8) L'attivazione delle procedure di cui al presente articolo deve essere effettuata nel rispetto del principio di non aggravio del procedimento amministrativo. Sulla base di tale principio, è fatto divieto alle amministrazioni sia di utilizzare più di una procedura di inizio attività relativamente ad una specifica attività rurale aziendale, sia di procedere con una procedura dichiarativa qualora sia prevista da norma una specifica procedura autorizzativa, in conformità a quanto peraltro previsto al comma 10-ter dell'art. 8 della L.r. 1/2020.

Art.42 Le procedure di inizio attività di competenza del SUAP

- 1) In riferimento alle procedure di natura dichiarativa avviate presso i SUAP di cui all'art.41 delle LG si specifica che:
- a) La tipologia di procedimento di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) è attivabile sulla base degli artt.19 e 19-bis della L.241/1990 e si distingue in:
- i) SCIA di cui all'art.19-bis, comma 3, della L.241/1990, anche denominata SCIA condizionata, nei casi in cui l'inizio dell'attività per la quale è presentata la segnalazione sia subordinata all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all'esecuzione di verifiche preventive, come precisato ai commi 5 e 6 del presente articolo;
 - ii) SCIA di cui all'art.19-bis comma 2 della L.241/1990 anche denominata SCIA unica nei casi in cui alla presentazione della stessa siano previsti atti amministrativi di natura dichiarativa che non necessitino di verifiche preventive, così come disciplinato al medesimo comma 2;
 - iii) SCIA, nella quale non siano presenti le previsioni di cui ai due precedenti punti, così come prevista all'art.19 della L.241/1990;
 - iv) SCIA, per svolgimento di attività multifunzionali che configurino un servizio al pubblico come stabilito all'art.8 della L.r.1/2020;
- b) La notifica sanitaria cui all'art.41, comma 2 lettera b) delle LG è attivabile nei casi di:
- i) imprese alimentari soggette alla registrazione ai sensi dell'art.6 del Reg. (CE)852/2004 in materia di igiene dei prodotti destinati all'alimentazione umana per ciascuno degli stabilimenti sotto il proprio controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita nel settore alimentare e per i quali non viga il Reg.(CE)853/2004, come da modulistica adottata con Determinazione Dirigenziale G08413 del 15.06.2017. A titolo esemplificativo e non esaustivo le fasi concernenti i prodotti destinati all'alimentazione umana che richiedono la notifica sanitaria possono essere ricondotte alle seguenti attività agricole:
 - (1) Produzione, coltivazione di prodotti vegetali quali semi, frutti, vegetali ed erbe, comprese le operazioni di trasporto, stoccaggio e manipolazione - purché senza sostanziale alterazione della loro natura - dal punto di raccolta all'azienda agricola e da quest'ultima allo stabilimento per le successive operazioni;
 - (2) Produzione e allevamento degli animali produttori di alimenti in azienda e qualsiasi attività ad essa connessa, compreso il trasporto degli animali produttori di carne ai mercati, alle aziende di macellazione, compreso altresì il trasporto di animali in genere;
 - (3) Produzione e allevamento di lumache in azienda e loro eventuale trasporto allo stabilimento di trasformazione o al mercato;

- (4) Produzione di latte crudo e relativo stoccaggio nell'allevamento di produzione precisando che immagazzinamenti di latte crudo in centri di raccolta diversi dall'allevamento prima del trasporto a stabilimenti di trattamento, non è da considerarsi una produzione primaria;
 - (5) Produzione e raccolta delle uova nello stabilimento di produzione escluso il confezionamento;
 - (6) Pesca, manipolazione dei prodotti della pesca, senza che sia alterata la loro natura sulle navi, escluse dall'obbligo di notifica le navi frigorifero e le navi officina ed il trasferimento dal luogo di produzione al primo stabilimento di destinazione;
 - (7) Produzione, allevamento e raccolta dei prodotti di acquacoltura ed il loro trasporto agli stabilimenti di trasformazione;
 - (8) Produzione, allevamento e raccolta di molluschi bivalvi vivi ed il loro trasporto ad un centro di spedizione o di depurazione;
 - (9) Attività relative alla produzione dei prodotti derivanti dall'apicoltura, compreso l'allevamento delle api, la raccolta del miele ed il confezionamento e/o imballaggio nel contesto dell'azienda di apicoltura, mentre tutte le operazioni che avvengono al di fuori dell'azienda, compreso il confezionamento e/o imballaggio del miele, non rientrano nella produzione primaria;
 - (10) Raccolta di funghi, bacche, lumache, ecc., altri prodotti selvatici ed il loro trasporto allo stabilimento di trasformazione.
- c) La comunicazione di cui all'art.41 comma 2 lettera c) delle LG è attivabile nei casi di:
- i) comunicazioni dell'avvio di procedimenti attinenti orientamento e modernizzazione del settore agricolo ai sensi dell'art.4 del Dlgs 228/2001;
 - ii) comunicazioni dell'avvio di procedimenti attinenti alla gestione e al funzionamento dell'anagrafe equini di cui al punto 4 dell'allegato A del DM 30/9/2021 pubblicato su GU 302/2021.
- 2) In riferimento alle procedure autorizzative di inizio attività di cui all'art.41, comma 3 delle LG ovvero quelle di competenza di diversi soggetti ai sensi e per gli effetti di quanto disposto ai commi 10bis e 24bis dell'art.8 della L.r.1/2020, l'unica procedura attivabile presso i SUAP è il PU.
 - 3) Il PU nei casi di specie è idoneo al conseguimento dei seguenti risultati:
 - a) contestuale autorizzazione delle attività rurali aziendali e degli interventi di trasformazione aziendale;
 - b) esclusiva realizzazione degli interventi di trasformazione aziendale di natura edilizia, in sostituzione, del PDC ex art.10 del DPR 380/2001 di cui all'art.52 comma 2 lettera c) delle LG, qualora sia necessaria l'acquisizione di atti di assenso, come in dettaglio specificato al comma 5 dell'art.51 delle LG.
 - 4) Ai sensi dell'art.8 comma 9 della L.r.1/2020, il SAAR supporta i SUAP per la gestione delle procedure amministrative di inizio attività in ambito agricolo, avviate dai soggetti di cui all'art.2 della L.r.14/2006.
 - 5) Ai sensi dell'art.8 commi 20 e 23 della L.r.1/2020, e delle disposizioni in materia che prevedono l'immediato avvio delle attività previste per la SCIA e SCIA unica, le procedure dichiarative di inizio attività di competenza del SUAP non sono attivabili qualora sussista la necessità di acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, eccezione fatta per il caso della SCIA condizionata, caso in cui l'acquisizione degli atti di assenso è effettuata con le seguenti modalità:
 - a) qualora ne ricorrano le condizioni, attraverso l'indizione della CDS secondo quanto espressamente previsto all'art.19-bis, comma 3, della L.241/1990 e all'art.71 delle LG;
 - b) con le altre modalità previste all'art.71, per iniziativa dei SUAP, qualora non ricorrano le condizioni per indire la CDS.

- 6) In ogni caso, la SCIA (anche condizionata, in quanto mera procedura dichiarativa) nel rispetto di quanto previsto all'art.8 della L.r.1/2020 ed anche a tutela dell'impresa agricola non può essere utilizzata per interventi edilizi, rifunionalizzazioni, cambi di destinazione d'uso dei fabbricati aziendali esistenti, nonché di varianti urbanistiche riguardanti le superfici dell'azienda agricola.
- 7) Nei casi di attivazione di attività rurali aziendali che prevedano attività "food" per la notifica sanitaria, si utilizza la modulistica a disposizione delle amministrazioni precedenti.
- 8) Qualora l'introduzione dell'attività agrituristica all'interno dell'abitazione rurale dell'imprenditore agricolo, intesa quale residenza o domicilio aziendale, anche non costituente residenza anagrafica dell'imprenditore stesso, non necessiti della realizzazione di interventi edilizi, l'inizio attività è effettuato con SCIA nella modalità unica o condizionata, secondo quanto previsto all'art.23 in materia di rifunionalizzazione e all' art.8 della L.r. 1/2020 per quanto concerne l'utilizzo delle attività multifunzionali che configurino un servizio al pubblico.
- 9) L'applicazione delle procedure di inizio attività relative alle attività agricole aziendali con riferimento al settore dell'apicoltura è disciplinata dall'art.9 della L.r.17/2022; non rientrano in tali attività quelle di apicoltura per autoconsumo di cui all'art.8 della stessa legge regionale.
- 10) È contemplata tra le procedure dichiarative di competenza del SUAP, l'introduzione delle attività di multifunzionalità che configurino un servizio pubblico, in assenza di interventi di trasformazione aziendale, o in presenza di interventi liberi per i quali non sia necessaria l'acquisizione di atti di assenso. Ove per detti interventi liberi sia invece necessaria l'acquisizione di atti di assenso, essi potranno essere avviati solo previa presentazione della SCIA condizionata.
- 11) Il SUAP ha competenze per le procedure relative alla produzione di energie da FER di cui all'art.55 delle LG qualora la competenza su tali procedure sia stata attribuita all'amministrazione comunale, come specificato all'art.29 delle LG.
- 12) L'attivazione presso il SUAP, delle procedure dichiarative di inizio attività, ad esclusione della SCIA condizionata, consente l'immediato avvio delle attività stesse, ferme restando le tempistiche inerenti alle verifiche delle medesime istanze di cui all'art.45 delle LG. Nel caso di SCIA condizionata, l'avvio delle attività è effettuato all'esito positivo dell'acquisizione degli atti amministrativi di natura endoprocedimentale necessari, ovvero alla verbalizzazione conclusiva con esito positivo della CDS, qualora attivata, e/o alla verifica positiva delle integrazioni richieste, non riferite agli atti endoprocedimentali.

Art.43 Le procedure di inizio attività non di competenza del SUAP

- 1) Non rientrano nella sfera di competenza del SUAP le procedure di inizio attività delle attività rurali aziendali individuate al comma 24-bis dell'art.8 della L.r.1/2020, di competenza di diversi soggetti, come di seguito specificate:
 - a) attività agricole aziendali per la gestione degli istituti privati faunistici, di cui al comma 2 del presente articolo;
 - b) attività di diversificazione agricola di produzione energetica da FER, come specificate al Capo V del presente Titolo;
 - c) attività agricole tradizionali di allevamento di cani e cavalli non destinati all'alimentazione, di cui al comma 3 del presente articolo;
 - d) attività rurali aziendali sottoposte alla procedura di VIA ai sensi del D.lgs. 152/2006, di cui al comma 4 del presente articolo e all'art.62 delle LG.
- 2) Per quanto riguarda le attività per la gestione degli istituti privati faunistici, la DRA, secondo il quanto indicato all'art.26 delle LG, rimane competente in materia di autorizzazioni per l'istituzione e l'esercizio

delle attività agricole aziendali derivanti dalla gestione degli istituti privati faunistici nelle Zone per l'Addestramento Cani (ZAC), delle Aziende Turistico Venatorie (ATV) e dei centri privati di produzione di selvaggina di cui alla L.r.17/1995 sulla base di quanto previsto al Capo VI del presente Titolo.

- 3) Per quanto riguarda le attività agricole tradizionali di allevamento di cani e cavalli non destinati all'alimentazione, ai sensi del R.D. 27/07/1934 e del D.M. 05/09/1994, l'autorizzazione in materia di industrie insalubri è di competenza comunale e può essere oggetto di richiesta solo qualora siano stati acquisiti tutti i necessari atti di assenso. Rientrano nella autorizzazione per le industrie insalubri l'attività agricola tradizionale di allevamento di cani e di cavalli, purché quest'ultima non sia finalizzata al consumo alimentare.
- 4) Ferme restando le competenze statali in materia di VIA, come specificate all'art.62 delle LG, con riferimento al provvedimento unico nazionale, secondo quanto disposto dall'art.27-bis del D.lgs. 152/2006, dalla L.r. 16/2011 nonché dalla DGR n. 884/2022, le attività rurali aziendali per le quali necessita la VIA di competenza regionale sono assoggettate al Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) di competenza della Direzione Regionale competente in materia di Ambiente.
- 5) Il PU integra e sostituisce le procedure di inizio attività nei casi di seguito specificati:
 - a) quando siano previsti interventi edilizi, interventi temporanei, cambi di destinazione d'uso e varianti urbanistiche per gli istituti privati faunistici esercitati dalle imprese agricole, anche qualora la procedura autorizzativa relativa a tali interventi riguardi contestualmente altre attività rurali aziendali (cfr. comma 2);
 - b) per le attività sottoposte ad autorizzazione per le industrie insalubri, qualora l'autorizzazione di tali attività avvenga contestualmente ad altra attività rurale aziendale o sia necessaria, per l'avvio delle attività, l'acquisizione di atti di assenso, o sia necessaria la realizzazione di interventi edilizi, interventi temporanei, rifunzionalizzazioni, cambi di destinazione d'uso e varianti urbanistiche (cfr. comma 3).
 - c) Il SUAP è competente per le suddette procedure di inizio attività, normalmente non di competenza del SUAP stesso, solo se queste sono inserite in un PU.

Capo II - Attuazione dell'inizio attività

Art.44 Presentazione dell'istanza

- 1) L'istanza relativa ad un inizio attività, concernente le varie procedure autorizzative e dichiarative, è presentata dall'imprenditore agricolo ai sensi dell'art.2135 del Codice Civile o in possesso dei requisiti professionali (IAP/CD). Nel caso di attività multimprenditoriali, l'istanza deve essere presentata dal soggetto agricolo in possesso dei requisiti professionali (IAP/CD) congiuntamente al soggetto connesso (non agricolo). In funzione del tipo di procedura da attivare, detta istanza è inoltrata all'amministrazione competente, anche tramite i CAA. Le procedure autorizzative e dichiarative sono trattate nel presente Titolo III con riferimento al PU nei Capi I, II e III e con riferimento alla produzione di energia da FER nel Capo V.
- 2) In conformità a quanto disposto all'art.8 della L.r.1/2020 in materia di PU, PUA e SCIA, nonché alle indicazioni presenti nelle LG rispetto a interventi edilizi, rifunzionalizzazioni e cambi di destinazione d'uso (cfr. artt. 20, 23 e 24), le attività rurali aziendali per la cui attivazione è necessaria la presentazione di un PUA sono autorizzabili esclusivamente tramite procedure di inizio attività nell'ambito del PU oppure, per le attività rurali subordinate a VIA, del Provvedimento Unico Nazionale e del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR). Per le attività di diversificazione agricola di produzione di energia da FER si applica quanto previsto al Capo V del presente Titolo.

- 3) L'istanza di inizio attività deve essere corredata dagli elaborati tecnici di valutazione e dalla pertinente modulistica. In mancanza della modulistica utile, l'istanza deve essere comunque presentata in conformità a quanto disposto dalle presenti LG e nel rispetto della normativa vigente.
- 4) La presentazione di istanza di inizio attività al SUAP è effettuata secondo quanto previsto all'art.32 comma 4 delle LG, ovvero utilizzando i sistemi di gestione informatica, se predisposti, o mediante comunicazione via PEC all'indirizzo dell'amministrazione comunale procedente.
- 5) La presentazione della notifica sanitaria è effettuata sulla base della modulistica adottata con D.D.G08413 del 15.06.2017 come già specificato all'art.42 comma 1 lettera b) delle LG.
- 6) Le autorizzazioni delle attività multimprenditoriali rilasciate sulla base di quanto previsto al successivo art. 45 delle LG, sono rinnovabili con le modalità previste all'art.9 del R.r.1/2018.
- 7) Nelle istanze di cui al presente articolo sono ricomprese anche quelle relative alla cessazione delle attività. Salvo quanto disciplinato da specifica normativa, la comunicazione della cessazione di attività è trasmessa all'amministrazione competente dal soggetto titolare dell'attività.
- 8) Fermo restando quanto previsto all'art.31 delle LG, l'istanza di inizio attività nell'ambito di un PU può essere presentata tramite i CAA, come meglio specificato all'Allegato 4 delle LG.
- 9) La presentazione dell'istanza di inizio attività delle procedure dichiarative di competenza del SUAP di cui agli artt.41 e 42 delle LG, con particolare riferimento alla SCIA per attività multifunzionali, potrà essere anche oggetto di esame preliminare progetto. L'eventuale esame preliminare progetto, previsto al comma 22 dell'art.8 della L.r.1/2020, si concretizza nell'attivazione effettuata tramite l'amministrazione competente nell'inizio attività, su istanza del soggetto proponente, della Commissione Agraria regionale per una verifica del progetto stesso, preliminarmente alla presentazione dell'istanza di inizio attività, con ricorso agli strumenti dichiarativi. Il parere preliminare progetto è uno strumento utile al soggetto proponente per chiarire, prima della presentazione dell'istanza di inizio attività, la prefattibilità tecnico-amministrativa, sia dell'avvio dell'attività, sia di una eventuale sua variazione. L'esame preliminare progetto:
 - a) non equivale all'indizione di una CDS preliminare di cui all'art.14 comma 3 della L.241/1990, né ad una CDS istruttoria di cui all'art.14 comma 1 della L.241/1990;
 - b) non attua azioni sulle trasformazioni, con particolare riferimento a quelle edilizie;
 - c) non si attiva qualora sia presente un PUA, in quanto già compreso nelle procedure autorizzative.
- 10) In caso di istanza di esame preliminare progetto, l'amministrazione comunale procedente, in sede di convocazione della Commissione Agraria, può richiedere l'intervento dell'ufficio competente in materia di edilizia per le verifiche preliminari, con particolare riferimento all'agibilità dei fabbricati aziendali interessati allo svolgimento delle stesse, di cui all'art.24 del DPR 380/2001.
- 11) Per le procedure autorizzative di inizio attività in cui ricorrano le condizioni di indizione della CDS decisoria, è possibile l'indizione di una CDS preliminare, sulla base di quanto disciplinato dalla L.r.1/2020 all'art.8 comma 3-quinques.
- 12) Nel caso in cui, per la realizzazione del piano di miglioramento aziendale, si renda necessario presentare più istanze di inizio attività – ad esempio perché sono coinvolte diverse amministrazioni o perché, nell'ambito del SUAP, devono essere attivate più procedure di inizio attività in modo contestuale o in presenza di altre procedure già avviate ma non ancora concluse – tali procedure vengono definite inizio attività concatenate. Se le istanze concatenate rientrano nella competenza del SUAP, si applicano le disposizioni dell'art. 45 delle LG. Qualora invece le istanze riguardino diversi procedimenti unici, si applicano le norme relative al PU previste nel Capo III del presente Titolo, in particolare quelle riferite ai PU concatenati di cui al comma 7 dell'art. 48 delle LG.

Art.45 Verifica dell'inizio attività

- 1) Sulle istanze di inizio attività o loro variazioni, di cui all'art.46 delle LG, l'azione di verifica amministrativa deve riguardare esclusivamente le attività rurali aziendali svolte dall'impresa agricola all'interno della propria azienda agricola e sottoposte alle procedure autorizzative o dichiarative di cui all'art.8 della L.r.1/2020. Come specificato al successivo comma 10, detta verifica riguarda anche quanto riferito alle attività multimprenditoriali attivate dall'impresa agricola congiuntamente al soggetto connesso, nonché quanto attinente alle attività di diversificazione agricola per la produzione di energia da FER di cui al comma 12 del presente articolo.
- 2) Le verifiche dell'amministrazione precedente devono accertare che l'istanza presentata sia corredata degli elaborati tecnici di valutazione e della modulistica, necessaria all'approvazione del procedimento attivato utilizzando la modulistica approvata dal SAAR, a supplemento o, in alternativa, a quella fornita dall'amministrazione competente, anche attraverso strumenti informatici di gestione amministrativa.
- 3) In ogni caso, l'amministrazione competente effettua la verifica sulla base delle indicazioni fornite dalle presenti LG e comunque in conformità alle normative vigenti in materia.
- 4) Presentata l'istanza di inizio attività, l'amministrazione precedente verifica la corretta applicazione delle procedure, in base a quanto previsto agli artt. 41, 42 e 43 delle LG. In particolare, distingue se l'istanza di inizio attività riguardi procedure dichiarative o procedure autorizzative, ovvero faccia riferimento al PU. La verifica è altresì finalizzata all'accertamento della corretta attuazione delle procedure dichiarative. Le verifiche dell'amministrazione competente devono anche accertare se l'istanza presentata preveda l'acquisizione o meno di atti di natura endoprocedimentale, nonché le modalità di acquisizione degli stessi, ovvero se da acquisirsi attraverso il SUAP o attraverso la CDS decisoria, anche qualora questa sia stata preceduta da una CDS preliminare, come disciplinato nel Titolo IV in materia di endoprocedimento. In caso di procedimenti dichiarativi di inizio attività di competenza del SUAP, la verifica di inizio attività accerta l'eventuale presenza dell'esame preliminare progetto di cui al comma 19 del presente articolo.
- 5) Presentata l'istanza di inizio attività, l'amministrazione precedente, verifica la corretta corrispondenza delle attività dichiarate con quelle descritte al Capo II del Titolo I delle LG. La verifica deve riguardare altresì l'accertamento di eventuali procedimenti amministrativi di inizio attività già attivi, aventi per oggetto le medesime attività oppure altre, tali da rendere necessaria la valutazione in ordine alla prevalenza di cui all'art.10 delle LG. In caso di procedure dichiarative presentate al SUAP o di procedimenti amministrativi già in essere strettamente riferiti alle attività oggetto di istanza, o ancora di procedure riguardanti attività per le quali necessita la valutazione della prevalenza, le verifiche di cui al presente comma possono essere effettuate dalla CA, come previsto al comma 13 del presente articolo. Le verifiche devono essere comunque effettuate direttamente dalla CA qualora la procedura attivata preveda l'approvazione di un PUA, così come previsto all'art.67 delle LG, ai fini dell'accertamento della corretta corrispondenza delle attività dichiarate in sede di istanza con le attività rurali aziendali (Capo II, Titolo I).
- 6) Le verifiche sulle istanze di inizio attività sono previste dall'articolo 8 della L.r.1/2020 e dall'articolo 55, comma 4 della L.r.38/1999. Tali verifiche riguardano l'accertamento del possesso dei requisiti giuridico-amministrativi da parte dell'impresa agricola, la disponibilità degli immobili aziendali sulla base dei titoli di conduzione, nonché l'esistenza e il corretto aggiornamento del fascicolo aziendale. Quando la procedura attivata è finalizzata all'approvazione di un PUA, le verifiche sono svolte dalla CA. La CA può essere inoltre attivata dal SUAP anche per l'esame di istanze connesse a procedure dichiarative, come previsto al comma 13 del presente articolo.

L'azienda agricola oggetto dell'istanza viene identificata a seguito delle verifiche sul possesso dei requisiti richiesti, considerando la disponibilità degli immobili interessati dalla procedura, la loro localizzazione nel Comune in cui ha sede l'azienda e la coerenza con i titoli di conduzione dichiarati.

- 7) Nel caso di istanze di inizio attività riguardanti procedimenti autorizzativi che prevedano la presentazione e l'approvazione di un PUA, le verifiche sono finalizzate all'accertamento della sussistenza dei requisiti di qualifica professionale di IAP o CD di cui all'art.29 comma 2 lettera b) delle LG.
- Si precisa che, ai sensi del R.r. 17/2013 nonché della D.D. 1689/2005 e della D.D. G15996/2019, al momento della presentazione dell'istanza, la qualifica può essere assunta anche in modalità provvisoria. Si specifica altresì che, come previsto al comma 10 dell'art.57 della L.r.38/1999, se al momento del rilascio di un titolo amministrativo per l'inizio attività di un procedimento attivato con qualifica professionale posseduta in modalità provvisoria, non siano ancora maturate le tempistiche occorrenti per il rilascio della certificazione definitiva, gli atti amministrativi che autorizzano l'inizio attività possono prevedere l'obbligo di acquisire la qualifica definitiva anche successivamente al rilascio del titolo autorizzativo, e comunque nei tempi previsti dalle disposizioni vigenti in materia; in caso di PU, si applica quanto previsto all'Allegato 4 delle LG.
- 8) Nel caso di istanze riguardanti procedure dichiarative afferenti all'inizio di attività multifunzionali, comprese quelle agrituristiche (anche utilizzando l'abitazione rurale dell'imprenditore agricolo) e di fattoria didattica, il SUAP procede, anche tramite l'attivazione della CA, sebbene in assenza di PUA in quanto nell'ambito di procedura dichiarativa, alla valutazione delle seguenti fattispecie:
- a) calcolo della prevalenza, di cui all'art.10 delle LG;
 - b) rispetto dei limiti di provenienza, previsti all'art.14 della L.r.14/2006 per le attività di somministrazione alimenti agrituristiche;
 - c) rispetto dei limiti previsti all'art.14 della L.r.14/2006 con riferimento all'azienda agricola;
 - d) presenza dei requisiti di iscrizione all'elenco regionale, di cui alla DGR 62/2018 per le attività di fattoria didattica;
 - e) rispetto dei limiti comunali previsti per il riutilizzo dei fabbricati aziendali, di cui all'art.15 comma 1 lettera b) della L.r.14/2006, riferiti al Comune in cui ricada il fondo ove sono esercitate le attività agricole tradizionali o ai Comuni limitrofi, nel caso di introduzione dell'attività agriturbistica all'interno dell'abitazione rurale dell'imprenditore agricolo. Nel caso si preveda il riutilizzo dei fabbricati aziendali presenti in un Comune limitrofo, la procedura di inizio attività deve essere presentata presso l'amministrazione comunale competente per territorio;
 - f) rispetto del limite di dieci posti pasto giornalieri per la somministrazione di alimenti agriturbistica effettuata all'interno della abitazione dell'imprenditore agricolo di cui all'art.16 comma 6bis della L.r.14/2006;
 - g) verifica che la tipologia di cucina prevista per la somministrazione di alimenti agriturbistica risponda alle caratteristiche specificate al comma 4 dell'art.7 delle LG.
- 9) Le verifiche di cui al comma 8 per le lettere a) e b) sono effettuate prendendo in riferimento l'impresa agricola; mentre le verifiche di cui al comma 8 lettera c) del presente articolo sono effettuate prendendo a riferimento l'azienda agricola.
- 10) Nel caso di istanze afferenti all'inizio di attività multimprenditoriali, l'amministrazione competente procede, con le modalità previste all'art.67 delle LG, alla verifica di corrispondenza con quanto disciplinato dagli artt.54 e 57-bis della L.r.38/1999 e dall'art 11 del R.r. 1/2018, per quanto concerne il regime di connessione per il quale si chiede attivazione; nonché di quanto previsto al comma 4 dell'art.3 della L.r.14/2006 e riferito alle disposizioni vigenti per le pertinenti attività multimprenditoriali. Le verifiche relative al regime di connessione sono finalizzate all'accertamento della presenza degli atti

amministrativi necessari all'attivazione del rapporto di connessione di cui all'art.8 del R.r. 1/2018. Ai sensi di quanto disposto agli artt.57 e 57-bis della L.r. 38/1999, dall'art.8 della L.r.1/2020 e dalle presenti LG in materia di PUA, le istanze concernenti l'avvio di attività multimprenditoriali sono approvate nell'ambito di una procedura autorizzativa di inizio attività.

- 11) Nel caso di avvio di procedimenti autorizzativi e di SCIA condizionata per inizio attività che prevedano l'indizione di una CDS, i richiedenti non sono tenuti, in virtù del principio di non aggravio del procedimento amministrativo, a utilizzare la modulistica prevista da parte delle varie amministrazioni coinvolte nella procedura per la gestione ordinaria. Le amministrazioni coinvolte, sono infatti chiamate al rilascio di atti con valenza endoprocedimentale. Restano comunque dovuti i diritti istruttori previsti dalle medesime amministrazioni coinvolte nel procedimento.
- 12) Per quanto concerne le istanze inerenti all'inizio attività di diversificazione agricola, relative alla produzione di energie da FER di cui al Capo V del presente Titolo, la verifica è finalizzata a valutare la rispondenza alle disposizioni di cui ai commi da 4 a 10 del presente articolo. Detta verifica è inoltre finalizzata ad accertare che le attività oggetto dell'istanza abbiano finalità commerciali, o, piuttosto siano destinate all'autoconsumo aziendale come previsto al comma 3 dell'art.55 delle LG; nel caso ne ricorrano le condizioni, le modalità di verifica sono effettuate come previsto al precedente comma 5.
- 13) In sede di verifica dell'inizio attività di competenza del SUAP, l'amministrazione procedente può attivare la CA anche in ausilio della valutazione più complessiva dell'inizio attività sulla base di quanto previsto all'art.6 della L.r.14/2006, oltre che per gli scopi già descritti, e obbligatoriamente in caso di PU che preveda l'approvazione di un PUA al fine della valutazione del PUA stesso.
- 14) Rimangono in ogni caso di competenza comunale le verifiche amministrative di natura urbanistico-edilizia, effettuate anche sulla base di quanto previsto al Capo IV del presente Titolo, nonché la vigilanza sulle medesime materie.
- 15) In caso di inizio attività di attività multifunzionali effettuato con SCIA o con comunicazione o per l'esame preliminare progetto relativo alle medesime attività, il SUAP può attivare contestualmente alla CA l'ufficio competente in materia di edilizia per le verifiche in materia, con particolare riferimento all'agibilità dei fabbricati aziendali necessari allo svolgimento di tali attività di cui all'art.24 del DPR 380/2001.
- 16) Le attività oggetto di avvio mediante procedure dichiarative di cui all'art.41 comma 2 ossia SCIA, notifica sanitaria e comunicazione, con l'esclusione della SCIA condizionata, sono immediatamente esercitabili a partire dal momento della presentazione dell'istanza; l'amministrazione competente provvede alle verifiche del procedimento attivato con le modalità e le tempistiche previste dal presente articolo e dalla normativa vigente in materia. In riferimento alla SCIA, le verifiche sono effettuate entro i 60 giorni successivi all'istanza presentata sulla base di quanto espressamente previsto all'art.19 comma 3 della L.241/1990. Nel caso di SCIA condizionata l'avvio delle attività è effettuato sulla base di quanto previsto all'art.19-bis comma 3 della L.241/1990 all'esito positivo dell'acquisizione degli atti amministrativi di natura endoprocedimentale o alla conclusione positiva della CDS, qualora attivata, e/o alla verifica positiva delle integrazioni richieste non riferite agli atti endoprocedimentali in precedenza citati.
- 17) Per le verifiche afferenti a procedure dichiarative, il SUAP opera prioritariamente nella valutazione e accertamento di conformità alla disciplina vigente delle SCIA. Nel caso di presentazione di inizio attività concatenate tramite SCIA e PU, in particolare quando queste siano riferite alle medesime attività, ossia la SCIA sia attivata per variazioni tecnico amministrative e il PU sia attivato per l'autorizzazione di un piano di miglioramento aziendale, l'azione di verifica è prioritariamente indirizzata alla verifica del PU in quanto procedura di natura autorizzativa.
- 18) Ai fini delle verifiche in merito al contenuto delle SCIA presentate, il SUAP può richiedere relazioni tecniche redatte da professionisti abilitati secondo quanto previsto all'art.19 della L.241/1990; per

relazioni tecniche si intendono quelle elaborate da agronomi, periti agrari, agrotecnici e altri tecnici abilitati all'esercizio professionale nell'ambito delle proprie specifiche competenze, con particolare riferimento al rispetto delle condizioni di prevalenza e all'agibilità di cui all'art.24 del DPR 380/2001 per i fabbricati aziendali, le infrastrutture aziendali e gli impianti strutturali necessari allo svolgimento delle attività oggetto dell'istanza.

- 19) Le relazioni tecniche possono essere considerate nel novero degli elaborati tecnici di valutazione. Non sono richieste relazioni tecniche in sede di verifica, qualora i medesimi contenuti siano stati già verificati positivamente in sede di esame preliminare progetto di cui all'art.44 comma 9 delle LG e gli stessi non siano mutati.
- 20) L'accertamento della corretta presenza della documentazione amministrativa, anche presentata in sede di istanza da parte del soggetto proponente, riguarda l'individuazione degli atti amministrativi strettamente riferiti all'oggetto dell'istanza presentata.
- 21) Gli atti amministrativi si riferiscono a titolo esemplificativo e non esaustivo al possesso /alla presenza:
 - a) dei requisiti giuridico-amministrativi dell'impresa agricola;
 - b) degli immobili aziendali;
 - c) dei requisiti giuridico-amministrativi del soggetto connesso e degli atti amministrativi necessari all'attivazione del rapporto di connessione in caso di presenza di attività multimprenditoriali di cui al precedente comma 10. Atti amministrativi questi, individuati e verificati sulla base di quanto previsto comma 3 all'art.67 delle LG;
 - d) dei titoli abilitativi inerenti agli atti endoprocedimentali ricompresi nel procedimento di inizio attività attivato;
 - e) del fascicolo aziendale;
 - f) dei titoli abilitativi di inizio attività già in essere, di cui al comma 5 del presente articolo;
 - g) dei requisiti soggettivi professionali, di cui al comma 8 del presente articolo.

Art.46 Variazioni dell'inizio attività

- 1) Per le variazioni di attività rurali aziendali già avviate ed oggetto di una procedura di inizio attività, si applicano le disposizioni vigenti in funzione della natura della variazione prevista, come stabilito al comma 19 dell'art.8 della L.r.1/2020.
- 2) Le principali variazioni amministrative riguardanti le attività sottoposte alle procedure di cui all'art.8 della L.r.1/2020 di competenza del SUAP, compreso il PU, attengono al cambio di intestazione societaria o di sede legale; per tali variazioni amministrative è possibile ricorrere a procedure dichiarative. Altre variazioni amministrative riferite ad autorizzazione di nuova attività o a variazione di attività esistente devono essere presentate nell'ambito del PU.
- 3) In presenza di attività multimprenditoriali, in caso di variazione del soggetto connesso, è necessario sottoscrivere un nuovo atto di asservimento da parte del nuovo soggetto connesso, coerente con l'obbligo già sottoscritto dal soggetto agricolo, così come previsto all'art.8 comma 6 del R.r. 1/2018.
- 4) Le variazioni delle attività di tipo tecnico più ricorrenti riguardano:
 - a) interventi edilizi e/o rifunzionalizzazioni per l'ampliamento delle attività rurali aziendali esistenti;
 - b) ampliamenti o ridimensionamenti delle attività rurali aziendali rispetto a quelle autorizzate con l'inizio attività originariamente presentata.
- 5) Le variazioni tecniche di inizio attività, per le quali sia necessaria la realizzazione di interventi edilizi e/o rifunzionalizzazione e/o variante urbanistica dei suoli e/o cambi di destinazione d'uso dei fabbricati aziendali esistenti, sono in ogni caso autorizzate con PU.

- 6) Rimane ferma la possibilità che le variazioni di cui al presente articolo possano riguardare procedure di inizio attività non di competenza del SUAP di cui all'art.43 delle LG.
- 7) Le variazioni tecniche di cui al comma 4 lettera b) del presente articolo, per le attività agricole tradizionali e per le attività multifunzionali, sono sottoposte a procedure dichiarative di competenza del SUAP, fermo restando quanto disciplinato dall'art.42 delle LG.
- 8) In caso di variazioni che prevedano la realizzazione di interventi liberi e interventi temporanei, si applica quanto disciplinato agli artt.21 e 22 delle LG.

Art.47 Comunicazioni a conclusione del procedimento di inizio attività

- 1) In esito all'accoglimento di un procedimento autorizzativo e/o dichiarativo di inizio attività, l'amministrazione procedente, in conformità con quanto stabilito al comma 24 dell'art.8 della L.r.1/2020, trasmette le pertinenti comunicazioni alle amministrazioni interessate nelle quali sono ricomprese le comunicazioni in materia di impianti di produzione di energia da biomassa di cui all'art.55 comma 9 delle LG; in caso di PU, l'invio è effettuato con le modalità previste all'Allegato 4.
- 2) Sono inviate alle ASL territorialmente competenti le comunicazioni relative ai procedimenti di cui al comma 1, con la precisazione che:
 - a) in caso di inizio attività effettuato tramite notifica sanitaria inoltrata al SUAP, è lo stesso SUAP a dover trasmettere la notifica alla ASL di competenza territoriale;
 - b) in caso di provvedimento rilasciato in esito alla procedura autorizzativa per attività "food", l'amministrazione procedente invierà il provvedimento alla ASL di competenza territoriale in sostituzione della notifica.
- 3) Rientrano nelle comunicazioni di cui al comma 1 quelle da inviare alla DRA in ottemperanza agli obblighi di aggiornamento degli strumenti correlati al SAAR di cui all'art.37 delle LG come di seguito specificati:
 - a) gli elenchi della diversificazione delle attività agricole;
 - b) il registro delle trasformazioni;
 - c) l'anagrafe unica delle attività agricole del Lazio (AUAAL).
- 4) Gli elenchi della diversificazione sono previsti per scopi conoscitivi, promozionali e di controllo e non hanno alcuna valenza di natura autorizzativa o di inizio attività.
- 5) Le comunicazioni inerenti agli elenchi della diversificazione agricola devono contenere i dati previsti all'art.12 del R.r.1/2018 in presenza di attività multimprenditoriale.
- 6) Le comunicazioni inerenti al registro delle trasformazioni di cui alla lettera b) del comma 3 devono contenere i dati previsti all'art.11 del R.r.1/2018.
- 7) In riferimento al registro delle trasformazioni, è disposto al comma 13-bis dell'art.55 della L.r.38/1999 che i Comuni o comunque le amministrazioni competenti comunichino alla DRA, presso la quale è istituito il registro delle trasformazioni effettuate in zona agricola, i dati significativi relativi alla nuova edificazione e contestualmente, sulla base delle medesime disposizioni normative, i dati relativi agli elenchi della diversificazione.
- 8) Le comunicazioni di cui alla lettera c) del comma 3 del presente articolo sono utilizzate dalla DRA per l'aggiornamento della banca dati AUAAL.
- 9) È oggetto di comunicazione anche la cessazione delle attività di cui all'art.44 comma 7 delle LG.
- 10) Le comunicazioni di cui al comma 3 del presente articolo sono effettuate dal SUAP attraverso la modulistica approvata dalla DRA, qualora disponibile.

CAPO III - Il procedimento unico (PU)**Art.48 Finalità e classificazione del PU**

- 1) Il PU è una procedura di natura autorizzativa da intendersi quale procedimento ordinario di cui al Capo IV del DPR 160/2010. Si tratta di uno strumento avente lo scopo di facilitare l'avvio delle attività economiche e che in relazione al comparto agricolo, riguarda principalmente i campi d'azione di seguito indicati:
 - a) l'inizio attività rurali aziendali e il loro svolgimento;
 - b) la realizzazione di interventi di trasformazione aziendale con particolare riferimento a quelli di natura edilizia o di rifunzionalizzazione, nonché la gestione aziendale qualora strettamente correlata ai suddetti interventi edilizi e al più generale svolgimento delle attività aziendali.
- 2) Il PU si distingue come segue:
 - a) PU semplice, si definisce il procedimento che non riguardi la realizzazione di interventi di natura edilizia con l'esclusione del cambio di destinazione d'uso dei fabbricati aziendali esistenti realizzato in assenza di interventi edilizi, oppure nel cui atto di rilascio del provvedimento conclusivo di autorizzazione si ravvisino o si determinino le condizioni per un immediato avviso di avvio delle attività, così come previsto al comma 14 dell'art.8 della L.r.1/2020.
 - b) PU completo, si definisce il procedimento il cui provvedimento conclusivo di autorizzazione (Determinazione Dirigenziale) autorizzi la realizzazione di interventi di trasformazione aziendale e preveda l'acquisizione di atti amministrativi necessariamente successivi, così come previsto al comma 13 della L.r. 1/2020. Il PU completo si articola in due fasi. La prima fase, che si conclude con il rilascio del provvedimento di autorizzazione, in cui si indicano gli elementi da attivare necessariamente nella seconda fase, è denominata fase autorizzativa o prima fase. La seconda fase, che prevede la realizzazione degli interventi di trasformazione aziendale e/o l'acquisizione di ulteriori atti, è denominata fase attuativa o seconda fase.
- 3) Nel caso in cui il PU preveda l'autorizzazione alla realizzazione di interventi edilizi, esso va ricondotto alla tipologia del PU completo che include la fase attuativa o seconda fase.
- 4) L'azienda agricola quale riferimento e sede fisica di molteplici attività rurali aziendali, ovvero tale da prevedere interventi edilizi anche di nuova edificazione e/o la rifunzionalizzazione e/o il cambio della destinazione d'uso dei fabbricati aziendali esistenti, ricorre ordinariamente al PU. In armonia con le finalità del SAAR e con riferimento al divieto di aggravio delle procedure autorizzative ai sensi del comma 3-bis dell'art.8 della L.r.1/2020, nonché sulle previsioni di cui all'art.9-bis del DPR 380/2001 con particolare riferimento al comma 1-ter, un PU completo per l'azienda agricola si distingue in:
 - a) PU di fabbricato;
 - b) PU aziendale.
- 5) Si definisce PU di fabbricato quello attivabile nel caso necessiti rilascio di autorizzazione all'esercizio di una o più attività subordinate alla realizzazione di interventi edilizi e/o rifunzionalizzazione e/o cambio di destinazione d'uso che interessino uno o più fabbricati aziendali, purché questi non rappresentino l'intero patrimonio dei fabbricati presenti all'interno dell'azienda agricola e comunque in assenza di nuova edificazione, eccezione fatta per quella realizzata ai sensi dell'art.15 comma 4 della L.r.14/2006 e della L.r.7/2017.
- 6) Qualora per l'autorizzazione di una o più attività si preveda una nuova edificazione di fabbricati aziendali e/o interventi edilizi e/o rifunzionalizzazioni e/o cambi di destinazione d'uso che interessino l'intero patrimonio di fabbricati aziendali presenti nell'azienda agricola, il PU è definito quale PU aziendale. In

questo caso, la nuova edificazione di cui al comma 5 è autorizzata congiuntamente agli interventi edilizi e/o di rifunzionalizzazione e/o di cambio di destinazione d'uso.

- 7) Sulla base di quanto previsto all'art.44 delle LG in materia di presentazione di inizio attività concatenati, il PU è denominato PU concatenato qualora, su istanza facoltativa del soggetto proponente e con le modalità attuative previste all'Allegato 4 per l'autorizzazione del PMA il soggetto proponente presenti contestualmente più istanze di PU e/o istanza di PU in presenza di altre istanze di PU attivate e non ancora oggetto del rilascio della determinazione di autorizzazione prevista all'art.8 della L.r.1/2020.

Art.49 Attivazione del PU

- 1) Le principali casistiche per le quali è attivabile il PU sono trattate indicativamente e non esaustivamente al presente articolo.
- 2) L'istanza di PU è presentata al SUAP dall'imprenditore agricolo così come individuato all'art.2135 del Codice civile, anche tramite il CAA, con le modalità precisate all'Allegato 4 delle LG. La presentazione di un PUA è prevista agli artt.57 e 57-bis della L.r.38/1999 da parte di un imprenditore in possesso dei requisiti professionali (IAP/CD) e, in caso di attività multimprenditoriali, l'istanza viene presentata in forma congiunta con il soggetto connesso.
- 3) Il PU è attivato e si svolge in conformità alla disciplina dettata all'art.7 del DPR 160/2010 al fine di ottenere titolo autorizzativo per le seguenti fattispecie:
 - a) per l'esercizio delle attività rurali aziendali, anche nel caso contemplino interventi aziendali; in tali casi il PU deve intendersi anche quale procedura di inizio attività;
 - b) per gli interventi edilizi nonché per i cambi di destinazione d'uso, compresi quelli riguardanti la produzione di energia da FER per autoconsumo di cui al successivo Capo V del presente Titolo, anche in assenza di inizio attività delle attività rurali aziendali.

Fanno eccezione i casi di interventi di trasformazione aziendale che comportino variazione della destinazione urbanistica dei suoli, ovvero che necessitino di varianti urbanistiche di cui al comma 10 del presente articolo.

- 4) Il PU costituisce l'unica procedura di inizio attività di competenza del SUAP utile e valida per la contestuale autorizzazione dell'esercizio delle attività rurali aziendali e degli interventi come di seguito specificati:
 - a) interventi edilizi, inclusa la nuova edificazione, anche quando la loro realizzazione sia subordinata all'approvazione di un PUA come disciplinato all'art.66 delle LG, nonché quelli di demolizione e ricostruzione. Sono ricompresi anche gli interventi riguardanti la realizzazione di impianti strutturali;
 - b) rifunzionalizzazione, anche in assenza di interventi edilizi nonché di interventi liberi e di interventi temporanei;
 - c) interventi edilizi anche temporanei, finalizzati all'introduzione di attività agrituristica all'interno dell'abitazione rurale dell'imprenditore agricolo di cui all'art.42 comma 8 delle LG;
 - d) interventi temporanei, come specificati all'art.22;
 - e) realizzazione interventi liberi, anche non strettamente riferiti ad attività rurali aziendali e/o interventi di trasformazione aziendale oggetto del procedimento attivato, nel caso in cui sia prevista l'acquisizione di uno o più atti di assenso comunque denominati;
 - f) cambio di destinazione d'uso dei fabbricati aziendali esistenti tra le diverse categorie indicate al comma 1 dell'art.23-ter del DPR 380/2001, anche in assenza di interventi edilizi;
 - g) interventi di gestione aziendale di cui all'art. 26 delle LG, strettamente correlati alle attività e agli interventi di trasformazione aziendale oggetto del procedimento attivato, che richiedano l'acquisizione di atti di assenso comunque denominati.

- 5) Con riferimento a quanto specificato all'art.32 delle LG per quanto concerne ruolo e funzioni dei SUAP, per gli interventi edilizi nonché per cambi di destinazione d'uso, il PU è attivato nella modalità di PU completo in sostituzione del Permesso di Costruire (PDC) di cui al DPR 380/2001, ovvero, qualora ne ricorrano le condizioni e su richiesta dell'impresa proponente, in sostituzione della SCIA ammessa in alternativa al PDC nei casi previsti all'art.22 del DPR 380/2001, con particolare riferimento a quelli di cui al comma 7, per le seguenti fattispecie:
- a) interventi edilizi che non modifichino il regime delle attività rurali aziendali esercitate;
 - b) interventi edilizi relativi alla nuova edificazione di abitazioni rurali nei limiti di cui all'art.57 della L.r.38/1999;
 - c) interventi edilizi per la nuova edificazione di annessi agricoli strumentali necessari alle attività ad esercizio libero, come indicato al comma 7 dell'art.41 delle LG;
 - d) interventi edilizi non strettamente legati all'esercizio delle attività rurali aziendali, ma comunque necessari all'impresa agricola per la gestione dell'azienda agricola, se del caso anche attinenti alla realizzazione degli impianti strutturali;
 - e) cambio di destinazione d'uso dei fabbricati aziendali, anche senza interventi edilizi, tra le diverse categorie indicate all'art.23-ter del DPR 380/2001 e all'art.24 delle LG.
- 6) Nei casi di cui al comma 5, l'iter procedurale non prevede l'avviso di avvio delle attività di cui all'art.8 comma 13 della L.r.1/2020 e si conclude con le modalità individuate all'Allegato 4 delle LG.
- 7) Il PU attivato per le casistiche di cui al comma 5 può riguardare:
- a) la realizzazione delle strutture aziendali, con particolare riferimento alle infrastrutture e ai volumi tecnici strettamente funzionali agli interventi di trasformazione aziendale oggetto del procedimento attivato;
 - b) la realizzazione degli interventi liberi, qualora necessitino dell'acquisizione di un atto di assenso e siano comunque strettamente correlati ad altri interventi compresi nelle casistiche di cui al comma 5;
 - c) la realizzazione degli interventi temporanei, come specificati all'art.22 delle LG;
 - d) l'attuazione degli interventi di gestione aziendale strettamente correlati alle attività e agli interventi di trasformazione aziendale, di cui all'art.26 delle LG, oggetto del procedimento attivato, che richiedano l'acquisizione di atti di assenso comunque denominati.
- 8) Per le fattispecie di attività rurali aziendali di cui al comma 3 lettera a), ed eccezione fatta per le casistiche di cui al comma 9, il PU è attivato nei seguenti casi:
- a) per le attività rurali aziendali non attivabili mediante procedure dichiarative di inizio attività, disciplinate sulla base di quanto previsto ai Capi I e II del presente Titolo;
 - b) per gli istituti privati faunistici esercitati dalle imprese agricole di cui all'art. 43, nei casi in cui siano previsti interventi edilizi o anche qualora l'autorizzazione di tali attività avvenga contestualmente ad altra diversa attività rurale aziendale;
 - c) per le attività connesse alla produzione di energie da FER, nei casi previsti al Capo V del presente Titolo;
 - d) per le attività sottoposte ad autorizzazione per le industrie insalubri esercitate dalle imprese agricole di cui all'art.43, nei casi in cui siano previsti interventi edilizi o anche qualora l'autorizzazione di tali attività sia richiesta insieme a quella per altre diverse attività rurali aziendali.
- 9) Non riguardano l'attivazione di un PU, ovvero possono essere oggetto dell'attivazione delle procedure dichiarative di inizio attività di cui all'art.43 delle LG, i seguenti interventi di trasformazione aziendale:

- a) l'introduzione e/o variazione dell'attività agrituristica all'interno dell'abitazione rurale dell'imprenditore agricolo di cui all'art. 42 comma 8 delle LG, quando ciò non necessiti di interventi edilizi né di interventi temporanei;
 - b) l'introduzione e/o variazione delle attività multifunzionali, quando ciò non necessiti di interventi edilizi, di interventi temporanei, di rifunzionalizzazione, di variante urbanistica dei suoli, né di cambi di destinazione d'uso dei fabbricati aziendali esistenti.
- 10) Esclusivamente nel caso di interventi di trasformazione aziendale, comunque associati ad un inizio attività di attività rurali aziendali, che comportino variazione della destinazione urbanistica dei suoli, ovvero che necessitino di varianti urbanistiche come disciplinato all'art.19 delle LG, il PU è attivato con le modalità previste all'art. 8 del DPR 160/2010. Oltre alla variante urbanistica, il medesimo procedimento può riguardare anche la contestuale richiesta di realizzazione per tutte le previsioni elencate al comma 4.
- 11) Il PU, inteso come sopra precisato quale procedimento ordinario di cui al Capo IV del DPR 160/2010, si attua, se previsto, mediante la CDS ai sensi e per gli effetti degli articoli da 14 a 14-quinquies della L.241/1990, nonché delle altre normative di settore, nel caso in cui sia necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi da diverse amministrazioni pubbliche.
- 12) L'istanza di PU è presentata presso il SUAP corredata dalla documentazione, trasmessa e verificata con le modalità di cui all'Allegato 4 delle LG.
- 13) L'istanza di PU, qualora ricorrano le condizioni per l'indizione di una CDS decisoria, può essere preceduta da una istanza di indizione di una CDS preliminare di cui all'art.44 comma 11 delle LG.
- 14) L'attivazione dei PU concatenati può essere iniziativa facoltativa del soggetto proponente sulla base di quanto previsto all'art.48 delle LG.
- 15) L'attivazione del PU può costituire variante di diverso procedimento attivato e non concluso; in questo caso il procedimento confluisce integralmente nel PU attivato. Rientrano in questa casistica i titoli edilizi della SCIA e del PDC di cui al DPR 380/2001, purché attraverso gli stessi non sia stata effettuata, nelle tempistiche previste, la comunicazione di fine lavori sulla base di quanto previsto all'art.15 del DPR 380/2001.

Art.50 Esecuzione del PU

- 1) Con il presente articolo si rimanda all'Allegato 4 "*Esecuzione del Procedimento Unico*" delle presenti LG che indica le modalità per lo svolgimento complessivo del PU ed elenca la modulistica che sarà approvata, con provvedimento dirigenziale.

Capo IV - L' edilizia

Art.51 Le procedure edilizie

- 1) Ai fini delle presenti LG, gli interventi di trasformazione aziendale di natura edilizia, comunque assoggettati alle disposizioni normative in materia, con particolare riferimento a quanto disciplinato dal DPR 380/2001 nonché dalla L.r.38/1999 e dalla L.r.14/2006, sono attuabili se funzionali all'esercizio delle attività rurali aziendali o comunque alla gestione dell'azienda agricola.
- 2) Sono sottoposte alla disciplina di cui al presente capo le seguenti fattispecie di interventi edilizi:
- a) gli interventi edilizi e la rifunzionalizzazione previsti agli artt. 2-bis e 15 della L.r.14/2006 per attività multifunzionali e agriturismo, dalla L.r. 7/2017 e al Titolo IV Capo II della L.r.38/1999 eccetto, quelli su edifici esistenti di cui ai commi 2 e 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater dell'art.55 della L.r. 38/1999, qualora richiesti da soggetti diversi dall'impresa agricola, oltre a quanto previsto al comma 7 dell'art.55 e all'art.56 della L.r.38/1999, in quanto non riconducibili alle finalità dell'art.8 della L.r.1/2020;

- b) il cambio di destinazione d'uso dei fabbricati aziendali esistenti come disciplinato all'art.24 delle LG;
 - c) la variante urbanistica dei suoli come definita all'art.19 delle LG.
- 3) Fermo restando quanto previsto per le varianti urbanistiche dei suoli, le procedure edilizie di competenza dell'amministrazione comunale sono disciplinate dal DPR 380/2001. Lo stesso DPR prevede due tipologie di procedure, una di natura autorizzativa, relativa al PDC (Titolo II Capo II del DPR 380/2001), l'altra di natura dichiarativa, relativa alla SCIA (Titolo II Capo III artt. 22 e 23 del DPR 380/2001) e alla Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata – CILA (Titolo II Capo I art.6-bis del DPR 380/2001).
- 4) Le procedure edilizie di cui al presente articolo sono applicate:
- a) con le modalità previste agli artt. 52 e 53 delle LG, nel caso di interventi edilizi necessari allo svolgimento delle attività rurali aziendali e comunque alla gestione dell'azienda agricola;
 - b) con le modalità previste all'art.52 delle LG, nel caso di rifunzionalizzazione, anche realizzata in assenza di interventi edilizi o altro intervento di trasformazione aziendale;
 - c) con le modalità previste all'art.52 delle LG, nel caso di cambi di destinazione d'uso dei fabbricati aziendali esistenti effettuati anche in assenza di interventi edilizi;
 - d) con le modalità previste all'art.52 delle LG, nel caso di variante urbanistica di modifica di uso dei suoli.
- 5) Rimane ferma la possibilità, in capo alle imprese agricole e all'eventuale soggetto connesso, di eseguire gli interventi liberi e gli interventi temporanei di cui agli artt. 21 e 22 delle LG. Qualora l'intervento libero e l'intervento temporaneo abbiano necessità di acquisizione di atti di assenso e la realizzazione avvenga contestualmente ad altri interventi, le procedure per la loro assentibilità sono ricondotte ai procedimenti attivati per gli interventi edilizi, di cui al successivo art.52.

Art.52 Rapporto tra procedure edilizie e inizio attività

- 1) In armonia con il principio di non aggravio del procedimento amministrativo, gli interventi di trasformazione aziendale necessari allo svolgimento delle attività, ovvero l'attivazione o la modifica delle attività stesse, comunque tali da richiedere il rilascio di un atto amministrativo di inizio attività, non vengono assentiti tramite titoli amministrativi di natura edilizia, bensì mediante atto conclusivo del PU di cui all'Allegato 4 delle LG.
- 2) Il SUAP assume competenze autorizzative esercitate attraverso il PU con le modalità previste al Capo III del presente Titolo. Tali competenze autorizzative si esercitano anche per le seguenti casistiche:
- a) interventi edilizi anche di nuova edificazione;
 - b) rifunzionalizzazione in esito all'inserimento delle attività di diversificazione agricola o alla realizzazione di guardiane aziendali e foresterie anche in assenza di interventi edilizi, interventi liberi e interventi temporanei;
 - c) interventi edilizi anche non legati all'esercizio delle attività di cui alla lettera a), ma comunque funzionali alla gestione dell'azienda agricola, in sostituzione del PDC nonché, se espressamente richiesto, in sostituzione della SCIA ammessa in alternativa al PDC nei casi previsti all'art.22 del DPR 380/2001, come più dettagliatamente specificato all'art.49 comma 5 delle LG. Rientra in tali casistiche la realizzazione di abitazioni rurali anche qualora fosse il solo intervento richiesto nell'istanza di PU;
 - d) cambi di destinazione d'uso tra diverse categorie funzionali previste all'art.23-ter del DPR 380/2001 dei fabbricati aziendali, anche in assenza di interventi edilizi come definiti all'art.20 delle LG;
 - e) variazioni della classificazione dei suoli nella zonizzazione di cui al DM 1444/1968 prevista nella pianificazione urbanistica comunale, come specificato all'art.19 delle LG;
 - f) interventi liberi, qualora necessiti un atto di assenso, limitatamente a procedimenti che contemplino almeno una delle fattispecie elencate nel presente comma;

- g) interventi temporanei come definiti all'art.22 delle LG.
- 3) L'atto autorizzativo rilasciato dall'amministrazione comunale, avente per oggetto aspetti edilizi di cui ai commi 1 e 2, può configurarsi quale parere di natura endoprocedimentale espresso nell'ambito di una CDS decisoria indetta per una procedura autorizzativa di inizio attività.
- 4) Per le attività di diversificazione agricola, ferme restando le categorie di destinazione d'uso previste all'art.23-ter del DPR 380/2001 e le specifiche concernenti il cambio di destinazione d'uso di fabbricati aziendali di cui all'art.24 delle LG, secondo cui, in caso di nuova edificazione, le abitazioni rurali hanno destinazione d'uso residenziale e gli annessi agricoli strumentali hanno destinazione d'uso rurale, è possibile la rifunzionalizzazione di tutti i fabbricati aziendali presenti all'interno dell'azienda agricola, a prescindere dalle categorie di destinazione d'uso previste dall'art.23-ter del DPR 380/2001, senza modifica delle destinazioni d'uso come espressamente previsto all'art.23 delle LG.
- 5) La rifunzionalizzazione dei fabbricati aziendali e degli impianti strutturali è effettuata:
- a) nel caso di attività multifunzionali a prescindere dalla classificazione urbanistica da pianificazione comunale della zona ove ricadono i fabbricati aziendali stessi;
- b) nel caso di attività multimpreditoriali esclusivamente nel territorio del Comune in cui ricade l'azienda agricola e solo sulle superfici a destinazione agricola ossia, come previsto nell'Allegato 1 Glossario, se la zona ove insistono i fabbricati aziendali risulta classificata E ai sensi del DM 1444/1968 ed anche in altre zone omogenee della pianificazione urbanistica comunale in cui le relative discipline d'uso risultino tali da rendere attuabile come in zona omogenea E quanto previsto agli artt. 55, 57 e 57-bis della L.r.38/1999.
- 6) Per le strutture aziendali, con particolare riferimento agli annessi agricoli strumentali ricadenti all'interno delle superfici a destinazione agricola, ad esclusione di quanto previsto per le abitazioni rurali all'art.57 della L.r.38/1999, con o senza interventi edilizi, non possono essere effettuati cambi di destinazione d'uso da rurale ad altre categorie previste all'art.23-ter del DPR 380/2001.
- 7) Non sono considerate rifunzionalizzazioni né cambi della destinazione d'uso rurale le variazioni tra attività agricole tradizionali per gli annessi agricoli strumentali. In ogni caso, come già specificato al comma 5 dell'art.16 delle LG, nelle serre non è consentita attività diversa dalle attività tradizionali agricole di coltivazione.
- 8) Le variazioni di utilizzazioni che non comportino interventi edilizi e/o interventi temporanei, non sono subordinate a rilascio di titolo edilizio.
- 9) Ferme restando le disposizioni del DPR 380/2001, le istruttorie degli uffici comunali competenti in materia di edilizia per la verifica degli interventi di trasformazione aziendale riguardanti interventi edilizi, interventi temporanei, cambio di destinazione d'uso dei fabbricati aziendali esistenti e variante urbanistica oggetto di procedimenti autorizzativi di inizio attività, sono effettuate considerando quanto disciplinato in materia di interventi aziendali di cui al Capo VI del Titolo I delle LG. Tali istruttorie possono avvalersi delle competenze delle CA.
- 10) La rifunzionalizzazione effettuata senza interventi edilizi e/o interventi temporanei è sottoposta alle verifiche edilizie qualora sia riferita a fabbricati aziendali oggetto delle previsioni di cui all'art.24 del DPR 380/2001 in materia di agibilità. In questi casi, le verifiche edilizie sono effettuate secondo quanto previsto in materia di PU all'Allegato 4 delle LG.

Art.53 Interventi attuati con procedure edilizie

- 1) Per gli interventi temporanei e per gli impianti di produzione di energia da FER secondo specifica disciplina, si applica quanto previsto al DPR 380/2001 nei casi in cui gli interventi edilizi da realizzarsi da

parte di imprese agricole e/o soggetti connessi all'interno dell'azienda agricola riguardino i seguenti manufatti:

- a) fabbricati aziendali e impianti strutturali esistenti, quando l'intervento non modifichi il regime delle attività. Si specifica che costituisce modifica del regime delle attività la rifunzionalizzazione delle strutture aziendali;
 - b) infrastrutture aziendali e volumi tecnici e relativi impianti a condizione che l'intervento edilizio non modifichi il regime delle attività e/o non preveda l'applicazione delle procedure autorizzative (PDC) previste dal DPR 380/2001;
 - c) fabbricati aziendali sottoposti a cambi di destinazione d'uso da categoria funzionale diversa dalla rurale in favore della rurale in assenza, sia di interventi edilizi, sia di introduzione o variazione di attività. In tali casi, il cambio di destinazione d'uso è effettuato tramite SCIA, così come previsto all'art.23-ter comma 1-quinques del DPR 380/2001.
- 2) Per gli interventi di cui al comma 1 si attivano le procedure dichiarative di cui all'art.51 comma 3 delle LG.
 - 3) Fermo restando quanto previsto all'art.52 commi 9 e 10, le istruttorie da parte degli uffici comunali competenti in materia di edilizia per la verifica degli interventi edilizi e interventi temporanei sono effettuate sulla base di quanto previsto agli artt. 20 e 22 delle LG, in conformità alla normativa vigente in materia.
 - 4) Le procedure dichiarative edilizie di CILA e SCIA riferite agli interventi edilizi e interventi temporanei trovano riscontro anche nei regimi amministrativi delle attività private elencate nella tabella A allegata al D.lgs. 222/2016.
 - 5) Qualora ricorrano le condizioni previste agli artt. 29 e 30 comma 2 delle LG in materia di competenze comunali sull'edilizia, è possibile da parte delle imprese esercitanti le attività rurali aziendali la presentazione al SUAP delle procedure dichiarative di cui al presente articolo per gli interventi edilizi da realizzarsi su patrimonio esistente che non producano effetti sul regime delle attività, e per gli interventi temporanei; il SUAP può anche acquisire gli atti di assenso riferiti ad interventi liberi.

Capo V - Energie rinnovabili

Art. 54 Le procedure

- 1) L'art.2, comma 1 lettera a) del D.lgs. 28/2011 definisce energie da fonti rinnovabili (FER) quelle derivanti da fonti non fossili, ovvero di natura eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica o ricavate da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas. Lo sviluppo delle energie rinnovabili è obiettivo strategico nazionale e comunitario.
- 2) Le procedure previste per la produzione di energia da FER sono integralmente disciplinate dal D.lgs.190/2024 e ss.mm.ii. e da quanto previsto al presente articolo, e sono così individuate:
 - a) procedure del D.lgs.152/2006 per gli impianti per i quali è prevista la VIA di competenza statale di cui all'allegato II della parte seconda del D.lgs. 152/2006, per le quali si applica l'autorizzazione unica di cui alla lettera c) del presente comma;
 - b) Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), previsto all'articolo 27-bis del D.lgs.152/2006, qualora il progetto preveda una procedura di VIA di cui al punto 2 dell'allegato IV della parte seconda del D.lgs. 152/2006, in alternativa all'autorizzazione unica di cui alla lettera c) del presente comma, su base facoltativa dell'amministrazione regionale;
 - c) procedure ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione unica (AU). Il rilascio della AU di competenza regionale è delegato alle province e alla Città Metropolitana di Roma Capitale ai sensi dell'art.1 comma 2 della L.r. 18/2006;

- d) procedura abilitativa semplificata (PAS) di competenza comunale;
 - e) attività libera;
 - f) PU sulla base di quanto previsto al comma 3 del presente articolo e con le esclusive modalità previste all'art.55 delle LG.
- 3) Fermo restando quanto previsto all'art.2 comma 4 del DPR 160/2010, la produzione di energia da FER può essere oggetto di un PU anche sulla base di quanto esplicitato nella Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 810/2011 con le modalità previste all'art.55 delle LG.
 - 4) Fatta salva la possibilità di installare impianti di produzione di energia da FER nelle zone omogenee E di cui al DM 1444/1968, così come previsto all'art.2 del D.lgs. 190/2024, la realizzazione degli impianti mediante applicazione delle procedure di cui al presente articolo è strettamente correlata all'individuazione delle aree idonee o non idonee di cui al citato Dlgs e ss.mm.ii.
 - 5) Sulla base dell'art.20 del D.lgs. 199/2021, ad oggi superato dalla riforma del Dlgs 190/2024 effettuata tramite il DL 175/2025. La Regione Lazio ha approvato le linee guida di indirizzo regionali per l'individuazione delle aree non idonee alla realizzazione di impianti alimentati da FER, in attuazione del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) 2030 e in ottemperanza a quanto previsto dalla L.r.16/2011, artt. 3.1 e 3.1.1, con DGR 390/2022. Sulla base del D.lgs. 190/2024, sono considerate aree idonee, le aree individuate agli articoli 11 bis e 11 ter del citato D.lgs.
 - 6) In caso di realizzazione di impianti destinati alla produzione di energia da FER su aree idonee si applica quanto previsto all'art.11-quater del D.lgs. 190/2024 in materia di semplificazione di procedimenti amministrativi con particolare riferimento al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.
 - 7) Gli interventi di cui al presente articolo, con particolare riferimento a quelli soggetti a PAS o in regime di attività libera, possono prevedere modalità semplificate di acquisizione di atti endoprocedimentali. Rientrano in tale casistica, le semplificazioni previste dal DPR 31/2017 in materia di autorizzazione paesaggistica.
 - 8) Le istanze relative all'autorizzazione unica e alla PAS sono presentate tramite lo sportello unico energie rinnovabili (SUER), così come previsto al Dlgs 190/2024, ossia attraverso la piattaforma unica digitale per gli impianti a fonti rinnovabili, gestita dal GSE prevista dall'art.19 del Dlgs 199/2021.
 - 9) Qualora l'installazione degli impianti di produzione di energia da FER, in applicazione delle procedure di cui al comma 2 del presente articolo, comporti la realizzazione di interventi edilizi anche di nuova edificazione di fabbricati aziendali, restano ferme le previsioni di cui al Capo II Titolo IV della L.r.38/1999.
 - 10) Anche sulla base della sentenza del Consiglio di Stato del 10 Maggio 2024, n.4233 la produzione di energia da FER effettuata in condizioni di multimprenditorialità, attraverso l'utilizzo della frazione organica del rifiuto solido urbano (FORSU) non risulta autorizzabile in quanto l'impianto ad essa dedicato è considerato sia impianto di produzione di energia, sia impianto di trattamento di rifiuti. Il trattamento dei rifiuti non rientra nelle attività multimprenditoriali sulla base di quanto previsto all'art.54 della L.r.38/1999 e all'art.6 del R.r.1/2018.

Art. 55 Rapporto procedure energie rinnovabili e inizio attività

- 1) La produzione di energia da FER rientra nel novero delle attività di diversificazione agricola, nello specifico tra le attività di multifunzionalità produttiva qualora essa sia esercitata da una impresa agricola; tra le attività in regime di multimprenditorialità se realizzata, comunque all'interno di una azienda agricola, da parte di un soggetto non agricolo, secondo quanto previsto all'art.54 comma 2 della L.r.38/1999.
- 2) La produzione di energie da FER rientra tra le attività di multifunzionalità produttiva sulla base di quanto previsto dalla L. 266/2005 che all'art.1 comma 423 recita quanto segue: *“La produzione e la cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali effettuate dagli imprenditori agricoli costituiscono*

attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del Codice civile e si considerano (attività) produttive di reddito agrario".

- 3) Fatto salvo quanto previsto al comma 1, la produzione di energia da FER può essere effettuata anche simultaneamente per finalità commerciali oltre che di autoconsumo aziendale, come di seguito specificato:
 - a) per finalità commerciale si intende la vendita dell'energia prodotta anche con interscambio nell'ambito delle comunità energetiche di cui all'art.42-bis del DL 162/2019 nonché per l'autoconsumo collettivo come definito dalla Direttiva UE 2018/2001;
 - b) per autoconsumo aziendale si intende l'utilizzo dell'energia prodotta al solo fine del soddisfacimento dei fabbisogni energetici riferiti alle attività agricole aziendali presenti all'interno dell'azienda agricola e ad eventuali esigenze non strettamente legate allo svolgimento delle suddette attività, ma comunque funzionali alla conduzione dell'azienda agricola stessa, compresa l'alimentazione energetica delle abitazioni rurali. È altresì considerato autoconsumo aziendale l'utilizzo dell'energia prodotta per il soddisfacimento dei fabbisogni energetici relativi alle attività multimprenditoriali.
- 4) L'eventuale interscambio di energia all'interno dell'azienda agricola in presenza di attività multimprenditoriali tra l'impresa agricola e il soggetto connesso rientra nelle fattispecie di cui alla lettera a) del comma 3 del presente articolo.
- 5) Costituiscono procedure di inizio attività, per le attività di diversificazione agricola relative alla produzione di energia da FER, quelle elencate all'art.54 delle LG, anche in conformità a quanto espressamente previsto al comma 24-bis dell'art.8 della L.r.1/2020 con riferimento all'autorizzazione unica.
- 6) Fanno capo alle procedure di inizio attività anche gli impianti realizzati per autoconsumo aziendale, gli impianti inseriti all'interno delle comunità energetiche e quelli destinati all'autoconsumo collettivo a prescindere dalla modalità autorizzativa utilizzata.
- 7) La realizzazione di impianti di produzione di energia da FER può essere autorizzata mediante attivazione di un PU, che assorbe la procedura abilitativa semplificata (PAS). In particolare, tale opzione procedurale è attivabile qualora la realizzazione di impianti di produzione di energia da FER avvenga contestualmente all'avvio di procedure autorizzative per altre attività rurali aziendali o interventi edilizi previsti nel medesimo PU, specie nel caso in cui per la produzione di energia da FER sia necessaria la nuova edificazione o la rifunzionalizzazione di fabbricati aziendali ai sensi di quanto previsto dalla L.r.38/1999, artt. 55, 57 e 57-bis. Nello stesso PU può essere ricompresa anche la realizzazione degli impianti per autoconsumo aziendale. In ogni caso, non possono essere ricomprese nell'ambito del PU, l'autorizzazione di impianti di produzione di energia da FER ricadenti nel PAUR e nell'autorizzazione unica.
- 8) Le istanze per le procedure di PAS di cui all'art 54 possono essere presentate al SUAP, con le modalità disciplinate all'art.29 comma 5 delle LG.
- 9) Per le procedure di inizio attività, l'amministrazione competente provvederà alle comunicazioni a conclusione del procedimento previste all'art. 47 delle LG; se del caso, l'amministrazione dovrà altresì provvedere a quanto necessario ai fini dell'aggiornamento del registro regionale degli impianti a biomassa istituito all'art.3-bis della L.r.16/2011.
- 10) Nel caso di attività di diversificazione agricola, le procedure autorizzative disciplinate nel presente articolo sono subordinate al rispetto dei limiti di prevalenza per le attività di multifunzionalità produttiva di cui all'art.2bis della L.r.14/2006 e richiamati all'art.10 delle presenti LG; sono altresì subordinate al rispetto dei limiti previsti per l'attivazione del regime di connessione, con particolare riferimento a quelli territoriali previsti per le attività multimprenditoriali di cui all'art.57-bis della L.r.38/1999 e richiamati all'art.11 delle LG.

- 11) Per attività di multifunzionalità produttiva finalizzata alla produzione di energia da FER, la prevalenza è considerata acquisita, come previsto all'art.2-bis comma 1-sexies della L.r.14/2006, sulla base di quanto previsto all'art.2 comma 150 lettera a) della L. 244/2007, nonché dalla Circolare della Agenzia delle Entrate n. 32/E del 2009 e dalla nota dell'ex Ministero dell'Agricoltura n. 3896 del 27 luglio del 2008, nei seguenti casi anche contestualmente presenti:
- a) sino ad un massimo di 200 kW in ogni caso;
 - b) per la quota eccedente i 200 kW per gli impianti posizionati sui fabbricati aziendali in modalità integrata o parzialmente integrata, come previsto al DM 19 Febbraio 2007;
 - c) entro il limite di 1 MW per azienda agricola e in aziende agricole situate in comuni confinanti. Per ogni 10 kW di potenza installata eccedente il limite dei 200 kW, l'impresa agricola deve detenere almeno 1 ettaro di terreno destinato ad attività agricole tradizionali.
- Non rientra nel calcolo della prevalenza la produzione di energia da FER per autoconsumo aziendale anche sulla base di quanto previsto all'art.2-bis comma 1-sexies della L.r.14/2006;
- 12) Nel caso l'impresa agricola superi i limiti di cui al comma 11 del presente articolo, la prevalenza è calcolata secondo le modalità previste dalla circolare della Agenzia delle Entrate n. 32/E del 2009 e dalla nota dell'ex Ministero dell'Agricoltura n.3896 del 27 luglio del 2008 e qualora ne ricorrano le condizioni, sulla base dell'art.2-bis della L.r.14/2006.
- 13) A mero titolo informativo, si rammenta che per la produzione di energia da FER mediante impianti agrovoltaiici sono state predisposte le relative linee guida nell'ambito di un gruppo di lavoro coordinato dal Ministero della Transizione Ecologica – Dipartimento per l'energia, e composto da: CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria; GSE - Gestore dei servizi energetici S.p.A.; ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile; RSE - Ricerca sul sistema energetico S.p.A..
- 14) Qualora l'impianto energetico sia gestito da un soggetto diverso dall'impresa agricola senza attivazione di un regime di multimpreditorialità di cui all'art.57 bis della L.r.38/1999, l'attivazione dell'impianto agrovoltaiico dovrà essere subordinata alla costituzione di forme associative di impresa, come previsto da normativa di settore.

Capo VI - Le procedure autorizzative della DRA

Art. 56 Individuazione delle procedure autorizzative della DRA

- 1) La DRA, ferme restando le competenze previste all'art. 27 delle LG, è direttamente competente sulle procedure autorizzative inerenti alle seguenti materie:
- a) disciplina dell'abbattimento e dell'espanto degli alberi di olivo di cui all'art.3 della L.r.1/2009, concernente le *Disposizioni urgenti in materia di agricoltura e ss. mm. ii.*;
 - b) registrazione degli Operatori Ufficiali del vivaismo nel relativo registro (RUOP) di cui agli artt. 65 e 66 del Reg. (UE) 2016/2031;
 - c) norme per la tutela del patrimonio ittico e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne del Lazio di cui alla L.r. 87/1990 e ss. mm. ii.;
 - d) norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio di cui alla L.r. 17/1995; rientrano in tali competenze le autorizzazioni di inizio attività delle attività agricole aziendali relative alla gestione degli istituti faunistici privati;
 - e) disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei e di altri prodotti del sottobosco di cui alla L.r. 32/1998;
 - f) disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo di cui alla L.r. 82/1988;

- g) disposizioni nazionali in materia di commercializzazione delle uova di cui al DM 29/12/2010 e al regolamento OCM unica n. 1234/2007;
 - h) disciplina della riproduzione animale di cui al Dlgs 52 /2018, e dal Reg. (UE) n. 2016/1012
 - i) attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi di cui al Dlgs 150/2012;
 - j) sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui al Reg. delegato (UE) n.273/2018 e al Reg. di esecuzione (UE) n.274/2018;
 - k) mutamento di destinazione d'uso temporaneo o definitivo dei terreni gravati da uso civico di cui alla L. 1766/1927 e L. 168/2017;
 - l) procedure nell'ambito del settore forestale di cui all'art.59 delle LG.
- 2) Con particolare riferimento al PU, le procedure di cui al comma 1 si configurano quali atti endoprocedimentali di procedure autorizzative di inizio attività.

Art. 57 Disciplina dell'abbattimento e dell'espianto degli alberi di olivo

- 1) L'abbattimento e l'espianto degli alberi di olivo è effettuato sulla base di quanto previsto dal D.lgs. luogotenenziale 475/1945, dall'art.3 *Disciplina dell'abbattimento e dell'espianto degli alberi di olivo* della L.r.1/2009 *Disposizioni urgenti in materia di agricoltura* come modificata, dalla L.r.7/2018 e dalle linee guida approvate con DGR 233/2019.
- 2) Il comma 4 dell'articolo 3 della L.r.1/2009, come modificata dalla L.r.7/2018, disciplina che la DRA, anche avvalendosi dei CAA e delle ADA nel cui territorio ricadono gli impianti di olivo, rilascia in conformità alla L.241/1990 entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati, le autorizzazioni all'espianto, estirpazione, spostamento e sostituzione delle piante di ulivo, previa verifica di quanto previsto ai commi 2 e 3 dell'art. 3 della L.r.1/2009;
- 3) Per i PMA presentati dalle imprese agricole, le procedure di cui al comma 2 possono essere rilasciate anche all'interno di una procedura autorizzativa di inizio attività attivata in CDS; in questo caso l'atto amministrativo relativo all'espianto delle piante di olivo si configura come atto endoprocedimentale. Nel caso di PU si applicano le modalità di cui all'Allegato 4 delle LG.

Capo VII - Le procedure di gestione delle attività rurali aziendali

Art.58 Individuazione delle procedure

- 1) Al fine di consentire una piena attuazione del SAAR, nei seguenti articoli vengono indicate sebbene non esaustivamente, le procedure di natura sia dichiarativa, sia autorizzativa, previste dalla normativa vigente per la gestione delle attività rurali aziendali ovvero per la realizzazione degli interventi di gestione aziendale di cui all'art.26 delle LG, non costituenti procedure di inizio attività di cui all'art.41 delle LG.
- 2) Le procedure di gestione delle attività rurali aziendali possono avere natura sia di procedimento, sia di atto endoprocedimentale. Nel caso abbiano natura di procedimento, possono essere indette specifiche conferenze di servizi. Qualora rappresentino atto endoprocedimentale, possono confluire all'interno di un procedimento autorizzativo di inizio attività, anche con le modalità individuate all'art.71 delle LG.
- 3) Rientrano nel novero delle procedure di cui al presente articolo quelle previste in materia di antincendio di cui all'art.73 delle LG.

Art.59 Le procedure forestali

- 1) Nelle presenti LG vengono precisate procedure attinenti specificatamente alle pratiche agricole tradizionali di selvicoltura nel più generale quadro della gestione del patrimonio forestale disciplinata dalla L.r.39/2002 e dal R.r 7/2005 e loro ss. mm. ii..
- 2) Tali procedure sono individuate all'Allegato 5 alle LG denominato *Procedure dichiarative e autorizzative nel settore forestale*.

Art.60 La Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica (BDN)

- 1) Per l'esercizio di attività rurali aziendali inerenti allevamento, macellazione e altre attività legate alla gestione zootecnica è prevista la registrazione nel registro nazionale degli operatori e degli stabilimenti contenuto nella *Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica (BDN)* istituita ai sensi dell'art.12 del Dlgs 196/1999, e disciplinata dal Dlgs 134/2022.
- 2) Nei casi di inizio attività, la registrazione alla BDN è effettuata come specificato di seguito per le relative fattispecie:
 - a) per inizio attività agricole tradizionali di allevamento effettuato con procedure dichiarative, il SUAP trasmette l'inizio attività ai servizi veterinari dell'ASL competente per territorio, i quali effettuano la registrazione nella BDN e provvedono ad attribuire il codice identificativo;
 - b) per inizio attività rurali aziendali effettuato con procedure autorizzative, con particolare riferimento al PU, la registrazione alla BDN, da intendersi in tal caso quale atto di natura endoprocedimentale, è effettuata nell'ambito dell'iter procedurale stesso, anche con la modalità della CDS.
- 3) Resta valido quanto disciplinato in riferimento all'esercizio delle attività rurali aziendali, all'attuazione dell'inizio attività e al PU nonché in conformità a quanto stabilito all'art.9 delle LG in tema di individuazione della tipologia di preminenza e della L.r.17/2022 riguardante l'esercizio delle attività di apicoltura.
- 4) L'impresa agricola in possesso di più aziende agricole e/o di una azienda agricola caratterizzata dalla presenza di più corpi aziendali, in particolare qualora questi risultino distanti tra loro, può essere assegnataria di più codici identificativi.

Capo VIII - Le autorizzazioni ambientali

Art.61 Individuazione delle procedure

- 1) Nel presente Capo VIII delle LG, vengono precisate le procedure inerenti alle autorizzazioni ambientali con particolare riferimento a quelle disciplinate dal Dlgs 152/2006, che sono:
 - a) Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), di cui all'art.62 delle LG;
 - b) Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), di cui all'art.63 delle LG;
 - c) Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), comprensiva delle ulteriori procedure autorizzative preordinate alla medesima AUA, di cui all'art.64 delle LG.

Art.62 La Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)

- 1) La VIA è disciplinata agli artt.6 e 7-bis del D.lgs 152/2006 e si applica per le finalità di cui ai commi 5 e 7 dell'art.6, che al comma 6, individua i casi per i quali è prevista la verifica di assoggettabilità a VIA.
- 2) Le competenze in materia di VIA e l'assoggettabilità a VIA sono disciplinate dall'art.7 del D.lgs. 152/2006; Le procedure possono essere di competenza statale o regionale; nel primo caso, la competenza è attribuita al Ministero con deleghe in materia ambientale; nel secondo caso, la competenza è attribuita alla Direzione Regionale svolgente funzioni in materia di ambiente. L'art.1 della L.r.16/2011 attribuisce

all’Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (ARPA) i compiti di istruttoria nell’ambito dei procedimenti di VIA di competenza regionale.

- 3) La procedura di VIA ha natura endoprocedimentale e, qualora di competenza statale, l’approvazione dell’istanza si produce all’interno del provvedimento unico in materia ambientale previsto e disciplinato all’art.27 del D.lgs.152/2006. Qualora la procedura di VIA sia di competenza regionale, l’approvazione dell’istanza si produce nell’ambito delle procedure relative al provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) di cui all’art.27-bis del D.lgs.152/2006. Il provvedimento unico nazionale (in particolare se applicato in materia di energie rinnovabili) e il PAUR sono da intendersi inizio attività secondo quanto previsto all’art.41 delle LG.
- 4) In caso di VIA di competenza regionale, oltre a quanto previsto al Titolo III della parte seconda del Dlgs 152/2006, si applicano anche le disposizioni di cui alla DGR 884/2022, nonché quanto previsto all’art.6 della L.r. 12/2025 in materia di coordinamento di procedure di VIA e di VAS per interventi sottoposti a VIA che richiedano una variante urbanistica.

Art.63 L’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

- 1) L’AIA è disciplinata agli artt. 6 e 7 del Dlgs 152/2006 ed è rilasciata sulla base di quanto previsto agli artt. 29-ter, 29-quater e 29-sexies del medesimo Dlgs 152/2006. L’art.7 attribuisce la competenza in materia di AIA o al Ministero competente in materia ambientale o alla Direzione Regionale competente in materia ambientale, anche sulla base di quanto disciplinato all’art.1 della L.r. 16/2011 che attribuisce all’ARPA Lazio i compiti di istruttoria nell’ambito dei procedimenti di AIA di competenza regionale.
- 2) Le modalità di attuazione dell’AIA sono individuate dal Titolo III-bis della parte seconda del Dlgs 152/2006;
- 3) Le casistiche per le quali si avviano le procedure di AIA riguardano le attività agricole tradizionali di allevamento e sono individuate all’Allegato VIII punto 6 (altre attività) della parte seconda del Dlgs 152/2006.

Art.64 L’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e le procedure ricomprese

- 1) La procedura di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) di cui al DPR 59/2013 è applicata qualora non ricorrano le condizioni per l’attivazione delle procedure di cui ai precedenti artt. 62 e 63 delle LG.
- 2) Ai sensi del comma 2 del DPR 59/2013, l’AUA sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale previsti al comma 3 del presente articolo.
- 3) Salvo quanto previsto all’art.7 comma 1 del DPR 59/2013 e quanto previsto all’art.3 comma 3 del medesimo DPR circa la facoltà di avvalersi dell’AUA in caso di istanze soggette al regime di comunicazione, l’AUA è attivata ai sensi dell’art.3 del medesimo DPR ai fini di rilascio, formazione, rinnovo o aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi:
 - a) autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della parte III del Dlgs 152/2006 e di cui al comma 8 del presente articolo;
 - b) comunicazione preventiva di cui di cui agli artt. 112 del Dlgs 152/2006 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende e al successivo comma 6 del presente articolo;
 - c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’art 269 del Dlgs 152/2006 e all’art.112 della L.r.14/1999 in riferimento alle competenze autorizzative delle Provincie e della Città Metropolitana di Roma Capitale, anche individuate all’art.28 delle LG;
 - d) autorizzazione generale inerente alle emissioni in atmosfera di impianti e attività in deroga, di cui all’art. 272 del Dlgs 152/2006 e all’art.112 della L.r.14/1999, in riferimento alle competenze

autorizzative delle Provincie e della Città metropolitana di Roma Capitale, individuate anche all'art.28 delle LG;

- e) comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico di cui all'art. 8 commi 4 e 6 della L.447/1995 e all'art.110 della L.r.14/1999 in riferimento alle competenze dei comuni in materia, individuate anche all'art.29 delle presenti LG;
 - f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del Dlgs 99/1992;
 - g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli artt. 215 e 216 del Dlgs 152/2006.
- 4) Ai sensi dell'art.4 del DPR 59/2013, l'istanza di AUA è presentata al SUAP, che provvede a trasmetterla all'autorità competente e ai soggetti competenti in materia ambientale. Sulla base di quanto previsto dall'art.103-ter della L.r. 14/1999, inserito dal comma 1 dell'art. 21, della L.r. 12/2025, l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'AUA è individuata:
- a) nella provincia territorialmente competente o nella Città Metropolitana di Roma Capitale, qualora nella domanda di autorizzazione unica ambientale sia richiesto il rilascio, la formazione, il rinnovo o l'aggiornamento di almeno un titolo abilitativo, tra quelli elencati all'articolo 3 del DPR 59/2013, di competenza della provincia o della Città Metropolitana di Roma Capitale;
 - b) nel comune territorialmente competente, qualora nella domanda di autorizzazione unica ambientale sia richiesto esclusivamente il rilascio, la formazione, il rinnovo o l'aggiornamento di titoli abilitativi, tra quelli elencati all'articolo 3 del DPR 59/2013, di competenza comunale.

In caso di rinnovo dell'AUA di cui all'art.5 del DPR 59/2013, si applicano le medesime procedure previste per la presentazione di una nuova istanza.

- 5) L'AUA non costituisce inizio attività di cui all'art.41 delle LG.
- 6) Ai sensi dell'art.107 comma 1 lettera d) della L.r.14/1999 nonché dell'art.3 del R.r.1/2015, la comunicazione preventiva, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui al comma 3 lettera a) del presente articolo, è effettuata presso il SUAP; rientra in tale comunicazione l'utilizzo agronomico del digestato derivante dagli impianti di biogas.

Le modalità di presentazione della comunicazione stessa dipendono dal ricadere o meno della azienda in zone vulnerabili ai nitrati, come individuate dalla DCR 3/2024 *Piano di azione per le zone vulnerabili all'inquinamento da nitrati di origine agricola della Regione Lazio*. Nei casi in cui la comunicazione ricada nelle previsioni di cui alla DCR 3/2024, si applica quanto previsto nella medesima deliberazione unitamente a quanto previsto nella DGR 1/2024; negli altri casi si applicano le previsioni di cui al R.r.1/2015.

Nei casi previsti dalle norme citate e in particolare dall'art. 5 del R.r. 1/2015, la comunicazione preventiva è corredata da un piano di utilizzazione agronomica (PUA) o da un piano di fertilizzazione.

- 7) Nel caso di un procedimento autorizzativo di inizio attività o di una SCIA condizionata ove sia prevista l'indizione di una CDS, gli atti di assenso di cui al comma 3 sono acquisiti nell'ambito della conferenza stessa; in tal caso non è necessario presentare istanza di AUA. Qualora l'acquisizione sia effettuata tramite PU si applicano le modalità previste all'Allegato 4 delle LG.
- 8) In riferimento all'autorizzazione agli scarichi, (di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della parte III del Dlgs 152/2006), gli artt. 106 e 107 della L.r.14/1999 attribuiscono le competenze in materia autorizzativa distinguendo tra le Provincie e la Città Metropolitana di Roma Capitale e i Comuni. Le suddette competenze sono anche individuate agli artt. 28 e 29 delle presenti LG; le competenze attribuite dall'art.107 della L.r.14/1999 ai Comuni, di cui all'art.29 delle LG, sono riferite all'autorizzazione all'allaccio ed allo scarico in pubblica fognatura e all'autorizzazione agli scarichi sul suolo o negli strati superficiali del suolo.

Fermo restando quanto stabilito dal Dlgs 152/2006, le presenti autorizzazioni sono sottoposte alle previsioni di cui alla DCR 18/2018 inerente al Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTAR) e alla DGR 537/2012 *Individuazione delle aree di salvaguardia degli impianti di captazione dei colli alban, Acqua Vergine, Torre Angela, Finocchio, Pantano, Borghese - Attuazione della DGR 5817 del 14/12/1999.*

Fermo restando quanto previsto all'art.14 delle LG in materia di individuazione delle infrastrutture, per gli impianti di depurazione reflui, ricompresi nelle infrastrutture aziendali, inferiori ai 50 abitanti equivalenti, di competenza comunale sulla base dell'art.107 della citata L.r.14/1999, si applicano le previsioni tecniche di cui alla DGR 219/2011 e alle loro eventuali evoluzioni tecnico applicative.

Ai sensi dell'art.39, comma 10 delle NTA del PTAR Lazio, per l'esercizio delle attività rurali aziendali di cui alla L.r.14/2006, nell'ambito della stessa azienda agricola può essere realizzato più di un impianto di sub-irrigazione o evapotraspirazione con capacità inferiore ai 50 abitanti equivalenti (art.28 comma 1 lettera a) delle NTA del PTAR), anche della medesima tipologia, adibito alla depurazione dei reflui, compresi quelli derivanti dagli scarichi domestici.

- 9) Le autorizzazioni, comunicazioni, nulla osta di cui al comma 3 sono riportate all'Allegato 7 delle LG, dedicato agli atti endoprocedimentali dei procedimenti amministrativi.

Capo IX - Il Piano di Utilizzazione Aziendale (PUA) e le condizioni di asservimento previste dalla L.r.38/1999

Art.65 Natura del Piano di Utilizzazione Aziendale (PUA)

- 1) Il PUA è un elaborato tecnico agronomico disciplinato dagli artt. 57 e 57-bis della L.r.38/1999. Nell'ambito delle procedure autorizzative, il PUA si configura come atto endoprocedimentale che risponde anche alle macro tematiche relative:
 - a) alla materia paesaggistica, di cui all'art.52 delle NTA del PTPR;
 - b) alla materia ambientale, con riferimento alla disciplina riguardante le aree naturali protette di cui agli artt. 8 e 31 della L.r.29/1997, o a quella specificata nei piani di assetto delle aree naturali protette;
 - c) alla materia agricola e della diversificazione delle attività agricole di cui agli artt. 2bis e 15 della L.r. 14/2006.
- 2) Il PUA è elaborato tecnico che si configura non solo come strumento di deroga edilizia e/o urbanistica e/o paesaggistica, ma assume una più ampia valenza in termini di valutazione dei Piani di Miglioramento Aziendale (PMA) predisposti dalle imprese agricole. La natura del PUA comporta dunque l'assunzione, da parte delle amministrazioni competenti, di un più ampio e complesso ruolo riguardante non solo la sfera di assentibilità degli interventi edilizi, ma anche le dinamiche di trasformazione aziendale nel contesto territoriale.
- 3) Viste le funzioni ad esso attribuite dalle normative richiamate al comma 1 del presente articolo e negli artt. 57 e 57-bis della L.r.38/1999, nonché in virtù di quanto espressamente previsto in materia di interventi edilizi e rifunionalizzazioni di cui agli artt. 20 e 23 delle LG, e sulla base di quanto espressamente previsto all'art.57 comma 7 della L.r. 38/1999 il PUA può essere approvato esclusivamente nell'ambito di una procedura di inizio attività di natura autorizzativa, configurandosi come atto di natura endoprocedimentale.

Art.66 Presentazione del Piano di Utilizzazione Aziendale (PUA)

- 1) Ai sensi e per gli effetti dell'art.57 comma 1 della L.r.38/1999, i Coltivatori Diretti (CD) e gli Imprenditori Agricoli Professionali (IAP), singoli o associati, possono predisporre un PUA per l'attuazione dei programmi di miglioramento aziendale (PMA) delle aziende agricole. Il PUA deve essere presentato, salvo

quanto previsto al comma 2 del presente articolo, nell'ambito di un PU presso il SUAP dell'amministrazione comunale competente per territorio.

- 2) Nel caso non sussistano le condizioni per l'attivazione di un PU e qualora la procedura autorizzativa di inizio attività preveda comunque l'indizione di una CDS, il PUA è presentato all'amministrazione procedente nell'ambito della procedura autorizzativa/dichiarativa di inizio attività.
- 3) Come previsto all'art.57 comma 4 della L.r.38/1999, il PUA deve essere sottoscritto, nei limiti delle rispettive competenze professionali, dalle seguenti figure tecniche abilitate: Dottore Agronomo e/o Forestale, Perito Agrario, Agrotecnico o Agrotecnico laureato o Geometra.
- 4) Il PUA deve contenere gli elementi previsti al comma 5 dell'art.57 della L.r.38/1999. L'insieme degli elementi previsti deve individuare il PMA dell'azienda agricola nelle sue componenti produttive, edilizie, infrastrutturali e territoriali di cui all'Allegato 4 delle LG.
- 5) Un PUA avente per oggetto la rifunzionalizzazione di fabbricati aziendali o di impianti strutturali deve rispettare quanto previsto all'art.23 delle LG.
- 6) Un PUA deve contenere gli elaborati tecnici di valutazione come dettagliati nell'Allegato 4 delle LG.
- 7) In caso di procedura autorizzativa di inizio attività, con l'esclusione del PU, gli elaborati tecnici di valutazione a corredo del PUA sono quelli previsti dalle amministrazioni competenti per le procedure autorizzative di inizio attività o in assenza di questi, sono elaborati sulla base di quanto previsto nelle presenti LG.

Art.67 Valutazione del Piano di utilizzazione aziendale (PUA)

- 1) Il PUA è sottoposto alla valutazione della CA di cui al comma 6 dell'art.57 della L.r.38/1999, la quale esprime il proprio parere.
- 2) Attengono al parere della CA le valutazioni, comprensive anche delle eventuali verifiche amministrative sulle istanze di inizio attività di cui all'art.41 delle LG, che si riferiscono alle seguenti fattispecie:
 - a) il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art.55 comma 4 e all'art.57 comma 1 della L.r. 38/1999 e all'art.8 comma 21 della L.r. 1/2020. Rientra nelle verifiche quella riguardante il possesso di immobili aziendali da parte dell'impresa agricola con la modalità dell'affitto, e la correttezza del contratto agrario ai sensi di quanto disciplinato dalla L. 203/1982, con particolare riferimento alla possibilità da parte dell'impresa di realizzare i miglioramenti fondiari previsti dal PUA, anche qualora gli stessi includano la necessità di attivare forme di sub-affitto per l'avvio di attività multimprenditoriali;
 - b) la corrispondenza delle attività dichiarate in sede di istanza con le attività rurali aziendali come definite al Capo II del Titolo I delle LG;
 - c) la corretta individuazione della superficie aziendale asservita e l'ottemperanza agli obblighi e ai vincoli precisati all'art.69 delle LG;
 - d) il calcolo della prevalenza in riferimento alle attività multifunzionali, compreso quello riferito alla produzione di energia da FER;
 - e) il rispetto dei limiti di provenienza previsti all'art.14 della L.r. 14/2006 per le attività agrituristiche che prevedono somministrazione di alimenti;
 - f) il rispetto dei limiti all'esercizio di attività agrituristiche stabiliti all'art. 14 della L.r. 14/2006;
 - g) gli adempimenti relativi all'iscrizione nell'elenco regionale di cui alla DGR 62/2018 per le attività multifunzionali di fattoria didattica;
 - h) il rispetto dei minimi quantitativi previsti per le attività agricole tradizionali afferenti all'allevamento e alla selezione dei cani e alle attività di multifunzionalità produttiva attinenti all'allevamento cinofilo stesso, ai sensi della L. 349/1993 e del DM 28 Gennaio 1994 (si precisa che non sono considerati

- imprenditori agricoli gli allevatori che detengano in allevamento un numero inferiore a 5 fattrici e che annualmente producano un numero di cuccioli inferiore alle trenta unità);
- i) il rispetto dei limiti comunali previsti per il riutilizzo dei fabbricati aziendali da destinare ad attività agrituristiche di cui all'art.15 comma 1 lettera b) della L.r.14/2006, da osservarsi nel Comune in cui ricada l'azienda agricola ove sono esercitate le attività agricole tradizionali o nei Comuni limitrofi. Nel caso si preveda il riutilizzo dei fabbricati aziendali presenti in un Comune limitrofo, la procedura di inizio attività deve essere presentata presso l'amministrazione comunale competente per territorio;
 - j) il rispetto dei parametri previsti per le attività connesse alla produzione energetica da fonti rinnovabili di cui all'art.55 delle LG;
 - k) la verifica della effettiva necessità, anche dimensionale, in riferimento alla realizzazione degli annessi agricoli di cui al Titolo I Capo V delle LG, nonché la corrispondenza delle tipologie e delle caratteristiche agli usi previsti;
 - l) la verifica della presenza e delle dimensioni delle superfici boscate nell'azienda agricola, anche ai fini dell'individuazione dell'unità minima aziendale e del lotto minimo di cui all'art.55 comma 5 della L.r.38/1999 e degli indici di cui ai commi 5-quater lettera b) e 6 del medesimo art.55, ai sensi di quanto espressamente previsto all'art. 39 delle NTA del PTPR della Regione Lazio. Si specifica che detta verifica è effettuata anche con riferimento ai dati contenuti nei fascicoli aziendali ed al contenuto delle cartografie del PTPR stesso; in merito si segnala la nota protocollo numero 1338805 del 30/10/2024 della Direzione Regionale Urbanistica - Area Pianificazione Paesaggistica e di Area Vasta.
 - m) la verifica della necessità di deroga alle altezze degli annessi agricoli tamponati e stamponati di cui ai commi 5 quater e 6 dell'art.55 della L.r.38/1999, secondo quanto stabilito all'art.57 comma 2 lettera b);
 - n) la verifica delle necessità di deroga alle altezze delle serre di cui all'art.4 comma 1bis della L.r.34/1996;
 - o) la verifica della necessità di nuova edificazione di abitazioni rurali sulla base di quanto previsto all'art.57 comma 2 lettera e) della L.r.38/1999, effettuata sulla base di quanto previsto ai commi 3, 3-bis e 3-ter del medesimo articolo. Si specifica che le abitazioni rurali sono esclusivamente realizzate per le esigenze abitative, anche di solo domicilio aziendale dell'imprenditore agricolo e/o del personale impegnato nelle attività agricole aziendali;
 - p) la verifica in merito alla fattispecie dei fabbricati aziendali interrati, se essi siano riconducibili alle casistiche precisate all'art.13 comma 2 delle LG;
 - q) la verifica della necessità di dotazione di guardianie aziendali e foresterie e relativi annessi agricoli strumentali come disciplinato all'art.13, comma 3 delle LG;
 - r) la verifica della corretta attuazione della rifunzionalizzazione sulla base di quanto previsto all'art.23 delle LG;
 - s) il rispetto dei requisiti previsti all'art.7 delle LG, in riferimento alla tipologia e alle caratteristiche della cucina agrituristica utilizzata per la preparazione e somministrazione di alimenti;
 - t) la verifica della presenza e del dimensionamento degli spazi aperti attrezzati destinati a ospitare le attività o gli eventi multifunzionali o multimpreditoriali di cui, rispettivamente, agli artt.6 e 8 delle LG;
 - u) la verifica delle modalità previste di somministrazione alimenti, anche con riferimento alla presenza e alle caratteristiche del locale di sporzionamento, per le attività di eventi multifunzionali o multimpreditoriali di cui rispettivamente agli artt.6 e 8 delle LG;

- v) la verifica delle modalità di somministrazione di alimenti, anche con riferimento alla presenza e al dimensionamento degli spazi attrezzati all'aperto, riguardanti le attività di somministrazione non assistita di alimenti e i relativi servizi a supporto;
 - w) le verifiche inerenti alle attività multimprenditoriali di cui all'art.8 delle LG, secondo quanto stabilito al comma 3 del presente articolo.
- 3) Per quanto riguarda le attività multimprenditoriali, fermo restando quanto previsto al comma 1 lettera b) dell'art.57-bis della L.r.38/1999, e nei precedenti art. 8 e art. 45 comma 13 e delle LG, le valutazioni della CA devono riguardare l'accertamento della conformità del contenuto dell'istanza presentata al regime di connessione. Tali valutazioni sono indirizzate alla verifica dei seguenti aspetti:
- a) il rispetto dei requisiti amministrativi del soggetto connesso, così come previsto all'art.8 comma 1 lettera d) del R.r.1/2018. Qualora ricorrano le condizioni previste al comma 2 del medesimo art.8 del R.r.1/2018, è necessario anche verificare la presenza del contratto di fornitura di filiera;
 - b) il rispetto dell'arco temporale minimo di 12 anni del regime di connessione di cui al comma 2 dell'art.57-bis e all'art.8 comma 1 lettera c) del R.r.1/2018;
 - c) la verifica dell'attivazione del regime di connessione in un unico Comune, come previsto all'art.4 comma 2 del R.r.1/2018;
 - d) la verifica che l'attivazione del regime di connessione riguardi esclusivamente le superfici a destinazione agricola, come definite all'Allegato 1 delle LG;
 - e) il rispetto dei limiti di superficie previsti al comma 3 dell'articolo 57-bis e al comma 2 dell'art.4 del R.r.1/2018;
 - f) la verifica di corrispondenza delle attività oggetto di istanza con quelle previste all'art.3 della L.r. 14/2006, all'art. 54 comma 2 lettera b) della L.r. 38/1999 e all'art.6 del R.r. 1/2018 anche in ottemperanza a quanto previsto al comma 2 lettera b) del presente articolo;
 - g) l'indicazione della prevista utilizzazione dei fabbricati aziendali destinati alle attività multimprenditoriali al termine del regime di connessione, ai sensi del comma 1 lettera e) del R.r.1/2018;
 - h) il rispetto dei limiti edificatori previsti al comma 4 dell'art.57-bis della L.r. 38/1999 e all'art.5 del R.r.1/2018, ferma restando l'impossibilità di realizzare nuova edificazione per le attività multimprenditoriali tramite PUA approvato dal Consiglio Comunale, secondo quanto previsto ai commi 2 lettera d) e 7 dell'art. 57 e al comma 5 dell'art 57-bis della L.r. 38/1999, oltre al comma 3 dell'art. 5 del R.r. 1/2018;
 - i) la verifica dell'applicazione dei criteri previsti all'art. 4 del R.r. 1/2018.
- 4) Le verifiche di cui al comma 3 lettera a) del presente articolo devono riguardare anche l'idoneità degli atti amministrativi necessari per l'attivazione del rapporto di connessione multimprenditoriale di cui all'art. 8 del R.r. 1/2018, valutando:
- a) la correttezza dei presupposti per l'esercizio del rapporto di connessione, con particolare riferimento all'applicazione dei contratti di locazione previsti per le attività commerciali di cui alla L. 392/1978;
 - b) che vi sia almeno un contratto redatto in forma preliminare come previsto al comma 1 dell'art.8 del R.r.1/2018 in mancanza di atto registrato che costituisca presupposto per l'esercizio del rapporto di connessione.
- 5) Le verifiche di cui al comma 1 del presente articolo devono riguardare, in conformità con quanto previsto all'art. 57 comma 6 della L.r. 38/1999:
- a) i presupposti agronomici e/o forestali ed economico produttivi;
 - b) gli aspetti paesistico-ambientali ed idrogeologici;
 - c) la coerenza e la compatibilità con i piani urbanistici, territoriali e di settore in riferimento a:

- i) aree protette regionali di cui alla L.r. 29/1997, considerando l'impossibilità di realizzare interventi edilizi nelle zone di riserva integrale (zona A), come pure di utilizzare, comunque nell'ambito dell'area naturale protetta, trasferimenti di potenzialità edificatorie derivanti dall'applicazione di indici fondiari su superfici aziendali esterne all'area protetta stessa, ai sensi degli artt.26 comma 1-bis e 31 comma 2-quater della L.r. 29/1997;
 - ii) PTPR, accertando se gli interventi siano previsti nelle NTA del medesimo piano o se ricadano nelle specifiche previsioni dell'art. 52 delle medesime NTA;
 - iii) i requisiti soggettivi del proponente;
 - iv) le caratteristiche dell'azienda agricola;
 - v) le caratteristiche e proporzionalità degli impianti destinati a produrre energia da FER rispetto alle esigenze aziendali;
 - vi) l'effettiva necessità di realizzazione di infrastrutture, anche individuando soluzioni alternative o di mitigazione degli effetti negativi degli interventi.
- 6) Le valutazioni della CA riguardano:
- a) l'impresa agricola, nei casi di cui al comma 2 lettere d), e), h) del presente articolo;
 - b) l'azienda agricola nei casi di cui al comma 2 lettere c), f), del presente articolo, nonché il regime di connessione delle attività multimprenditoriali di cui al precedente comma 3, così come previsto all'art. 4 comma 2 del R.r.1/2018.
- 7) Se richiesto dall'amministrazione precedente, le verifiche a cura della CA sono estese al supporto più generale dell'inizio attività, attivato come previsto all'art. 45 comma 13 delle LG; in tale caso dunque l'amministrazione precedente può servirsi della CA per una più complessiva valutazione del PU in presenza del PUA con le modalità di cui all'Allegato 4 delle LG.
- 8) La valutazione del PUA può essere effettuata dalla CA in una o più riunioni, anche in relazione alla complessità del PUA presentato. La convocazione della CA è effettuata anche a seguito dell'indizione di una CDS decisoria. In ogni caso, in presenza di CDS decisoria, anche qualora la CA sia stata attivata in funzione di supporto più generale, le valutazioni istruttorie specificatamente inerenti al PUA sono effettuate in fase istruttoria, ovvero a seguito dell'indizione della CDS.
- 9) A seguito delle valutazioni di cui in precedenza, la CA rilascia un parere con le modalità previste all'art.68 delle LG.
- 10) Nei casi in cui il PUA sia ricompreso in una procedura autorizzativa oggetto di CDS decisoria, la valutazione dello stesso ad opera della CA è effettuata all'interno della conferenza indetta.
- 11) Ferma restando per le imprese proponenti e per i tecnici incaricati la possibilità di partecipare alle sedute della CDS decisoria in forma simultanea e modalità sincrona, alle sedute di valutazione del PUA possono essere invitati, sia le imprese proponenti, sia i tecnici progettisti competenti in materia di PUA.

Art.68 Approvazione e rilascio del Piano di utilizzazione aziendale (PUA)

- 1) Le modalità di approvazione del PUA sono stabilite all'art.57 comma 7 della L.r. 38/1999. Il PUA può essere approvato esclusivamente nell'ambito di una procedura di inizio attività di natura autorizzativa, configurandosi perciò come un atto di natura endoprocedimentale in conformità all'art. 65 delle LG.
- 2) Nel caso di PUA ricompreso in un procedimento autorizzativo di inizio attività che preveda l'indizione di una CDS, il parere della CA viene rilasciato nell'ambito della conferenza medesima con le modalità previste per la tipologia di conferenza indetta. L'approvazione del procedimento attivato, sulla base di quanto previsto al comma 7 dell'art. 57 della L.r. 38/1999 costituisce approvazione del PUA. Nel caso di PU si applica quanto previsto all'Allegato 4 delle LG.

- 3) Qualora l'attuazione del PUA comporti deroga degli indici previsti negli strumenti urbanistici comunali per gli annessi agricoli tamponati, il PUA, valutato dalla CA sulla base di quanto previsto all'art. 65 delle LG, è approvato ad esito della valutazione positiva del Consiglio Comunale sulla base di quanto previsto al comma 7 dell'art. 57 della L.r. 38/1999. In caso di CDS, l'approvazione del PUA da parte del Consiglio Comunale è effettuata a conclusione positiva della stessa e prima del rilascio del provvedimento conclusivo del procedimento autorizzativo con particolare riferimento al PU, ai sensi di quanto previsto dal comma 3-septies dell'art.8 della L.r. 1/2020. Rientrano nelle medesime modalità attuative, in quanto soggetti all'approvazione del Consiglio Comunale, i PUA presentati per il riconoscimento della deroga in base alle previsioni dell'art 52 delle NTA del PTPR.
- 4) Nel caso di PUA non ricadente nella fattispecie di cui al comma 3 e ricompreso in un PU che non preveda l'indizione di una CDS, il medesimo PUA, valutato preventivamente dalla CA, è approvato, sulla base di quanto previsto all'art.57 comma 7 della L.r. 38/1999 mediante (Determinazione Dirigenziale) D.D. di approvazione del PU di cui all'Allegato 4 delle LG, sulla base del verbale conclusivo dei lavori della CA.
- 5) Le modalità di approvazione di cui al comma 4 si applicano anche nel caso di un PUA per rifunzionalizzazione, presentato in assenza di interventi di trasformazione aziendale con particolare riferimento a quelli di natura edilizia.

Art.69 I vincoli, gli obblighi e gli impegni

- 1) Le autorizzazioni per gli interventi edilizi, previsti dall'art. 55 della L.r. 38/1999 (con esclusione di quelli di cui ai commi 2, 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater, 7 e 8-quater, e per la rifunzionalizzazione degli edifici, prevista dagli artt. 57 e 57-bis della L.r. 38/1999), sono sottoposte ai vincoli e agli obblighi di cui al comma 1-bis dell'art.58 della medesima legge. Si specifica inoltre che è sottoposto a tali vincoli e obblighi anche l'eventuale rapporto di connessione relativo alle attività multimprenditoriali, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 8 comma 3 del R.r. 1/2018.
- 2) Gli obblighi di cui sopra riguardano sia la proprietà, sia l'impresa agricola qualora la titolarità di questa non coincida con la proprietà, ciascuna per quanto di propria pertinenza, e prevedono un termine temporale. Gli obblighi riguardano anche eventuali soggetti connessi, sulla base di quanto previsto all'art.58 comma 1-bis della L.r. 38/1999 e all'art. 8 comma 3 del R.r. 1/2018.
- 3) Rientra nel novero di quanto disciplinato dal presente articolo il vincolo previsto per le abitazioni rurali al comma 2 dell'art. 58 della L.r. 38/1999 che recita: *“Le abitazioni esistenti in zona agricola alla data di entrata in vigore della presente legge estendono sul terreno dello stesso proprietario un vincolo di non edificazione fino a concorrenza della superficie fondiaria necessaria alla loro edificazione ai sensi dell'articolo 57, comma 3. La demolizione parziale o totale di tali costruzioni, corrispondentemente, riduce od elimina il vincolo.”*
- 4) I vincoli richiamati al comma 1 del presente articolo attengono alla superficie aziendale asservita di cui all'art.55 comma 5-bis della L.r. 38/1999, secondo quanto previsto al comma 1-bis dell'art.58, e alla destinazione d'uso rurale per gli annessi agricoli strumentali da trascrivere presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari ai sensi del comma 9 dell'art. 57 della L.r. 38/1999 e comunque assoggettata agli obblighi di cui al comma 7 del presente articolo.
- 5) La superficie aziendale asservita deve rispondere ai seguenti requisiti:
 - a) è riferita a superfici a destinazione agricola, come da Allegato 1 Glossario;
 - b) non riguarda terreni o fabbricati di proprietà pubblica, in caso di possesso degli stessi da parte dell'impresa agricola. In caso l'azienda agricola sia composta da terreni di proprietà pubblica e privata la superficie asservita è riferita alla sola parte privata;
 - c) è conforme a quanto previsto dalle casistiche di cui ai successivi commi del presente articolo.

- 6) Gli obblighi da ottemperare per il rilascio di un PUA sono in carico all'impresa agricola o alla proprietà, qualora la stessa non coincida con l'impresa agricola, e al soggetto connesso nel caso l'autorizzazione preveda l'inizio attività per attività multimprenditoriali.
- 7) Ai sensi di quanto stabilito agli artt. 57 comma 6, 58 comma 1-bis, 76 comma 1 lettere a), b), c) della L.r. 38/1999, gli obblighi di cui al comma 6 del presente articolo sono quelli di seguito precisati:
- a) effettuare gli interventi previsti dal Piano di Miglioramento Aziendale (PMA) da parte dell'impresa agricola e del soggetto connesso, qualora lo stesso preveda l'introduzione o la variazione, anche per cessazione, di attività multimprenditoriali.
 - b) mantenere, per le attività rurali aziendali, le condizioni approvate nel Piano di Miglioramento Aziendale (PMA) sino ad un nuovo inizio attività, anche per variazione o per cessazione dell'attività;
 - c) non modificare in modo permanente la destinazione d'uso rurale, qualora presente, degli annessi agricoli strumentali rifunzionalizzati per la realizzazione di guardianie aziendali e foresterie nonché per le attività di diversificazione agricola, anche sulla base di quanto espressamente previsto per le attività multimprenditoriali al comma 6 dell'art.57-bis della L.r. 38/1999;
 - d) non modificare in modo permanente, la destinazione d'uso rurale, qualora presente, degli annessi agricoli strumentali dell'azienda agricola in caso di nuova edificazione;
 - e) non alienare permanentemente la superficie aziendale asservita separatamente dai fabbricati aziendali; tale obbligo è riferito ai fabbricati aziendali oggetto di rifunzionalizzazione; in caso di nuova edificazione, l'atto d'obbligo si estende a tutti i fabbricati aziendali oggetto di nuova edificazione e contestualmente a tutti i fabbricati aziendali e a tutte le strutture aziendali già realizzate e censite al catasto.
- 8) Fermo restando quanto previsto al comma 4 del presente articolo e all'art.55 comma 5-bis della L.r. 38/1999 circa l'impossibilità che la superficie aziendale asservita sia inferiore a quella utile per la realizzazione dei fabbricati aziendali in funzione degli indici fondiari, la CA verifica la quantificazione della stessa superficie aziendale asservita, così come previsto al successivo comma 16, in esito alla valutazione dei seguenti aspetti:
- a) rispetto dei rapporti tra indici fondiari e fabbricati aziendali;
 - b) rispetto di quanto previsto in materia di diversificazione agricola;
 - c) coerenza tra specifiche necessità produttive previste nel PMA e dunque nel PUA e interventi edilizi proposti per la realizzazione delle strutture aziendali.
- Al fine dell'individuazione della superficie aziendale asservita, la medesima superficie aziendale concorre contestualmente al soddisfacimento delle condizioni specificate alle lettere a), b), c) del presente comma.
- 9) Gli obblighi da ottemperare per il rilascio di un PUA di cui al comma 8 dell'art. 57 della L.r. 38/1999 sono a carico della proprietà qualora la stessa non coincida con l'impresa agricola, e del soggetto connesso, nel caso l'autorizzazione preveda l'inizio attività di attività multimprenditoriali.
- 10) Il rispetto dei requisiti di cui alle lettere a), b) del comma 8 relativi alle superfici da asservire, deve essere valutato verificando quanto segue:
- a) che sussistano superfici idonee a generare l'indice fondiario necessario alla nuova edificazione delle abitazioni rurali di cui all'art. 57 comma 3 della L.r. 38/1999;
 - b) che sussistano superfici idonee a generare gli indici fondiari necessari alla nuova edificazione degli annessi agricoli tamponati e stamponati di cui all'art. 55 comma 6 della L.r. 38/1999;
 - c) eventuale consistenza di superfici ancora disponibili ad asservimento al netto di quelle già asservite per le abitazioni rurali e per gli annessi agricoli tamponati e stamponati già presenti al momento della realizzazione della nuova edificazione di cui alle precedenti lettere a), b), in ottemperanza a quanto previsto al comma 2 del presente articolo e al comma 9 dell'art. 55 della L.r.3 8/1999;

- d) Qualora l'istanza di autorizzazione contenga esclusivamente la fattispecie della rifunzionalizzazione non si applica quanto previsto alla precedente lettera c), con l'esclusione delle abitazioni rurali di cui al precedente comma 2; è sempre necessaria la verifica della superficie idonea a generare l'indice fondiario relativo al fabbricato aziendale oggetto di rifunzionalizzazione, in ogni caso vigono le previsioni di cui al comma 11 del presente articolo;
 - e) la superficie aziendale necessaria al soddisfacimento delle necessità produttive specifiche per le quali sia prevista la realizzazione di un annesso agricolo produttivo;
 - f) Nel caso di attività multifunzionali, che la superficie aziendale asservita sia idonea al mantenimento delle condizioni di prevalenza di cui all'art.10 delle LG e all'art.2-bis della L.r. 14/2006, sia per la parte riferita all'azienda agricola, sia per quanto riferibile all'impresa agricola;
 - g) Nel caso di attività agrituristiche di somministrazione alimenti propri di cui all'art. 14 comma 7 lettera a) della L.r. 14/2006, che la superficie aziendale asservita, idonea al mantenimento dei limiti di provenienza, rispetti le previsioni di legge;
 - h) Nel caso di attività multimprenditoriali, che la superficie aziendale sia idonea al mantenimento del regime di connessione di cui al precedente art. 11 delle LG;
 - i) Per le abitazioni rurali, che sia rispettato il vincolo previsto al comma 2 dell'art. 58 della L.r. 38/1999, come richiamato al comma 2 del presente articolo;
- 11) In base di quanto previsto al comma 1-ter dell'art.58 della L.r. 38/1999 si specifica che, per le sole forme aggregate previste dalla normativa e costituite da imprenditori agricoli come definiti all'art.2135 del Codice Civile e al comma 1 dell'art. 57 della L.r. 38/1999, con riferimento alle cooperative agricole che esercitano attività agricole aziendali ed in particolare quelle di multifunzionalità produttiva di trasformazione, conservazione, commercializzazione dei prodotti agricoli dei soci, la superficie aziendale asservita potrà essere riferita alla sola area condotta dal soggetto aggregato, non coinvolgendo le superfici delle singole imprese agricole aderenti al soggetto aggregato stesso. Gli obblighi da osservare, anche in caso di nuova edificazione degli annessi agricoli tamponati e stamponati di cui al comma 6 lettera b) del presente articolo, devono riguardare il mantenimento dei livelli di produzione e di trasformazione di prodotto, se prevista tra le attività svolte dal soggetto aggregato, nonché il mantenimento del livello di attività di conservazione e commercializzazione per conto dei soggetti aderenti alla forma aggregata.
- 12) Nel caso di rifunzionalizzazione, con o senza interventi edilizi, di fabbricati aziendali esistenti ricadenti in zone diverse dalle quelle a destinazione agricola, per l'inizio attività di attività multifunzionali si applicano, esclusivamente a carico dell'impresa agricola, i soli obblighi di cui al precedente comma 6 lettere a) e b) e non viene individuata la superficie aziendale asservita.
- 13) In ogni caso, qualora sia prevista la realizzazione di nuova edificazione in deroga all'applicazione degli indici fondiari di cui all'art. 55 comma 6 della L.r. 38/1999, la superficie aziendale asservita deve corrispondere all'intera superficie dell'azienda agricola ricadente nelle zonizzazioni di cui al comma 5 del presente articolo;
- 14) Ai fini dell'individuazione della superficie aziendale asservita, essa non potrà derivare da frazionamento particellare fondiario sulla base di quanto previsto dall'art. 30 del DPR 380/2001 salvo i casi:
- a) di costituzione di pertinenze di fabbricati aziendali, comunque inferiori ai 5000 mq, così come previsto all'art. 30 comma 2 del DPR 380/2001;
 - b) di divisione di una particella in due particelle le cui dimensioni siano superiori al lotto minimo individuato dalla pianificazione urbanistica comunale, sulla base di quanto previsto all'art. 30 del DPR 380/2001.
- 15) Qualora l'individuazione della superficie aziendale asservita non risulti corrispondente alla base particellare, ossia siano interessate dall'individuazione della stessa, porzioni di particella e non ricorrano

le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 14, è oggetto di asservimento l'intera superficie della particella interessata; rimane fermo il principio per il quale il ricorso agli interventi di cui alle lettere a) e b) è facoltativo da parte del soggetto proponente. Rimane ferma inoltre la possibilità, per esigenze di ridefinizione dei confini tra le varie particelle, di fusioni di particelle che in ogni caso non dovranno generare una nuova particella.

- 16) La valutazione del rispetto di vincoli e obblighi di cui al presente articolo, compreso il corretto dimensionamento della superficie asservita, è effettuata dalla CA; la valutazione deve riguardare altresì i vincoli o obblighi preesistenti, tenendo conto, in caso di presentazione di un nuovo PUA, che lo stesso, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 57 della L.r. 38/1999, consente di superare i vincoli e gli obblighi precedentemente assunti.
- 17) Le valutazioni della CA devono riguardare anche l'esistenza e le relative dimensioni di superfici boscate all'interno dell'azienda agricola in quanto queste, ai sensi dell'art. 39 comma 9 delle NTA del PTPR Lazio, non concorrono ai fini dell'applicazione degli indici fondiari a fini edificatori, né alla determinazione dei lotti minimi previsti dagli strumenti urbanistici. Pertanto, le superfici boscate possono concorrere alla quantificazione della superficie aziendale asservita al solo fine delle verifiche di rispetto dei requisiti di coerenza di cui alle lettere b), c) del comma 8 del presente articolo e non per il calcolo degli indici fondiari necessari ai fabbricati aziendali di cui al medesimo comma 8 lettera a).
- 18) La verifica della CA sul rispetto delle condizioni specificate al comma 16 è effettuata sulla base di quanto previsto al presente articolo e della documentazione acquisita in sede di presentazione dell'istanza di autorizzazione, come disciplinato e descritto all'Allegato 6 delle LG.
- 19) Fermo restando quanto previsto al comma 9-bis dell'art. 57 della L.r. 38/1999 circa possibilità di modifica di vincoli e obblighi preesistenti, la valutazione della CA sul rispetto delle condizioni specificate al comma 16, effettuata anche quando non vi sia la presentazione di un procedimento autorizzativo, deve tenere conto delle previsioni di cui al presente articolo e di quanto previsto e all'Allegato 6 delle LG.
- 20) Oltre gli obblighi e i vincoli specificati nel presente articolo, qualora ricorrano le condizioni, il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1 deve prevedere il rispetto degli impegni previsti al comma 2-bis dell'art.58 della L.r. 38/1999 a carico di altri soggetti, ivi comprese le pubbliche amministrazioni eventualmente coinvolte nel PMA.
- 21) Il rispetto dei vincoli, degli obblighi e degli impegni di cui al presente articolo è effettuato attraverso gli strumenti previsti nell'Allegato 6 e nel successivo art.70.

Art.70 Gli strumenti per l'asservimento

- 1) Le autorizzazioni di cui all'art.69 comma 1, sulla base di quanto previsto agli articoli 57 e 58 della L.r. 38/1999 sono subordinate alla stipula alternativa di uno dei seguenti strumenti di asservimento: atto d'obbligo o convenzione.
- 2) Le condizioni sulla base delle quali si attiva o l'atto d'obbligo o la convenzione sono individuate sulla base del comma 1-bis dell'art.58 della L.r. 38/1999 che cita testualmente *“per l'assolvimento delle condizioni di asservimento si ricorre:*
 - a) all'atto d'obbligo qualora, per le autorizzazioni, siano previsti esclusivamente vincoli e obblighi assunti dalle imprese agricole di cui al comma 2 bis, anche congiuntamente agli altri soggetti privati coinvolti;*
 - b) alla convenzione quale modulo negoziale necessario alla definizione dei rapporti tra i soggetti di cui alla lettera a) e le amministrazioni pubbliche che intervengono nei procedimenti autorizzativi qualora siano assunti impegni da parte delle stesse amministrazioni pubbliche.”;*

Le convenzioni di cui al presente articolo hanno diversa natura rispetto a quelle previste per gli interventi temporanei di cui all'art.22.

- 3) Sulla base di quanto previsto all'art.57 della Lr 38/1999 la convenzione, si attua sulla base delle previsioni di cui all'art.76 della L.r. 38/1999.
- 4) Sulla base di quanto previsto dall'art.58 comma 2-bis, la DRA con proprio atto approva lo schema di atto d'obbligo in cui sono riportati i vincoli e gli obblighi previsti agli artt.57 e 58 nonché quelli relativi alle attività multimprenditoriali previsti nel R.r. 1/2018.
- 5) Con il presente articolo, sulla base di quanto previsto dal comma 2-bis dell'art.58 della L.r. 38/1999 si rimanda all'Allegato 6 - Esecuzione degli asservimenti delle LG che indica le *Modalità procedurali* per l'asservimento ed elenca la modulistica che sarà approvata, in ottemperanza al citato comma 2bis dell'art. 58 della L.r. 38/1999 con provvedimento dirigenziale.

Titolo IV - L'endoprocedimento

Capo I - Acquisizione degli atti endoprocedimentali

Art.71 Strumenti di acquisizione degli atti endoprocedimentali

- 1) Al fine del raggiungimento delle finalità di cui all'art.1 delle LG, il SAAR prevede una piena applicazione degli strumenti di acquisizione degli atti amministrativi di natura endoprocedimentale.
- 2) Gli strumenti di acquisizione degli atti endoprocedimentali sono individuati nella CDS e nel SUAP anche qualora per un procedimento non ricorrano le condizioni dell'attivazione di una CDS; rientrano tra gli strumenti di acquisizione degli atti endoprocedimentali il SUE di cui al comma 7 del presente articolo.
- 3) In conformità a quanto stabilito dal DPR 160/2010, il SUAP è tenuto ad acquisire, in CDS o anche in assenza di questa, gli atti endoprocedimentali riguardanti le procedure autorizzative e/o dichiarative di sua competenza.
- 4) In caso di indizione di una CDS da parte dell'amministrazione procedente, l'atto endoprocedimentale è reso con le modalità di rilascio di un parere sulla base di quanto previsto all'art. 30 delle LG.
- 5) L'acquisizione degli atti amministrativi da parte del SUAP, per le procedure di inizio attività di propria competenza, riguarda esclusivamente i PU e le SCIA condizionate secondo quanto previsto dall'art.42 delle LG.
- 6) Nel caso di PU completo, il SUAP con le modalità stabilite all'Allegato 4 delle LG, acquisisce contestualmente gli atti di assenso in sede di CDS, ovvero anche in assenza di questa.
- 7) Per le procedure edilizie previste all'art. 53 delle LG, qualora le competenze in materia non siano state attribuite al SUAP, l'acquisizione degli atti endoprocedimentali è effettuata dal SUE di cui all'art. 5 del DPR 380/2001. Il SUE acquisisce gli atti endoprocedimentali attraverso le medesime modalità previste per il SUAP.
- 8) In caso di CDS decisoria di cui al comma 2 dell'articolo 14 della L. 241/1990, da svolgersi in forma simultanea e modalità sincrona, l'amministrazione procedente individua un responsabile di procedimento e, ai sensi dell'art.14-ter comma 3 della L. 241/1990, le amministrazioni convocate in CDS, qualora siano portatrici di più endoprocedimenti, nominano un Rappresentante Unico abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione che rappresenta. Rientra tra queste figure quella del Rappresentante Unico Regionale (RUR) di cui al successivo art. 72.

Art.72 Il Rappresentante unico regionale (RUR)

- 1) Il RUR nelle conferenze di servizi decisive da svolgersi in forma simultanea e modalità sincrona che riguardino procedure di segnalazione e autorizzazione relative alle attività rurali aziendali è sempre designato all'interno della DRA, ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.r. 1/2020.
- 2) La competente Area della DRA svolge azione di coordinamento e supporto dei RUR nominati nelle diverse conferenze di servizi e funge da raccordo con la struttura regionale competente in materia di CDS.
- 3) Il RUR è preferibilmente nominato nell'ambito dell'ADA competente per territorio in cui ricade l'amministrazione procedente.

Capo II - Atti endoprocedimentali

Art.73 Individuazione degli atti endoprocedimentali rispetto ai procedimenti

1. Al fine di consentire la completa attuazione del SAAR, in relazione all'acquisizione degli atti di assenso comunque denominati, effettuati attraverso gli strumenti di cui al Capo I del presente Titolo, il presente Capo, individua in maniera ricognitiva e non esaustiva le procedure aventi natura endoprocedimentale. Il presente articolo rimanda agli atti amministrativi che possono costituire procedimento o endoprocedimento, in relazione alla modalità di attuazione di cui all'art. 74.
2. Fermo restando quanto previsto in materia dalle presenti LG, rientrano nella fattispecie di procedimento:
 - a) gli obblighi previsti in materia di antincendio sottoposti alla presentazione di una SCIA presso il comando provinciale dei VV.FF. per le imprese agricole che utilizzano depositi, anche costituiti da più serbatoi adiacenti, di prodotti petroliferi di capienza complessiva superiore a 6mc (6000 litri) sulla base di quanto previsto dal DPR 1 Agosto n. 151 *“Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi a norma dell'art.49 comma 4quater del DL 31 Maggio 2010 n. 78 convertito con modificazioni dalla L.122/2010, ai sensi dell'articolo 14, commi 13-bis e 13-ter, del D.lgs. 29 marzo 2004, n.99”*. Sono esclusi dall'acquisizione di qualunque atto di assenso i depositi di dimensioni inferiori a quella indicata in precedenza sulla base di quanto previsto dell'articolo 14, commi 13bis e 13ter, del D.lgs.29 marzo 2004 n.99;
 - b) l'autorizzazione paesaggistica, l'accertamento di compatibilità paesaggistica, il Nulla Osta dell'ente di gestione dell'area protetta e la Valutazione di Incidenza (VINCA), solo nel caso di interventi liberi.
3. Costituiscono esclusivamente atto amministrativo endoprocedimentale il PUA e la VIA.

Art.74 Principali atti endoprocedimentali

1. I principali atti endoprocedimentali riferiti ad uno specifico procedimento attivato sono riportati, non esaustivamente, nell'Allegato 7 *“Atti endoprocedimentali relativi ai procedimenti attivati”* delle LG.

ALLEGATO 1– Glossario

Sommario

DEFINIZIONI GENERALI.....	1
GLOSSARIO DELLE COMPONENTI AZIENDALI.....	8
GLOSSARIO DELLA DOCUMENTAZIONE DELL'ISTANZA.....	9
GLOSSARIO DELLE COMPONENTI DEL PMA.....	10

DEFINIZIONI GENERALI

Termine	Riferimento normativo	Definizione
Azienda agricola	L.r. Lazio 38/1999, art. 55, c. 4; L.r. 1/2020, art. 8, c. 21	L'azienda agricola è l'entità territoriale ove si esercitano le attività agricole aziendali condotte dall'impresa agricola nonché le attività multi-imprenditoriali condotte da un soggetto connesso. Ai fini urbanistico-edilizi e dell'inizio delle attività rurali aziendali, l'azienda agricola deve intendersi quale insieme dei terreni e delle strutture aziendali ricadenti in un unico Comune, indipendentemente dalle destinazioni urbanistiche vigenti, in possesso di un'impresa agricola avente i requisiti di cui all'art. 55, c. 4 L.R. 38/1999 e all'art. 8, c. 21 L.R. 1/2020."
Amministrazioni competenti	L. 241/1990 art. 14, c. 2	Le amministrazioni che, pur non essendo titolari del procedimento, devono rilasciare atti o pareri (intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni) necessari al provvedimento finale. «La conferenza di servizi è indetta dall'amministrazione precedente quando l'amministrazione competente non vi provvede, ovvero quando occorre acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche.»

Amministrazione procedente	L. 241/1990, art. 4, c. 1	L'amministrazione che ha la responsabilità complessiva del procedimento: lo avvia, lo coordina e lo conclude con il provvedimento finale. «Le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare, per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza, l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.»
Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA)	L. 241/1990 art. 1, c. 1-ter, + giurisprudenza amministrativa consolidata	I CAA, pur essendo soggetti privati, rispondono a uno specifico interesse pubblico, come riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa. Essi svolgono funzioni e attività amministrative di cui all'art. 1, c. 1-ter della L. 241/1990, nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, secondo le modalità previste dalla citata legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario. Con i CAA si attua il principio di "sussidiarietà amministrativa orizzontale", al fine di semplificare l'attività amministrativa e assicurare tempi certi alla definizione dei procedimenti, in particolare di natura autorizzativa."
Commissione agraria regionale	L.r. Lazio 38/1999, art. 57, c. 6; art. 55, c. 5-bis; art. 57-bis; art. 58, c. 1-bis L.r. Lazio n. 1/2020, art. 8, c. 22. L.r. Lazio n. 14/2006, art. 6. Reg.reg. Lazio 1/2018, art. 9.	è la struttura tecnico-amministrativa funzionale al Sistema Autorizzativo Agricolo Regionale disciplinata all'57 L.R. 38/1999 e istituita presso le articolazioni territoriali della Direzione Regionale Agricoltura. La Commissione agraria è chiamata ad esprimersi in merito a: 1. I PUA di cui all' art. 57 e 57 bis della L.R. 38/1999 comprensivo della verifica inerente il rilascio della certificazione IAP e CD prevista nella medesima normativa; 2. la superficie funzionale alla realizzazione del PMA, ovvero quella definita quale "superficie asservita" all'art. 55 comma 5 bis della L.R. 38/1999 ai fini del rilascio delle autorizzazioni per gli interventi previsti al comma 1 bis dell'art.58 della LR 38/1999; 3. gli obblighi e i vincoli di cui agli artt. 57 e 58 della L.R. 38/1999; 4. la proposta progettuale preliminare, prevista al comma 22 dell'art. 8 L.R. 1/2020; 5. l'inizio attività delle attività rurali aziendali e loro eventuali variazioni, anche con riferimento a quanto disposto all'art. 6 della L.R. 14/2006, effettuato con tutte le procedure di competenza del SUAP, anche qualora ricorra un procedimento unico che preveda l'approvazione di un PUA; 6. il rinnovo del regime di connessione attivato per le attività multiprenditoriali di cui all'art. 9 del regolamento regionale 1/2018;
Conduzione azienda agricola	L.r. Lazio n. 29/1997, art. 28, comma 4-ter (e collegati)	si intende l'insieme delle attività gestionali, non riguardanti interventi aziendali, attuate dall' impresa agricola per lo svolgimento delle attività agricole aziendali esercitate nell'ambito dell'azienda agricola e comunque necessarie alla conduzione dell'azienda medesima. Le medesime attività necessarie allo

		svolgimento delle attività agricole tradizionali sono denominate ricorrenti pratiche agricole con riferimento all'art.28 della L.r. 29/97 comma 4 ter, con esclusione degli interventi considerati "interventi liberi" previsti nello stesso comma. Le modifiche di piano colturale che non necessitano degli interventi aziendali ricadono nelle ricorrenti pratiche agricole.
Conduzione delle attività multimprenditoriali	Reg. Reg. Lazio 1/2018, art. 9 (attività multimprenditoriali e rinnovo del regime di connessione). L.r. Lazio 14/2006, art. 6 (disciplina generale delle attività connesse).	Costituisce conduzione ordinaria delle attività multimprenditoriali l'insieme delle attività gestionali, non riguardanti interventi aziendali, necessarie allo svolgimento delle attività multimprenditoriali effettuate dal soggetto connesso nelle sedi dell'azienda agricola.
Direzione Regionale Agricoltura (DRA)	L.r. 1/2020 art. 8 commi 1 e 3 L. 241/1990 art. 15	Direzione Regionale competente in materia di agricoltura. In applicazione del combinato disposto dai commi 1 e 3 dell'art. 8 L.R. 1/2020, la DRA può svolgere anche funzione di amministrazione procedente nell'ambito delle procedure autorizzative, anche in base ad accordi fra pubbliche amministrazioni stipulati ai sensi dell'articolo 15 della L. 241/1990.
Edilizia produttiva		sono gli interventi di natura edilizia previsti all'art.19 delle LG richiesti all'amministrazione procedente dall'impresa agricola, anche congiuntamente al soggetto connesso in caso di presenza di attività multimprenditoriali. Gli interventi sono assentiti dall'amministrazione comunale o in modalità di Titolo abilitativo, anche di natura dichiarativa, nel caso di procedimenti in capo all'amministrazione stessa o in modalità di parere qualora ricorra la condizione di indizione di CDS da parte di amministrazione procedente diversa da quella comunale. In caso di procedimenti amministrativi di competenza comunale gli interventi sono richiesti al SUAP così come espressamente previsto all'art.4 comma 6 del DPR 160/2001.
Endoprocedimento o atto endoprocedimentale	è la giurisprudenza a qualificare i pareri, nulla osta, ecc. come atti endoprocedimentali: (Consiglio di Stato, sez. IV, sent. n. 6089/2021)	È una fase o un atto interno a un procedimento amministrativo, privo di efficacia esterna autonoma, il cui scopo è contribuire all'adozione del provvedimento conclusivo, anche in forma parziale. Gli atti endoprocedimentali, come i pareri o i nulla osta, possono essere acquisiti anche attraverso la conferenza di servizi.
Impresa agricola	art. 2135 Cc., art. 1 d.lgs. 99/2004, artt. 1 e 2 della L. 1047/1957	è l'impresa riconducibile all'imprenditore agricolo di cui all'art. 2135 del Codice civile. Si definisce professionale, quando condotta da un imprenditore agricolo professionale (I.A.P.) come definito all'articolo 1 del d.lgs. 99/2004 o da un coltivatore diretto (C.D.), come definito dagli articoli 1 e 2 della

		<p>L. 1047/1957. L'impresa agricola può essere organizzata in forma sia di ditta individuale, sia di società di persone o capitali. L'impresa agricola può essere costituita di più aziende agricole unitamente a più fabbricati aziendali urbani.</p> <p>Sono considerate quali imprese agricole anche le associazioni tra più imprese comunque denominate, costituite sulla base delle normative vigenti in materia, anche per il perseguimento delle finalità previste al comma 1 dell'art. art.57 della L.r. 38/1999.</p>
Impresa in un giorno	L. 133/2008 art. 38	<p>si intende il portale di "impresainungiorno" di supporto dei SUAP di cui all'art.3 del DPR 160/2010, istituito presso le Camere di Commercio in ottemperanza a quanto previsto all'art. 38 della L. 133/2008. Rimane ferma la possibilità, così come previsto dalla normativa in materia, di avvalersi o meno del portale da parte dei Comuni</p>
Inizio attività	L.r. 1/2020 art.8 Commi 17 (dichiarative) Commi 10-bis e 24-bis (autorizzative)	<p>si intende l'attivazione o variazione effettuata con le procedure dichiarative o autorizzative previste all'art. 8 della L.r. 1/2020 e con ulteriori procedure individuate all'art.41 delle LG di una attività rurale aziendale, sia nell'ambito di una azienda agricola, sia svolta da una impresa agricola o, nei casi di attività multimprenditoriali, da una impresa diversa da quella agricola in regime di connessione</p>
Interventi aziendali	Titolo I Capo IV delle LG	<p>si intende l'insieme degli interventi di trasformazione aziendale e di gestione aziendale</p>
Piano di utilizzazione aziendale (PUA)	L.r. 38/1999 art.57	<p>atto di natura endoprocedimentale previsto dall'art.57 della L.r. 38/1999 che rappresenta lo strumento attuativo del PMA. Nei casi in cui la normativa lo preveda, il PUA è predisposto a cura delle imprese agricole di natura professionale (art. 57 comma 1 della L.r. 38/1999).</p>
Procedimento amministrativo	L. 241/1990 art. 2	<p>è la modalità con la quale la pubblica amministrazione provvede a definire e manifestare la propria volontà, ovvero a produrre gli effetti giuridici propri di una determinata fattispecie e consiste in una serie di atti e di attività funzionali all'adozione del provvedimento amministrativo che rappresenta l'atto finale della sequenza. Il procedimento amministrativo è la modalità di gestione delle procedure al fine della predisposizione di un provvedimento amministrativo da parte dell'amministrazione procedente.</p>
Procedimento Unico	L. 133/2008 art. 38 comma 1 DPR 160/2010 artt.7 e 8 L.r. 1/2020 art. 8	<p>È il "procedimento ordinario" che costituisce l'unica procedura di natura autorizzativa di competenza del SUAP e del SUAA, qualora costituito, prevista per il raggiungimento delle finalità perseguite al comma 1 dell'art. 38 della L. 133/2008. Al pari del procedimento ordinario, il procedimento unico è attivato ai sensi degli artt. 7 e 8 del D.P.R. 160/2010, ed è inteso anche quale procedura autorizzativa di inizio attività ai sensi dell' art. 8 della L.r. 1/ 2020 incorporando altresì tutti gli atti amministrativi necessari per l'ottenimento delle autorizzazioni inerenti le attività rurali, compresi gli interventi di trasformazione aziendale, con particolare riferimento agli interventi edilizi e di rifunzionalizzazione necessari allo svolgimento delle attività rurali aziendali stesse e comunque utili alla gestione dell'azienda agricola. Sono compresi, qualora previsti, tra gli atti amministrativi facenti capo al</p>

		<p>procedimento unico, il Piano di Utilizzazione Aziendale (PUA) e gli atti afferenti agli interventi di gestione aziendale, correlati alle attività rurali aziendali e agli interventi di trasformazione aziendale oggetto del procedimento unico.</p> <p>Insieme di attività sequenziali e condivise tra i soggetti interpellati, attraverso cui si attua la funzione pubblica.</p> <p>Nell'ambito del SAAR, le procedure rappresentano strumenti operativi previsti dalla normativa. Quando l'attivazione di una procedura da parte di un soggetto agricolo o connesso richiede l'adozione di un provvedimento finale da parte dell'amministrazione, essa assume la forma di procedimento amministrativo.</p>
Procedura		<p>è la procedura avviata, su istanza del soggetto proponente, all'amministrazione competente che attiva un procedimento amministrativo che si conclude con un provvedimento espresso.</p>
Procedura autorizzativa		<p>è la procedura avviata dall'istante mediante presentazione di dichiarazioni rese anche su appositi strumenti o modulistica predisposta dalla pubblica amministrazione che attiva un procedimento amministrativo che non si conclude tramite l'adozione di un provvedimento espresso da parte della amministrazione procedente.</p>
Procedura dichiarativa		<p>è l'iniziativa progettuale presentata dall'impresa agricola finalizzata alla programmazione delle attività rurali aziendali esercitate all'interno dell'azienda agricola, anche non strettamente riconducibili all'introduzione o all'ampliamento di una attività rurale aziendale, come ad esempio per la realizzazione di una nuova abitazione rurale.</p>
Programma di miglioramento aziendale (PMA)	L.r. 38/1999 art. 58 comma 1-bis	<p>L'attuazione del PMA nelle sue varie articolazioni è demandata all'attivazione e conclusione di procedimenti amministrativi evasi ciascuno secondo quanto previsto dalle specifiche normative.</p> <p>L'autorizzazione di un PMA che contenga interventi edilizi come precisati al comma 1-bis dell'art. 58 L.r. 38/1999 determina l'istituzione del vincolo sulla superficie aziendale asservita di cui al comma 5 bis dell'art. 55 e dell'art. 76 della L.r. 38/1999.</p> <p>Nel caso ricorra la necessità di approvazione di un PUA, il medesimo PUA è lo strumento attuativo del PMA presentato.</p> <p>Il PMA può essere modificato anche parzialmente, ovvero per singole componenti della sua articolazione (produttiva, edilizia, infrastrutturale o territoriale).</p>
Procedimento automatizzato		<p>il procedimento mediante la presentazione della SCIA di cui all'art. 5 del DPR 160/2010</p>
Responsabile del procedimento	L. 241/1990 Art. 5, cc. 1-2	<p>Il funzionario individuato all'interno dell'amministrazione procedente che cura l'istruttoria, gestisce i rapporti con gli interessati e garantisce la regolarità e i tempi del procedimento. «Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a</p>

		determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.» «Il dirigente di ciascuna unità organizzativa assegna a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento, nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.»
Sistema autorizzativo per l'agricoltura regionale (SAAR)	L.r. 1/2020 art. 8 commi 1 e 2	È istituito presso la DRA ed è costituito dall'insieme di mezzi tecnici, procedure statuite e risorse umane utile alla gestione delle istanze anche con modalità informatiche e di concerto con altre amministrazioni competenti nonché competente allo svolgimento delle pratiche propedeutiche al rilascio di atti di assenso, pareri, nulla osta comunque denominati relativi alle procedure di comunicazione, segnalazione e autorizzazione attinenti alle attività rurali aziendali.
Soggetto agricolo	L.r. n. 38/1999 artt.54 e 57 L.r. 14/2006 artt. 2 e 3	è così denominato, nell'ambito del regime di connessione per lo svolgimento di attività multimprenditoriali di cui all'art.54 della L.r. 38/1999 e agli artt. 2 e 3 della L.r. 14/2006, l'imprenditore agricolo di cui al comma 1 dell'art. 57 L.r. n. 38/1999.
Soggetto connesso	L.r. 38/1999 artt. 54 e 57-bis L.r. 14/2006 art. 3	è così denominato, nell'ambito del regime di connessione per lo svolgimento di attività multimprenditoriali di cui all'art.54 della L.r. 38/1999 e agli artt. 2 e 3 della L.R. 14/2006, l'imprenditore non agricolo di cui al comma 2 dell'art. 57-bis L.r. 38/1999 che esercita attività multimprenditoriali come definite all'art. 3 della L.r. 14/2006.
Soggetto istante / proponente	L. 241/1990 Art. 2, c. 1; Art. 4, c. 2, lett. a)	Il cittadino, impresa o ente che presenta l'istanza che dà avvio al procedimento, oppure l'amministrazione stessa quando lo avvia d'ufficio. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. L'unità organizzativa competente provvede all'inizio del procedimento d'ufficio o su istanza di parte.
Sportello unico delle attività agricole (SUAA)	L.r. n. 1/2020 art. 8 commi 5 e 5 bis	è inteso quale articolazione amministrativa tematica dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) dedicata al comparto agricolo così come individuato all'art. 8 commi 5 e 5-bis della L.r. n. 1/2020 collocata nell'ambito dell'organigramma della organizzazione amministrativa comunale.
Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP)	D.P.R. 160/2010 art 1 comma 1 lettera m)	sono strutture appositamente istituite presso i Comuni ai sensi del D.P.R. 160/2010 art 1 comma 1 lettera m). Il SUAP è l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento con la funzione, supportata anche dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 376/2002, facilitando e riducendo i tempi dello svolgimento delle procedure. Nel quadro del Sistema Autorizzativo Regionale per l'Agricoltura i SUAP comunali possono:

		<p>a. prevedere al proprio interno la istituzione di uno Sportello Unico delle Attività Agricole (SUAA);</p> <p>b. essere gestiti dai Comuni in forma associata.</p>
Sportello unico per l'edilizia (SUE)	DPR 380/2001 art.5	<p>struttura dell'amministrazione comunale che cura tutti i rapporti fra il privato, l'amministrazione e, ove occorra, con le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine ai titoli abilitativi afferenti agli interventi di natura edilizia di carattere non produttivo e, qualora il comune si sia avvalso della possibilità prevista all' art.4 comma 6 del DPR 160/2010, anche di edilizia produttiva così come meglio specificato agli art.29 e 32 delle LG.</p>
Sportello Unico per le Energie Rinnovabili (SUER)	Dlgs 199/2021 art.19	<p>è la piattaforma unica digitale per gli impianti di energia da FER gestita dal GSE</p>
Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN)	L. 194/1984 art.15	<p>è un sistema di servizi, articolato ed interdisciplinare, a disposizione dei produttori agricoli e dei diversi soggetti istituzionali del settore agricolo, forestale ed agroalimentare per l'esercizio delle funzioni di indirizzo, coordinamento e gestione.</p>
Sussidiarietà amministrativa orizzontale	Costituzione Art. 118, comma 4 L. 241/1990 art.1, comma 1-ter	<p>si sostanzia, a differenza della "sussidiarietà verticale" riferita ai soli soggetti istituzionali, nel ruolo attribuito -nell'ambito del Sistema Autorizzativo Agricolo Regionale (SAAR) oggetto delle presenti linee guida- ai Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) di cui alla successiva lettera g), ed alle Commissioni Agrarie di cui alla successiva lettera v), per la gestione delle procedure amministrative con particolare riferimento a quelle di competenza degli Sportelli Unici della Attività Produttive (SUAP).</p>
Strumenti nazionali di semplificazione	L. 241/1990 D.P.R. 160/2010 L.r. 1/2020	<p>Rientrano tra gli strumenti utili a semplificazione e riduzione delle tempistiche autorizzative:</p> <p>a) Lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP);</p> <p>b) La conferenza dei servizi CDS;</p> <p>c) Le autocertificazioni (strumenti amministrativi di natura dichiarativa utili alla presentazione di istanze alla pubblica amministrazione, in modalità autocertificata ai sensi dell'art. 18 e 18-bis della L. 241/1990, inclusi gli strumenti dichiarativi di cui all'art.8 comma 17 della L.r. 1/2020;</p> <p>d) Le procedure autorizzative uniche intese quali procedure utili alla contestuale autorizzazione da parte delle amministrazioni competenti allo svolgimento delle attività e alla realizzazione degli interventi necessari all'esercizio delle stesse; tra le quali rientra il procedimento unico (PU);</p> <p>e) Gli accordi tra amministrazioni di cui alle L. 241/1990 art.15 e L.r. 1/2020 art.8 comma 3;</p> <p>f) I Centri di Assistenza Agricola (CAA).</p>

GLOSSARIO DELLE COMPONENTI AZIENDALI

Centri aziendali	sono da intendersi quali insieme di fabbricati aziendali concentrati in un ambito circoscritto dell'azienda agricola, in rapporto funzionale tra loro. Qualora il centro aziendale sia costituito da fabbricati aziendali urbani, lo stesso è denominato centro aziendale urbano; qualora i fabbricati aziendali siano collocati all'interno dell'azienda agricola in modo isolato o comunque non riconducibili a un centro aziendale come sopra definito, gli stessi sono denominati fabbricati aziendali singoli.
Corpi aziendali	sono le parti di cui si compone l'azienda, siano esse contigue (non costituiscono divisioni di compendi le strade, i fossi o altri elementi di separazione di natura infrastrutturale) oppure non contigue purché localizzate all'interno dello stesso territorio comunale. L'azienda agricola può essere composta da uno o più corpi aziendali.
Fabbricati aziendali	sono gli edifici, i manufatti e le strutture adibite a scopo abitativo denominate abitazioni rurali nonché gli annessi agricoli strumentali di cui all'art. 57, comma 3, e all'art. 55, comma 5 quater, della L.R. 38/1999.
Immobili aziendali	Sono individuati quali insieme: dei terreni; dei fabbricati aziendali e delle ulteriori strutture aziendali per le quali è presente o è prevista l'attribuzione di specifico identificativo particellare catastale ai sensi del R.D. n. 652/1939 e del DM 28/1998
SAT	è definita quale superficie agricola totale dell'azienda agricola intesa come superficie complessiva della medesima azienda anche se costituita da più corpi aziendali, con esclusione dei fabbricati aziendali urbani;
SAU	è definita la superficie agricola utile intesa come la superficie aziendale idonea allo svolgimento delle attività agricole tradizionali; non ricadono nella SAU la superficie boscata, le tare, le superfici multifunzionali e le superfici multimpreditoriali
Superfici a destinazione agricola	le superfici dell'azienda agricola ricadenti all'interno delle zone omogenee E di cui al DM 1444/68 o in altre zone della pianificazione urbanistica comunale che individuano discipline d'uso previste anche per le zone omogenee "E" con particolare riferimento agli art. 55, 57 e 57 bis della L.R. 38/99.
Superfici a vocazione agricola	sono le superfici dell'azienda agricola comunque utilizzate o utilizzabili per attività agricole non ricadenti in zone omogenee E di cui al DM 1444/68, comunque denominate nella pianificazione comunale.
Superfici multifunzionali	sono le superfici dell'azienda agricola dedicate allo svolgimento delle attività multifunzionali
Superfici multimpreditoriali	sono le superfici dell'azienda agricola esclusivamente ricadenti all'interno delle superfici a destinazione agricola dedicate allo svolgimento delle attività multimpreditoriali
Superficie boscata	superficie dell'azienda agricola soggetta a copertura vegetale individuata come bosco ai sensi dell'art. 4 della L.R. 39/2002; riferimento anche al TUF (d.lgs. 34/2018) qualora ne ricorrano le condizioni, la superficie boscata come sopra definita può essere oggetto di attività agricole tradizionali di silvicoltura e di attività di diversificazione agricola. Anche specificatamente per fini edificatori, in armonia con quanto prescritto all'art. 39 comma 9 delle NTA del PTPR del Lazio, la superficie boscata non concorre, alla formazione dell'unità minima aziendale, del lotto minimo né agli indici edificatori di cui all' art. 55 comma 5, comma 5 quater lettera b) e comma 6 della L.R. 38/99.
Tare	sono le superfici dell'azienda agricola di pertinenza delle strutture aziendali non ricadenti nella SAU, nella superficie boscata, nelle superfici multifunzionali e nelle superfici multimpreditoriali.

GLOSSARIO DELLA DOCUMENTAZIONE DELL'ISTANZA

Documentazione amministrativa	si intendono tutti gli atti amministrativi strettamente necessari alla valutazione dell'istanza presentata. Attengono a tale documentazione anche i titoli abilitativi di inizio attività già in essere e gli atti amministrativi
Documentazione dell'istanza	si intende l'insieme della modulistica, della documentazione amministrativa, degli elaborati tecnici, di altri elaborati previsti da specifica normativa, che formano, in modo completo o parziale, la documentazione presentata in sede di istanza
Elaborati tecnici di valutazione	si intendono gli elaborati prodotti a corredo dell'istanza, se del caso sulla scorta della modulistica tecnica predisposta dal SAAR o dall'amministrazione procedente, funzionali alla valutazione tecnico/amministrativa dell'istanza. Tali elaborati, costituiti da grafici e/o relazioni descrittive, sono predisposti sulla base degli elementi riferiti alle competenze dell'amministrazione procedente e delle amministrazioni competenti nel rilascio degli atti endoprocedimentali, con l'esclusione, salvo diversi accordi, di quelli prestabiliti in forza di specifica norma di legge di cui alla voce successiva del presente glossario.
Elaborati previsti da specifica normativa	si intendono gli elaborati tecnici prestabiliti da specifica norma di legge, idonei alla valutazione di previsioni progettuali in rapporto a specifiche prerogative di tutela o particolari obiettivi delle amministrazioni competenti. Rientrano tra questi, a titolo di esempio non esaustivo: <ol style="list-style-type: none"> 1. la relazione paesaggistica di cui al DPCM 12 dicembre 2005 in attuazione dell'art.146 del Dlgs 42/2004; 2. la Valutazione di incidenza (VincA) di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale 27 ottobre 2022 n.38 per le aree interessate dalla presenza di Rete Natura 2000;
Elaborati tecnici di valutazione	Sono gli elaborati da predisporre nel rispetto di quanto previsto all'art. 57 comma 5 della L.R. 38/99, per la valutazione di interventi sia di trasformazione sia di gestione aziendale, in riferimento alle componenti del PMA in rapporto alle procedure, con particolare riferimento a quelle di cui al procedimento unico, necessarie all'approvazione del PMA medesimo. Gli elaborati previsti da specifica normativa sono riferiti alle componenti del PMA per le quali i medesimi elaborati sono previsti (produttiva, edilizia, infrastrutturale e territoriale).
Modulistica di presentazione	si intende la modulistica predisposta dal SAAR o dall' amministrazione procedente, compresa quella relativa a procedure di natura dichiarativa, ai fini della presentazione dell'istanza

GLOSSARIO DELLE COMPONENTI DEL PMA

	<p>è la componente relativa a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. realizzazione di interventi edilizi sulle strutture aziendali, con l'esclusione delle infrastrutture aziendali; 2. rifunZIONalizzazioni e cambi di destinazione, effettuati anche in assenza di interventi edilizi ancorché liberi e temporanei, nonché introduzione delle attività agrituristiche nella abitazione dell'imprenditore, effettuata anche senza interventi edilizi, interventi liberi e interventi temporanei; 3. varianti urbanistiche di destinazione d'uso dei suoli.
Componente infrastrutturale	<p>È la componente riferita alle infrastrutture aziendali e ai relativi impianti di servizio nonché agli interventi edilizi ancorché temporanei necessari alla loro realizzazione.</p>
Componente produttiva	<p>È riferita alle attività rurali aziendali presenti nell'azienda agricola e/o oggetto di introduzione e/o di variazione.</p>
Componente territoriale	<p>È la componente riguardante le relazioni e interconnessioni tra interventi di trasformazione aziendale e disposizioni inerenti a specifiche prerogative di tutela, quali quelle paesaggistica, archeologica o ambientale. Rientrano in questa componente gli elaborati previsti da specifica normativa.</p>

Allegato 2- Acronimi utilizzati nel testo delle linee guida e degli allegati

Acronimo	Formulazione estesa
ADA	Aree Decentrate dell'Agricoltura
AGEA	Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
AIA	Autorizzazione Integrata Ambientale
AQE	Attestazione di qualificazione energetica
ARPA	Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale
ARSIAL	Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio
ASL	Azienda/e Sanitaria/e Locale/i
ASTRAL	Azienda Strade Lazio
ATV	Aziende Agrituristiche Venatorie
AU	Autorizzazione Unica per produzione FER
AUA	Autorizzazione Unica Ambientale
AUAAL	Anagrafe unica delle attività agricole del Lazio
BDN	Banca Dati Nazionale dell'anagrafe zootecnica
CA	Commissione agraria regionale
CAA	Centro Assistenza Agricola
CD	Coltivatore diretto
CDS	Conferenza di servizi
CILA	Comunicazione di Inizio Lavori
CREA	Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria
D.lgs	Decreto Legislativo
DCC	Delibera Consiglio Comunale
DCR	Delibera di Consiglio Regionale
DD	Determinazione Dirigenziale
DGR	Delibera di Giunta Regionale
DM	Decreto ministeriale
DOC.FA	Documenti catasto fabbricati
DPR	Decreto del Presidente della Repubblica
DRA	Direzione Regionale Agricoltura
ENEA	Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile
FER	Impianti per la produzione di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili
FORSU	Frazione organica del rifiuto solido urbano
GSE	Gestore dei Servizi Energetici
GU	Gazzetta ufficiale
IAP	imprenditore agricolo professionale
L.	Legge
LG	Linee Guida
L.r.	Legge regionale
NTA	Norme Tecniche di Attuazione
OCM	Organizzazione Comune dei Mercati
PA	Pubblica amministrazione
PAMA	Piano ambientale di miglioramento agricolo
PAR	Piano Agricolo Regionale
PAS	Procedura abilitativa semplificata
PAUR	Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale

PDC	Permesso di Costruire
PEC	Posta elettronica certificata
PER	Piano Energetico Regionale del Lazio
PMA	Piano di Miglioramento Aziendale
PNIEC	Piano Nazionale Integrato Energia e Clima
PREGEO	PREtrattamento atti GEOMETRICI
PTAR	Piano di Tutela Delle Acque Regionale del Lazio
PTPG	Piano Territoriale Provinciale Generale
PTPR	Piano Territoriale Paesistico Regionale del Lazio
PU	Procedimento Unico
PUA	Piano di Utilizzazione Aziendale
R.r	Regolamento regionale
RET	Regolamento Edilizio Tipo
RSE	Ricerca sul sistema energetico S.p.A..
RUCA	Registro Unico dei Controlli in Agricoltura
RUOP	Registro Ufficiale degli Operatori professionali
RUR	Rappresentante unico regionale
SAAR	Sistema Autorizzativo Agricolo Regionale
SAT	Superficie agricola aziendale
SAU	Superficie agricola utilizzata
SCIA	Segnalazione Certificata di Inizio Attività
SIAN	Sistema Informativo Agricolo Nazionale
SIAR	Sistema Informativo Agricolo Regionale
SPRESAL	Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro
SUAA	Sportello Unico delle Attività Agricole
SUAP	Sportello Unico delle Attività Produttive
SUE	Sportello Unico per l'Edilizia
SUER	Sportello Unico delle Energie Rinnovabili
TUFF	Testo unico in materia di foreste e filiere forestali
UE	Unione Europea
UMA	Utenti Motori Agricoli
VAS	Valutazione Ambientale Strategica
VIA	Valutazione di Impatto Ambientale
VINCA	Valutazione incidenza ambientale
ZAC	Zona Addestramento Cani
ZVN	Zone Vulnerabili ai Nitrati

Allegato 3 – Disposizioni normative di riferimento nelle Linee Guida

Sommario

Leggi nazionali	2
Decreti Legge	3
Decreti legislativi	3
Decreti del Presidente della Repubblica.....	4
Decreti Ministeriali	4
Disposizioni Europee	5
Leggi regionali Lazio	6
Regolamenti Regionali Lazio.....	7
DGR Lazio	7
Delibere del Consiglio Regionale.....	8
Determinazioni dirigenziali.....	8
Giurisprudenza	8

Leggi nazionali

Riferimento	Titolo ufficiale / Oggetto
R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267	Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani
R.D. 16 maggio 1926, n. 1126	Regolamento per l'applicazione del R.D. 3267/1923
L. 1766/1927	Riordinamento degli usi civici nel Regno
R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775	Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici
RD 27 luglio 1934, n. 1265	Testo unico delle leggi sanitarie
R.D. 327/1942	Codice della Navigazione
L. 765/1967	Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150
L. 392/1978	Disciplina delle locazioni di immobili urbani
L. 203/1982	Norme sui contratti agrari
L. 349/1993	Norme in materia di attività cinotecnica
L. 447/1995	Legge quadro sull'inquinamento acustico
L. 280/1999	Modifiche alla disciplina della riproduzione animale (attuazione Dir. 94/28/CE)
L. 266/2005	Legge finanziaria 2006 – art. 1 comma 423
L. 244/2007	Legge finanziaria 2008 – art. 2 comma 150 lett. a)
L. 133/2008	Legge sullo Sviluppo Economico (conversione D.L. 112/2008)
L. 241/1990	Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e accesso ai documenti
L. 154/2016	Semplificazione e competitività settori agricolo e agroalimentare; sanzioni pesca illegale
L. 168/2017	Norme in materia di domini collettivi
L. 30/2022	Valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale
Art. 2135 c.c.	Definizione di imprenditore agricolo (Codice civile)

Decreti Legge

DL citato	Data di emanazione	Oggetto sintetico
DL 112/2008	25-giu-08	Sviluppo economico, semplificazione, competitività e stabilizzazione finanziaria
DL 31/2010	31-mag-10	Stabilizzazione finanziaria e competitività economica
DL 162/2019	30-dic-19	Proroga termini legislativi, PA, innovazione tecnologica
DL 13/2023	24-feb-23	Attuazione PNRR, PNC, coesione e politica agricola comune
DL 14/2025	14-mar-25	Reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni

Decreti legislativi

D.lgs.		
D.lgs. 475/1945	Divieto di abbattimento di alberi di olivo	
D.lgs.99/1992	Attuazione Dir. 86/278/CEE sull'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura	
D.lgs.285/1992	Nuovo Codice della Strada	
D.lgs.196/1999	Attuazione Dir. 98/58/CE – Protezione animali negli allevamenti	
D.lgs. 152/1999	Tutela delle acque – Recepimento Dir. 91/271/CEE e 91/676/CEE	
D.lgs. 228/2001	Orientamento e modernizzazione del settore agricolo	
D.lgs. 387/2003	Attuazione Dir. 2001/77/CE – Energia elettrica da fonti rinnovabili	
D.lgs. 42/2004	Codice dei beni culturali e del paesaggio	
D.lgs. 99/2004	Integrità aziendale e semplificazione in agricoltura	
D.lgs. 152/2006	Testo Unico Ambientale	
D.lgs. 28/2011	Attuazione Dir. 2009/28/CE – Energie rinnovabili	
D.lgs. 150/2012	Attuazione Dir. 2009/128/CE – Uso sostenibile dei pesticidi	
D.lgs. 222/2016	SCIA e regimi amministrativi – Att. L. 124/2015	
D.lgs.34/2018	Testo Unico Foreste e Filiere Forestali (TUFF)	
D.lgs. 52/2018	Disciplina della riproduzione animale	
D.lgs.199/2021	Attuazione Dir. (UE) 2018/2001 – Energie rinnovabili	
D.lgs.134/2022	Sistema identificazione e registrazione operatori e animali – Att. Reg. UE 2016/429	
D.lgs. 190/2024	Regimi amministrativi per produzione energia da fonti rinnovabili	

Decreti del Presidente della Repubblica

DPR	Titolo ufficiale
DPR 151/2011	Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
DPR 160/2010	Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
DPR 31/2017	Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata.
DPR 380/2001	Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.
DPR 917/1986	Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.
DPR 59/2013	Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35

Decreti Ministeriali

DM citato	Data di emanazione	Oggetto sintetico
DM 1444/1968	02-apr-68	Limiti edilizi e urbanistici ai sensi dell'art. 17 della legge 765/1967
DM 28-gen-1994	28-gen-94	Criteri tecnici per le aree di salvaguardia delle risorse idriche
DM 5-sett-1994	05-set-94	Elenco delle industrie insalubri ex art. 216 T.U. leggi sanitarie
DM 19-feb-2007	19-feb-07	Detrazioni per riqualificazione energetica edilizia (L. 296/2006)
DM 31/2010	31-mar-10	Aggiornamento tabelle sostanze stupefacenti – DPR 309/1990
DM 2-mar-2018	02-mar-18	Glossario opere edilizie in attività edilizia libera (D.lgs. 222/2016)
DM 30-sett-2021	30-set-21	Gestione e funzionamento dell'anagrafe degli equini
DM 83709/2024	21-feb-24	Requisiti per i CAA – Centri Autorizzati di Assistenza Agricola
DM 13/2025	28-gen-25	Disciplina seconda prova e commissari esterni Esame di Stato 2024/2025

Disposizioni Europee

Regolamento	
(CE) 853/2004	Norme igiene per alimenti di origine animale
(CE) 1234/2007	OCM unica – mercati agricoli
(UE) 652/2014	Spese filiera alimentare, salute animali, sanità vegetale
(UE) 2016/1012	Riproduzione e commercio animali da riproduzione
(UE) 2016/2031	Protezione contro organismi nocivi per le piante
(UE) 273/2018 (delegato)	Impianti viticoli, registri, controlli, sanzioni
(UE) 274/2018 (di esecuzione)	Applicazione pratica delle norme vitivinicole
Direttiva	
89/608/CEE	Mutua assistenza in ambito veterinario e zootecnico
90/425/CEE	Controlli veterinari e zootecnici negli scambi intracomunitari
92/43/CEE	Conservazione habitat naturali (Direttiva Habitat)
2009/128/CE	Uso sostenibile dei pesticidi
2009/147/CE	Conservazione uccelli selvatici (Direttiva Uccelli)
(UE) 2018/2001	Promozione dell'energia da fonti rinnovabili

Leggi regionali Lazio

L.r. 82/1988	Raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi
L.r. 87/1990	Tutela del patrimonio ittico e disciplina della pesca nelle acque interne
L.r. 17/1995	Tutela della fauna selvatica e gestione dell'esercizio venatorio
L.r. 34/1996	Disciplina urbanistica per la costruzione delle serre
L.r. 29/1997	Are naturali protette regionali
L.r. 32/1998	Raccolta e commercializzazione dei funghi epigei spontanei e altri prodotti del sottobosco
L.r. 53/1998	Difesa del territorio dal rischio idrogeologico – funzioni amministrative
L.r. 14/1999	Funzioni regionali e locali per il decentramento amministrativo
L.r. 38/1999	Norme sul governo del territorio
L.r. 30/2000	Piccole derivazioni di acque sotterranee – proroga utenze
L.r. 39/2002	Gestione delle risorse forestali
L.r. 14/2006	Diversificazione delle attività agricole
L.r. 18/2006	Delega alle Province in materia di energia – modifica L.r. 14/1999
L.r. 13/2007	Organizzazione del sistema turistico laziale
L.r. 6/2008	Architettura sostenibile e bioedilizia
L.r. 15/2008	Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia
L.r. 1/2009	Disposizioni urgenti in materia di agricoltura
L.r. 13/2009	Recupero a fini abitativi e turistico-ricettivi dei sottotetti esistenti
L.r. 8/2012	Funzioni amministrative ai comuni in materia di paesaggio (D.Lgs. 42/2004)
L.r. 17/2016	Legge di stabilità regionale 2017
L.r. 7/2017	Rigenerazione urbana e recupero edilizio
L.r. 7/2018	Semplificazione e sviluppo regionale
L.r. 28/2019	Legge di stabilità regionale 2020
L.r. 1/2020	Sviluppo economico e semplificazione – art. 8 sulle procedure in agricoltura
L.r. 20/2020	Promozione dei prodotti e attività dei produttori di birra artigianale
L.r. 17/2022	Salvaguardia e valorizzazione dell'apicoltura
L.r. 14/2023	Attività enoturistiche e oleoturistiche
L.r. 2.1/2023	Turismo equestre, centri ippici, interventi assistiti con equidi
L.r. 20/2024	Esecuzione impegni con il Governo – misure di semplificazione

L.r. 12/2025	Semplificazioni e misure incentivanti per il governo del territorio
--------------	---------------------------------------------------------------------

Regolamenti Regionali Lazio

R.r. 18/2008	Disciplina delle Strutture Ricettive all'aria aperta
R.r. 17/2013	Agricoltura semplice. Riduzione di oneri amministrativi in materia di controlli e procedimenti amministrativi nel settore dell'agricoltura
R.r. 1/2015	Disciplina dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e di talune acque reflue
R.r. 8/2015	Nuova disciplina delle strutture ricettive extralberghiere
R.r. 11/2015	Disciplina delle modalità di rendicontazione della spesa, delle procedure di istruttoria della documentazione tecnico-amministrativa e contabile
R.r. 1/2018	Disposizioni attuative per le attività integrate e complementari all'attività agricola
R.r. 26/2020	Semplificazione e aggiornamento delle procedure per la prevenzione del rischio sismico
R.r. 8/2021	Disposizioni per la disciplina delle attività agrituristiche
R.r. 5/2024	Regolamento di attuazione della legge regionale 14/2023 (enoturismo e oleoturismo)

DGR Lazio

DGR 62/2018	Requisiti per l'iscrizione all'elenco regionale dei soggetti abilitati all'esercizio delle attività multifunzionali - Sezione Fattorie Didattiche soggetti abilitati all'esercizio delle attività multifunzionali - Sezione Fattorie Didattiche
DGR 18/2018	Aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque della Regione Lazio (PTAR), approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 42 del 27 settembre 2007.
DGR 781/2002	Assegnazione agli enti destinatari delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie ai sensi dell'art. 192 della L.R. n. 14/99 sul decentramento amministrativo relativamente alle materie dell'agricoltura.
DGR 132/2018	Disposizioni operative per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale a seguito delle modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 introdotte dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104
DGR 884/2022	Disposizioni operative per lo svolgimento delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale.
DGR 390/2022	Attuazione del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) 2030
DGR 243/2017	Recepimento Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l'adozione del Regolamento Edilizio Tipo (RET), di cui all'articolo 4, comma 1 sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sottoscritta in sede di Conferenza Unificata il 20 ottobre 2016.
DGR 894/2017	Integrazione alla D.G.R. n. 506 del 11 luglio 2008 concernente "L.R. 14/2006 - art. 14 - Adozione tabelle per il calcolo delle ore lavorative relative alle attività agricola ed agrituristiche" e del relativo allegato.

DGR 233/2019	Approvazione delle linee guida per il rilascio dell'autorizzazione alle attività di abbattimento, espianto, spostamento e sostituzione degli alberi di olivo nella Regione Lazio.
DGR 537/2012	Individuazione delle aree di salvaguardia degli impianti di captazione dei colli alban, Acqua Vergine, Torre Angela, Finocchio, Pantano, Borghese
DGR 5817 /1999	Direttive per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano.
DGR 219/2011	Adozione del documento concernente "Caratteristiche tecniche degli impianti di fitodepurazione ... minori di 50 abitanti equivalenti e degli impianti per il trattamento dei reflui di agglomerati minori di 2.000 abitanti equivalenti".
DGR 126/2005	Linee di indirizzo per lo sviluppo sostenibile del patrimonio silvo-pastorale regionale e schema generale della pianificazione sostenibile delle risorse forestali, delle procedure di approvazione, cofinanziamento ed attuazione
DGR 938/2022	Approvazione delle linee guida regionali in recepimento delle Linee guida nazionali per la Valutazione di incidenza (VInCA) ai sensi dell'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

Delibere del Consiglio Regionale

DCR 18/2018	Aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque Regionali (PTAR), in attuazione del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale)
DCR 3/2024	Piano d'azione per le zone vulnerabili all'inquinamento da nitrati di origine agricola della Regione Lazio
DCR 5/2021	Approvazione Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) Lazio

Determinazioni dirigenziali

G08413 del 2017	Adozione nuova modulistica per la notifica sanitaria delle imprese alimentari ai sensi del Reg CE 852/04 (omissis)
G15996 del 2019	Disposizioni per il rilascio delle certificazioni di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) e Coltivatore Diretto (CD)

Giurisprudenza

Sentenza Consiglio di stato del 10 Maggio 2024, n.4233 su impianto di produzione di biometano da frazione organica di rifiuti solidi urbani

Allegato 4 - Esecuzione del Procedimento Unico (PU)

Sommario

Premessa	3
1. Individuazione del PU artt.7 e 8 del DPR 160/210.....	3
2. Tempistica del PU	3
3. Verifiche dell'istanza presentata	3
4. Richiesta di integrazione documentale all'istanza presentata	6
5. Autorizzazione PU semplice in assenza di atti endoprocedimentali.....	6
6. Strumenti di acquisizione atti di assenso nel PU semplice o prima fase del PU completo.....	6
7. CDS decisoria per il PU semplice o per la prima fase del PU completo.....	7
7.1 Indizione della CDS decisoria	7
7.2 Ruolo del SAAR e modalità operative	8
7.3 Svolgimento dell'attività istruttoria	8
7.4 Svolgimento della CDS in forma simultanea e modalità sincrona	10
8. Atti di assenso da acquisire nel PU semplice o nella prima fase del PU completo	11
9. Istruttoria comunale nell'ambito del PU semplice o della prima fase del PU completo	13
9.1 Valutazioni istruttorie delle Commissioni Agrarie regionali	14
9.2 Valutazioni delle Commissioni Agrarie regionali in funzione di supporto	14
9.3 Istruttorie in materia edilizia.....	15
9.4 Istruttorie ricadenti nell'autorizzazione paesaggistica	19
9.5 Istruttorie concernenti la tutela ambientale.....	19
10. Chiusura CDS e raccolta documentale per PU semplice o prima fase di PU completo	20
10.1 Esito CDS e documentazione per la DD.....	20
10.2 Specificità del PU completo	21
10.3 Specificità del PU semplice	21
10.4 Atti di aggiornamento catastale.....	21
11. Determinazione dirigenziale (DD) di approvazione dell'istanza di PU	22
11.1 DD in funzione del PU	22
11.2 DD di PU semplice.....	23
11.3 DD di PU completo.....	24
11.4 DD per i soli interventi di trasformazione aziendale nel PU completo	25
12. Seconda fase di PU completo.....	26
13. Autorizzazione sismica nell'ambito del PU completo	26
14. Inizio lavori per il PU completo	27
15. Acquisizione atti endoprocedimentali nel PU completo	29
16. Varianti al PU	30
16.1 Varianti parziali	30
16.2 Varianti integrali	31
17. Raccolta documentazione amministrativa per il PU completo.....	31
18. Fine lavori nel PU completo	31
19. Conclusione del PU semplice o completo	33
20. Determinazione dirigenziale ricognitiva facoltativa di un PU completo	34
21. Comunicazioni successive alla conclusione del PU semplice o completo	34

Premessa

In riferimento all'articolo 50 delle Linee Guida, il presente documento, denominato Allegato 4 – Esecuzione del Procedimento Unico, è articolato in paragrafi e sottoparagrafi e descrive le modalità di svolgimento complessivo del procedimento unico (PU). Per gli aspetti operativi si rinvia alla modulistica di cui alla relativa Determinazione Dirigenziale (DD).

1. Individuazione del PU artt.7 e 8 del DPR 160/210

Ferme restando finalità, classificazione e modalità di attivazione agli artt. 48 e 49 delle LG, il PU è riconducibile alla specifica disciplina del DPR 160/2010 come di seguito precisato:

- a) all'art.7 del DPR 160/2010, qualora l'istanza di PU riguardi le fattispecie elencate ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 49 delle LG (autorizzazione alle attività rurali aziendali, realizzazione di interventi di trasformazione aziendale compresi degli interventi edilizi);
- b) all'art. 8 del DPR 160/2010, qualora l'istanza di PU riguardi le fattispecie elencate al comma 10 dell'art. 49 delle LG (autorizzazione alle attività rurali aziendali e interventi di trasformazione aziendale associati a variante urbanistica).

In riferimento al PU previsto all'art.8 del DPR 160/2010 si attuano le previsioni di cui al presente Allegato 4 unitamente alle previsioni normative in materia di approvazione della variante urbanistica.

2. Tempistica del PU

In base a quanto previsto all'art.7 comma 7 del DPR 160/2010, le tempistiche di svolgimento e conclusione con provvedimento finale del PU possono variare in funzione delle seguenti circostanze:

- a) che il PU riguardi differentemente fattispecie di cui all'art. 7 o all'art. 8 del DPR 160/2010;
- b) che il PU preveda la sola fase autorizzativa (PU Semplice). Qualora il PU sia riconducibile all'ambito applicativo previsto dall'art. 7 del DPR 160/2010 e non sia necessaria l'acquisizione di alcun atto endoprocedimentale di cui al Titolo IV delle LG, si ottiene determina dirigenziale in 30 gg (cfr. Par.5);
- c) che il PU preveda la fase autorizzativa (prima fase), unitamente alla fase di realizzazione (seconda fase) di quanto autorizzato con le modalità previste nella determina dirigenziale (DD) di un PU Completo, (cfr. Par.11);
- d) che sia necessaria l'acquisizione di atti endoprocedimentali, di cui al Titolo IV delle LG;
- e) che preveda o meno, in caso di presenza di PUA, la necessità di approvazione dello stesso da parte del Consiglio Comunale (cfr. Par.8).
- f) che per l'acquisizione degli atti endoprocedimentali di cui alla precedente lettera d) qualora ricorra la necessità dell'indizione di una CDS decisoria, sia esplicitamente richiesta l'indizione di una CDS preliminare (meglio descritta al Par. 3).

3. Verifiche dell'istanza presentata

A seguito della presentazione dell'istanza di PU, l'amministrazione procedente verifica se il soggetto proponente abbia inteso avvalersi delle facoltà amministrative previste all'art.49 delle LG, inerenti ai PU concatenati e alle CDS preliminari, e contestualmente provvede alle verifiche amministrativa e documentale, come di seguito specificato. Le suddette verifiche sono effettuate nel rispetto delle tempistiche previste al Par. 6.

La condizione di PU concatenato ricorre nel caso in cui l'istanza di PU sia stata presentata contestualmente ad un'altra istanza di PU e/o sia presente un'istanza di PU per la quale non sia stata rilasciata la Determinazione Dirigenziale (DD, di cui al Par.11).

In condizione di PU concatenato, l'amministrazione precedente verifica la coerenza tra le varie istanze presentate e, accertata la stessa, procede alla verifica amministrativa e documentale. In presenza di PU concatenati la verifica amministrativa e documentale e le altre attività previste ai Parr. 3, 6, 9, 10 relative alla prima fase del PU, possono essere svolte, qualora ne ricorra la condizione, in maniera congiunta per le diverse istanze presentate. In ogni caso, ciascuna istanza di PU mantiene la propria distintività amministrativa.

Fermo restando l'impossibilità di presentazione di PU concatenati inerenti alla medesima attività o al medesimo intervento, costituiscono condizioni valide per l'attivazione dei PU concatenati:

1. quelle per le quali ricorra la necessità di attivare un PU sulla base sia dell'art.7, sia dell'art.8 del DPR 160/2010;
2. la presenza di una attività per il cui avvio occorra il PU semplice, contestualmente ad una o più attività per il cui avvio occorra il PU completo;
3. la presenza di un'attività per il cui avvio occorra il solo PU semplice, contestualmente alla sola realizzazione degli interventi oggetto di PU completo, previsti all'art.49 comma 5 delle LG;
4. in caso di PU completo, la presenza di più attività per il cui avvio siano necessari interventi di trasformazione aziendale differenziati tra loro;
5. la presenza di una o più attività agricole aziendali contestualmente ad attività multimprenditoriali;
6. la presenza contestuale di due o più precedenti punti.

In riferimento al punto 4, ossia di PU concatenati ricadenti nella sola condizione di PU completo attivato ai sensi dell'art.7 del DPR 160/2010, costituiscono differenziazioni di interventi aziendali:

1. le diverse tipologie di intervento di trasformazione aziendale necessarie all'avvio delle attività come nel caso esemplificativo per il quale un'attività necessita di una sola rifunzionalizzazione e/o cambio di destinazione d'uso ed un'altra necessita di interventi edilizi;
2. la presenza per una specifica attività della necessità di approvazione del PUA da parte del consiglio comunale rispetto ad altre attività per le quali il PUA sia esclusivamente approvato dalla struttura tecnica (cfr. Par.8);
3. per gli interventi edilizi, le diverse tipologie di autorizzazione sismica di cui al Par.13, come nel caso esemplificativo per il quale un'attività necessita di un intervento edilizio escluso dall'autorizzazione sismica ed un'altra attività ricada nella casistica di autorizzazione sismica per interventi di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità;
4. per gli interventi edilizi, le tempistiche realizzative delle opere, come nel caso esemplificativo per il quale un'attività necessita la realizzazione di un annesso agricolo tamponato di modeste dimensioni e un'altra invece necessita della realizzazione di un annesso agricolo tamponato di rilevanti dimensioni, anche abbinato alla realizzazione di una serie di infrastrutture aziendali.

Le motivazioni per cui l'istante richiede di attivare i PU concatenati sono descritte in apposita relazione, depositata all'atto della presentazione dell'istanza di PU.

Qualora ricorra la condizione della richiesta di indicazione di CDS preliminare, l'amministrazione precedente verifica, anche richiedendo il supporto del SAAR, la presenza degli elementi minimi necessari all'indicazione della conferenza medesima. L'amministrazione precedente, verificata la sussistenza delle condizioni, indice la CDS. Conclusa la CDS preliminare e confermata la volontà di procedere del soggetto proponente, si attiva il PU.

Contestualmente, l'amministrazione precedente verifica, anche sulla base delle indicazioni previste al Capo II del Titolo III (Attuazione dell'inizio attività) delle LG, gli aspetti di natura amministrativa e la completezza della documentazione presentata, relativamente al PU.

Gli accertamenti dell'amministrazione precedente inerenti alla verifica amministrativa e della completezza documentale sono effettuati sulla base della modulistica prevista e includono un esame degli elaborati tecnici di valutazione previsti nella modulistica stessa, limitato ai soli fini delle verifiche in oggetto che in ogni caso non rientrano nella attività istruttoria di cui al Par 9.

La verifica amministrativa è inerente agli aspetti di seguito specificati:

- a) la natura del PU, ovvero se lo stesso sia del tipo semplice o completo e se sia riconducibile alla specifica disciplina dell'art. 7 oppure dell'art. 8 del DPR 160/2010. Deve essere verificato se il PU ricada nella fattispecie di PU di fabbricato o PU aziendale di cui all'art.48 delle LG e se il PU sia attivato in variante di un altro procedimento amministrativo non ancora concluso sulla base di quanto previsto all'art.49 delle LG;
- b) se necessari l'acquisizione di atti endoprocedimentali, come esemplificativamente e non esaustivamente elencati, anche in relazione delle fasi del PU nell'Allegato 7 delle LG; in caso l'istanza riguardi anche attività multimprenditoriali, si deve verificare anche che dette attività siano svolte nel rispetto delle disposizioni normative statali e regionali di riferimento, così come espressamente previsto all'art.3 comma 4 della L.r.14/2006;
- c) le modalità di acquisizione degli atti endoprocedimentali con gli strumenti di cui all'art. 71 delle LG ossia se l'acquisizione sia effettuata tramite SUAP, oppure ricorra la necessità di indizione di CDS tenendo conto dell'obbligatorietà della CDS in caso ricorra la necessità di acquisizione di più di un atto di assenso sulla base di quanto previsto all'art.14 comma 2 della L.241/1990 e al 3ter dell'art. 8 della L.r.1/2020;
- d) la eventuale tipologia di CDS da indire, tenuto conto anche di eventuali disposizioni speciali in materia, così come previsto all'art.30 delle LG;
- e) l'identificazione delle strutture amministrative coinvolte, incardinate nella medesima amministrazione precedente e/o delle altre amministrazioni e/o degli enti e/o altri soggetti quali ad esempio i gestori di beni e/o servizi pubblici deputati al rilascio degli atti endoprocedimentali.

In riferimento alle precedenti lettere d) ed e) rimane ferma la possibilità da parte dell'amministrazione precedente, sulla base di quanto previsto al Par. 7, di richiedere in sede di indizione della CDS il supporto del SAAR nella gestione della CDS medesima.

La verifica della completezza della documentazione è finalizzata all'accertamento della corrispondenza tra quanto presentato a corredo dell'istanza e gli atti strettamente necessari all'approvazione del procedimento attivato.

L'amministrazione precedente verifica la completezza della documentazione dell'istanza presentata, qualora non sia stata verificata da un CAA. Nel caso in cui l'istanza di PU sia presentata tramite CAA, la verifica documentale è effettuata a cura del CAA medesimo, che ne accerta e certifica la completezza. In questo caso, l'invio della documentazione a corredo dell'istanza è effettuato dal CAA all'amministrazione precedente.

La verifica di completezza riguarda anche l'accertamento della presenza degli elaborati relativi agli asservimenti di cui agli articoli 69 e 70 delle LG, che, qualora previsti, sono comunque ricompresi tra gli elaborati tecnici di valutazione.

La verifica della completezza della documentazione presentata è effettuata in conformità a quanto stabilito all'art. 45 delle LG, tenendo conto in particolare che le amministrazioni coinvolte non possono richiedere, a corredo dell'istanza di PU, né modulistica, né altra documentazione utilizzata al loro interno per la gestione delle procedure ordinarie al fine di non aggravare il procedimento amministrativo. Sono comunque dovuti i diritti istruttori previsti dalle varie amministrazioni coinvolte nel PU.

Fermo restando quanto previsto al Par.7, in merito allo svolgimento della CDS decisoria per il PU semplice o per la prima fase del PU completo, in caso si ravvisi carenza documentale in sede di istanza di PU, ossia si riscontri l'assenza o la carenza di elementi nella modulistica disponibile, potranno intervenire e procedere come segue:

- a. il soggetto istante, che in sede di presentazione dell'istanza di PU abbia ravvisato e segnalato la carenza all'amministrazione procedente, provvede all'integrazione degli elementi carenti. L'amministrazione procedente si attiva segnalando la carenza riscontrata al SAAR, il quale procede a integrazione e aggiornamento della modulistica o d'ufficio o, qualora necessario, con una procedura consultiva, come previsto all'art.36 delle LG;
- b. l'amministrazione procedente, che in sede di verifica documentale abbia ravvisato la carenza, provvede a richiedere integrazione al soggetto istante. L'amministrazione procedente si attiva contestualmente segnalando la carenza riscontrata al SAAR, il quale procede a integrazione e aggiornamento della modulistica o d'ufficio o, qualora necessario, con una procedura consultiva, come previsto all'art.36 delle LG.

Sulla base di quanto previsto all'art.45 delle LG, per le verifiche di cui al presente paragrafo l'amministrazione procedente può attivare la CA in supporto delle proprie attività di verifica richiedendo il supporto istruttorio del SAAR.

Sono escluse dalle verifiche previste al presente paragrafo le attività istruttorie disciplinate nel Par.9.

4. Richiesta di integrazione documentale all'istanza presentata

Salvo che per le istanze di PU presentate tramite CAA, per le quali si procede immediatamente con quanto previsto al Par. 5 in tema di autorizzazione diretta di un PU semplice o in alternativa, al Par. 6 in tema di attivazione di strumenti di acquisizione di atti endoprocedimentali, in caso di carenza documentale rispetto a quella prevista al Par. 3, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 comma 2 del DPR 160/2010, l'amministrazione procedente può richiedere la presentazione di documentazione integrativa entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza. Decorso tale termine senza che venga richiesta documentazione integrativa, l'istanza si intende correttamente presentata.

5. Autorizzazione PU semplice in assenza di atti endoprocedimentali

Nel caso in cui l'istanza di PU abbia superato la verifica documentale di cui al Par. 3 e al Par. 4, e non si sia riscontrata la necessità di acquisizione di atti endoprocedimentali, il rilascio della determinazione dirigenziale di cui al Par. 11 è effettuato da parte dell'amministrazione procedente, ad esito positivo dell'attività istruttorie di cui al Par. 9 e dell'eventuale raccolta documentale di cui al Par. 10, entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza medesima, così come previsto al comma 2 dell'art. 7 del DPR 160/2010.

6. Strumenti di acquisizione atti di assenso nel PU semplice o prima fase del PU completo

Nel caso in cui l'istanza di PU abbia superato la verifica documentale e necessiti l'acquisizione di atti endoprocedimentali di assenso nella fase istruttorie di cui al Par. 8, il SUAP provvede all'acquisizione degli stessi con le modalità previste all'art. 71 delle LG, ossia procede direttamente, oppure indice una CDS decisoria, come previsto al comma 3 dell'art. 7 del DPR 160/2010.

L'attivazione della CDS decisoria, ovvero la scelta da parte dell'amministrazione procedente tra la modalità semplificata o simultanea in modalità sincrona, avviene sulla base degli articoli 14, 14-bis e 14-ter della L.241/1990. Tale scelta tiene conto anche di eventuali disposizioni speciali in materia, le quali possono prevedere, in deroga all'impostazione generale della L. 241/1990, il ricorso alla CDS semplificata anche nei casi in cui, secondo la L.241/1990, si dovrebbe attivare una CDS simultanea sincrona. Rimane comunque la possibilità per l'amministrazione procedente qualora sussistano le

condizioni previste dall'art. 14-bis, comma 7 della medesima legge di indire una CDS simultanea sincrona, anche in presenza delle citate disposizioni speciali, nei casi di particolare complessità dell'istruttoria o della decisione da assumere.

L'indizione della CDS decisoria è effettuata con le modalità previste al Par. 7 entro 5 giorni dal ricevimento della documentazione di cui sopra, in conformità a quanto previsto all'art. 14-bis della L.241/90.

In caso l'acquisizione di atti endoprocedimentali sia effettuata in modalità diretta, il SUAP li richiede entro 5gg, per analogia procedurale con l'indizione delle CDS. Anche le tempistiche e le modalità di acquisizione endoprocedimentale sono in analogia con quelle previste per le CDS semplificate in modalità asincrona. Una volta acquisiti con esito positivo gli atti endoprocedimentali, anche attraverso le attività istruttorie (di cui al Par. 9), il SUAP procede alla raccolta documentale, (di cui al Par. 10) prima di emanare la DD (di cui al Par. 11). Nei casi in cui l'acquisizione degli atti di assenso, anche derivanti dalle le attività istruttorie, abbiano un esito negativo, (diniego da parte dell'amministrazione procedente) si procede con le medesime modalità previste per le CDS decisorie individuate al Par. 7.

In riferimento all'acquisizione effettuata in modalità diretta dal SUAP, qualora l'amministrazione procedente ravvisi, in particolare durante l'attività istruttoria, una incompleta individuazione degli atti di assenso da acquisire, e sia necessaria l'indizione di una CDS decisoria, non bastando l'acquisizione diretta, la medesima amministrazione procedente sospende l'acquisizione diretta e indice la CDS decisoria.

7. CDS decisoria per il PU semplice o per la prima fase del PU completo

7.1 Indizione della CDS decisoria

In caso di indizione di CDS decisoria, l'amministrazione procedente convoca, entro le tempistiche previste al Par. 6, per via telematica, tutti i soggetti coinvolti nella conferenza stessa così come individuati al Par. 8 e chiamati ad esprimere il parere di propria competenza. La suddetta comunicazione contiene sia indicazione della tipologia di CDS decisoria indetta, individuata sulla base di quanto previsto al Par. 6, sia tutti gli elementi previsti all'art.14-bis comma 2 della L.241/1990 come meglio di seguito specificati.

In riferimento agli elementi previsti all'art.14-bis comma 2 della L.241/1990 per l'indizione delle CDS decisorie, si evidenziano in modo sintetico, i contenuti della convocazione dei soggetti coinvolti nella CDS da parte della amministrazione procedente:

- l'oggetto della determinazione da assumere e la documentazione allegata;
- il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti progettuali;
- il termine perentorio, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento; il presente termine è individuato sulla base degli artt.14-bis e 14-ter della L.241/1990 e da eventuali ulteriori disposizioni in materia;
- la data dell'eventuale riunione in modalità sincrona, di cui all'articolo 14-ter della L.241/1990, da tenersi entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente punto, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.

In riferimento alla documentazione da produrre contestualmente all'indizione della CDS decisoria, in ottemperanza al medesimo art. 14-bis comma 2, l'amministrazione procedente trasmette la documentazione presentata a corredo dell'istanza di PU in modalità telematica. Nell'invio della documentazione rientra il verbale di conclusione della CDS preliminare, qualora effettuata.

Nel caso l'istanza di PU sia stata oggetto dell'indizione di una CDS preliminare, la conduzione della CDS decisoria è effettuata in ottemperanza delle previsioni di cui all'art. 14 comma 3 della L.241/1990.

7.2 Ruolo del SAAR e modalità operative

Nel caso la CDS sia in forma simultanea e in modalità sincrona, l'amministrazione procedente effettua la convocazione e l'invio della documentazione all'ufficio CDS dell'amministrazione regionale, che provvede, di concerto con la DRA, alla nomina del Responsabile Unico Regionale (RUR). Ferme restando le più generali prerogative di cui alla L. 241/1990, la CDS è utilizzata nell'ambito del SAAR quale strumento di semplificazione amministrativa.

In ottemperanza a quanto previsto all'art.8 della L.r. 1/2020, qualora la CDS non sia simultanea e in modalità sincrona, l'amministrazione procedente può richiedere il supporto del SAAR nella gestione della CDS medesima. Nella CDS effettuata in forma simultanea e in modalità sincrona, il SAAR, attraverso il RUR, svolge anche azione di supporto istruttorio, in ottemperanza delle previsioni di cui all' art.8 della L.r. 1/2020.

Anche per le attività istruttorie effettuate dai soggetti coinvolti nella CDS decisoria, si ricorre alla modulistica prodotta dal SAAR. In questi casi, gli elaborati tecnici di valutazione, sia descrittivi sia grafici, inerenti il PMA, in particolare qualora questo coincida con un PUA, ossia gli elaborati di natura programmatica, sono oggetto della valutazione della CA. Contestualmente i suddetti elaborati sono funzionali ad una migliore comprensione di quanto presentato da parte di tutte le amministrazioni coinvolte. Le attività istruttorie a carico delle varie amministrazioni sono eseguite sugli elaborati tecnici di valutazione e sugli elaborati previsti da specifica normativa, ossia la modulistica tecnica di natura progettuale. Sono comunque oggetto della valutazione della CA, così come individuate al Par. 9, gli elaborati tecnici di valutazione progettuale, inerenti alla componente produttiva del PMA oggetto delle attività istruttorie.

In caso di incompleta individuazione da parte dell'amministrazione procedente di modulistica predisposta, ossia qualora in sede di attività istruttorie si riscontri l'incompleta presenza di documentazione tecnica o amministrativa prevista nella modulistica predisposta da parte dell'amministrazione procedente o di altra amministrazione, le medesime amministrazioni attraverso l'amministrazione procedente procedono alla richiesta integrativa al soggetto istante con le modalità individuate al presente paragrafo.

Analogamente, qualora l'amministrazione procedente in sede di attività istruttorie ravvisi la mancata convocazione di un soggetto la cui presenza è necessaria al corretto svolgimento della CDS, la medesima amministrazione procedente provvede alla convocazione dello stesso nella CDS.

Fermo restando il divieto di aggravio del procedimento amministrativo mediante richiesta di documentazione o modulistica interna alle amministrazioni, diversa da quella appositamente predisposta per il PU, di cui al Par. 3, qualora le amministrazioni competenti formulino richieste ulteriori strettamente necessarie, esse trasmettono al SUAP la richiesta puntuale degli elementi carenti e ne favoriscono l'integrazione con la modulistica già prodotta. Il SUAP, ricevuta la richiesta, provvede alla trasmissione della richiesta al proponente; contemporaneamente l'amministrazione procedente si attiva segnalando al SAAR la carenza riscontrata il quale a sua volta procede a integrazione e aggiornamento della modulistica o d'ufficio o, qualora necessario, con una procedura consultiva, come previsto all'art.36 delle LG.

7.3 Svolgimento dell'attività istruttoria

Le amministrazioni coinvolte, ricevuta la convocazione della conferenza e l'accesso alla documentazione a corredo dell'istanza, procedono alla verifica della completezza degli elementi di

propria competenza e alla contestuale espressione del parere, o eventuale richiesta di documentazione integrativa o di chiarimenti progettuali.

Le verifiche istruttorie effettuate dalle amministrazioni coinvolte, in ottemperanza ai principi di funzionamento del SAAR di cui all'art.33 delle LG, devono limitarsi a quanto di specifica competenza di ciascuna amministrazione convocata e il parere rilasciato costituisce mero atto endoprocedimentale funzionale all'ottenimento del titolo abilitativo all'attuazione delle previsioni progettuali di cui all'istanza di PU.

Fermo restando le funzioni di vigilanza in capo agli uffici preposti della Regione Lazio di cui alla L.r.15/2008, la verifica di legittimità edilizia degli interventi oggetto dell'istanza di PU è di esclusiva competenza comunale ed è effettuata con le modalità individuate al Par. 9.

In caso ricorra la necessità di acquisizione di più pareri di competenza da parte di una stessa amministrazione coinvolta nella CDS, la medesima amministrazione può indire una CDS detta "interna" finalizzata alla valutazione congiunta dell'istanza da parte di tutti gli uffici interessati. Per strutture facenti capo alla Regione Lazio, la CDS interna, qualora ricorra la forma simultanea e la modalità sincrona, è indetta dal RUR.

Le attività istruttorie effettuate dai soggetti coinvolti nella CDS (incluse eventuali richieste di integrazioni documentali o di chiarimenti progettuali) devono essere svolte nelle tempistiche e con le modalità previste per la tipologia di CDS decisoria indetta (CDS semplificata o CDS in forma simultanea e in modalità sincrona).

In caso di CDS semplificata, sulla base dell'art.14-bis comma 7 della L.241/1990, qualora l'amministrazione procedente, anche su richiesta delle altre amministrazioni coinvolte o del soggetto proponente, ravvisi particolare complessità nella decisione da prendere, può indire entro il termine previsto per la richiesta di integrazione documentale, la CDS in forma simultanea e in modalità sincrona.

I soggetti coinvolti nella CDS decisoria effettuano, eventuali richieste di documentazione integrativa e/o di chiarimenti progettuali entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza. Le richieste effettuate dai soggetti coinvolti nella CDS decisoria sono indirizzate all'amministrazione procedente. In caso di CDS in forma simultanea e in modalità sincrona, le richieste effettuate dalle strutture facenti capo all'amministrazione regionale e a strutture dipendenti, collegate e controllate dalla medesima amministrazione regionale, così come individuate all'art.8 comma 4 della L.r.1/2020 sono indirizzate al RUR, il quale provvede, una volta raccolto l'insieme, a renderle disponibili per la trasmissione all'amministrazione procedente. L'amministrazione procedente, raccolto l'insieme delle richieste, provvede in un unico invio alla trasmissione delle stesse al soggetto istante.

La richiesta di documentazione integrativa e/o di chiarimenti progettuali è effettuata sulla base dell'art.2 comma 7 della L.241/1990, ossia è formulata in un'unica volta e prevede che l'integrazione richiesta sia prodotta dal soggetto istante entro massimo 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

In caso di CDS in forma simultanea e in modalità sincrona, la richiesta di documentazione integrativa e/o di chiarimenti progettuali non può essere traslata in sede della/delle riunioni previste all'art.14ter, in quanto le suddette riunioni rivestono la funzione collegiale dei partecipanti alla CDS di addivenire ad una determinazione conclusiva, anche indicando, così come previsto all'art.14ter comma 3 della L.241/1990, le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Per tale ragione la documentazione integrativa e/o i chiarimenti della proposta presentata debbono essere effettuati entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza come previsto dalla normativa.

Le variazioni progettuali effettuate all'interno della CDS, generate dalle richieste dei soggetti coinvolti in occasione della richiesta di documentazione integrativa e/o chiarimenti progettuali non costituiscono varianti di cui al successivo Par. 16. Analogamente, non costituiscono varianti le

variazioni progettuali presentate su base volontaria dal soggetto proponente durante la CDS decisoria e le variazioni progettuali generate dalle richieste che i soggetti coinvolti esprimono in sede di riunione, qualora ricorra la CDS in forma simultanea e in modalità sincrona, come descritta al presente paragrafo.

In caso di CDS semplificata, quando sono stati acquisiti atti di assenso e/o dissenso che indicano condizioni o prescrizioni che richiedono modifiche sostanziali, la nuova valutazione contestuale si svolge, sulla base di quanto previsto all'art.14-bis comma 6 della L.241/1990 con la riunione della conferenza simultanea prevista all'art.14-ter della medesima normativa. La relativa valutazione è effettuata entro le tempistiche previste all'art.14-bis comma 2 lettera d) ossia, entro 10 giorni dalla scadenza del termine previsto nell'indizione della CDS, entro il quale i soggetti interessati devono rilasciare il proprio parere, fermo restando il rispetto del termine di conclusione della CDS.

7.4 Svolgimento della CDS in forma simultanea e modalità sincrona

In caso di CDS, in forma simultanea e in modalità sincrona, fermo restando quanto previsto per le richieste di documentazione integrativa e/o di chiarimenti progettuali, le modalità di conduzione sono specificate all'art.14-ter della L.241/1990. In ogni caso:

- la convocazione della prima riunione, realizzata anche in modalità telematica, è effettuata dall'amministrazione procedente con le modalità previste all'art.14-ter comma 1 della L.241/1990, che richiama quanto espressamente previsto all'art.14-bis comma 7 della stessa. La tempistica di convocazione della presente prima riunione è disciplinata dalla medesima normativa o da disposizioni speciali in materia;
- la tempistica di durata della CDS è disciplinata dall'art.14-ter comma 2 della L.241/90 o da altra normativa speciale in materia;
- fermo restando il rispetto della durata della CDS, la medesima CDS può essere oggetto di più riunioni;
- in sede di riunione, i soggetti coinvolti nella CDS indicano le eventuali modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso, sulla base di quanto previsto al comma 2 dell'art.14-ter della L.241/1990.
- I soggetti coinvolti nella CDS decisoria rendono il proprio parere entro il termine previsto nell'indizione della CDS medesima, come specificato al presente paragrafo e così come espressamente previsto all'art.14-bis comma 3 della L.241/90.

Sulla base del medesimo art.14-bis comma 3 della L.241/1990, il parere espresso dai soggetti coinvolti nella CDS decisoria deve essere congruamente motivato ed è formulato in termini di assenso o dissenso e deve indicare, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale, ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

In una fase di raccolta finale dei pareri dei soggetti coinvolti nella CDS, non possono essere acquisite prescrizioni e/o condizioni all'assenso da parte di uno o più soggetti coinvolti, che necessitino di valutazioni progettuali per le quali risulterebbe necessaria la riapertura della CDS decisoria. In questo caso infatti, le prescrizioni e/o condizioni, seppure fossero rispettate dall'istante in sede realizzativa, non sarebbero efficaci in quanto non valutate dall'insieme dei soggetti coinvolti nella conferenza.

Sulla base dell'art.14-bis comma 4 della L.241/1990 e dell'art.8 comma 3-octies della L.r.-1/2020, fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione Europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione del parere da parte dei soggetti coinvolti nella CDS entro il termine previsto nell'indizione della CDS decisoria equivalgono all'espressione dell'assenso senza condizioni, come già specificato e come espressamente previsto all'art.14-bis comma 3 della L.241/90. Rientra

nelle disposizioni del diritto dell'Unione Europea l'espressione del parere inerente alle procedure di VINCA, di cui all'Allegato 7 delle LG.

Analogamente, sulla base del medesimo art.14-bis comma 4, l'espressione di un parere da parte dei soggetti coinvolti nella CDS, privo dei requisiti previsti dall'art.14-bis comma 3, equivale all'espressione di assenso senza condizioni. Le medesime previsioni in materia di espressione di assenso senza condizioni sono specificatamente previste per la CDS in forma simultanea e in modalità sincrona all'art.14-ter comma 7 della L.241/1990 laddove il comma cita testualmente: *“Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza”*.

Il citato art.14-bis comma 4 della L.241/90 prevede, inoltre, che qualora ricorra la presente condizione di espressione di assenso senza condizioni, restano, in ogni caso, ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, allorché implicito.

In caso non ricorrano le condizioni previste all'art.14-quinques della L.241/1990 in materia di dissensi delle amministrazioni coinvolte nella CDS meglio descritte di seguito al presente paragrafo, acquisiti tutti i pareri da parte dei soggetti coinvolti, l'amministrazione procedente provvede alla chiusura della CDS. La chiusura della CDS decisoria è effettuata:

- qualora abbia un esito positivo con le modalità previste al Par. 10;
- qualora abbia un esito negativo con le modalità di seguito individuate.

Qualora la CDS abbia un esito negativo dopo la verbalizzazione di chiusura della CDS medesima, l'amministrazione procedente, sulla base di quanto previsto all'art.-14-bis comma 5, provvede prima dell'emanazione del provvedimento negativo, alla comunicazione tempestiva al soggetto istante dei motivi che ostano l'accoglimento dell'istanza, sulla base di quanto previsto all'art.10-bis della L.241/1990. Sulla base del medesimo articolo, il soggetto proponente ha diritto di presentare, entro dieci giorni dalla ricezione, osservazioni eventualmente corredate da documentazione. Sulla base del medesimo comma 5 dell'art.14-bis, anche sentite gli altri soggetti coinvolti nella CDS, in caso permanga il diniego, l'amministrazione procedente provvede all'emanazione di una determinazione dirigenziale di diniego dell'istanza presentata, sulla base di quanto previsto all'art.14-bis della L.241/1990. La suddetta determinazione è inviata via PEC al soggetto istante.

Sulla base di quanto previsto all'art.14-quinques della L.241/1990 in materia di rimedi per le amministrazioni dissenzienti, le amministrazioni coinvolte nella CDS decisoria possono avversare la determinazione motivata di conclusione della CDS medesima presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Qualora ricorra questa condizione, si sospende la chiusura in oggetto e si procede con le modalità previste dallo stesso art.14-quinques.

8. Atti di assenso da acquisire nel PU semplice o nella prima fase del PU completo

Gli atti di assenso sono rilasciati, anche sulla base di quanto previsto all'art.14-quater della L.241/1990, da tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, ossia dalle strutture amministrative allocate nella medesima amministrazione procedente e/o da altre amministrazioni ed Enti e/o da altri soggetti interessati quali gestori di beni o servizi pubblici.

Il rilascio dell'atto di assenso è effettuato, in relazione allo strumento di acquisizione attivato, in modalità di parere, nel caso ricorra l'indizione della CDS decisoria sulla base delle previsioni della L.241/1990 o in modalità diversa se prevista da specifica normativa (per es.: Nulla Osta, autorizzazione, parere) nel caso l'acquisizione sia effettuata direttamente dal SUAP.

Sono considerati atti endoprocedimentali di assenso da acquisire in un PU semplice o nella prima fase di un PU completo, anche sulla base di quanto previsto all'art.55 comma 9-bis in materia di accertamenti di conformità:

- a. la conformità urbanistico-edilizia di cui agli artt.36, 36-bis e 37 del DPR 380/2001 e all'art. 22 della L.r. 15/2008 degli immobili aziendali oggetto di legittimazione, compresa la contestuale compatibilità paesaggistica e autorizzazione sismica, come disciplinato al Par. 14, riconosciuta ed acquisita in sede di CDS anche nel caso l'istanza preveda ulteriori interventi edilizi comprensivi di nuova edificazione; qualora il PMA preveda demolizione e ricostruzione, con riferimento all'immobile aziendale oggetto di legittimazione, l'autorizzazione sismica è acquisita nella seconda fase del PU completo con le modalità previste al Par. 14;
- b. la conformità urbanistico-edilizia degli interventi edilizi e interventi temporanei di cui agli articoli 20 e 22 delle LG, riconosciuta ed acquisita in sede di CDS con le medesime modalità di cui alla precedente lettera a;
- c. la compatibilità paesaggistica degli interventi liberi, come disciplinati all'art. 21 delle LG;
- d. la definizione delle concessioni in sanatoria di cui alle Leggi 47/1985, 724/1994 e 326/2003¹ e in attuazione di quest'ultima dalla L.r. 12/2004 *Disposizioni in materia di definizione di illeciti edilizi*;
- e. l'approvazione del PUA, come disciplinato al Capo IX del Titolo III delle LG, anche qualora ricorrano contestualmente le altre citate lettere sulla base di quanto previsto all'art.55 comma 9-bis della L.r. 38/1999 e di seguito specificato;
- f. gli atti endoprocedimentali elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo all'Allegato 7 delle LG comprensivi di quelli previsti al Par. 9 di competenza comunale; rientrano tra i suddetti atti endoprocedimentali quelli relativi alla disciplina anticendio.

Nel caso l'istanza di PU contempli la necessità di approvazione di un PUA, detta approvazione può avvenire con le modalità di seguito specificate:

- nel caso di un PU semplice, rimanendo ferma la possibilità di utilizzo dei PUA nella definizione degli accertamenti di conformità, il PUA può riguardare la rifunzionalizzazione di fabbricati aziendali senza interventi edilizi, come disciplinato all'art. 23 delle LG;
- nel caso di una CDS indetta per un PU completo che preveda l'approvazione di un PUA da parte del Consiglio Comunale, (come previsto al comma 7 dell'art. 57 della L.r.38/99), l'approvazione dello stesso deve essere effettuata prima della DD di cui al Par. 11 e a chiusura con esito positivo della CDS, (in conformità a quanto previsto al comma 3 septies dell'art.8 della L.r.1/2020 e all'art.68 delle LG); il PU completo rientra nelle fattispecie previste all'art. 7 del DPR 160/2010.

Sulla base di quanto previsto all'art.64 delle LG, nel caso l'istanza di PU preveda l'indizione della CDS e contempli la necessità di approvazione dei titoli abilitativi inerenti l'AUA, anche ricompresi negli atti endoprocedimentali di cui alla precedente lettera f), i medesimi titoli abilitativi sono acquisiti all'interno della CDS medesima e non ricorre la necessità di presentazione dell'istanza AUA. La DD di

¹ Legge 28 febbraio 1985, n. 47, *Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia. Sanzioni amministrative e penali*; Legge 23 dicembre 1994, n. 724, *Misure di razionalizzazione della finanza pubblica* (art. 39 - Definizione agevolata delle violazioni edilizie); Legge 24 novembre 2003, n. 326, *Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269. Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici* (art. 32 - Misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l'incentivazione dell'attività di repressione dell'abusivismo edilizio, nonché per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali).

cui al Par. 11 dovrà prevedere le tempistiche e le modalità di rinnovo dei titoli abilitativi acquisiti. Il rinnovo sarà effettuato tramite attivazione dell'AUA se previsto.

Sono altresì atti di assenso oggetto di acquisizione quelli di seguito descritti.

In caso di indizione di CDS decisoria le opere di demolizione e/o rimozione dell'amianto, così come meglio descritte al Par. 14 sono valutate dalla competente struttura della ASL (SPRESAL); la presente valutazione è espressa in modalità di parere all'interno della medesima CDS sulla base di quanto previsto all'art.4 comma 9 della L.r. 28/2019 e all'art.30 delle LG.

In riferimento al Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo inerente ai cantieri di grandi dimensioni così come previsto al Par. 9 e al Par. 14, si precisa la possibilità, anche su istanza del soggetto proponente di richiedere da parte dell'amministrazione procedente la verifica del Piano presentato all'ARPA, così come espressamente previsto all'art. 9 comma 8 del DPR 120/2017; in tale caso, qualora ricorra la condizione di indizione di CDS decisoria, le suddette verifiche sono espresse in quella sede in modalità di parere.

Gli atti di assenso di cui al presente paragrafo sono quelli necessari alla emanazione della DD di cui al Par 11. Nel caso ricorra la condizione di PU semplice, non è prevista nessuna altra acquisizione di atti successivamente all'emanazione della suddetta DD.

Nei casi di PU completo, può ricorrere la necessità di acquisizione di ulteriori atti di assenso rispetto a quelli considerati al presente paragrafo successivamente alla DD, così come previsto al Par 16; in questo caso la DD individua gli atti oggetto di successiva acquisizione e gli strumenti necessari all'acquisizione stessa (SUAP o CDS).

In caso di PU completo, rimane ferma l'impossibilità di acquisizione di atti di assenso necessari all'emanazione della DD (ovvero quelli della prima fase del PU completo) nelle tempistiche e modalità previste al Par 16 per gli atti oggetto di acquisizione nella seconda fase del PU completo.

9. Istruttoria comunale nell'ambito del PU semplice o della prima fase del PU completo

L'attività istruttoria comunale è effettuata ad esito positivo delle verifiche ed eventuali integrazioni di cui ai Parr. 3 e 4 ed è attivata immediatamente alla conclusione delle suddette verifiche nei casi sia di PU di cui al Par. 5, sia che l'acquisizione degli atti endoprocedimentali sia effettuata tramite SUAP così come previsto al Par 8. Nel caso di acquisizione degli atti endoprocedimentali attraverso CDS decisoria, l'attività istruttoria comunale è effettuata all'interno della CDS ed è avviata a seguito dell'indizione della stessa.

Ferme restando le previsioni in materia di inizio attività (di cui agli artt. 44 e 45 delle LG), in caso di acquisizione di atti endoprocedimentali di competenza dell'amministrazione comunale, l'istruttoria a cura degli uffici preposti è effettuata in base alle competenze in capo ai Comuni, come disciplinato all'art. 29 delle LG.

Nei casi di PU che contempli la necessità di approvazione di un PUA e/o di interventi edilizi effettuati in assenza di PUA che comunque ricadono nelle condizioni di asservimento di cui al Capo IX del Titolo III delle LG, gli uffici preposti ad effettuare le istruttorie devono tenere conto, nel rispetto del principio di non aggravio del procedimento amministrativo, delle valutazioni della CA, con le modalità specificate agli artt. 52 e 67 delle LG e di seguito al presente paragrafo.

Nel caso in cui, in sede di indizione della CDS decisoria, sia necessaria l'acquisizione di più pareri di competenza dell'amministrazione comunale, l'amministrazione procedente può attivare una valutazione congiunta dell'istanza da parte di tutti gli uffici comunali competenti, secondo quanto

previsto al Par. 7. Qualora sia prevista l'attivazione della CA in funzione di supporto istruttorio da parte del SAAR, tale valutazione congiunta con CDS interna, può essere effettuata nell'ambito della stessa.

Di seguito, sono individuate le principali attività istruttorie effettuate dalle rispettive strutture dell'amministrazione comunale.

9.1 Valutazioni istruttorie delle Commissioni Agrarie regionali

Le valutazioni istruttorie della CA devono essere effettuate secondo le modalità di seguito specificate, anche in funzione del contenuto dell'istanza di PU:

- a. qualora l'istanza di PU preveda l'approvazione di un PUA di cui all'art.67 delle LG;
- b. qualora l'istanza di PU non contempli approvazione di un PUA, ma preveda la sussistenza delle condizioni di asservimento di cui al Capo IX del Titolo III delle LG;
- c. qualora l'istanza di PU non contempli approvazione di un PUA, né preveda condizioni di asservimento. In questo caso la CA è attivata dall'amministrazione procedente in ausilio della valutazione più complessiva dell'inizio attività, come espressamente previsto all'art. 45 delle LG e come meglio di seguito dettagliato.

In analogia a quanto previsto alla lettera c), rimane ferma la possibilità per l'amministrazione procedente di attivare la CA a supporto di una valutazione complessiva dell'istanza presentata anche in presenza di un PUA e/o delle condizioni di asservimento di cui al Capo IX del Titolo III delle LG.

La CA effettua le proprie verifiche istruttorie qualora ricorrano le condizioni di cui alle lettere a) e b), tramite l'esame degli elaborati tecnici di valutazione di natura programmatica e gli elementi progettuali riferiti alla componente produttiva del PMA, come indicati negli elaborati tecnici di valutazione, nonché gli elaborati relativi agli asservimenti di cui agli artt. 69 e 70 delle LG.

La modulistica predisposta dalla DRA ricomprende nella descrizione della componente produttiva anche gli elementi tecnici relativi alla corretta corrispondenza delle previsioni inerenti alla non sussistenza di situazioni riconducibili alla lottizzazione abusiva e all'utilizzo agronomico dei reflui. Per le suddette verifiche, la CA può essere attivata in fase istruttorio, in funzione di supporto, così come di seguito descritto.

9.2 Valutazioni delle Commissioni Agrarie regionali in funzione di supporto

L'attivazione della CA in funzione di supporto alla valutazione complessiva dell'istanza di PU può riguardare le seguenti fattispecie:

- a. le previsioni di cui all'art.45 delle LG, di seguito riportate;
- b. la valutazione degli elementi tecnici di seguito descritti.
- c. la corretta individuazione degli interventi di trasformazione aziendale, descritti al Par. 18 e non ricompresi in quelli oggetto delle istruttorie edilizie descritte di seguito. Rientrano nelle valutazioni in funzione di supporto le verifiche inerenti agli interventi di trasformazione aziendale di natura territoriale, qualora questi non siano oggetto di interesse di altra amministrazione;

Per quanto concerne le previsioni di cui all'art. 45 delle LG, le attività di supporto della CA possono riguardare specificatamente quanto segue:

- in assenza di PUA, nel caso in cui la CA sia coinvolta sulla base di quanto previsto all'art.67, la verifica della presenza dei requisiti giuridico-amministrativi dell'impresa agricola comprensivi del possesso degli immobili, della corretta corrispondenza delle attività dichiarate, della presenza e correttezza di ulteriori atti amministrativi necessari;
- la verifica di eventuali titoli amministrativi di inizio attività già in atto.

Per quanto concerne la valutazione degli elementi tecnici, le attività di supporto della CA sono indirizzate ad una verifica complessiva del PMA presentato, effettuata sulla base della modulistica di natura programmatica presentata contestualmente alla verifica della componente produttiva del PMA e si realizzano qualora non ricorrano né un PUA, né condizioni di asservimento.

La valutazione degli elementi tecnici, riportati nella modulistica progettuale relativa alla componente produttiva, può riferirsi alla non sussistenza di situazioni riconducibili alla lottizzazione abusiva e al corretto utilizzo agronomico dei reflui. Tale verifica istruttoria, comunque necessaria ai fini più generali della valutazione dell'istanza presentata, può essere effettuata dalla CA in ragione, sia delle competenze tecniche in materia, (anche legate ad attività analoghe come frazionamenti particellari, asservimenti), sia in quanto gli elementi oggetto di valutazione non ricadono in regime di autorizzazione (come nei casi di deposito per frazionamenti particellari, comunicazione per l'utilizzo dei reflui). Nel caso si ravvisino elementi riconducibili alla lottizzazione abusiva, si applicano le previsioni di cui all'art. 23 della L.r. 15/2008.

Per la verifica della non sussistenza di lottizzazione abusiva di cui all'art. 30 del DPR 380/2001, in caso di progetti che prevedano frazionamenti particellari dei terreni non riconducibili alle disposizioni previste all'art. 69 della LG sulle condizioni di asservimento, la verifica è comunque effettuata dagli uffici comunali secondo le disposizioni di cui all'art.69. Tali verifiche devono essere effettuate anche qualora la CA non sia attivata in funzione di supporto.

La verifica-dell'utilizzo agronomico dei reflui di competenza comunale, così come individuati all'art. 64 delle LG deve essere effettuata dagli uffici competenti, eventualmente anche con il supporto della CA. In ogni caso, la verifica è effettuata sulla base di quanto previsto all'art.64 delle LG, ossia accertando se l'utilizzo agronomico:

- ricada o meno nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) di origine agricola così come individuate dalla DCR 3/2024;
- ricada nella predetta deliberazione, rispetti le previsioni previste alla medesima e alla DGR 1/2024 e nel caso non ricada nella predetta deliberazione, rispetti le previsioni di cui al R.r.1/2015;
- in ambedue i casi di cui al precedente punto, se ricorrano i contenuti del piano di utilizzazione agronomica (PUA) o del piano di fertilizzazione, così come previsto nelle citate disposizioni.

Nel dispositivo della DD, di cui al Par. 11, è indicato se l'utilizzo agronomico preveda il piano di utilizzazione agronomica o un piano di fertilizzazione. Inoltre è specificata la durata di cinque anni, a partire dall'avvenuto avviso di avvio delle attività di cui al Par. 19. Allo scadere del termine, ricorre la necessità di presentazione di una comunicazione per la continuazione del suddetto utilizzo agronomico, così come previsto dalla normativa in materia. Tale obbligo di comunicazione e la relativa scadenza temporale non si applicano nei casi in cui l'utilizzo agronomico sia soggetto a rinnovo tramite AUA di cui al Par. 8.

L'amministrazione procedente, all'atto della convocazione, deve indicare le motivazioni dell'attivazione della CA. Queste, si ricorda, possono ricadere in tre casistiche:

- la presenza di un PUA, anche comprensiva della sussistenza delle condizioni di asservimento,
- la sola presenza delle condizioni di asservimento,
- la funzione di supporto, per le motivazioni e con le modalità in precedenza descritte.

9.3 Istruttorie in materia edilizia

Per quanto concerne le istruttorie in materia edilizia, il SUAP o il SUE procede in riferimento agli interventi di trasformazione aziendale di natura edilizia alle verifiche di seguito dettagliate (cfr. art 19, 29, 52 delle LG).

L'attività istruttoria è effettuata sugli elaborati tecnici di valutazione sia descrittivi sia grafici di natura progettuale inerenti alla componente edilizia del PMA.

In ogni caso, la verifica di legittimità edilizia degli immobili aziendali oggetto dell'istanza di PU è di competenza comunale, ad esclusione della verifica di legittimità paesaggistica per immobili preesistenti all'entrata in vigore della L. 765/1967, ovvero dal 31 agosto 1967, interessati da DM antecedenti alla suddetta data ai sensi della L. 1089/1939 *Tutela delle cose d'interesse Artistico o Storico*, verificata dall'amministrazione competente ossia dalla Direzione Regionale competente in materia di paesaggio o, qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 1 della L.r. 8/2012, dall'amministrazione comunale.

La verifica delle legittimità edilizie degli immobili aziendali, in conformità a quanto disciplinato all'art. 9-bis del DPR 380/2001 e alle previsioni di cui all'art.55 comma 9 della L.r. 38/1999, è effettuata distinguendo tra immobili aziendali legittimi e legittimabili. Le verifiche sono effettuate tenendo conto anche della presenza delle condizioni previste agli artt. 34-bis e 34-ter del DPR 380/2001 in materia di tolleranze costruttive e di casi particolari di interventi eseguiti in parziale difformità del titolo.

Sono considerati immobili aziendali legittimi:

1. quelli in possesso e conformi al titolo abilitativo rilasciato;
2. quelli in possesso e conformi alle concessioni in sanatoria di cui al Par. 8;
3. quelli non in possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti 1 e 2, realizzati antecedentemente all'entrata in vigore della L. 765/1967, ovvero dal 31 agosto 1967, così come espressamente previsto all'art.55 comma 9-bis della L.r. 38/1999; in tali casi la legittimità edilizia è denominata legittimità per preesistenza.

Sono considerati immobili aziendali legittimabili quelli ricadenti nelle condizioni, anche potenziali, degli accertamenti di conformità urbanistico-edilizia di cui agli artt. 36, 36 bis e 37 del DPR 380/2001, all'art. 55 comma 9-bis della L.r. 38/1999 e all'art.22 della L.r. 15/2008, nonché oggetto di istanze per il rilascio di titoli edilizi in sanatoria in via di definizione, di cui al Par. 8.

In armonia con quanto disciplinato ai commi 4, 5 e 6 dell'art.48 delle LG, la verifica delle legittimità edilizie si diversifica a seconda del contenuto dell'istanza di PU, come di seguito specificato:

- a. limitatamente agli immobili aziendali oggetto di intervento, in caso di PU riconducibile alla casistica di PU di fabbricato di cui al comma 5 dell'art. 48 delle LG;
- b. su tutti gli immobili aziendali presenti, in caso di PU riconducibile alla casistica di PU aziendale di cui al comma 6 dell'art. 48 delle LG, con particolare riferimento alla corretta applicazione degli indici e altri parametri edilizi previsti dalle vigenti normative e segnatamente al comma 9 dell'art. 55 della L.r. 38/1999.

Rientrano in ogni caso in un PU aziendale gli interventi su fabbricati aziendali, anche in assenza di nuova edificazione, necessari per lo svolgimento di attività multimprenditoriali, sulla base di quanto previsto nel programma di connessione come disciplinato all'art. 7 del R.r. 1/2018.

Nel caso di PU di fabbricato, sia esso semplice o completo, è facoltà del soggetto proponente richiedere per le strutture aziendali non interessate dal medesimo PU la certificazione della legittimità edilizia, in particolare per quelle da considerarsi legittime per pre-esistenza allo strumento urbanistico e per quelle oggetto di definizione di concessioni in sanatoria di cui al Par 8.

Le attività istruttorie edilizie sono volte altresì a verificare quanto segue:

- a) la corrispondenza degli interventi edilizi, interventi liberi, interventi temporanei, e cambio di destinazione d'uso dei fabbricati aziendali oggetto dell'istanza di PU rispetto a limiti e requisiti stabiliti al Titolo I Capo VI delle LG;
- b) la correttezza della variante urbanistica dei suoli di cui all'art. 19 delle LG riguardante esclusivamente istanze di PU attivabile ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010;
- c) gli oneri economici specificati al presente paragrafo;
- d) le modalità di riutilizzo così come previste al DM 127 del 28 Giugno 2024 e/o smaltimento sulla base di quanto previsto dal Dlgs 152/2006, con particolare riferimento agli artt. 230 e 266 comma 4 sui materiali derivanti dall'intervento edilizio previsto, in merito alla demolizione di opere murarie inerenti ai fabbricati aziendali esistenti;
- e) le modalità di riutilizzo delle terre e rocce da scavo derivanti dagli interventi di cui alla precedente lettera a), come previsto al DPR 120/2017², meglio di seguito specificato;
- f) la corrispondenza a quanto previsto nei regolamenti edilizi comunali per le cucine adibite alle attività di somministrazione di alimenti in agriturismo di cui all'art. 7 delle LG;
- g) la corrispondenza a quanto previsto nei regolamenti edilizi comunali per la nuova edificazione delle abitazioni rurali di cui all'art. 13 delle LG;
- h) l'applicazione delle corrette tipologie di interventi previsti in materia di autorizzazione sismica, di cui al Par.13 del presente allegato, come meglio di seguito specificato;
- i) la non sussistenza di situazioni riconducibili alla lottizzazione abusiva di cui all'art. 30 del DPR 380/2001, qualora ricorra la condizione e con le modalità sopra individuate;
- j) la presenza delle opere di urbanizzazione primaria necessarie per l'avvio e/o svolgimento di attività multimprenditoriali terapeutico-riabilitative, ai sensi di quanto disciplinato all'art. 57 bis comma 7 della L.r. 38/1999;
- k) le previsioni in materia di barriere architettoniche di cui agli artt. 77, 81 e 82 del DPR 380/2001 e al DM 236 del 14 Giugno 1989 inerente alle abitazioni rurali e agli annessi agricoli strumentali dedicati alle attività di diversificazione agricola aperte al pubblico;
- l) le previsioni inerenti alla sicurezza degli impianti di cui al DM 37 del 22 Gennaio 2008, ossia se ricorrano o meno le condizioni di presentazione del progetto impianti, così come previsto dalla normativa vigente;
- m) le previsioni in materia di consumo energetico, così come meglio di seguito descritte;
- n) le previsioni in materia di agibilità.

Per quanto concerne gli oneri economici, rimangono ferme le disposizioni in materia di concessioni in sanatoria in via di definizione di cui al Par. 8 e l'esonero del contributo di costruzione sulla base di quanto previsto all'art. 17 comma 3 del DPR 380/2001 relativo a tutti gli interventi edilizi, comprensivi della nuova costruzione inerenti le strutture aziendali necessarie per l'esercizio delle attività rurali aziendali e comunque per la conduzione del fondo, ricadenti all'interno delle superfici a destinazione agricola. In analogia, per i medesimi interventi non è prevista l'applicazione del contributo straordinario, eventualmente previsto, per la valorizzazione immobiliare, salvo diverse previsioni puntuali.

Per quanto riguarda la produzione di terre e roccia da scavo, rimanendo ferme le previsioni in materia di esclusioni di cui all'art.184-bis del Dlgs 152/2006 e la competenza in capo all'amministrazione procedente sulla base di quanto previsto dall'art. 2 comma 1 lettera d) del DPR 120/2017, gli interventi oggetto di PU che ricadono nelle finalità del presente Allegato 4 sono definiti dall'art.2 del DPR 120/2017 quali:

- a) cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA, in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di

² Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, *Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.*

attività o di opere non soggette a procedure di VIA o ad AIA di cui alla Parte II del Dlgs. 152/2006;

- b) cantieri di piccole dimensioni in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità non superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, comprese quelle prodotte nel corso di attività o opere soggette a VIA o ad AIA di cui alla Parte II del Dlgs. 152/2006;

Oltre alle disposizioni in materia di VIA e AIA di cui agli artt.62 e 63 delle LG per le quali il PU non è applicabile, il DPR 120/2017 dispone che:

- a) i cantieri di grandi dimensioni, disciplinati nel Titolo II Capo II del DPR prevedono la presentazione di un Piano di utilizzo di cui all'art. 9 del DPR, per le terre e rocce da scavo individuate quali sottoprodotti così come previsto all'art.2 comma 1 lettera f) del medesimo DPR;
- b) i cantieri di piccole dimensioni, disciplinati nel Titolo II Capo III del DPR, sono riferiti alle terre e rocce da scavo classificate quali sottoprodotti di cui all'art.21 del DPR, e prevedono la presentazione di una dichiarazione di utilizzo di cui allo stesso art. 21, come specificato nel Par. 14 del presente Allegato. Rientra in queste fattispecie il riutilizzo di una quantità inferiore a seimila metri cubi di materiale all'interno dello stesso corpo aziendale in cui è effettuata l'escavazione, per la quale non è prevista dichiarazione di avvenuto utilizzo delle terre e rocce da scavo di cui all'art.7 del DPR, come specificato al Par. 18 del presente Allegato.

Ferma restando la competenza regionale in materia di autorizzazione sismica, per quanto concerne l'applicazione delle corrette tipologie di interventi previsti in materia, la verifica del caso in cui gli interventi edilizi previsti ricadano nelle fattispecie individuate al Par. 13 (interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità e/o interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità e/o interventi di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità) è effettuata con la finalità della corretta predisposizione della DD di cui al Par. 11, utile allo svolgimento della seconda fase del PU, di cui al Par. 12.

Per quanto concerne il consumo energetico dei fabbricati aziendali oggetto di interventi edilizi di nuova costruzione e/o di ristrutturazione edilizia importante, le verifiche sono indirizzate all'accertamento del caso in cui gli interventi ricadano nelle previsioni in materia di risparmio energetico di cui all'art. 125 del DPR 380/2001 e del Dlgs 192/2005, inerenti alle abitazioni rurali (le altre strutture aziendali risultano escluse sulla base delle previsioni del medesimo Dlgs). Le suddette ristrutturazioni importanti sono codificate all'art. 2 comma 1 Lettera I-vicies-quater) del Dlgs 192/2005. Inoltre, in termini di produzione di energie rinnovabili di cui al Dlgs 199/2021, le suddette verifiche riguardano l'accertamento che il fabbricato aziendale, qualora ne sia prevista l'esigenza energetica, utilizzi l'energia proveniente da fonte rinnovabile per il miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio stesso, sulla base di quanto previsto all'art.26 del medesimo Dlgs 199/2021. In questo caso, si applicano le previsioni delle disposizioni già citate: art.125 del DPR 380/2001 e Dlgs 192/2005, in materia individuazione degli elementi progettuali.

Per quanto concerne l'agibilità di cui agli artt. 24 e 26 del DPR 380/2001, per i fabbricati aziendali oggetto dell'istanza di PU, anche nel caso necessitano di legittimazione, essa è rilasciata nei seguenti casi:

- I. di nuova edificazione e/o interventi edilizi su fabbricati aziendali, nonché di rifunzionalizzazione e cambio di destinazione d'uso con interventi edilizi, nella seconda fase di un PU completo, con le modalità previste per il fine lavori al Par. 18 del presente Allegato;
- II. di sola rifunzionalizzazione e/o di cambio di destinazione d'uso senza interventi edilizi, nel PU semplice con le modalità previste al Par. 10 del presente Allegato.

L'agibilità è rilasciata con riferimento alla funzione attribuita al fabbricato aziendale dal PMA oggetto del PU, anche in assenza di abitabilità del medesimo fabbricato aziendale preesistente alla presentazione del PU.

L'agibilità deve essere corredata di tutte le attestazioni, certificazioni e dichiarazioni previste al comma 5 dell'art.24 del DPR 380/2001, riguardanti lo stato di fatto del fabbricato aziendale oggetto dell'agibilità stessa; a titolo esemplificativo, qualora il fabbricato aziendale non sia predisposto alla banda ultra larga, l'agibilità non deve contenere l'attestazione prevista alla lettera e-bis) del medesimo comma 5. In caso di edifici di nuova costruzione o di ristrutturazioni importanti rientra nella documentazione inerente all'agibilità, sulla base di quanto previsto all'art. 6 del Dlgs 192/2005, l'attestazione di prestazione energetica, effettuata con le modalità previste dalla medesima normativa. Si rammenta che le ristrutturazioni importanti sono codificate all'art. 2 comma 1 Lettera l-vicies-quater) del Dlgs 192/2005.

In conformità al dispositivo di cui all'art. 24 comma 7-bis del DPR 380/2001, è facoltà del proponente includere nell'istanza di PU la richiesta di rilascio dell'agibilità per fabbricati non direttamente interessati nel nucleo progettuale oggetto del PU stesso. Tale possibilità è praticabile anche nel caso in cui i fabbricati aziendali siano oggetto di legittimazione. In questo caso l'agibilità dei fabbricati aziendali è rilasciata in relazione delle condizioni e relative tipologie nel PU semplice o PU completo come specificato ai punti I e II di cui sopra.

9.4 Istruttorie ricadenti nell'autorizzazione paesaggistica

Per ciò che concerne le istruttorie ricadenti nell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art.29 delle LG, ossia per i comuni ai quali è conferita la delega ai sensi dell'art.1 della L.r.8/2012, nell'ambito delle funzioni amministrative conferite alla Regione dal Dlgs 42/2004, le valutazioni effettuate dagli uffici preposti sono inerenti agli interventi previsti nel medesimo art.1 della L.r.8/2012, con particolare riferimento agli interventi sottoposti a procedimento autorizzativo semplificato, agli interventi edilizi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3 comma 1 del DPR 380/2001, agli interventi edilizi di cui all'art. 6 della L.r.7/2017 e all'installazione sui tetti dei fabbricati aziendali di pannelli solari, termici e fotovoltaici anche di superficie superiore ai 25 m². Sulla base del medesimo art. 1, rientrano nell'istruttoria comunale, per i comuni dotati dello strumento urbanistico vigente, gli accertamenti di compatibilità paesaggistica di cui all'art.167 del Dlgs 42/2004 e al Par 8 del presente Allegato.

Qualora nella medesima istanza di PU siano presenti interventi di impatto più rilevante che siano oggetto delle valutazioni di conformità paesaggistica effettuate dalla Direzione regionale competente in materia di paesaggio, anche le valutazioni istruttorie di competenza comunale possono essere ricomprese in quelle della Direzione regionale interessata. Rimangono in ogni caso di competenza comunale gli accertamenti di compatibilità paesaggistica di cui all' art.167 del Dlgs 42/2004.

9.5 Istruttorie concernenti la tutela ambientale

Per ciò che concerne la tutela ambientale, le istruttorie effettuate dagli uffici comunali, così come previsto all'art. 29 delle LG, sono riferiti agli elementi relativi alle procedure individuate e descritte all'art. 64 delle LG, ossia alle autorizzazioni/nulla osta/comunicazioni di competenza comunale.

Tali autorizzazioni/nulla osta/comunicazioni ricadono, qualora ne ricorrano le condizioni, in quanto previsto in materia di AUA di cui al Par 8.

Rientrano nelle attività istruttorie la valutazione degli elementi relativi:

- all'autorizzazione all'allaccio ed allo scarico in pubblica fognatura, così come previsto all'art.107 della L.r. 14/1999;
- all'autorizzazione agli scarichi sul suolo o negli strati superficiali del suolo, di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della parte terza del Dlgs 152/2006, come disciplinato al medesimo

art.107 della L.r. 14/1999 e dall'art.28 delle NTA del PTAR approvato con DCR del 23 Novembre 2018 n.18 per un numero di abitanti equivalenti inferiori a 50.

Ferma restando la visione degli elaborati tecnici di valutazione di natura programmatica utili ad una comprensione generale dell'istanza presentata, le verifiche istruttorie inerenti agli scarichi dei reflui sono effettuate sugli elaborati tecnici di valutazione relativi alla componente infrastrutturale, nonché sulla corretta compilazione e presentazione della modulistica prevista.

In riferimento all'autorizzazione agli scarichi sul suolo o negli strati superficiali del suolo, sulla base di quanto previsto all'art.64 delle LG, le attività istruttorie devono tenere conto che:

- fermo restando quanto stabilito dal Dlgs 152/2006 le autorizzazioni sono sottoposte alle previsioni di cui alla DCR 18/2018 inerente al PTAR;
- fermo restando quanto previsto all'art. 14 delle presenti LG in materia di individuazione delle infrastrutture, per gli impianti di depurazione reflui (ricompresi nelle infrastrutture aziendali così come espressamente previsto al medesimo art.14) inferiori ai 50 abitanti equivalenti si applicano le previsioni previste alla DGR 219/2011 relative alle loro caratteristiche tecniche;
- ai sensi dell'art.39, comma 10 delle NTA del PTAR, per l'esercizio delle attività rurali aziendali, nell'ambito della stessa azienda agricola può essere realizzato più di un impianto di sub-irrigazione o evapotraspirazione con capacità inferiore ai 50 abitanti equivalenti (art.28 comma 1 lettera a delle NTA del PTAR), anche della medesima tipologia, adibito alla depurazione dei reflui compresi quelli derivanti dagli scarichi domestici.

Rientra altresì nelle istruttorie la valutazione degli elementi relativi all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art.64 delle LG.

10. Chiusura CDS e raccolta documentale per PU semplice o prima fase di PU completo

10.1 Esito CDS e documentazione per la DD

La CDS decisoria, qualora riscontri un esito positivo, ossia non sia oggetto di diniego dell'istanza e abbia superato l'eventuale dissenso delle amministrazioni di cui all'art.14-quinques della L.241/1990, si chiude con verbale. La DD di cui al Par. 11 costituisce la determinazione motivata di conclusione della CDS adottata dall'amministrazione precedente di cui all'art.14-quater della L. 241/1990 che sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati.

Dopo la verbalizzazione e prima dell'emanazione della DD di rilascio del titolo autorizzativo unico, l'amministrazione precedente provvede alla raccolta, sia degli elaborati tecnici di valutazione e degli elaborati previsti da specifica normativa, sia della documentazione amministrativa necessaria.

In funzione del contenuto specifico del PU avviato, gli atti amministrativi necessari per il rilascio del titolo possono essere elencati come segue:

- a) gli asservimenti di cui all'art. 69 delle LG, nel caso di interventi subordinati alle previsioni dei commi 1bis e 2 dell'art. 58 della L.r. 38/1999;
- b) gli atti amministrativi necessari all'attivazione del rapporto di connessione multimprenditoriale di cui all'art. 8 del R.r. 1/2018 oggetto delle verifiche di cui all'art. 67 comma 4 delle LG, qualora in sede di presentazione dell'istanza di PU l'atto amministrativo di cui sopra sia stato presentato in forma preliminare;
- c) le certificazioni inerenti al possesso delle qualifiche professionali, in caso di istanze di PU che prevedano la presentazione di un PUA. In mancanza di dette certificazioni, ovvero quando in fase di presentazione dell'istanza di PU la qualifica sia stata rilasciata provvisoriamente, nella

DD di cui al Par. 11 è disposto l'obbligo di acquisizione della qualifica professionale definitiva di IAP o CD, qualora l'ottenimento della stessa sia successivo alla conclusione del PU;

- d) gli atti di aggiornamento catastale di seguito individuati;
- e) l'aggiornamento del fascicolo aziendale su SIAN, sulla base del procedimento approvato di cui al presente paragrafo e al Par. 17;
- f) l'attestazione di avvenuto pagamento delle parcelle professionali.

In riferimento all'attestazione di avvenuto pagamento delle parcelle professionali, sulla base di quanto previsto all'art.3 della L.r. 6/2019 *Disposizioni in materia di equo compenso e di tutela delle prestazioni professionali*, si specifica che il rilascio della DD di cui al Par. 11 è effettuato solo qualora le figure professionali incaricate dal soggetto proponente rilascino una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà secondo la modulistica prevista dalla DGR 22/2020, o in alternativa, presentino copia della fattura o parcella di pagamento.

10.2 Specificità del PU completo

In caso di PU completo, gli atti amministrativi sopra elencati ad eccezione di quanto di seguito specificato per l'attestazione del pagamento delle parcelle professionali, sono acquisiti nella seconda fase del procedimento con le modalità previste al Par.17.

In caso di PU completo, le attestazioni di pagamento delle prestazioni professionali sono effettuate sia preventivamente al rilascio della DD come appena descritto sia, in sede di comunicazione di fine lavori di cui al Par. 17, con le medesime modalità, per i professionisti interessati.

10.3 Specificità del PU semplice

Esclusivamente in caso di PU semplice inerente alla sola rifunzionalizzazione e/o di cambio di destinazione d'uso senza interventi edilizi di fabbricati aziendali, al fine del rilascio dell'agibilità, occorre che la documentazione contempli anche, l'attestazione di un tecnico abilitato, di cui all'art.10 comma 1 lettera a del DPR 160/2010 e al comma 5-bis dell'art. 24 del DPR 380/2001. In questo caso l'attestazione è presentata contestualmente agli atti di aggiornamento catastale previsti per il rilascio della medesima agibilità.

Inoltre, esclusivamente in caso di PU semplice che preveda gli interventi sopra descritti, anche abbinati all'introduzione delle attività di diversificazione agricola effettuata in assenza di interventi edilizi, interventi temporanei, cambio di destinazione d'uso e rifunzionalizzazione così come previsto all'art.19 delle LG, qualora per difficoltà relative all'aggiornamento del fascicolo aziendale, non imputabili al soggetto proponente e tali da procrastinare le tempistiche del procedimento, è facoltà del soggetto stesso dichiarare la conformità dell'ordinamento produttivo in sostituzione del fascicolo aziendale, presentando una relazione dedicata allo scopo.

10.4 Atti di aggiornamento catastale

Gli atti di aggiornamento catastale, per cui SUAP e SAAR possono offrire supporto all'imprenditore agricolo e ai suoi consulenti, riguardano:

- a) l'aggiornamento Catasto terreni, effettuato tramite il software Pregeo (PREtrattamento atti GEOmetrici) sulla base del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia 11 marzo 2015 prot. 2015/35112;
- b) l'aggiornamento Catasto fabbricati, effettuato tramite il software DOC.FA. (Documenti catasto fabbricati) sulla base del provvedimento di cui alla precedente lettera a);
- c) l'aggiornamento delle variazioni colturali inerenti il Catasto terreni effettuata tramite il Software DOCTE 2.0 oppure il modello Dichiarazione variazione coltura - pdf disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate per le particelle di terreno su cui si modifichi la coltura praticata

rispetto a quella censita nella banca dati del Catasto terreni; detto aggiornamento non è necessario qualora l'uso del suolo delle particelle catastali interessate sia dichiarato all'AGEA, organismo pagatore della Regione Lazio, sulla base di quanto previsto all'art.2 comma 33 del DL 262/2006 convertito in L. 286/2006.

Fermo restando quanto previsto in materia di aggiornamento catastale, si specificano alcune fattispecie rilevanti ai fini del presente Allegato 4, relative agli atti di aggiornamento catastale effettuati tramite PRE.GEO e DOC.FA.; in ogni caso non rientrano nell'obbligo di aggiornamento i manufatti aziendali temporanei e i manufatti aziendali per l'ospitalità all'aria aperta; per quest'ultimi rimangono ferme le necessità di aggiornamento catastale riferite alla struttura ricettiva destinata ad ospitarli così come espressamente previsto all'art.7-quinques del DL 113/2024.

Si specifica inoltre che la procedura PRE.GEO è necessaria per l'Inserimento in mappa delle strutture aziendali, con particolare riferimento ai fabbricati aziendali, derivanti da nuova edificazione, anche per ampliamento e/o per quelli oggetto di demolizione e ricostruzione in diversa localizzazione. La procedura PRE.GEO è altresì necessaria per i frazionamenti particellari di cui al Par. 9; in questo caso le valutazioni previste al Par. 9, relative ai suddetti frazionamenti, costituiscono approvazione in ottemperanza delle disposizioni inerenti alla lottizzazione abusiva di cui all'art. 30 del DPR 380/2001.

La procedura DOC.FA. è invece necessaria per l'accatastamento delle strutture aziendali, con particolare riferimento ai fabbricati aziendali, una volta che le stesse siano state inserite in mappa, a seguito di nuova edificazione o subiscano qualsiasi variazione. In merito agli aggiornamenti catastali effettuati mediante procedura DOC.FA, si specificano le principali casistiche:

- a) le abitazioni rurali sono censite in categoria A. Per le finalità delle LG e per l'attuazione dei processi autorizzativi, l'attribuzione del requisito di ruralità per le abitazioni rurali secondo i criteri previsti nel DL n.557 del 30/12/1993 non riveste alcuna funzione diretta;
- b) le strutture aziendali, ad eccezione delle abitazioni rurali e delle strutture aziendali dedicate alle attività multimprenditoriali, sono censite nella categoria speciale D/10 (art. 1 comma 5 DPR 139/98);
- c) le strutture aziendali dedicate alle attività multimprenditoriali sono accatastate in categoria conforme alla funzionalità autorizzata. A solo titolo di esempio si evidenziano alcune categorie catastali inerenti attività potenzialmente svolte in regime di multimprenditorialità: C/6 Stalle scuderie, D/2 Attività ricettiva e/o ristorativa, D/6 Fabbricati per esercizi sportivi, D/8 Attività commerciali. Terminata l'attività multimprenditoriale, le strutture aziendali dovranno subire una variazione catastale in favore di quella strumentale agricola di cui alla lettera b) o qualora l'abitazione rurale sia stata rifunzionalizzata per le attività multimprenditoriali, in quelle di cui alla lettera a).

11. Determinazione dirigenziale (DD) di approvazione dell'istanza di PU

11.1 DD in funzione del PU

In sede di definizione conclusiva di un PU semplice, ovvero di chiusura della prima fase di un PU completo, l'amministrazione procedente è tenuta alla emanazione di una determinazione dirigenziale (DD), così come previsto al comma 13 dell'art. 8 della L.r. 1/2020.

In funzione del contenuto del PU avviato, la DD di conclusione dello stesso può riferirsi a:

- a) definitiva chiusura del procedimento avviato quando si tratti di PU semplice, ferma restando la necessità dell'avviso di avvio delle attività previsto al Par.20;

- b) valenza autorizzativa allo svolgimento delle attività rurali aziendali e alla realizzazione di interventi aziendali, alla chiusura della prima fase del PU completo;
- c) valenza autorizzativa per i soli interventi di trasformazione aziendale previsti all'art. 49 comma 5 delle LG, in caso di PU completo.

Le DD di cui alla lettera a) e alla lettera b) con riferimento alle attività rurali aziendali autorizzate, ne attribuiscono la titolarità al soggetto giuridico di riferimento, ossia l'autorizzazione delle attività agricole aziendali è attribuita all'impresa agricola e l'autorizzazione allo svolgimento delle attività multimprenditoriali al soggetto connesso.

La DD identifica ed è corredata degli elaborati tecnici di valutazione e degli elaborati eventualmente previsti da specifica normativa, conformati agli esiti dell'iter autorizzativo, così come previsto al Par. 10.

La DD, in riferimento ai titoli amministrativi già in essere, necessari al rilascio del titolo autorizzativo oggetto del PU, attua la sua funzione attraverso:

- il loro superamento, quando l'atto necessario venga prodotto in corso di PU e assorbito attraverso la DD nel nuovo titolo autorizzato e, in ragione di ciò, il titolo autorizzativo rilasciato attraverso il PU diviene il provvedimento di attestazione delle legittimità delle attività e delle opere, come meglio di seguito specificato;
- il loro richiamo, ossia riportando i riferimenti di altre procedure di inizio attività già attive e non comprese nel PU in oggetto, ai fini della valutazione della sussistenza delle condizioni di prevalenza necessarie per autorizzare le attività multifunzionali;

Fermo restando quanto previsto dalle LG in materia di corretta applicazione delle procedure, sono in ogni caso assorbiti nel titolo autorizzativo del PU i titoli di inizio attività delle specifiche attività rurali aziendali oggetto del PU stesso, così come individuati all'art. 41 delle LG (ad esempio: una SCIA per agriturismo ricettivo per 30 posti letto in essere è assorbita in un PU per agriturismo ricettivo per 50 posti letto). Sono inoltre assorbite le legittimità edilizie, relative ai fabbricati aziendali, e le legittimità inerenti all'approvvigionamento idrico, allo smaltimento reflui e ai passi carrabili già autorizzate all'interno di una procedura autorizzativa di inizio attività, con particolare riferimento al PU. Vale dunque il principio per cui un titolo autorizzativo di nuovo PU sostituisce e ricomprende quanto assentito in un PU precedente. Qualora non vi siano procedure autorizzative di inizio attività precedentemente assentite, il PU in ogni caso, sostituisce e assorbe:

- i titoli autorizzativi o dichiarativi relativi alle legittimità edilizie quali PDC, SCIA, CILA di cui all'art.51 delle LG, anche rilasciati per gli accertamenti di conformità di cui ai Parr. 8 e 9, la legittimità edilizia effettuata tramite il titolo di concessione in sanatoria e per preesistenza allo strumento urbanistico, di cui ai Parr. 8 e 9;
- i titoli autorizzativi rilasciati dalle amministrazioni competenti, relativi alle autorizzazioni all'attingimento idrico, allo smaltimento reflui e i passi carrabili.

11.2 DD di PU semplice

In caso di PU semplice, la DD indica almeno:

- a. le attività rurali aziendali autorizzate, comprese quelle attinenti alla produzione di FER per autoconsumo, come disciplinate all'art. 55 delle LG;
- b. i riferimenti ai titoli abilitativi di inizio attività già acquisiti, inerenti alle attività di cui alla lettera a);
- c. la legittimità edilizia, assorbita nel PU, derivante da titoli abilitativi già acquisiti (procedure autorizzative di inizio attività e/o procedure previste dal DPR 380/2001),

- comprensivi delle concessioni in sanatoria e/o per preesistenza allo strumento urbanistico dei fabbricati aziendali;
- d. i riferimenti ai titoli abilitativi già rilasciati (procedure autorizzative di inizio attività e/o autorizzazioni rilasciate dalle amministrazioni competenti) assorbiti nell'approvazione del PU inerenti all'attingimento idrico, lo smaltimento reflui e i passi carrabili;
 - e. i riferimenti ad altre procedure di inizio attività già attive e non comprese nel PU in oggetto, ai fini della valutazione della sussistenza delle condizioni di prevalenza necessarie per autorizzare le attività multifunzionali;
 - f. le destinazioni d'uso dei fabbricati aziendali oggetto di rifunionalizzazione, in assenza di interventi edilizi secondo le tipologie di cui all'art. 23-ter comma 1 del 380/2001 e la relativa funzione inserita;
 - g. le nuove categorie di destinazione d'uso nel caso di cambi di destinazione d'uso realizzati in assenza di interventi edilizi;
 - h. l'agibilità dei fabbricati aziendali interessati, effettuata con le modalità previste al Par. 10;
 - i. gli interventi liberi autorizzati nel caso che gli stessi necessitino di un atto di assenso;
 - j. la scadenza del regime di connessione come disciplinato all'art.11 delle LG, per le attività multimprenditoriali di cui all'art. 57-bis della L.r. 38/1999 e al R.r. 1/2018;
 - k. le prescrizioni, raccomandazioni e indicazioni per l'avvio dell'esercizio delle attività anche rese in sede di CDS positivamente conclusa;
 - l. le tempistiche a partire dall'avvenuto avviso dell'avvio delle attività e le modalità di rinnovo delle autorizzazioni ambientali di cui all'art. 64 delle LG, nonché, ove necessario, le condizioni per la presentazione del suddetto rinnovo attraverso l'AUA, come previsto al Par. 8;
 - m. qualora non ricorra la condizione di presentazione del rinnovo attraverso l'AUA, le tempistiche a partire dall'avvenuto avviso dell'avvio delle attività e le modalità per l'utilizzo agronomico dei reflui (della durata di 5 anni a partire dall'avvenuto avviso di avvio delle attività, e se l'utilizzo preveda il piano di utilizzazione agronomico o di piano di fertilizzazione);
 - n. la sussistenza delle certificazioni di qualifica professionale nel caso in cui il PU contempli l'approvazione di un PUA;
 - o. l'obbligo da parte della ditta richiedente di presentare l'avviso di avvio delle attività oggetto di autorizzazione.

11.3 DD di PU completo

Nel caso di PU completo, relativo allo svolgimento delle attività rurali aziendali e alla realizzazione degli interventi aziendali, la determinazione indica almeno:

- a) le attività rurali aziendali autorizzate comprensive di quelle inerenti alla produzione di FER per autoconsumo;
- b) i riferimenti ai precedenti titoli abilitativi di inizio attività inerenti alle attività di cui alla lettera a), ricompresi e superati con l'approvazione del PU di cui al presente paragrafo;
- c) la legittimità edilizia, assorbita nel PU, derivante da precedenti titoli abilitativi (procedure autorizzative di inizio attività e/o procedure previste dal DPR380/2001), comprensivi delle concessioni in sanatoria e/o per preesistenza allo strumento urbanistico dei fabbricati aziendali, di cui al presente paragrafo;
- d) i riferimenti ai titoli abilitativi già rilasciati (procedure autorizzative di inizio attività e/o autorizzazioni rilasciate dalle amministrazioni competenti) assorbiti nell'approvazione del PU inerenti all'attingimento idrico, lo smaltimento reflui e i passi carrabili;

- e) i riferimenti alle altre procedure di inizio attività già attive e non comprese nel PU, ai fini di una eventuale valutazione di sussistenza delle condizioni di prevalenza necessarie per autorizzare le attività multifunzionali;
- f) gli interventi edilizi autorizzati necessari per l'esercizio delle attività di cui alla precedente lettera a);
- g) gli interventi edilizi autorizzati necessari alla gestione dell'azienda agricola comprensivi degli interventi anche di nuova edificazione delle abitazioni rurali;
- h) gli interventi liberi autorizzati nel caso che gli stessi per la loro realizzazione necessitino di un atto di assenso;
- i) gli interventi temporanei autorizzati, compresi quelli a carattere stagionale di cui all'art. 22 comma 13 delle LG;
- j) gli interventi di trasformazione aziendale di natura territoriale autorizzati, di cui al Par. 15;
- k) in caso di nuova edificazione, le destinazioni d'uso di cui all'art. 23-ter del DPR 380/2001 di tutti i fabbricati aziendali presenti all'interno dell'azienda agricola, sia derivanti da nuova edificazione, sia rifunzionalizzati, sia non interessati al procedimento, compresi quelli già in precedenza rifunzionalizzati;
- l) in assenza di nuova edificazione, le destinazioni d'uso dei fabbricati aziendali oggetto di rifunzionalizzazione e la relativa funzione prevista;
- m) le modalità di svolgimento e i contenuti della seconda fase del PU di cui al Par. 12;
- n) le prescrizioni, raccomandazioni e indicazioni rese in sede di CDS, sia riferite alla seconda fase del PU, sia per l'avvio delle attività di cui al Par.19;
- o) la scadenza del regime di connessione per le eventuali attività multimprenditoriali di cui all'art. 57-bis della L.r.38/1999 e al R.r.1/2018;
- p) le tempistiche a partire dall'avvenuto avviso di avvio delle attività e le modalità di rinnovo delle autorizzazioni ambientali di cui all'art. 64 delle LG, nonché, ove necessario, le condizioni per la presentazione del suddetto rinnovo attraverso l'AUA, come previsto al Par 8;
- q) qualora non ricorra la condizione di presentazione del rinnovo attraverso l'AUA, le tempistiche a partire dall'avvenuto avviso dell'avvio delle attività e le modalità per l'utilizzo agronomico dei reflui (della durata di 5 anni a partire dall' avvenuto avviso avvio delle attività, e se l'utilizzo preveda il piano di utilizzazione agronomico o di piano di fertilizzazione);
- r) in caso di presentazione di PUA, i riferimenti alla certificazione della qualifica professionale;
- s) l'avviso di avvio delle attività oggetto di autorizzazione.

11.4 DD per i soli interventi di trasformazione aziendale nel PU completo

Nel caso di PU completo per i soli interventi di trasformazione aziendale previsti all'art. 49 comma 5 delle LG, la DD indica almeno:

- a) gli interventi edilizi autorizzati;
- b) gli interventi liberi autorizzati nel caso in cui gli stessi, per la loro realizzazione, necessitino di un atto di assenso;
- c) gli interventi temporanei autorizzati, compresi quelli a carattere stagionale di cui all'art. 22 comma 13 delle LG;
- d) gli interventi di trasformazione aziendale di natura territoriale autorizzati, di cui al Par. 18;
- e) la legittimità edilizia, assorbita nel PU, derivante da precedenti titoli abilitativi (procedure autorizzative di inizio attività e/o procedure previste dal DPR 380/2001), comprensivi delle concessioni in sanatoria e/o per preesistenza allo strumento urbanistico dei fabbricati aziendali;

- f) i riferimenti ai titoli abilitativi già rilasciati (procedure autorizzative di inizio attività e/o autorizzazioni rilasciate dalle amministrazioni competenti) assorbiti nell'approvazione del PU inerenti all'attingimento idrico, lo smaltimento reflui e i passi carrabili;
- g) le destinazioni d'uso dei fabbricati di nuova edificazione e l'insieme delle destinazioni d'uso e funzioni dei fabbricati aziendali presenti nell'azienda agricola, con particolare riferimento alle abitazioni rurali di cui all'art.55 della L.r. 38/1999;
- h) le destinazioni d'uso dei fabbricati aziendali esistenti in caso di interventi edilizi che non prevedano nuova edificazione;
- i) le prescrizioni, raccomandazioni e indicazioni della CDS relative alla seconda fase del PU;
- j) le modalità di svolgimento e i contenuti della seconda fase del PU di cui al Par. 12;
- k) in caso di presentazione di PUA, i riferimenti alla certificazione della qualifica professionale con le modalità di cui al Par. 11.

12. Seconda fase di PU completo

La seconda fase del PU completo, ai sensi dell'art. 7 comma 7 e dell'art. 10 del DPR 160/2010 nonché dell'art.8 della L.r.1/2020, attiene alla realizzazione degli interventi di trasformazione aziendale e agli adempimenti necessari all'esercizio delle attività, in relazione alla successione temporale di esecuzione degli stessi.

Gli adempimenti, nel loro complesso, riguardano:

- a) La comunicazione dell'identità dei soggetti coinvolti (figure professionali e imprese), da effettuare da parte del soggetto proponente, preliminarmente alla richiesta di autorizzazione sismica qualora questa ricada nella sola presentazione di dichiarazione di inizio lavori sulla base di quanto previsto al Par. 14. Negli altri casi la comunicazione è effettuata al SUAP al momento della comunicazione di inizio lavori.
- b) l'acquisizione dell'autorizzazione sismica di cui al Par. 13;
- c) la comunicazione di inizio dei lavori o inizio lavori, per la realizzazione degli interventi di trasformazione aziendale, con particolare riferimento agli interventi edilizi, come specificato al Par. 14;
- d) l'acquisizione degli atti amministrativi di assenso di natura endoprocedimentale, con le modalità specificate al Par.15;
- e) la raccolta della documentazione amministrativa prescritta in sede di DD di approvazione del procedimento, come previsto al Par. 17;
- f) la comunicazione di ultimazione dei lavori o fine lavori, come specificato al Par. 18;
- g) le modalità di conclusione del PU, come disciplinate al Par. 19.

13. Autorizzazione sismica nell'ambito del PU completo

In base alla vigente classificazione sismica di cui alla DGR 387/2009³ non vi sono nel territorio regionale zone a bassa sismicità, escluse dagli obblighi di preventiva autorizzazione sismica di cui all'art. 94 comma 1 del DPR 380/2001, pertanto, qualsiasi intervento edilizio è da considerarsi soggetto a preventiva autorizzazione sismica, con le modalità di seguito specificate.

³ Determinazione di Giunta Regionale del Lazio 22 Maggio 2009 n. 387 - *Nuova classificazione sismica del territorio della Regione Lazio in applicazione dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3519 del 28 aprile 2006 e della DGR Lazio 766/03 e successive modifiche.*

L'autorizzazione è rilasciata dalla Direzione regionale competente per il Genio Civile ai sensi degli artt. 93, 94 e 94-bis del DPR 380/2001 tramite la piattaforma telematica *OPENGENIO* di cui all'art.1, commi 2 e 3 del R.r. 26/2020⁴ di cui all'art. 27 della L.r. 21/2009.

Ai sensi del R.r.26/2020⁵, in funzione delle diverse tipologie di intervento, il rilascio dell'autorizzazione sismica si caratterizza come segue:

- a) non è previsto rilascio di autorizzazione, nel caso di interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità (art.8 R.r.26/2020);
- b) è necessaria autorizzazione sismica preventiva (art. 13, comma 1, R.r.26/2020) nel caso di interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità (art.6 R.r.26/2020), ferma restando l'impossibilità di iniziare i lavori, così come previsto all'art. 94-bis comma 3 del DPR 380/2001 in assenza dell'autorizzazione stessa. La domanda di autorizzazione è presentata sul portale *OPENGENIO* con rilascio del protocollo di presentazione e comunicazione automatica dell'avvenuta presentazione al SUAP competente (art. 4 comma 6 R.r.26/2020). Entro 30 giorni dalla presentazione viene rilasciata l'autorizzazione sismica (art. 13 comma 1 R.r.26/2020), salvo richieste integrative documentali (art.13 comma 5 R.r.26/2020); in tale caso le tempistiche decorrono dal momento della presentazione delle integrazioni documentali richieste. Il rilascio dell'autorizzazione è comunicato automaticamente al SUAP tramite il portale; è comunque facoltà del richiedente trasmettere l'autorizzazione rilasciata all'amministrazione competente (SUAP).
- c) Ferma restando la possibilità di iniziare i lavori così come previsto all'art. 94-bis comma 3 del DPR 380/2001, nel caso di interventi di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità (art 7 RR 26/2020), la domanda di autorizzazione è presentata al portale "*OPENGENIO*" con rilascio istantaneo del protocollo di presentazione. Per le domande presentate è previsto un controllo a campione come disciplinato all'art. 7 comma 5 del citato R.r. 26/2020.

Il rilascio dell'autorizzazione sismica si caratterizza come segue:

1. entro 30 giorni dall'attestazione di avvenuto deposito, se l'istanza non è sorteggiata;
2. con le stesse procedure di cui alla lettera b), se l'istanza è sorteggiata.

Trascorso il termine di 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, nel caso non sia stata rilasciata autorizzazione sismica in assenza di diniego motivato, il silenzio assenso si intende formato così come previsto all'art. 13 comma 7 del R.r. 26/2020. In tal caso, l'istante può chiedere al SUAP, in ragione della sua esclusiva funzione di interfaccia amministrativa prevista nel DPR 160/2010, l'attestazione di avvenuta decorrenza dei termini del procedimento. Qualora ricorrano le condizioni, ossia laddove il SUAP non svolga le funzioni del SUE, il rilascio della attestazione di avvenuta decorrenza dei termini è effettuato dal SUE, come previsto nello stesso comma 7 art. 13 in ottemperanza all'art. 94 comma 2 del DPR 380/2001, per il tramite del SUAP.

Il rapporto intercorrente tra l'acquisizione dell'autorizzazione sismica e la comunicazione di inizio lavori è disciplinato al Par. 14.

14. Inizio lavori per il PU completo

In conformità all'art. 10 comma 5 del DPR 160/2010, l'inizio lavori è comunicato al SUAP dal soggetto che ha presentato l'istanza di PU per l'insieme degli interventi di trasformazione aziendale approvati

⁴ Regolamento Regionale n.26 del 26/10/2020 - *Regolamento Regionale per la semplificazione, l'aggiornamento delle procedure per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del rischio sismico. Abrogazione del Regolamento Regionale 13 luglio 2016 n.14 e successive modifiche.*

⁵ *Ibidem*

con la determinazione dirigenziale. In caso di presenza di attività multimprenditoriali l'inizio lavori è presentato congiuntamente dal soggetto agricolo e dal soggetto connesso.

La comunicazione di inizio lavori è inoltrata al SUAP entro 1 anno (salvo proroghe previste da disposizioni speciali in materia e da quanto previsto di seguito in materia di autorizzazione sismica) dal rilascio della DD di approvazione del PU, anche sulla base di quanto previsto all'art. 15 comma 2 del DPR 380/2001, con le modalità di seguito individuate.

Nel caso che nell'inizio lavori siano presenti interventi edilizi che prevedano l'acquisizione dell'autorizzazione sismica, il rapporto intercorrente tra l'acquisizione dell'autorizzazione sismica medesima e la comunicazione di inizio lavori si differenzia come segue:

- a) nel caso siano presenti interventi classificati quali rilevanti per la pubblica incolumità (art. 13, comma 1, R.r. 26/2020) congiuntamente ad altri interventi di trasformazione aziendale, rimane fermo l'obbligo di acquisizione di autorizzazione sismica, prima della realizzazione delle opere. Pertanto, a seguito della comunicazione di inizio lavori effettuata presso il SUAP, si potrà procedere alla realizzazione di tutti gli interventi previsti nel PU eccetto quelli soggetti ad autorizzazione sismica. Questi ultimi potranno essere avviati solo a seguito della dichiarazione di inizio lavori da depositarsi presso il portale *OPENGENIO* e da questo trasmessa contestualmente al SUAP, successivamente all'ottenimento dell'autorizzazione sismica (art. 14 commi 1 e 3 del R.r. 26/2020).
- b) nel caso gli interventi di trasformazione aziendale approvati nella DD siano esclusivamente riferiti ad interventi edilizi ricadenti negli interventi rilevanti per la pubblica incolumità, la dichiarazione di inizio lavori assorbe la comunicazione di inizio lavori e i lavori possono essere iniziati entro 1 anno dal rilascio dell'autorizzazione sismica, così come previsto all'art.14 comma 3 del R.r. 26/2020;
- c) nel caso il PU preveda la sola realizzazione di interventi edilizi classificati di minore rilevanza sismica, previsti alla lettera c) del Par. 13, ferma restando la possibilità di iniziare i lavori una volta effettuata la comunicazione al SUAP, come previsto all'art. 94-bis comma 3 del DPR 380/2001, la comunicazione di inizio lavori può essere preventiva rispetto alla richiesta di autorizzazione sismica. Ai soli fini dell'autorizzazione sismica, la dichiarazione di inizio lavori prevista all'art7 del R.r. 26/2020 è contestuale all'inoltro della richiesta dell'autorizzazione stessa tramite il portale *OPENGENIO*, come previsto all'art. 14 comma 2 del R.r. 26/2020.

In sede di comunicazione di inizio lavori devono indicarsi contestualmente i soggetti coinvolti (figure professionali e imprese) salvo il caso di presentazione della richiesta di autorizzazione sismica preliminarmente alla comunicazione di inizio lavori, ossia qualora ricorra la casistica di cui alla lettera b). In questo caso, la comunicazione dei soggetti coinvolti deve essere preliminare alla richiesta di autorizzazione sismica.

Nel caso in cui ricorrano le condizioni in materia di sicurezza del lavoro previste all'art.99 comma 1 del Dlgs 81/2008, la notifica preliminare deve essere presentata alla ASL e alla Direzione provinciale del lavoro a cura del committente o del responsabile dei lavori, preventivamente alla comunicazione di inizio lavori, come espressamente previsto nella medesima normativa. L'avvenuta notifica preliminare è dichiarata al SUAP all'atto della comunicazione di inizio lavori.

Sulla base di quanto previsto all'art.256 del Dlgs 81/2008, nel caso in cui gli interventi, con particolare riferimento agli interventi edilizi, prevedano opere di demolizione e/o rimozione dell'amianto, il datore di lavoro della ditta esecutrice di dette opere, deve predisporre un piano di lavoro e inviarlo all'organo di vigilanza (ASL) almeno 30 giorni prima dell'inizio delle opere. La presente predisposizione e l'avvenuto invio del Piano entro i tempi prestabiliti sono dichiarati all'amministrazione procedente all'atto della comunicazione di inizio lavori.

In caso la DD preveda, per la realizzazione degli interventi di trasformazione aziendale, il coinvolgimento della competente sovrintendenza archeologica, ovvero siano previsti scavi preliminari o presenza costante del personale qualificato durante l'esecuzione delle opere, il soggetto proponente, ad avvenuta comunicazione di inizio lavori ed entro i tempi prestabili nella DD e comunque almeno 10 giorni prima dell'avvio delle opere per le quali è prevista la suddetta supervisione, deve darne informazione alla sovrintendenza stessa e per conoscenza al SUAP.

Nel caso si preveda riutilizzo delle terre e rocce da scavo:

- per cantieri di piccole dimensioni, in sede di presentazione dell'inizio lavori deve essere prodotto contestualmente la dichiarazione di utilizzo con le modalità previste all'art.21 e all'Allegato 6 del DPR 120/2017. Tale dichiarazione deve essere contestualmente presentata anche per via telematica all'agenzia regionale ARPA. Rimane ferma la previsione per la quale l'avvio dei lavori di scavo deve avvenire almeno 15 giorni dopo aver presentato la dichiarazione;
- per il Piano di utilizzo approvato nella DD inerente ai cantieri di grandi dimensioni, una volta ricevuto l'inizio lavori, l'amministrazione procedente provvede alla trasmissione dello stesso all'ARPA per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, così come previsto dal DPR 120/2017. Rimane fermo l'obbligo di iniziare le opere da parte del soggetto proponente decorsi 90 giorni dalla presentazione dell'inizio lavori o decorsi 45 giorni nel caso il Piano di utilizzo sia stato verificato dall'ARPA in sede di CDS decisoria, come previsto al Par. 8.

In caso l'inizio lavori riguardi interventi ricadenti all'interno di aree naturali protette, l'amministrazione procedente riceve e comunica l'avvio della realizzazione delle opere all'ente di gestione dell'area naturale protetta.

15. Acquisizione atti endoprocedimentali nel PU completo

Su istanza del soggetto proponente, l'acquisizione degli atti amministrativi di assenso è effettuata, come previsto nella DD, o direttamente dal SUAP, o tramite indizione di CDS, prima della comunicazione di fine lavori, sulla base dell'art.10 comma 2 del DPR 160/2010 che prevede la possibilità di immediato esercizio delle attività una volta effettuata la comunicazione di inizio lavori di cui al Par. 18. Rimane ferma la necessità dell'invio all'amministrazione procedente dell'avviso di avvio delle attività di cui al Par. 19. In caso di presenza di attività multimprenditoriali, l'istanza è presentata congiuntamente dal soggetto agricolo e dal soggetto connesso.

L'acquisizione di atti endoprocedimentali, come individuati all'Allegato 7 delle LG, riguarda in particolare i casi in cui le procedure prevedano una prima espressione, anche riferita a specifica autorizzazione, nella prima fase del procedimento e che, per completare la propria efficacia, necessitino di un secondo atto amministrativo di assenso. A titolo di esempio si riportano le fattispecie più ricorrenti:

- a) l'autorizzazione allo smaltimento dei reflui civili, laddove nella prima fase si sia proceduto all'approvazione della realizzazione dell'impianto;
- b) le autorizzazioni di emungimento idrico da pozzo, laddove nella prima fase si sia proceduto all'autorizzazione all'escavazione del pozzo.

L'acquisizione degli atti amministrativi di assenso è effettuata, in relazione delle condizioni presenti o tramite SUAP, o tramite CDS indetta come previsto al comma 12 dell'art. 8 della L.r. 1/2020. In ogni caso, gli atti amministrativi di assenso devono essere rilasciati acquisiti singolarmente e modo indipendente.

In caso di indizione di una CDS decisoria, congiuntamente alle autorizzazioni citate nelle precedenti lettere a) e b), è acquisito anche il giudizio di idoneità dell'acqua destinata al consumo umano di cui al Dlgs 31/2001, qualora necessario.

Nel caso ricorrano le condizioni, l'acquisizione è corredata da una dichiarazione del tecnico abilitato di ultimazione delle opere che richiedevano atti endoprocedimentali, come nei casi esemplificativi di cui alle precedenti lettere a) e b). La dichiarazione redatta dal tecnico abilitato non sostituisce la dichiarazione di cui alla lettera a) del Par.18.

In caso di indizione di CDS, si applicano le medesime previsioni per le CDS della prima fase del PU.

16. Varianti al PU

Le presenti disposizioni si applicano a tutte le tipologie di PU, sia completo sia semplice, al fine di garantire uniformità procedurale e tracciabilità all'interno del SAAR.

Prima della comunicazione di fine lavori di cui al Par. 18, il soggetto istante può presentare varianti al PU relative agli interventi di trasformazione aziendale o alle attività rurali aziendali approvate con DD ai sensi del Par. 11.

In caso di attività multi-imprenditoriali, l'istanza è presentata congiuntamente dall'impresa agricola e dal soggetto connesso.

Sono escluse dal presente paragrafo le modifiche del programma di sviluppo aziendale (progetto e attività) intervenute prima della conclusione della CDS e della redazione del verbale conclusivo, nonché i PU presentati in variante ad altro procedimento amministrativo, che costituiscono nuove istanze ai sensi dell'art. 49.

Le varianti possono essere parziali o integrali.

16.1 Varianti parziali

Le varianti parziali non modificano integralmente il PMA approvato, ma intervengono su singoli interventi o attività, in ampliamento, riduzione o aggiornamento tecnico-progettuale.

Le varianti parziali possono intervenire anche contestualmente a modifiche di elementi progettuali, di interventi già autorizzati con la DD.

Le varianti parziali modificano le attività previste nella prima fase del PU, comprensive della indizione della CDS in relazione alla natura e all'entità delle variazioni proposte.

Le varianti parziali:

1. non comportano mai l'attivazione di una CDS preliminare;
2. sono soggette alle verifiche di completezza documentale e amministrativa di cui al Par. 3, in materia di accertamento della presenza di PU concatenati e di verifiche amministrative e di completezza della documentazione presentata. Le suddette verifiche sono effettuate dall'amministrazione precedente in relazione agli elementi richiesti nella variante;
3. prevedono, se necessario, la ridefinizione degli asservimenti di cui al Par. 10;
4. sono approvate con DD che riporta i soli elementi oggetto di modifica.

Quando la variante riguarda esclusivamente lo stralcio di un "lotto funzionale" autonomo, essa è denominata *variante stralcio*. In questo caso, fermo restando quanto previsto ai punti 1,2,3, e 4, la

verifica della variante è esclusivamente riferita alla componente produttiva del PU e pertanto è di esclusiva competenza della CA; ciò specialmente in presenza di PUA o nel caso in cui sia volta all'accertamento della validità del PMA in essere, una volta stralciato il lotto funzionale.

Per gli interventi edilizi, le varianti parziali:

- a. possono costituire proroga dei termini di ultimazione dei lavori;
- b. non comportano la sospensione dei lavori per le parti non modificate;
- c. non richiedono una nuova comunicazione di inizio lavori, in quanto l'approvazione della variante costituisce atto di assenso alla prosecuzione.

In riferimento al fine lavori delle varianti parziali, resta fermo che:

- I. la comunicazione dell'ultimazione dei lavori deve essere contestuale sia per i lavori oggetto di variante, sia per gli altri previsti nel PU e non oggetto di variante;
- II. valgono le previsioni temporali e le possibilità di proroghe indicate al Par. 18;
- III. la variante approvata estende la proroga temporale all'insieme degli interventi di trasformazione aziendale previsti nel PU.

16.2 Varianti integrali

Le varianti integrali sono integralmente sostitutive del PU approvato e ne comportano la chiusura. Esse sono equiparate a una nuova istanza di Procedimento Unico sostitutivo, da presentare secondo le modalità di cui ai paragrafi precedenti.

A puro titolo esemplificativo, si configura come variante integrale la richiesta di variazione tra una attività agricola tradizionale di allevamento di bovini da latte e relativa stalla esclusivamente oggetto della DD approvata, con una attività multifunzionale di ippoturismo e relativa realizzazione di box per cavalli.

17. Raccolta documentazione amministrativa per il PU completo

La raccolta documentale nell'ambito della seconda fase di un PU completo, riferita alla documentazione necessaria alla approvazione della DD così come prevista al Par. 10, avviene in sede di comunicazione di fine lavori di cui al Par. 18, salvo quanto di seguito specificato in materia certificazioni della qualifica professionale. L'assenza anche parziale della documentazione non consente la possibilità di effettuare la comunicazione di fine lavori.

In caso di presenza di varianti parziali, la raccolta documentale è effettuata contestualmente alla raccolta documentale riferita alla variante originaria. Per le varianti integrali si procede come per la raccolta documentale prevista nella DD originaria.

Qualora sia presentato un PUA, l'acquisizione della certificazione definitiva della qualifica professionale è effettuata:

1. tramite presentazione a corredo della comunicazione di fine lavori;
2. tramite presentazione da parte dell'istante, successivamente alla conclusione del PU, nel rispetto delle tempistiche indicate dalla DD.

18. Fine lavori nel PU completo

La comunicazione di fine lavori, effettuata a conclusione di tutti gli interventi aziendali previsti della DD, sulla base delle previsioni dell'art.10 del DPR 160/2010, è presentata al SUAP entro 3 anni

dall'inizio lavori, anche in conformità a quanto previsto all'art. 15 comma 2 del DPR 380/2001, salvo proroghe.

In caso di presenza di DD di approvazione di varianti parziali, la comunicazione di fine lavori è riferita contestualmente alla DD originaria, unitamente alle determinazioni di approvazione delle varianti. Non rientra in questa casistica la DD di approvazione di varianti integrali, in quanto integralmente sostitutiva della determinazione originaria.

Le proroghe dell'ultimazione dei lavori sono previste e disciplinate dall'art. 15 del DPR 380/2001, dall'art. 15 comma 2 del R.r. 26/2020 in materia di autorizzazione sismica, nonché da disposizioni speciali in materia. Tra le motivazioni per l'attivazione della proroga rientra l'approvazione della variante parziale, come specificato al Par.16.

In presenza di attività multimpreditoriali, la comunicazione di fine lavori e le eventuali richieste di proroga sono presentate congiuntamente dal soggetto agricolo e dal soggetto connesso.

La comunicazione di fine lavori è corredata da:

- a) dichiarazione del direttore dei lavori di cui all'art.10 comma 1 lettera a) del DPR 160/2010, con la quale si attestano la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità. Tale dichiarazione sostituisce in ogni caso quanto previsto dal DPR 380/2010 in materia di agibilità in conformità alla disciplina di cui all'art. 10 del DPR 160/2010;
- b) dichiarazione di avvenuto utilizzo delle terre e rocce da scavo di cui all'art.7 del DPR 120/2017, anche ricompresa nella attestazione di cui alla precedente lettera a). Non occorre la dichiarazione di avvenuto utilizzo nel caso di un cantiere di piccole dimensioni che riutilizzi in loco il materiale escavato, di cui al Par. 9, in quanto tale dichiarazione è già compresa nelle dichiarazioni di utilizzo effettuate tramite l'Allegato 6 previsto nel DPR 120/2017 e al Par. 14 del presente Allegato 4;
- c) relazione a strutture ultimate, redatta dal direttore dei lavori e trasmessa al SUAP tramite il portale *OPENGENIO* ai sensi dell'art. 15 del R.r. 26/2020; fermo restando l'obbligo di consegna al portale *Openogenio*;
- d) certificato di collaudo statico di cui all'art. 16 del R.r. 26/2020, completo delle dichiarazioni di cui al comma 5 del medesimo articolo;
- e) relazione redatta da un tecnico abilitato (agronomo, perito agrario e agrotecnico), concernente la conformità degli interventi di trasformazione aziendale previsti nella DD di approvazione del PU, non ricompresi in quelli della lettera a) del presente comma, come meglio di seguito specificato;
- f) formulario di identificazione dei rifiuti prodotti nell'intervento edilizio di cui all'art.193 del D.lgs152/2006, così come descritto al Par 9;
- g) attestazione di qualificazione energetica (AQE), sulla base di quanto previsto all'art.8 comma 2 del D.lgs 192/2005 e con le modalità individuate all'Allegato 1 del Decreto interministeriale 26/06/2015 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici);
- h) eventuale relazione archeologica, qualora prescritta.
- i) documentazione concernente l'acquisizione di eventuali atti amministrativi di assenso, così come previsto al Par. 15;
- j) documentazione amministrativa di cui al Par. 17.

La presentazione della documentazione a corredo della comunicazione di fine lavori è effettuata in relazione al PU approvato dalla DD di cui al Par. 11. Inoltre, in riferimento alla documentazione amministrativa di cui al Par. 17 è sempre allegato alla comunicazione di fine lavori l'aggiornamento del fascicolo aziendale, nonché l'attestazione di avvenuto pagamento delle parcelle professionali come descritto al Par. 10.

La dichiarazione del direttore lavori, di cui alla lettera a) è inerente a:

- interventi di natura edilizia;
- rifunzionalizzazione, cambio di destinazione d'uso e introduzione dell'attività agrituristica nell'abitazione dell'imprenditore agricolo, da includersi nel caso nella dichiarazione di agibilità;
- interventi territoriali, riferiti ad aree archeologiche e ad impianti aziendali denominati bacini di raccolta idrica e a quanto specificato di seguito;

La relazione di conformità redatta da un tecnico abilitato di cui alla lettera e) è inerente a:

- introduzione di attività di diversificazione agricola in assenza di interventi edilizi, interventi temporanei, rifunzionalizzazione e cambio di destinazione d'uso;
- interventi territoriali, con esclusione di quelli previsti alla lettera a), come di seguito descritto;
- eventuali ulteriori interventi di trasformazione aziendale, non ricompresi in quelli oggetto della dichiarazione di cui alla lettera a).

Gli interventi territoriali sono individuati all'art.25 delle LG e, oltre a questi, sono oggetto di PU anche gli interventi di riqualificazione, recupero e manutenzione riferiti alle stesse casistiche di cui all'art. 19 delle LG. Pertanto, qualsiasi intervento relativo a tali fattispecie – incluse non solo le nuove realizzazioni o le variazioni dimensionali, ma anche le modifiche qualitative e funzionali – è da considerarsi ricompreso tra gli interventi di trasformazione aziendale di natura territoriale.

La presentazione della relazione è obbligatoria esclusivamente nei casi in cui sia previsto almeno uno degli interventi individuati. Tale relazione deve essere accompagnata dal fascicolo aziendale aggiornato, che costituisce strumento di certificazione dell'ordinamento produttivo generato dal PMA autorizzato. Anche nei casi in cui non sia richiesta la presentazione della relazione, permane l'obbligo di trasmettere il fascicolo aziendale aggiornato come indicato al Par. 10.

Qualora sussistano difficoltà non dipendenti dal soggetto proponente nell'aggiornamento del fascicolo aziendale, tali da compromettere il rispetto delle tempistiche di fine lavori, il soggetto proponente può dichiarare, in via sostitutiva, la conformità dell'ordinamento produttivo:

- nella relazione, se prevista;
- oppure mediante apposita dichiarazione dedicata, nei casi in cui la relazione non sia dovuta.

Fermo restando il ruolo di supporto del SAAR, l'amministrazione procedente, in sede di verifica della comunicazione di fine lavori, può richiedere l'intervento della CA e degli uffici comunali competenti in materia edilizia così come individuati al Par. 9, qualora ritenuto necessario.

19. Conclusione del PU semplice o completo

Fermo restando quanto previsto in tema di certificazione della qualifica professionale, in caso di istanze di PU che prevedano la presentazione e l'approvazione di un PUA, il PU si conclude con le seguenti modalità:

- a) l'invio da parte del soggetto proponente all'amministrazione competente dell'avviso di avvio delle attività così come previsto all'art. 8 comma 14 della L.r. 1/2020, in caso di PU semplice;
- b) l'invio da parte del soggetto proponente all'amministrazione competente dell'avviso di avvio delle attività così come previsto all'art. 8 comma 14 della L.r. 1/2020, in caso di PU completo che preveda contestualmente sia l'autorizzazione allo svolgimento delle attività sia la realizzazione di interventi;
- c) con la comunicazione di fine lavori, in caso di PU completo che preveda la sola realizzazione degli interventi.

Nel caso in cui il PU preveda l'autorizzazione di più attività, o la realizzazione di più interventi alle stesse collegati, l'avviso di avvio delle attività deve essere contestuale per tutte le attività oggetto dell'istanza, in quanto il PU si configura quale procedura autorizzativa unica del progetto presentato (insieme delle attività e degli interventi previsti nel progetto di miglioramento aziendale).

L'avviso di avvio delle attività di cui alle lettere a) e b) è presentato:

- dall'impresa agricola per le attività agricole aziendali;
- dal soggetto connesso per le attività multimprenditoriali.

Qualora, contestualmente alle attività multimprenditoriali, siano avviate nuove attività agricole aziendali, l'avviso di avvio delle attività è effettuato in maniera distinta tra i soggetti coinvolti tramite modulistica predisposta allo scopo. Nello specifico, all'impresa agricola è riferito l'avviso di avvio delle attività agricole aziendali e al soggetto connesso è riferito l'avviso di avvio delle attività multimprenditoriali.

20. Determinazione dirigenziale ricognitiva facoltativa di un PU completo

A seguito della conclusione della seconda fase del PU completo, su iniziativa facoltativa dell'amministrazione precedente, la stessa può approvare una DD ricognitiva di tutte le fasi procedurali svolte e degli atti rilasciati. La determinazione ricognitiva, qualora redatta, è fornita su richiesta al soggetto istante.

21. Comunicazioni successive alla conclusione del PU semplice o completo

A conclusione del PU, l'amministrazione precedente invia le comunicazioni previste all'art. 47 delle LG.

Allegato 5 – Procedure e atti nel settore forestale

Sommario

1. Struttura dell'Allegato e criteri di classificazione degli atti	2
1.1 Criteri di classificazione	2
2. Tipologie di atto e significato operativo	3
2.1 Approvazione	3
2.2 Autorizzazione	3
2.3 Parere	3
2.4 Valutazione	4
2.5 Iscrizione in elenco	4
2.6 Supporto ai Comuni	4
2.7 Irrogazione di sanzioni e prescrizione di ripristino dei luoghi	4
2.8 Disposizioni trasversali su durata, revoca, sospensione e varianti	4
3. Amministrazioni procedenti e responsabilità	5
3.1 Regione Lazio – Struttura competente in materia forestale	5
3.2 Comuni – Amministrazione procedente per le autorizzazioni e gli atti di gestione locale	5
3.3 Province e Città Metropolitana di Roma Capitale – competenze procedenti e raccordo territoriale	5
3.4 Enti e soggetti coinvolti per competenze settoriali o territoriali	6
3.5 Responsabilità procedimentali e tracciabilità dell'istruttoria	6
3.5 Raccordo con le disposizioni trasversali su durata, revoca, sospensione e varianti	6
4. Schede procedimentali per fattispecie	6
4.1 Approvazione della pianificazione forestale e pascoliva	7
4.2 Durata, revoca, sospensione delle attività e varianti in corso d'opera	7
4.3 Parere per conversione di boschi di alto fusto in cedui e di cedui composti in cedui	7
4.4 Tutela degli alberi monumentali	7
4.5 Errata o incerta perimetrazione di area boscata	8
4.6 Tutela delle foreste vetuste e delle faggete depresse	8
4.7 Trasformazione del bosco e degli arbusteti in altra qualità di coltura	8
4.8 Trasformazione dei terreni saldi/pascolo in terreni soggetti a periodica lavorazione	9
4.9 Conversione del bosco e sostituzione della specie	9
4.10 Trasformazioni e conversioni non soggette ad autorizzazione	9
4.11 Sradicamento e devitalizzazione di piante e ceppaie	9
4.12 Boschi e alberi di sughera: taglio, detenzione/commercio e pascolamento	9
4.13 Epoca di esecuzione dei tagli e proroga stagione silvana	10
4.14 Proroga della stagione pascoliva	10
4.15 Gestione dei castagneti: conversione da castagneto ceduo a castagneto da frutto	10
4.16 Recupero coltivi/oliveti abbandonati	11
4.17 Utilizzazione dei boschi cedui di età elevata	11
4.18 Lavori di ripristino: sanzioni e prescrizione di ripristino dei luoghi	11
4.19 Sgombero delle tagliate	11
5. Note e chiarimenti operativi	12
5.1 Nota operativa (*1a) – Sughera: decortica, turni, abbattimento, trasformazione, pascolo	12
5.2 Nota operativa (*2a) – Sradicamento e devitalizzazione di piante e ceppaie	12
5.3 Nota operativa (*3a) – Trasformazione terreni saldi/pascolo in terreni a periodica lavorazione	13
5.4 Nota operativa (*4a) – Conversione del bosco e sostituzione della specie	13
5.5 Nota operativa (*5a) – Trasformazioni e conversioni ex art. 39 L.r. 39/2002	13
5.6 Nota operativa (*6a) – Proroga stagione pascoliva	14
5.7 Nota operativa (*7a) – Conversione castagneti	14
5.8 Nota operativa (*8a) – Epoca di esecuzione dei tagli, deroghe, periodo di sospensione, casi speciali	14
5.9 Nota operativa (*9a) – Sgombero delle tagliate e proroga dei tempi	15
5.10 Nota operativa (*10a) – Recupero coltivi/oliveti abbandonati	15
5.11 Nota operativa (*11a) – Raccordo tra durata/revoca/varianti e ripristino (art. 8 R.r. 7/2005; art. 85 L.r. 39/2002)	15
5.12 Nota operativa (*12a) – Cedui di età elevata: autorizzazione e parere vincolante	16

Premessa

L'Allegato 5, di cui all'art. 59 delle Linee Guida, coordina la normativa regionale e le procedure in materia forestale e pascoliva, con particolare riferimento agli atti previsti dalla L.r. 39/2002 e dal R.r. 7/2005. Nel quadro della disciplina nazionale e dell'Unione europea vigente, restano ferme le ulteriori disposizioni e gli adempimenti eventualmente applicabili alla specifica fattispecie, tra cui il D.lgs. 34/2018, *Testo unico in materia di foreste e filiere forestali TUFF*, e per i profili di tutela ambientale e della biodiversità, la Dir. 92/43/CEE (Habitat) e la Dir. 2009/147/CE (Uccelli), con particolare riferimento alla Rete Natura 2000 e all'eventuale Valutazione di Incidenza ai sensi del DPR 357/1997.

Il presente Allegato costituisce uno strumento unitario di coordinamento procedurale degli atti e delle competenze di livello regionale, provinciale e comunale previsti dalla normativa regionale richiamata. Ha la funzione di garantire coerenza e chiarezza tra i diversi procedimenti amministrativi in materia forestale, nel contesto del Sistema SAAR e degli altri strumenti di semplificazione amministrativa regionale.

L'Allegato 5 integra le disposizioni contenute nelle Linee Guida, riduce incertezze interpretative e consente l'applicazione uniforme delle procedure che ricorrono nei principali ambiti della disciplina forestale: autorizzazioni, pareri, approvazioni, valutazioni, iscrizioni, sanzioni e attività di supporto tecnico.

1. Struttura dell'Allegato e criteri di classificazione degli atti

L'Allegato 5 è organizzato in 5 paragrafi.

Il paragrafo 1 presenta la classificazione degli atti (approvazioni, autorizzazioni, pareri, ecc.). È riportata una classificazione delle tipologie di atto ricorrenti nel settore forestale, con indicazione dei relativi riferimenti normativi. Tale quadro consente di individuare con immediatezza la natura dell'atto richiesto in relazione alla singola disposizione. Il paragrafo 2 ne chiarisce il significato amministrativo. Il paragrafo 3 identifica le amministrazioni procedenti e ne delinea le attività.

Nel paragrafo 4, per ciascun riferimento normativo, sono descritte le fattispecie operative e le modalità procedurali essenziali, indicando:

- l'oggetto della fattispecie (intervento/attività/adempimento);
- la tipologia di atto richiesto;
- l'amministrazione procedente e i soggetti eventualmente coinvolti;
- gli elementi istruttori rilevanti e l'esito atteso del procedimento;
- eventuali specifiche operative (casi particolari, condizioni, eccezioni, varianti).

Nel paragrafo 5, le note e i chiarimenti fanno riferimento alle singole schede, integrandole o hanno carattere trasversale.

1.1 Criteri di classificazione

La classificazione degli atti riportata nel presente Allegato è costruita secondo un criterio funzionale, basato su:

- natura dell'atto (titolo abilitativo, atto istruttorio, atto di pianificazione/approvazione, atto sanzionatorio o di ripristino, attività di supporto);
- effetto amministrativo (abilitazione all'attività, acquisizione di parere/valutazione, iscrizione/registrazione, prescrizione di misure correttive, ecc.);
- riparto delle competenze tra amministrazioni.

Rientrano nel perimetro dell'Allegato 5 sia le fattispecie che si concludono con un provvedimento espresso, sia quelle che assumono la forma di parere o valutazione endoprocedimentale, nonché le attività di supporto tecnico-amministrativo ai Comuni o alle Province/CMRC, nell'ambito del SAAR.

Le note operative e i chiarimenti sono parte integrante della descrizione procedurale.

2. Tipologie di atto e significato operativo

La disciplina forestale e pascoliva in Regione Lazio si articola in diverse tipologie di atto amministrativo, ciascuna con una specifica funzione e un diverso effetto giuridico. Ai fini del presente Allegato, le tipologie di atto sono classificate come segue.

2.1 Approvazione

L'approvazione è l'atto con cui l'amministrazione competente valida formalmente un contenuto pianificatorio o programmatico, rendendolo efficace e opponibile ai terzi nei limiti previsti dalla normativa.

L'approvazione produce l'efficacia del piano/strumento approvato e ne consente l'attuazione.

Rientra in questa tipologia, a titolo esemplificativo la pianificazione forestale e pascoliva, che in ottemperanza alle L.r. 39/2002, art. 16 e alla DGR 126/2005 necessita di *approvazione*.

2.2 Autorizzazione

L'autorizzazione è il provvedimento abilitativo espresso che consente lo svolgimento di un'attività o l'esecuzione di un intervento che, in assenza di autorizzazione, non sarebbe legittimo. È la categoria "più pesante" dal punto di vista amministrativo: di regola comporta istruttoria completa, possibilità di prescrizioni e controllo di conformità. L'atto autorizzativo abilita l'intervento alle condizioni eventualmente stabilite (prescrizioni/limitazioni/termini). Si intende come autorizzazione anche ciò che denominato "concessione".

Rientrano in questa tipologia, a titolo esemplificativo:

- Trasformazione terreni saldi/pascolo in terreni soggetti a periodica lavorazione – R.r. 7/2005, art. 123 (*autorizzazione*).
- Conversione del bosco e sostituzione della specie – L.r. 39/2002, art. 38 (*autorizzazione*).
- Trasformazioni/conversioni ricondotte ad autorizzazione – L.r. 39/2002, art. 39 (*autorizzazione*).
- Sradicamento e devitalizzazione di piante e ceppaie – R.r. 7/2005, art. 17 (*autorizzazione*).
- Boschi e alberi di sughera – disposto L. 759/1956; R.r. 7/2005, art. 56 (*autorizzazione*).
- Epoca di esecuzione dei tagli – R.r. 7/2005, art. 20 (prevista *concessione* proroga del termine)
- Proroga stagione pascoliva / modalità del pascolo – R.r. 7/2005, art. 110 lett. B (*autorizzazione*).
- Gestione castagneti / conversioni (ceduo /frutto) – L.r. 39/2002, artt. 47 e 53; R.r. 7/2005, artt. 10 e 63 (*autorizzazione*).
- *Conversione dei boschi di alto fusto in cedui e dei cedui composti in cedui* + Utilizzazione dei boschi cedui di età elevata – R.r. 7/2005, combinato disposto di art. 15 +art. 41 (*autorizzazione*).
- Recupero coltivi abbandonati – art. 25 R.r. 7/05 (*autorizzazione*)
- Deroga limiti estensione tagliata – art. 19 R.r. 7/05 (*autorizzazione*)
- Tagli intercalari di maggiore intensità nelle fustaie coetanee – art. 29 R.r. 7/05 (*autorizzazione*)

2.3 Parere

Il parere è un atto istruttorio (tipicamente endoprocedimentale) con cui un'amministrazione esprime una valutazione tecnica o amministrativa nell'ambito di un procedimento principale.

Non è sufficiente ad abilitare l'attività: concorre alla decisione finale, secondo quanto previsto dalla norma (parere obbligatorio/facoltativo; vincolante/non vincolante).

Rientrano in questa tipologia, a titolo esemplificativo:

- Conversione boschi di alto fusto in cedui e cedui composti in cedui – R.r. 7/2005, art. 15 (*parere*).
- Trasformazione del bosco e degli arbusteti in altra qualità di coltura – L.r. 39/2002, art. 37; R.r. 7/2005, art. 6 c.1 lett. b; art. 14 (*parere*).
- Coltivi abbandonati – R.r. 7/2005, art. 25 c.2 lett. c e c.3 (*parere/autorizzazione* come da quadro: fattispecie a esito variabile).

2.4 Valutazione

La valutazione è un'attività istruttoria strutturata, finalizzata ad accertare requisiti/condizioni previsti dalla normativa, spesso su beni o elementi di particolare pregio (es. alberi monumentali).

Può costituire presupposto per un atto successivo (iscrizione in elenco, prescrizioni, diniego, ecc.) o incidere sulle modalità di gestione e tutela.

Rientrano in questa tipologia, a titolo esemplificativo:

- Tutela degli alberi monumentali – L. 10/2013, art. 7; DM 23/10/2014; L.r. 39/2002, artt. 31–33; R.r. 7/2005, art. 6 c.1 lett. a (*valutazione*).
- Valutazione di Incidenza (VIInC), ove dovuta, ai fini della Rete Natura 2000, ai sensi del D.P.R. 357/1997

2.5 Iscrizione in elenco

L'iscrizione in elenco è l'atto con cui un bene/area viene formalmente registrato in un elenco ufficiale previsto dalla normativa (tipicamente ai fini di tutela e regime gestionale).

Determina l'applicazione del regime di tutela e delle conseguenti regole/limitazioni previste dalle norme.

Rientrano in questa tipologia, a titolo esemplificativo:

- Tutela delle foreste vetuste e delle faggete depresse – definizioni TUFF D.lgs. 34/2018 e L.r. 39/2002, art. 34-bis (*iscrizione in elenco*).
- Elenco degli alberi monumentali d'Italia ai sensi della L. 10/2013 e del DM 23/10/2014, ove conseguente all'attività di censimento e valutazione, si effettua l'*iscrizione in elenco*.

2.6 Supporto ai Comuni

Attività di supporto tecnico-amministrativo in cui la DRA assiste i Comuni su valutazioni con margini di incertezza tecnica/interpretativa (es. perimetrazioni), nell'ambito del SAAR.

Rientra in questa tipologia, a titolo esemplificativo:

- Errata e/o incerta perimetrazione area boscata – L.r. 39/2002, art. 4 c.6 (*supporto ai Comuni*).

2.7 Irrogazione di sanzioni e prescrizione di ripristino dei luoghi

Atti conseguenti ad accertamenti di violazioni o difformità, finalizzati a ripristinare lo stato dei luoghi e/o applicare sanzioni previste dalla normativa.

Impone obblighi (ripristino), può prevedere tempi e modalità di esecuzione, e attiva eventuali ulteriori conseguenze in caso di inottemperanza.

Rientra in questa tipologia, a titolo esemplificativo:

- Lavori di ripristino – L.r. 39/2002, art. 85 (*irrogazione sanzioni e prescrizione ripristino*).

2.8 Disposizioni trasversali su durata, revoca, sospensione e varianti

Alcune norme non descrivono una singola "fattispecie operativa", ma stabiliscono regole generali applicabili a più procedimenti (durata dei titoli, revoca, sospensioni, varianti in corso d'opera). Definiscono il comportamento amministrativo e i margini di gestione del titolo nel tempo.

Rientra in questa tipologia, a titolo esemplificativo:

- Durata e revoca delle autorizzazioni; sospensione delle attività; varianti in corso d'opera – R.r. 7/2005, art. 8.

3. Amministrazioni procedenti e responsabilità

Il presente Allegato individua, per ciascuna fattispecie, l'amministrazione procedente e i soggetti istituzionalmente coinvolti, in coerenza con il riparto di competenze previsto dalla normativa vigente in materia forestale e pascoliva. La corretta individuazione della competenza costituisce presupposto essenziale per l'ordinato svolgimento dell'istruttoria e per la validità degli atti adottati.

3.1 Regione Lazio – Struttura competente in materia forestale

La Regione Lazio, attraverso la Direzione agricoltura e sovranità alimentare, Caccia e Pesca, Foreste, nello specifico l'Area Governo del territorio e Multifunzionalità, Forestazione, (da qui in poi riferita come *DRA*) che è struttura competente in materia di foreste e filiere forestali, esercita funzioni di indirizzo e coordinamento tecnico-amministrativo, nonché le ulteriori competenze attribuite dalla normativa di settore.

Rientrano tra le attività regionali, a titolo esemplificativo:

- l'adozione e l'aggiornamento di atti di indirizzo e disciplina attuativa (ove previsti);
- l'eventuale rilascio di atti di competenza regionale, laddove previsto dal riferimento normativo o dall'assetto organizzativo vigente;
- la gestione di procedimenti di pianificazione e/o di iscrizione in elenchi, ove la norma attribuisca espressamente la competenza alla Regione;
- le attività di supporto tecnico-amministrativo ai Comuni, (es. in caso di perimetrazione incerta dell'area boscata) e alle Province e CMRC, ove previste o richieste nell'ambito del SAAR.

3.2 Comuni – Amministrazione procedente per le autorizzazioni e gli atti di gestione locale

I Comuni operano, in via generale, quali amministrazioni procedenti per la gestione di una parte significativa degli atti autorizzativi e delle altre fattispecie operative che si manifestano sul territorio comunale (per tutto quanto contemplato dal R.r. 7/2005 per superfici fino a 3 ha), secondo quanto previsto dalla disciplina regionale e dagli eventuali atti organizzativi di attuazione.

Nell'ambito dei procedimenti di competenza comunale, il Comune:

- riceve l'istanza (ove prevista), verifica la completezza documentale e avvia l'istruttoria;
- acquisisce eventuali pareri o valutazioni necessari (ove previsti dalla normativa);
- adotta il provvedimento conclusivo (autorizzazione o diniego), includendo eventuali prescrizioni;
- cura le comunicazioni e gli adempimenti conseguenti (anche ai fini di controllo e vigilanza).

3.3 Province e Città Metropolitana di Roma Capitale – competenze procedenti e raccordo territoriale

Le *Province/CMRC* svolgono, nei casi previsti dalla normativa regionale e dagli atti attuativi/organizzativi vigenti, funzioni procedurali in materia forestale e pascoliva con riferimento a fattispecie caratterizzate da maggiore impatto territoriale o da soglie dimensionali specifiche (per tutto quanto contemplato dal R.r. 7/2005 per superfici oltre i 3 ha).

In particolare, a titolo esemplificativo:

- per gli interventi soggetti a comunicazione o titolo abilitativo in cui il riparto di competenza è definito anche in funzione della superficie interessata (oltre 3 ha);
- per gli atti e gli adempimenti connessi a trasformazioni/conversioni o altre fattispecie che richiedono coordinamento su scala sovracomunale;

- per la ricezione e gestione delle comunicazioni e degli atti che, in base alla disciplina applicabile, devono essere trasmessi a livello provinciale.

Resta fermo che l'esatta individuazione della competenza procedente (Comune/Provincia/Regione) avviene, per ciascuna fattispecie, sulla base del riferimento normativo richiamato e delle regole operative riportate nelle schede del presente Allegato.

3.4 Enti e soggetti coinvolti per competenze settoriali o territoriali

In relazione alla specifica fattispecie e al contesto territoriale, possono essere coinvolti altri soggetti istituzionali, con atti di assenso, pareri o valutazioni, tra cui, a titolo esemplificativo:

- enti gestori di aree naturali protette (Parchi nazionali e regionali, Riserve, Monumenti naturali e altre aree istituite), per gli interventi ricadenti nei rispettivi perimetri o soggetti a specifiche misure di tutela;
- autorità competente per i Siti della Rete Natura 2000 (SIC/ZSC/ZPS), per gli interventi che ricadono in tali siti o che possano determinare incidenze significative, ai fini dell'eventuale attivazione della Valutazione di Incidenza (VInCA) secondo la normativa vigente;
- altri enti o strutture competenti per materia, laddove la normativa di settore o altre discipline collegate impongano l'acquisizione di atti istruttori o autorizzativi ulteriori.

Tali interventi, ove dovuti, sono ricondotti nell'ambito del procedimento principale secondo le modalità previste dalla normativa (parere obbligatorio/facoltativo; vincolante/non vincolante; prescrizioni).

3.5 Responsabilità procedimentali e tracciabilità dell'istruttoria

Ferma restando l'autonomia organizzativa delle amministrazioni competenti, in ciascun procedimento devono essere garantiti:

- l'individuazione del responsabile del procedimento;
- la tracciabilità delle fasi istruttorie e degli atti acquisiti;
- la chiarezza del provvedimento conclusivo (oggetto, riferimento normativo, condizioni/prescrizioni, durata del titolo, eventuali obblighi successivi);
- l'adeguata motivazione in caso di diniego o di prescrizioni che incidano sulle modalità di esecuzione dell'intervento.

3.5 Raccordo con le disposizioni trasversali su durata, revoca, sospensione e varianti

Per gli atti abilitativi e per le fattispecie che producono titoli o effetti nel tempo, trovano applicazione le disposizioni trasversali in materia di:

- durata e revoca dei titoli,
- sospensione delle attività,
- varianti in corso d'opera, come disciplinate dal riferimento normativo richiamato nel quadro di sintesi (R.r. 7/2005, art. 8).

Tali disposizioni assumono valore di regola generale di gestione del titolo e orientano la definizione del provvedimento finale, in particolare nella parte relativa a condizioni, prescrizioni, durata ed eventuali cause di decadenza o revoca.

4. Schede procedimentali per fattispecie

Le schede proposte di seguito propongono una logica in sequenza che parte dalla identificazione della norma e della tipologia di atto, relativamente alla fattispecie o caso operativo identificati, individua l'amministrazione procedente e specifica l'esito atteso.

4.1 Approvazione della pianificazione forestale e pascoliva

Riferimento normativo: L.r. 39/2002, art. 16 (e atti attuativi)

Tipologia di atto: Approvazione

Oggetto/Fattispecie: approvazione degli strumenti di pianificazione forestale e pascoliva, tra cui PGAF Piano di Gestione e Assestamento Forestale e PPT – Piano Poliennale dei Tagli.

Amministrazione precedente: DRA

Esito/Effetto: lo strumento pianificatorio approvato diventa il riferimento operativo per la gestione e gli interventi nel perimetro/ambito considerato.

4.2 Durata, revoca, sospensione delle attività e varianti in corso d'opera

Riferimento normativo: R.r. 7/2005, art. 8

Tipologia di atto: Disposizioni trasversali che si applicano alle autorizzazioni/atti elencati nelle schede successive.

Art. 8 R.r. 7/2005 L'ente competente comunica i provvedimenti di cui ai commi 3 e 4 del R.r. 7/2005 alla Regione.

Le sanzioni relative al settore forestale sono disciplinate dalla L.r. 30/1994.

Oggetto/Fattispecie: disciplina comune applicabile agli interventi soggetti a titolo, con riguardo a:

- durata e revoca delle autorizzazioni
- sospensione delle attività;
- gestione delle varianti in corso d'opera (quando ammesse).

Ambito di applicazione: interventi in autorizzazione

Amministrazioni coinvolte: Comuni o Provincia comunicano i provvedimenti; DRA agisce come raccordo anche con altre Direzioni eventualmente interessate.

Note e chiarimenti: v. Paragrafo 5, Nota (*11a).

4.3 Parere per conversione di boschi di alto fusto in cedui e di cedui composti in cedui

Riferimento normativo: R.r. 7/2005, art. 15

Tipologia di atto: Parere

Oggetto/Fattispecie: rilascio di parere per casi di conversione.

Amministrazione precedente: DRA

Esito/Effetto: il parere alimenta il procedimento principale secondo le regole applicabili al caso concreto.

4.4 Tutela degli alberi monumentali

Riferimenti normativi: L. 10/2013 art. 7; DM 23/10/2014; L.r. 39/2002 artt. 31–33; R.r. 7/2005 art. 6 c.1 lett. a

Tipologia di atto: Valutazione

Oggetto/Fattispecie: attività di tutela che comprende:

- censimento degli alberi monumentali;
- valutazioni finalizzate all'inserimento/gestione nell'Elenco nazionale degli A.M.I. (Alberi Monumentali d'Italia). Le segnalazioni da parte di privati ed enti, scuole, ecc. danno inizio all'iter di valutazione. I comuni preparano il dossier e con delibera lo validano e lo trasmettono alla DRA. La Commissione regionale per la valutazione degli alberi monumentali può richiedere integrazioni e chiarimenti, poi invia al MASAF il dossier per l'inserimento nell'Elenco Nazionale degli A.M.I. - Alberi Monumentali d'Italia.

Amministrazione procedente/responsabilità: i Comuni hanno responsabilità sugli alberi monumentali nel proprio territorio; è previsto raccordo con il livello regionale e nazionale per aggiornare l'elenco.

4.5 Errata o incerta perimetrazione di area boscata

Riferimento normativo: L.r. 39/2002, art. 4, comma 6

Tipologia di atto: Supporto ai Comuni

Oggetto/Fattispecie: certificazione/gestione dei casi di perimetrazione dubbia o errata (come la certificazione delle aree boscate, nei casi di incertezza).

Nei casi di errata e/o incerta perimetrazione nonché in presenza di diversità tra le aree individuate a bosco e quelle individuate su base cartografica adottate dalla Regione, dagli enti strumentali e dagli enti locali, fatti salvi i casi di cui all'art. 4 comma 5, il comune in collaborazione con la Regione, individua l'effettiva destinazione dell'area con riferimento alla definizione di bosco, ai sensi della L.r. 39/2002 art. 4. c.6.

Amministrazione procedente: Comuni in collaborazione con DRA.

Esito/Effetto: uniformare le valutazioni e ridurre difformità/contese sulla qualificazione dell'area.

4.6 Tutela delle foreste vetuste e delle faggete depresse

Riferimenti normativi: D.lgs. 34/2018 (TUFF, definizioni) e L.r. 39/2002 art. 34-bis

Tipologia di atto: Iscrizione in elenco

Oggetto/Fattispecie: iscrizione e gestione nell'ambito della Rete nazionale dei boschi vetusti, previa verifica delle condizioni previste.

È istituita la Rete nazionale dei boschi vetusti (art. 3, comma 2, lettera s bis) del TUFF). L'elenco regionale è tenuto presso la DRA. L'inserimento nell'elenco può avvenire d'ufficio oppure su segnalazione di enti locali, di enti di gestione delle aree naturali protette, di università, di associazioni o di comitati, previa verifica, da parte dell'ufficio responsabile della tenuta dell'elenco, dell'esistenza delle condizioni di cui all'art. 34bis comma 2 – L.r. 39/2002.

Amministrazione procedente: DRA

Esito/Effetto: applicazione del regime di tutela conseguente all'iscrizione.

4.7 Trasformazione del bosco e degli arbusteti in altra qualità di coltura

Riferimenti normativi: L.r. 39/2002 art. 37; R.r. 7/2005 art. 6 c.1 lett. b; art. 14

Tipologia di atto: Parere (con procedimento che conduce all'atto finale secondo competenze)

Oggetto/Fattispecie: trasformazione come definita dall'art. 37.

Si richiamano l'impianto complessivo, e i profili come rimboschimento compensativo, ove previsti. L.r. 39/02 - art. 37 comma 2 - Costituisce trasformazione dei boschi o degli arbusteti in altre qualità di coltura ogni intervento che comporti l'eliminazione della vegetazione presente finalizzata all'utilizzazione del terreno con forme d'uso diverse da quella forestale.

Comma 2 bis. Non costituisce trasformazione dei boschi o degli arbusteti in altre qualità di coltura e non implica l'istituto della compensazione il recupero dei coltivi abbandonati previa dimostrazione del precedente uso agricolo con ausilio di documentazione amministrativa, di idonei elaborati tecnici predisposti anche attraverso la consultazione del Geoportale regionale e del parere forestale da parte della direzione regionale competente.

Non costituisce trasformazione dei boschi o degli arbusteti in altre qualità di coltura l'impianto di altre specie contenute negli allegati A1, A2 e A3 della presente legge, purché non comporti la lavorazione periodica del suolo.

Nei casi in cui le aree boscate vengono trasformate in altra qualità di coltura o viene eliminato il bosco è necessario parere della DRA che determina eventuale rimboschimento compensativo ai sensi dell'art. 40 della LR 39/02.

Amministrazioni/competenze: parere endoprocedimentale degli enti locali, decisione della DRA.

- parere Comuni per superfici fino a 3 ha; Province e CMRC per superfici superiori a 3 ha;
- decisione finale assunta nell'ambito del procedimento dal RUR in CdS.

4.8 Trasformazione dei terreni saldi/pascolo in terreni soggetti a periodica lavorazione

Riferimento normativo: R.r. 7/2005, art. 123

Tipologia di atto: Autorizzazione

Oggetto/Fattispecie: trasformazione dei terreni saldi (pascolo) in terreni soggetti a lavorazione periodica.

Amministrazione procedente: DRA

Note e chiarimenti: v. Paragrafo 5, Nota (*3a).

4.9 Conversione del bosco e sostituzione della specie

Riferimento normativo: L.r. 39/2002, art. 38

Tipologia di atto: Autorizzazione

Oggetto/Fattispecie: conversione del bosco e/o sostituzione della specie.

Amministrazione procedente: Per conversioni boschi: autorizzazione provinciale/comunale, previo parere regionale. Per sostituzione specie: autorizzazione regionale.

Note e chiarimenti: Paragrafo 5, Nota (*4a).

4.10 Trasformazioni e conversioni non soggette ad autorizzazione

Riferimento normativo: L.r. 39/2002, art. 39

Tipologia di atto: Autorizzazione + comunicazione

Oggetto/Fattispecie: casistiche riconducibili all'art. 39;

A titolo esemplificativo, il caso di trasformazione da arbusteto a bosco con rinnovazione artificiale purché realizzata favorendo la rinnovazione naturale delle specie, qualora per la trasformazione si faccia ricorso alla rinnovazione artificiale, l'intervento deve essere oggetto di preventiva autorizzazione da parte della DRA.

Amministrazione procedente: DRA+ Province/Comuni

Note e chiarimenti: v. Paragrafo 5, Nota (*5a).

4.11 Sradicamento e devitalizzazione di piante e ceppaie

Riferimento normativo: R.r. 7/2005, art. 17

Tipologia di atto: Autorizzazione

Oggetto/Fattispecie: sradicamento/devitalizzazione, con specifiche le seguenti operative: Per una superficie superiore a cinquecento metri quadrati, lo sradicamento è soggetto all'autorizzazione.

Amministrazione procedente: Province/Comuni, previo parere regionale ex art. 6 R.r. 7/2005

Note e chiarimenti: v. Paragrafo 5, Nota (*2a).

4.12 Boschi e alberi di sughera: taglio, detenzione/commercio e pascolamento

Riferimenti normativi: L. 759/1956 art. 5; R.r. 7/2005 art. 56

Tipologia di atto: Autorizzazione

Oggetto/Fattispecie: taglio sughere e attività connesse (detenzione/commercio/pascolo) secondo le condizioni indicate di seguito.

È vietato l'abbattimento di sughere, anche se non più produttive, e il diradamento senza preventiva autorizzazione della DRA. La detenzione ed il commercio di sughero avente età inferiore a nove anni sono subordinati alla preventiva autorizzazione della DRA. È vietata la trasformazione di sugherete anche se non sottoposte a vincolo idrogeologico e ancorché danneggiate da incendi, in altre qualità di coltura non preventivamente autorizzate. L'esercizio della coltura agraria o del pascolo nelle sugherete è subordinato alla preventiva autorizzazione. Gli interventi di utilizzazione finale ed intercalare, per i boschi composti per oltre il 25% di piante di sughera, indipendentemente dalla loro estensione, sono sottoposti all'autorizzazione.

Amministrazione procedente: Province/Comuni, previo parere regionale per interventi di utilizzazioni di boschi con presenza di sughere (enti competenti ex art. 7 del R.r. 7/2005). DRA per interventi diversi da utilizzazioni boschive di boschi con presenza di sughere.

Note e chiarimenti: v. Paragrafo 5, Nota (*1a) "Decortica sughera" richiama casi specifici tra cui:

1. estrazione di sughero con turni inferiori (con richiamo anche a detenzione e commercio);
2. pratiche di abbattimento di sughere;
3. trasformazione di sugherete in altre qualità di coltura in particolari condizioni;
4. esercizio attività agricola e/o pascolo in sugherete con densità indicata nel quadro.

4.13 Epoca di esecuzione dei tagli e proroga stagione silvana

Riferimento normativo: R.r. 7/2005, art. 20

Tipologia di atto: Concessione proroga

Oggetto/Fattispecie: disciplina delle epoche di esecuzione dei tagli e gestione delle proroghe.

Proroga stagione silvana. Qualora ricorrano circostanze ambientali speciali ed eccezionali, riconosciute con dichiarazione di stato di calamità o emergenza di cui all'articolo 15 della legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, su motivata richiesta dei comuni interessati, può essere concessa, da parte della struttura regionale competente in materia forestale, una proroga fino a 15 giorni del termine stabilito.

Amministrazione procedente: DRA (o secondo i casi indicati).

Note e chiarimenti: v. Paragrafo 5, Nota (*8 a): richiama la struttura dell'art. 20, a partire dal comma 1 sulle epoche di esecuzione; ulteriori commi dettagliano condizioni/deroghe e casi particolari (es. difesa fitosanitaria).

4.14 Proroga della stagione pascoliva

Riferimento normativo: R.r. 7/2005, art. 110 lett. B (salvo modifiche e integrazioni al R.r.7/2005 in corso di approvazione nel 2026)

Tipologia di atto: Autorizzazione

Oggetto/Fattispecie: proroga della stagione pascoliva.

Proroga stagione pascoliva. Salva espressa autorizzazione dell'ente competente, il pascolo nei terreni pascolivi ad altitudine compresa tra i 600 e i 1200 metri s.l.m., può esercitarsi solo dal 1° marzo al 30 novembre. Ad altitudine superiore ai 1200 metri, dal 15 maggio al 15 ottobre.

Amministrazione procedente: DRA

Note e chiarimenti: v. Paragrafo 5, Nota (*6 a): per prorogare la stagione pascoliva è necessaria autorizzazione, con rinvio alle condizioni riportate.

4.15 Gestione dei castagneti: conversione da castagneto ceduo a castagneto da frutto

Riferimenti normativi: L.r. 39/2002 artt. 47 e 53; R.r. 7/2005 artt. 10 e 63

Tipologia di atto: Autorizzazione

Oggetto/Fattispecie: conversione del castagneto, con indicazioni operative nel quadro (anche in termini di conduzione graduale).

La conversione dei cedui castanili in castagneti da frutto, e viceversa, è realizzata sulla base di un progetto di miglioramento e ricostituzione boschiva approvato dalla DRA.

Amministrazione precedente: DRA

Note e chiarimenti: v. Paragrafo 5, Nota (*7 a) specifiche sulla gestione della conversione.

4.16 Recupero coltivi/oliveti abbandonati

Riferimento normativo: R.r. 7/2005, art. 25

Tipologia di atto: Parere / Autorizzazione (a seconda del comma/caso)

Oggetto/Fattispecie: recupero di coltivi/oliveti abbandonati, con articolazione per commi:

comma 1: casi riferiti a prato/pascolo;

comma 2: oliveti;

comma 3: ulteriori casi (diversi dal comma 2) riferiti ai “coltivi abbandonati” in senso ampio.

Amministrazione precedente: Province/Comuni, previo parere regionale (enti competenti ex art. 7 del R.r. 7/2005).

Note e chiarimenti: v. Paragrafo 5, Nota (*10 a): qualifica quando serve parere forestale e come si distinguono le fattispecie ai fini dell’esito procedimentale.

4.17 Utilizzazione dei boschi cedui di età elevata

Riferimento normativo: R.r. 7/2005, art. 41, comma 4

Tipologia di atto: Autorizzazione

Oggetto/Fattispecie: utilizzazione dei cedui invecchiati.

Per i cedui invecchiati l’autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata previo parere vincolante della DRA in conformità all’articolo 8, della L.r.39/2002.

Amministrazione precedente: Province/Comuni, previo parere regionale (enti competenti ex art. 7 del R.r. 7/2005).

Note e chiarimenti: v. Paragrafo 5, Nota (*12 a).

4.18 Lavori di ripristino: sanzioni e prescrizione di ripristino dei luoghi

Riferimento normativo: L.r. 39/2002, art. 85

Tipologia di atto: Irrogazione di sanzioni e prescrizione di ripristino dei luoghi

Oggetto/Fattispecie: atti conseguenti ad accertamenti che richiedono il ripristino dello stato dei luoghi e/o l’applicazione di sanzioni previste.

Note e chiarimenti: v. Paragrafo 5, Nota (*11 a).

4.19 Sgombero delle tagliate

Riferimento normativo: R.r. 7/2005, art. 67

Tipologia di contenuto: prescrizione operativa connessa alle attività di taglio

Oggetto/Fattispecie: obblighi/tempi/modalità di sgombero delle tagliate.

Note e chiarimenti: v. Paragrafo 5, Nota (*9 a).

5. Note e chiarimenti operativi

Le note operative integrano le **Schede procedurali** di cui al paragrafo 4, fornendo precisazioni applicative, casistiche ricorrenti e richiami puntuali a condizioni, soglie e adempimenti.

Ciascun chiarimento è riportato come **“Nota operativa”** e collegato alla scheda interessata.

5.1 Nota operativa (*1a) – Sughera: decortica, turni, abbattimento, trasformazione, pascolo

Collegamento schede: 4.12 (Boschi e alberi di sughera)

Base normativa richiamata nel quadro: L. 18 luglio 1956, n. 759 (artt. 1–5, 7–9); R.r. 7/2005, art. 56, comma 2.

Ambito (casi tipici):

- estrazione di sughero con turni inferiori a 9 anni + detenzione/commercio di sughero con età < 9 anni;
- abbattimento di sughere;
- trasformazione di sugherete in altra qualità di coltura (anche se non vincolate idrogeologicamente o danneggiate da incendi);
- coltura agraria e/o pascolo in sugherete con più di 25 sughere/ha.

Chiarimenti principali:

- Decortica ordinaria: per la demaschiatura/estrazione del sughero “gentile” è indicato il periodo 15 maggio – 31 agosto. È prevista la facoltà regionale di sospendere le operazioni in presenza di condizioni ecologiche/sanitarie sfavorevoli (es. infestazioni, condizioni meteo che rendono difficoltoso il distacco del sughero).
- Turni inferiori a 9 anni: la norma consente l’autorizzazione di turni inferiori in presenza di condizioni particolari; inoltre, detenzione e commercio di sughero con età inferiore a 9 anni sono subordinati a preventiva autorizzazione.
- Abbattimento/diradamento: vietati senza preventiva autorizzazione.
- Trasformazione sugherete: vietata senza preventiva autorizzazione, con richiamo alla procedura prevista per trasformazioni rilevanti (nel quadro è richiamato anche il profilo del rimboschimento compensativo).
- Pascolo/coltura agraria in sughereta: subordinati a preventiva autorizzazione, nelle sugherete pure o miste quando la densità supera la soglia richiamata.

Indicazioni pratiche: le trasmissioni/comunicazioni sono indirizzate in funzione della superficie: sotto i 3 ha al Comune, sopra i 3 ha alla Provincia o CMRC;

nei casi di turni inferiori: richiesta corredata da progetto asseverato, cartografia/identificazione puntuale; nel provvedimento va esplicitata l’autorizzazione anche alla detenzione e commercio (con invio/uso ai fini camerali secondo prassi indicata nel quadro);

per abbattimenti: progetto tecnico, verifica titolarità/deleghe, motivazioni (stabilità/fitopatie), eventuale prescrizione di reimpianto con specie coerenti con gli allegati regionali richiamati (A1/A2) e preferenza per specie autoctone (come indicato nel quadro).

5.2 Nota operativa (*2a) – Sradicamento e devitalizzazione di piante e ceppaie

Collegamento schede: 4.11

Riferimento: R.r. 7/2005, art. 17.

Lo **sradicamento** di ceppaie/alberi è subordinato ad autorizzazione, con casistiche puntuali.

Casi ammessi (comma 2, come riportato nel quadro):

- formazioni artificiali per produzione legnosa specializzata (anche in vincolo idrogeologico);

- castagni da frutto non più produttivi/morti o affetti da fitopatie (con interventi “a scalare” se > 5.000 mq);
- motivi di pubblica incolumità e fitosanitari;
- trasformazioni del bosco/aree assimilate ai boschi in altre destinazioni d’uso (nei casi previsti);
- opere pubbliche o di pubblico interesse.

Soglie e regime (comma 3):

- se la superficie interessata è > 500 mq, lo sradicamento rientra nell’**autorizzazione** dell’ente competente ai sensi dell’art. 7 (con possibili prescrizioni, anche per sostituzione di specie non autoctone/A2 con specie A1 e interventi “a scalare”);
- negli altri casi (≤ 500 mq) è prevista la **comunicazione di inizio attività** ai sensi del medesimo art. 7.

5.3 Nota operativa (*3a) – Trasformazione terreni saldi/pascolo in terreni a periodica lavorazione

Collegamento schede: 4.8

Riferimento: R.r. 7/2005, art. 123.

Chiarimenti principali:

la trasformazione è ammissibile, ma soggetta a condizioni, titolo, rilascio di assenso, secondo la disciplina richiamata;

in presenza di aree a rischio elevato/molto elevato (es. R3–R4) è richiesto nulla osta dell’Autorità competente;

se l’area è gravata da vincolo idrogeologico, è richiesta preventiva autorizzazione dell’Area Difesa del Suolo.

Definizione operativa di terreni saldi:

- pascoli;
- terreni non soggetti a coltura/lavorazioni o altre forme da almeno 5 anni;
- terreni urbanizzati con costruzioni;
- aree con copertura artificiale (es. impianti sportivi).

Passaggio da autorizzazione a dichiarazione:

L’autorizzazione può essere sostituita da dichiarazione, sempre corredata da progetto, **solo se** ricorrono congiuntamente le condizioni riportate nel quadro (superficie ≤ 3 ha, pendenza media ≤ 30%, rispetto delle norme tecniche richiamate). In mancanza anche di una sola condizione, permane il regime autorizzatorio.

5.4 Nota operativa (*4a) – Conversione del bosco e sostituzione della specie

Collegamento schede: 4.9

Riferimento: L.r. 39/2002, art. 38; richiamo agli allegati A1–A2.

Chiarimento di classificazione:

se la conversione/sostituzione avviene con specie non comprese negli allegati richiamati (A1/A2), è indicata autorizzazione regionale;

se avviene con specie comprese negli allegati richiamati (A1/A2), non è richiesta autorizzazione regionale, ma l’intervento va comunque autorizzato dall’ente competente (**Comune/Provincia**) con previo parere regionale (ex CTSA/Sezione Foreste, come da quadro).

5.5 Nota operativa (*5a) – Trasformazioni e conversioni ex art. 39 L.r. 39/2002

Collegamento schede: 4.10 (Trasformazioni e conversioni non soggette ad autorizzazione)

Riferimento: L.r. 39/2002, art. 39 (comma 2 e comma 3).

Chiarimenti principali:

Alcune trasformazioni sono soggette a preventiva comunicazione a Comune/Provincia (sotto/sopra 3 ha) nei casi elencati nel quadro (es. piantagioni → boschi; terreni vincolati e non boscati → boschi/rimboschimenti/imboschimenti/impianti; arbusteti transitori → boschi favorendo rinnovazione naturale).

Attenzione: se, nel caso di passaggio da arbusteto a bosco (richiamo comma 2 lett. c), si fa ricorso a rinnovazione artificiale, allora (comma 3) l'intervento ricade in autorizzazione regionale (rimboschimento).

5.6 Nota operativa (*6a) – Proroga stagione pascoliva

Collegamento schede: 4.14 (Proroga della stagione pascoliva)

Riferimento: R.r. 7/2005, art. 110 lett. B.

Chiarimenti principali:

La proroga richiede autorizzazione regionale.

Sono richiamate finestre temporali diverse per fasce altimetriche e un requisito minimo di riposo vegetativo (6 mesi sopra 1.200 m; 3 mesi tra 600 e 1.200 m), con possibilità di proroghe;

Nei casi ricorrenti, sussiste la possibilità di disciplinare le date in sede di PGAF a regime, previa valutazione caso per caso.

5.7 Nota operativa (*7a) – Conversione castagneti

Collegamento schede: 4.15 (Gestione dei castagneti)

Riferimenti: L.r. 39/2002, artt. 47 e 53; R.r. 7/2005, artt. 10 e 63.

Chiarimenti principali:

Il passaggio da ceduo a frutto richiede autorizzazione regionale; è indicata una modalità Gestione dei castagneti. Il passaggio da frutto a ceduo richiede autorizzazione regionale.

Verifiche istruttorie ricorrenti:

- compatibilità urbanistica/PRG (con esempi di limitazioni paesaggistiche);
- eventuale presenza di area protetta (nulla osta), Natura 2000 (VInCA e pronuncia), PAI (nulla osta), vincoli archeologici/paesaggistici (pareri secondo deleghe).

5.8 Nota operativa (*8a) – Epoca di esecuzione dei tagli, deroghe, periodo di sospensione, casi speciali

Collegamento schede: 4.13 (Epoca di esecuzione dei tagli e proroga stagione silvana)

Raccordo operativo con la scheda 4.19 (Sgombero delle tagliate)

Riferimento: R.r. 7/2005, art. 20 (commi 1, 1-bis, 2, 3, 4); richiamo L.r. 39/2002 art. 74 per profili fitosanitari.

Chiarimenti principali:

- per alcune tipologie di bosco (alto fusto coetaneo/disetaneo/irregolare, ceduo a sterzo; e tagli intercalari/avviamento/conversione) è indicato che si può operare in qualsiasi periodo dell'anno, nel rispetto delle condizioni richiamate, senza necessità di autorizzazione regionale;
- per cedui coetanei semplici/matricinati/composti sono richiamate finestre ordinarie di taglio distinte per quota (sotto/sopra 800 m s.l.m.);
- è richiamata la possibilità di posticipare la chiusura della stagione di taglio per un periodo limitato in presenza di circostanze eccezionali riconosciute (esempi: emergenze/calamità);
- nel periodo di sospensione sono consentiti interventi specifici (anche ai fini prevenzione incendi), con indicazioni di cautela operativa;
- per interventi in aree protette o siti ex DPR 357/1997 la stagione di taglio può essere modificata da piani/criteri di gestione, garantendo comunque una finestra minima per le utilizzazioni;

- per esigenze di difesa fitosanitaria, i tagli possono essere svolti in qualunque periodo previo parere vincolante e favorevole del Servizio fitosanitario regionale, con richiamo alle facoltà operative indicate nel quadro (art. 74 L.r. 39/2002).

5.9 Nota operativa (*9a) – Sgombero delle tagliate e proroga dei tempi

Collegamento schede: 4.19 (Sgombero delle tagliate)

Raccordo operativo con la scheda 4.13 (Epoca di esecuzione dei tagli e proroga stagione silvana)

Riferimento: R.r. 7/2005, art. 67.

Chiarimenti principali:

Dopo la chiusura del periodo di taglio è previsto un tempo per lo sgombero delle tagliate (con finestre differenziate per quota: sotto/sopra 800 m).

In caso di impedimenti (piogge eccessive/calamità) il Comune, durante lo sgombero, comunica al Gruppo Carabinieri Forestali la proroga tecnica (ulteriori 15 giorni indicati nel quadro), senza necessità di autorizzazione o parere regionale.

5.10 Nota operativa (*10a) – Recupero coltivi/oliveti abbandonati

Collegamento schede: 4.16 (Recupero coltivi/oliveti abbandonati)

Riferimento: R.r. 7/2005, art. 25 (comma 1, comma 2, comma 3).

Chiarimenti principali:

la Regione emette parere (ex CTSA/Sezione Foreste);

comma 1 (prato/pascolo): nel quadro è indicato “non serve autorizzazione”;

comma 2 (oliveti): regime differenziato in funzione di età/presenza di specie degli allegati regionali:

- a) Comunicazione alla Regione (modalità art. 7 commi 4 e 6) se presenti piante A1–A2–A3 con età < 3 anni;
- b) Autorizzazione dell’ente competente (previo parere regionale) se presenti piante A1–A2–A3 con 3 < età < 10 anni;
- c) Autorizzazione dell’ente competente (previo parere regionale) se presenti piante A1–A2–A3 con età media > 10 anni;

Nei casi di set-aside il conteggio dei 10 anni decorre dalla conclusione dell’operazione.

comma 3 (altri casi): autorizzazione dell’ente competente (previo parere regionale) con modalità art. 7 commi 1,2,3,6.

5.11 Nota operativa (*11a) – Raccordo tra durata/revoca/varianti e ripristino (art. 8 R.r. 7/2005; art. 85 L.r. 39/2002)

Collegamento schede: 4.2 (Durata, revoca, sospensione delle attività e varianti in corso d’opera) e 4.18 (Lavori di ripristino: sanzioni e prescrizione di ripristino dei luoghi) e, in generale, tutti gli interventi in autorizzazione

Chiarimenti principali:

Per gli interventi in autorizzazione, l’ente competente (Comune/Provincia) comunica alla Regione i provvedimenti relativi a durata/revoca/sospensione/varianti (art. 8 R.r. 7/2005), anche ai fini dell’applicazione dell’art. 85 L.r. 39/2002 e con informazione al Gruppo Carabinieri Forestali;

In caso di violazioni, la Regione, oltre alle sanzioni, può prescrivere i lavori necessari al ripristino/consolidamento/adeguamento e, in caso di inottemperanza, può procedere in danno del trasgressore (art. 85 L.r. 39/2002).

5.12 Nota operativa (*12a) – Cedui di età elevata: autorizzazione e parere vincolante

Collegamento schede: 4.17 (Utilizzazione dei boschi cedui di età elevata)

Riferimento: R.r. 7/2005, art. 41, commi 3 e 4

Chiarimenti principali:

Qualora l'intervento sia finalizzato al ripristino della gestione ordinaria del governo a ceduo (in tutto o in parte), l'interessato deve richiedere autorizzazione all'ente competente ai sensi dell'art. 7, indipendentemente dalla superficie, allegando il progetto di utilizzazione forestale (art. 11, come richiamato nel quadro).

L'autorizzazione è rilasciata previo parere vincolante della DRA.

In sede autorizzativa possono essere prescritte, anche su parte della superficie, la trasformazione in ceduo composto o la conversione ad alto fusto, sulla base di parametri ecologico-stazionali.

N. scheda ALL 5	Oggetto/fattispecie	Normativa di riferimento	Tipologia di atto	Amministrazione procedente e soggetti coinvolti	Specifiche	Note ALL 5	Collegamenti con altre schede
4.1	Piano di Gestione e Assestamento Forestale (PGAF) Piano Poliemiale dei Tagli (PPT) Piano di gestione dei pascoli (superficie complessiva >30 ha e di proprietà pubblica)	LR 39/2002 - Art. 16 (Approvazione della pianificazione forestale e pascoliva) - DGR 126/2005	Approvazione	RL - DRA (Area Governo del territorio e Multifunzionalità, Forestazione)		Note ALL 5	
4.2	Disposizione applicabile agli interventi soggetti a titolo: durata e revoca delle autorizzazioni; sospensione delle attività; gestione delle varianti in corso d'opera (quando ammessi)	Rr. 7/2005 Art. 8 Durate e revoca delle autorizzazioni, sospensione delle attività. Varianti in corso d'opera. L.R. 30/1994 Sanzioni	Disposizioni trasversali che si applicano alle autorizzazioni rilasciate in corso	Comuni o province comunicano i provvedimenti; DRA (Area Governo del territorio e Multifunzionalità, Forestazione) agisce come raccordo anche con altre Direzioni eventualmente interessate	*1a	Raccordo tra durata/revocabilità e ripristino (art. 8 R.L. 7/2005; art. 85 L.R. 39/2002); per gli interventi in autorizzazione, l'ente competente (Comune/Provincia) comunica alla Regione i provvedimenti relativi a durata / revoca / sospensione/varianti (art. 8 R.L. 7/2005) anche al fine dell'applicazione dell'art. 85 L.R. 39/2002 con informazione al Gruppo Carabinieri Forestali. In caso di violazioni, la Regione, oltre alle sanzioni, può prescrivere i lavori necessari al ripristino / consolidamento/aggiornamento e, in caso di inottemperanza, può procedere in danno del inassequato (art. 85 L.R. 39/2002).	4.18
4.3	Parere per conversione di boschi di alto fusto in cedui e di cedui composti in cedui	Rr. 7/2005 Art. 15 Conversione di boschi di alto fusto in cedui e di cedui composti in cedui	Parere	RL - DRA (Area Governo del territorio e Multifunzionalità, Forestazione)			
4.4	Attività di tutela che comprende: censimento degli alberi monumentali; Valutazioni finalizzate all'inserimento/gestione nell'Elenco nazionale degli A.M.I.; (Alberi Monumentali d'Italia). Le segnalazioni da parte di privati ed enti, scuole, ecc. danno inizio al iter di valutazione. I comuni preparano i dossier e con debbono validare e lo trasmettono alla DRA. La Commissione regionale per la valutazione degli alberi monumentali può richiedere integrazioni e chiarimenti, poi invia al IMASAF il dossier per l'inserimento nell'Elenco Nazionale degli A.M.I. - Alberi Monumentali d'Italia.	L. 10/2013 art. 7; DM 23/10/2014; L.R. 39/2002 artt. 31-33; Rr. 7/2005 art. 6 c. 1 lett. A.	Valutazione	I Comuni hanno responsabilità sugli alberi monumentali nel proprio territorio; è previsto raccordo con il livello regionale e nazionale per aggiornare l'elenco.			
4.5	Errata o incetta perimetrazione di area boscaia; certificazione/gestione dei casi di perimetrazione dubbia o errata (come la certificazione delle aree boscate nei casi di incertezze)	Rr. 39/2002, art. 4, comma 6	Supporto ai Comuni	I Comuni in collaborazione con RL - DRA (Area Governo del territorio e Multifunzionalità, Forestazione)	Nei casi di errata e/o incetta perimetrazione nonché in presenza di diversità tra le aree individuali e bosco e quelle individuate su base cartografica adottate dalla Regione, dagli enti strumentali e dagli enti locali, fatti salvi i casi di cui all'art. 4 comma 5, il Comune in collaborazione con la Regione, individua l'effettiva destinazione dell'area con riferimento alla definizione di bosco, ai sensi della L.R. 39/2002 art. 4, c.6.		
4.6	Tutela delle foreste vetuste e delle faggette depresse; Iscrizione e gestione nell'ambito della Rete nazionale dei boschi vetusti, previa verifica delle condizioni previste	D. lgs. 34/2016 (TUFF, defnizioni) e L.R. 39/2002 art. 34-bis	Iscrizione in elenco	RL - DRA (Area Governo del territorio e Multifunzionalità, Forestazione)	E' istituita la Rete nazionale dei boschi vetusti (art. 3, comma 2, lettera s bis) del TUFF). L'elenco regionale è tenuto presso la DRA. L'inserimento nell'elenco può avvenire d'ufficio oppure su segnalazione di enti locali, di enti di gestione delle aree naturali protette, di università, di associazioni o di comitati, previa verifica, da parte dell'ufficio responsabile della tenuta dell'elenco, dell'esistenza delle condizioni di cui all'art. 34bis comma 2 - L.R. 39/2002.		
4.7	Trasformazione del bosco e degli arbusteti in altra qualità di coltura, come definita dall'art. 37	L.R. 39/2002 art. 37; Rr. 7/2005 art. 6 c. 1 lett. b; art. 14	Parere (con procedimento che conduce all'atto finale secondo competenze)	Parere endoprocedimentale degli enti locali, decisione della DRA (Area Governo del territorio e Multifunzionalità Forestazione); parere Comuni per superficie fino a 3 ha; Promessa e CNIRC per superficie superiori a 3 ha, decisione finale assunta nel ambito del procedimento del RUR in CDS.	Si richiama l'impianto complessivo, e i profili come rimboscimento compensativo, ove previsti. L.R. 39/02 - art. 37, comma 2 - Costituisce trasformazione dei boschi o degli arbusteti in altre qualità di coltura ogni intervento che comporti l'eliminazione della vegetazione presente finalizzata all'utilizzazione del terreno con forme diverse da quella forestale. Comma 2 bis Non costituisce trasformazione dei boschi o degli arbusteti in altre qualità di coltura e non implica l'istituto della compensazione il ricambio dei coltivi arbusteti in altre qualità di coltura e non del precedente uso agricolo con ausilio di documentazione amministrativa, di piani elaborati tecnico predisposti anche attraverso la consultazione dei Geoparticolari regionali e del parere forestale da parte della direzione regionale competente. Non costituisce trasformazione dei boschi o degli arbusteti in altre qualità di coltura l'impianto di altre specie contenute negli allegati A1, A2 e A3 della presente legge, purché non comporti la lavorazione periodica dei suoli. Nei casi in cui le aree boscate vengono trasformate in altra qualità di coltura o viene eliminato il bosco è necessario parere della DRA che determina eventuale rimboscimento compensativo ai sensi dell'art. 40 della LR 39/02.	*3a	
4.8	Trasformazione dei terreni sidi/pascolo in terreni soggetti a periodica lavorazione	Rr. 7/2005, art. 123	Autorizzazione	RL - DRA (Area Governo del territorio e Multifunzionalità, Forestazione) agisce come raccordo anche con altre Direzioni eventualmente interessate	La trasformazione è ammissibile, ma soggetta a condizioni, titolo, rilascio di assenso, secondo la disciplina richiamata, in presenza di aree a rischio elevato/molto elevato (es. RS, FRA) è richiesto nulla osta dell'Autorità competente; se l'area è gravata da vincolo urbanologico, è richiesta preventiva autorizzazione dell'Area Difesa del Suolo. Definizione operativa di terreni sidi/pascoli: terreni non soggetti a colture/lavorazioni o altre forme da almeno 5 anni; terreni urbanizzati con costruzioni, aree con copertura artificiale (es. impianti sportivi).	*3a	La trasformazione è ammissibile, ma soggetta a condizioni, titolo, rilascio di assenso, secondo la disciplina richiamata, in presenza di aree a rischio elevato/molto elevato (es. RS, FRA) è richiesto nulla osta dell'Autorità competente; se l'area è gravata da vincolo urbanologico, è richiesta preventiva autorizzazione dell'Area Difesa del Suolo. Definizione operativa di terreni sidi/pascoli: terreni non soggetti a colture/lavorazioni o altre forme da almeno 5 anni; terreni urbanizzati con costruzioni, aree con copertura artificiale (es. impianti sportivi).
4.9	Conversione del bosco ed sostituzione della specie	Rr. 39/2002, art. 38; richiamo agli allegati A1-A2	Autorizzazione	Per conversioni boschi, autorizzazione provinciale/comunale, previo parere regionale. Per sostituzione specie, autorizzazione regionale (DRA - Area Governo del territorio e Multifunzionalità, Forestazione).	Se la conversione/sostituzione avviene con specie non comprese negli allegati richiamati (A1/A2), è indicata autorizzazione regionale; Se avviene con specie comprese negli allegati richiamati (A1/A2), non è richiesta autorizzazione regionale, ma l'intervento va comunque autorizzato dall'ente competente (Comune/Provincia) con previo parere regionale (ex CTS/Az. Sezione Foreste, come da quadro).	*4a	Se la conversione/sostituzione avviene con specie non comprese negli allegati richiamati (A1/A2), è indicata autorizzazione regionale; Se avviene con specie comprese negli allegati richiamati (A1/A2), non è richiesta autorizzazione regionale, ma l'intervento va comunque autorizzato dall'ente competente (Comune/Provincia) con previo parere regionale (ex CTS/Az. Sezione Foreste, come da quadro).
4.10	Trasformazioni e conversioni non soggette ad autorizzazione	L.R. 39/2002, art. 39 (comma 2 e comma 3)	Autorizzazione + comunicazione	RL - DRA (Area Governo del territorio e Multifunzionalità, Forestazione) + Provincia/Comuni	A titolo esemplificativo, il caso di trasformazione da arbusteto a bosco con rinnovazione artificiale purché realizzata favorendo la rinnovazione naturale delle specie, quadro per la trasformazione e (fascia ricorsa alla rinnovazione artificiale, l'intervento deve essere oggetto di preventiva autorizzazione da parte della DRA.	*5a	Alcune trasformazioni sono soggette a preventiva comunicazione a Comune/Provincia (settore/agra 3/b) nei casi elencati nel quadro (es. pianigioni → boschi, terreni vincolati e non boscati → boschi/rimboschimenti/impianti, arbusti/terzoli → boschi favorendo rinnovazione naturale). Attenzione: se, nel caso di passaggio da arbusteto a bosco (richiamo comma 2 lett. c), si fa ricorso a rinnovazione artificiale, allora (comma 3) l'intervento ricade in autorizzazione regionale (rimboschimento).

N.scheda ALL 5	Oggetto/fattispecie	Normativa di riferimento	Tipologia di atto	Amministrazione procedente e soggetti coinvolti	Specifiche	Note ALL 5	Collegamenti con altre schede
4.11	Sradicamento e devitalizzazione di piante e ceppaie	R. 7/2005, art. 17	Autorizzazione	Provincia/Comuni, previo parere regionale ex art. 6 R. 7/2005	*2a	Casi ammessi (comma 2, come riportato nel quadro): formazioni artificiali per produzione legnosa specializzata (anche in vincolo idrogeologico), castagni da frutto non più produttivi/morti o affetti da fitopatie (con interventi "a scalare" su > 5.000 mq); motivi di pubblica incolumità e fittosanitari; trasformazioni del bosco/area assimilate ai boschi in altre destinazioni d'uso (nei casi previsti); opere pubbliche o di pubblico interesse. Soglie e norme (comma 3): se la superficie interessata è > 500 mq, lo sradicamento rientra nell'autorizzazione dell'ente competente ai sensi dell'art.7 (con possibili prescrizioni, anche per sostituzione di specie con autoctone/A2 con specie A1 e rilevanti "a scolare"); negli altri casi (< 500 mq) è prevista la comunicazione di inizio attività ai sensi del medesimo art. 7.	
4.12	Taglio sughere e attività connesse (detenzione/commercio/pascobo)	L. 18 luglio 1995, n. 759 (artt. 1-5, 7-9); R. 7/2005, art. 56, comma 2	Autorizzazione	Provincia/Comuni, previo parere regionale per interventi di utilizzazione di boschi con presenza di sughere (enti competenti ex art. 7 del R. 7/2005). DRA per interventi diversi da utilizzazioni boschive di boschi con presenza di sughere.	*1a	Ambito (casi tipici): Estrazione di sughero con turni inferiori a 9 anni - detenzione/commercio di sughero con età < 9 anni; Abbandono di sughere; Trasformazione di sughere in altra qualità di coltura (anche se non vincolata idrogeologicamente o danneggiata da incendi); Coltura agraria e/o pascolo in sugherete con più di 25 sugherete. Decorita ordinaria; per la demarcatura/estrazione del sughero "gentile" è indicato il periodo 15 maggio - 31 agosto. È prevista la facoltà regionale di sospendere le operazioni in presenza di condizioni ecologiche/sanitarie sfavorevoli (es. infestazioni, condizioni meteo che rendono difficoltoso il disacco del sughero). Turni inferiori a 9 anni: la norma consente l'autorizzazione di turni inferiori in presenza di condizioni particolari; inoltre, detenzione e commercio di sughero con età inferiore a 9 anni sono subordinati a preventiva autorizzazione. Abbandono/dradimento: vietata senza preventiva autorizzazione. Trasformazione sugherete: vietata senza preventiva autorizzazione, con richiamo alla procedura prevista per trasformazioni rilevanti (nel quadro è richiamato anche il profilo dei rimboschimenti compensativi). Pascolo/coltura agraria in sugherete: subordinati a preventiva autorizzazione, nelle sugherete pure o miste quando la densità supera la soglia richiamata. Indicazioni pratiche: Le missioni/comunicazioni sono indirizzate in funzione della superficie: sotto i 3 ha al Comune, sopra i 3 ha alla Provincia o CMRC; Nei casi di turni inferiori: richiesta corredata da progetto asseverato, cartografia/identificazione puntuale; nel provvedimento va esplicitata l'autorizzazione anche alla detenzione e commercio (con invio/uso ai fini camerali, secondo prassi indicata nel quadro); Per abbandoni: progetto tecnico, verifica fibrità/dalleghe, motivazioni (stabilità/fittosante), eventuale prescrizione di rimpianto con specie coerenti con gli allegati regionali richiamati (M/A2) e preferenza per specie autoctone (come indicato nel quadro).	
4.13	Disciplina delle epoche di esecuzione dei tagli e gestione delle proroghe	R. 7/2005, art. 20 commi 1, 1-bis, 2, 3, 4; richiamo L. 39/2002 art. 74 per profili fittosanitari	Concessione proroga	RL - DRA (Area Governo del territorio e Multifunzionalità, Forestazione) o secondo i casi indicati	*8a	Per alcune tipologie di bosco (allo Iusto coetaneo/disetaneo/irregolare, ceduo a sterzo, e tagli intercari (avviamento/conversione) è indicato che si può operare in qualsiasi periodo dell'anno, nel rispetto delle condizioni richiamate, senza necessità di autorizzazione regionale. Per cedui coetanei semplici/metricinali/composti sono richiamate finestre ordinarie di taglio distinte per quota (sotto/sopra 800 m s.l.m.); È richiamata la possibilità di posticipare la chiusura della stagione di taglio per un periodo limitato in presenza di circostanze eccezionali riconosciute (esempi: emergenze/calamità). Nel quadro di sospensione sono consentiti interventi specifici (anche ai fini prevenzione incendi), con indicazioni di cautela operativa; Per interventi in aree protette o sui ex DPR 357/1997 la stagione di taglio può essere modificata da piani/criteri di gestione, garantendo comunque una finestra minima per le utilizzazioni; Per esigenze di difesa fittosanitaria, i tagli possono essere svolti in qualunque periodo previo parere vincolante e favorevole del Servizio fittosanitario regionale, con richiamo alle modalità operative indicate nel quadro (art. 74 L. 39/2002).	4.19
4.14	Proroga della stagione pascoliva	R. 7/2005, art. 110 lett. B (salvo modifiche e integrazioni al R. 7/2005 in corso di approvazione nel 2026)	Autorizzazione	RL - DRA (Area Governo del territorio e Multifunzionalità, Forestazione)	*6a	La proroga richiede autorizzazione regionale. Sono richiamate finestre temporali diverse per fascia altimetrica e un requisito minimo di riposo vegetativo (6 mesi sopra 1.200 m, 3 mesi tra 600 e 1.200 m), con possibilità di proroghe. Nei casi ricorrenti, sussiste la possibilità di disciplinare le date in sede di POGAF a regime, previa valutazione caso per caso.	
4.15	Gestione dei castagneti: conversione da castagneto ceduo a castagneto da frutto	L. 39/2002 art. 47 e 53; R. 7/2005 art. 10 e 63	Autorizzazione	RL - DRA (Area Governo del territorio e Multifunzionalità, Forestazione)	*7a	Il passaggio da ceduo a frutto richiede autorizzazione regionale; è indicata una modalità Gestione dei castagneti. Il passaggio da frutto a ceduo richiede autorizzazione regionale. Verifiche istruttorie ricorrenti: Compatibilità urbanistica/PRG (con esempi di limitazioni paesaggistiche); Eventuale presenza di area protetta (nulla osta), Natura 2000 (VinCA e pronuncia), PAI (nulla osta), vincoli archeologici/paesaggistici (pareri secondo deleghe).	
4.16	Recupero coltivi/olivi abbandonati	R. 7/2005, art. 25	Parere / Autorizzazione (a seconda del comma/caso)	Provincia/Comuni, previo parere regionale (enti competenti ex art. 7 del R. 7/2005).	*10a	La Regione emette parere (ex CTSA/Sezione Foreste): • Comma 1 (prato/pascolo): nel quadro è indicato "non serve autorizzazione"; • Comma 2 (olivi): regime differenziato in funzione di età/presenza di specie degli allegati regionali; a) Comunicazione alla Regione (modalità art. 7 commi 4 e 6) se presenti piante A1-A2-A3 con età < 3 anni; b) Autorizzazione dell'ente competente (previo parere regionale) se presenti piante A1-A2-A3 con età media > 10 anni; c) Autorizzazione del ente competente (previo parere regionale) se presenti piante A1-A2-A3 con età media > 10 anni; Nel caso di selvasciva i collegio dei 10 anni decreta dalla conclusione dell'operazione. • Comma 3 (altri casi): autorizzazione dell'ente competente (previo parere regionale) con modalità art. 7 commi 1, 2, 3, 6.	
4.17	Utilizzazione dei boschi cedui di età elevata	R. 7/2005, art. 41, comma 4	Parere / Autorizzazione (a seconda del comma/caso)	Provincia/Comuni, previo parere regionale (enti competenti ex art. 7 del R. 7/2005).	*12a	Quadro l'intervento sia finalizzato al ripristino della gestione ordinaria del governo a ceduo (in tutto o in parte). l'interessato deve richiedere autorizzazione all'ente competente ai sensi dell'art. 7, indipendentemente dalla superficie, allegando il progetto di utilizzazione forestale (art. 11, come richiamato nel quadro). L'autorizzazione è rilasciata previo parere vincolante della DRA, in sede autorizzativa possono essere prescritte, anche su parte della superficie, la trasformazione in ceduo composto o la conversione ad alto fusto, sulla base di parametri ecologico-stazionali.	

N. scheda ALL 5	Oggetto/fattispecie	Normativa di riferimento	Tipologia di atto	Amministrazione procedente e soggetti coinvolti	Specifiche	Note ALL 5	Collegamenti con altre schede
4.18	Atti conseguenti ad accertamenti che richiedono il ripristino dello stato dei luoghi e/o l'applicazione di sanzioni previste.	L.r. 39/2002, art. 85	Inrogazione di sanzioni e prescrizione di ripristino dei luoghi			*1a Raccordo tra duratore/revocavarianti e ripristino (art. 8 R.r. 7/2005; art. 85 L.r. 39/2002); Per gli interventi in autorizzazione, l'ente competente (Comune/Provincia) comunica alla Regione i provvedimenti relativi a durata/revoca/sospensione/varianti (art. 8 R.r. 7/2005), anche ai fini dell'applicazione dell'art. 85 L.r. 39/2002 e con informazione al Gruppo Carabinieri Forestali. In caso di violazioni, la Regione, oltre alle sanzioni, può prescrivere i lavori necessari al ripristino/consolidamento/ adeguamento e, in caso di inottemperanza, può procedere in danno del trasgressore (art. 85 L.r. 39/2002).	4.2
4.19	Obblighi/tempi/modalità di sgombero delle tagliate	R.r. 7/2005, art. 67	Prescrizione operativa commessa alle attività di taglio			*3a Dopo la chiusura del periodo di taglio è previsto un tempo per lo sgombero delle tagliate (con finestre differenziate per quota: sotto/sopra 800 m). In caso di impedimenti (pioggia eccessive/calamità) il Comune, durante lo sgombero, comunica al Gruppo Carabinieri Forestali la proroga tecnica (ulteriori 15 giorni indicati nel quadro), senza necessità di autorizzazione o parere regionale.	4.13

Scheda 4.1 - Approvazione della pianificazione forestale e pascoliva

Oggetto/Fattispecie (intervento/attività adempimento)	<input type="checkbox"/> PGAF - Piano di Gestione e Assestamento Forestale <input type="checkbox"/> PPT - Piano Poliennale dei Tagli <input type="checkbox"/> Piano di gestione dei pascoli (superficie complessiva superiore a trenta ettari e di proprietà pubblica)
Normativa di riferimento	LR 39/2002 - Art. 16 (Approvazione della pianificazione forestale e pascoliva) DGR 126/2005
Tipologia atto	Approvazione
Amministrazione procedente e soggetti eventualmente coinvolti	REGIONE LAZIO - DRA (Area Governo del territorio e Multifunzionalità, Forestazione)

Scheda 4.2 - Durata, revoca, sospensione delle attività e varianti in corso d'opera

Oggetto/Fattispecie (intervento/attività adempimento)	<p><i>Disposizione applicabile agli interventi soggetti a titolo:</i></p> <input type="checkbox"/> Durata e revoca delle autorizzazioni <input type="checkbox"/> Sospensione delle attività <input type="checkbox"/> Gestione delle varianti in corso d'opera (quando ammesse)
Normativa di riferimento	R.r 7/2005 Art. 8 Durata e revoca delle autorizzazioni, sospensione delle attività. Varianti in corso d'opera L.r. 30/1994 Sanzioni
Tipologia atto	Disposizioni trasversali che si applicano alle autorizzazioni/atti rilasciati o in corso
Ambito di applicazione	Interventi in autorizzazione
Amministrazione procedente e soggetti eventualmente coinvolti	Comuni o province comunicano i provvedimenti; DRA (Area Governo del territorio e Multifunzionalità, Forestazione) agisce come raccordo anche con altre Direzioni eventualmente interessate
Nota (*11a) (cfr. ALL.5 - Procedure e atti nel settore forestale, paragrafo 5, punto 5.11)	<p><i>Raccordo tra durata/revoca/varianti e ripristino (art. 8 R.r. 7/2005; art. 85 L.r. 39/2002):</i></p> <p>Per gli interventi in autorizzazione, l'ente competente (Comune/Provincia) comunica alla Regione i provvedimenti relativi durata/revoca/sospensione/varianti (art. 8 R.r. 7/2005), anche ai fini dell'applicazione dell'art. 85 L.r. 39/2002 e con informazione al Gruppo Carabinieri Forestali;</p> <p>In caso di violazioni, la Regione, oltre alle sanzioni, può prescrivere i lavori necessari al ripristino/consolidamento/adeguamento e, in caso di inottemperanza, può procedere in danno del trasgressore (art. 85 39/2002).</p> <p><i>Collegamento altre schede:</i></p> <p>4.18 (Lavori di ripristino: sanzioni e prescrizione di ripristino dei luoghi) e, in generale, tutti gli interventi in autorizzazione</p>

Scheda 4.3 - Parere per conversione di boschi di alto fusto in cedui e di cedui composti in cedui

Oggetto/Fattispecie (intervento/attività adempimento)	<input type="checkbox"/> Rilascio di parere per casi di conversione
Normativa di riferimento	R.r 7/2005 Art. 15 Conversione di boschi di alto fusto in cedui e dei cedui composti in cedui
Tipologia atto	Parere
Amministrazione procedente e soggetti eventualmente coinvolti	DRA (Area Governo del territorio e Multifunzionalità, Forestazione)
Esito/effetto	Il parere alimenta il procedimento principale secondo le regole applicabili al caso concreto.

Scheda 4.4 - Tutela degli alberi monumentali

Oggetto/Fattispecie (intervento/attività adempimento)	<i>Attività di tutela che comprende:</i> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Censimento degli alberi monumentali<input type="checkbox"/> Valutazioni finalizzate all'inserimento/gestione nell'Elenco nazionale degli A.M.I. (Alberi Monumentali d'Italia). Le segnalazioni da parte di privati ed enti, scuole, ecc. danno inizio all'iter di valutazione. I comuni preparano il dossier e con delibera lo validano e lo trasmettono alla DRA. La Commissione regionale per la valutazione degli alberi monumentali può richiedere integrazioni e chiarimenti, poi invia al MASAF il dossier per l'inserimento nell'Elenco Nazionale degli A.M.I. - Alberi Monumentali d'Italia.
Normativa di riferimento	L. 10/2013 art. 7; DM 23/10/2014; L.r. 39/2002 artt. 31-33; R.r. 7/2005 art. 6 c.1 lett. A
Tipologia atto	Valutazione
Amministrazione procedente e soggetti eventualmente coinvolti	I Comuni hanno responsabilità sugli alberi monumentali nel proprio territorio; è previsto raccordo con il livello regionale e nazionale per aggiornare l'elenco.

Scheda 4.5 - Errata o incerta perimetrazione di area boscata

Oggetto/Fattispecie (intervento/attività adempimento)	<input type="checkbox"/> certificazione/gestione dei casi di perimetrazione dubbia o errata (come la certificazione delle aree boscate nei casi di incertezza). Nei casi di errata e/o incerta perimetrazione nonché in presenza di diversità tra le aree individuate a bosco quelle individuate su base cartografica adottate dalla Regione, dagli enti strumentali e dagli enti locali, fatti salvi i casi di cui all'art. 4 comma 5, il comune in collaborazione con la Regione, individua l'effettiva destinazione dell'area con riferimento alla definizione di bosco, ai sensi della L.r. 39/2002 art. 4. c.6.
Normativa di riferimento	L.r. 39/2002, art. 4, comma 6
Tipologia atto	Supporto ai Comuni
Amministrazione procedente e soggetti eventualmente coinvolti	I Comuni in collaborazione con DRA (Area Governo del territorio e Multifunzionalità, Forestazione)
Esito/effetto	Uniformare le valutazioni e ridurre difformità/contese sulla qualificazione dell'area

Scheda 4.6 - Tutela delle foreste vetuste e delle faggete depresse

Oggetto/Fattispecie (intervento/attività adempimento)	<input type="checkbox"/> Iscrizione e gestione nell'ambito della Rete nazionale dei boschi vetusti, previa verifica delle condizioni previste. È istituita la Rete nazionale dei boschi vetusti (art. 3, comma 2, lettera s bis) del TUFF). L'elenco regionale è tenuto presso la DRA. L'inserimento nell'elenco può avvenire d'ufficio oppure su segnalazione di enti locali di gestione delle aree naturali protette, di università, di associazioni o di comitati, previa verifica, da parte dell'ufficio responsabile della tenuta dell'elenco, dell'esistenza delle condizioni di cui all'art. 34bis comma 2 – L.r. 39/2002.
Normativa di riferimento	D.lgs. 34/2018 (TUFF, definizioni) e L.r. 39/2002 art. 34-bis
Tipologia atto	Iscrizione in elenco
Amministrazione procedente e soggetti eventualmente coinvolti	REGIONE LAZIO - DRA (Area Governo del territorio e Multifunzionalità, Forestazione)
Esito/effetto	Applicazione del regime di tutela conseguente all'iscrizione

Scheda 4.7 - Trasformazione del bosco e degli arbusteti in altra qualità di coltura

Oggetto/Fattispecie
(intervento/attività adempimento)

☐ Trasformazione come definita dall'art. 37

Si richiamano l'impianto complessivo, e i profili come rimboschimento compensativo, ove previsti.
L.r. 39/02 - art. 37 comma 2 - Costituisce trasformazione dei boschi o degli arbusteti in altre qualità di coltura ogni intervento che comporti l'eliminazione della vegetazione presente finalizzata all'utilizzazione del terreno con forme d'uso diverse da quella forestale.
Comma 2 bis. Non costituisce trasformazione dei boschi o degli arbusteti in altre qualità di coltura e non implica l'istituto della compensazione il recupero dei coltivi abbandonati previa dimostrazione del precedente uso agricolo con ausilio di documentazione amministrativa, di idonei elaborati tecnici predisposti anche attraverso la consultazione del Geoportale regionale e del parere forestale da parte della direzione regionale competente.
Non costituisce trasformazione dei boschi o degli arbusteti in altre qualità di coltura l'impianto di altre specie contenute negli allegati A1, A2 e A3 della presente legge, purché non comporti la lavorazione periodica del suolo. Nei casi in cui le aree boscate vengono trasformate in altra qualità di coltura o viene eliminato il bosco è necessario parere della DRA che determina eventuale rimboschimento compensativo ai sensi dell'art. 40 della LR 39/02.

Normativa di riferimento

L.r. 39/2002 art. 37; R.r. 7/2005 art. 6 c.1 lett. b; art. 14

Tipologia atto

Parere (con procedimento che conduce all'atto finale secondo competenze)

Amministrazione procedente e soggetti eventualmente coinvolti

Parere endoprocedimentale degli enti locali, decisione della DRA (Area Governo del territorio e Multifunzionalità, Forestazione): parere Comuni per superfici fino a 3 ha; Province e CMRC per superfici superiori a 3 ha; decisione finale assunta nell'ambito del procedimento dal RUR in CdS.

Esito/effetto

Applicazione del regime di tutela conseguente all'iscrizione

Scheda 4.8 - Trasformazione dei terreni saldi/pascolo in terreni soggetti a periodica lavorazione

Oggetto/Fattispecie (intervento/attività adempimento)	<input type="checkbox"/> Trasformazione dei terreni saldi (pascolo) in terreni soggetti a lavorazione periodica
Normativa di riferimento	R.r. 7/2005, art. 123
Tipologia atto	Autorizzazione
Amministrazione precedente e soggetti eventualmente coinvolti	REGIONE LAZIO - DRA (Area Governo del territorio e Multifunzionalità, Forestazione) agisce come raccordo an con altre Direzioni eventualmente interessate
Nota (*3a) (cfr. ALL.5 - Procedure e atti nel settore forestale, paragrafo 5, punto 5.3)	<p><i>Trasformazione terreni saldi/pascolo in terreni a periodica lavorazione</i></p> <p>La trasformazione è ammissibile, ma soggetta a condizioni, titolo, rilascio di assenso, secondo la disciplina richiamata; in presenza di aree a rischio elevato/molto elevato (es. R3-R4) è richiesto nulla osta dell'Autorità competente; se l'area è gravata da vincolo idrogeologico, è richiesta preventiva autorizzazione dell'Area Difesa del Suolo.</p> <p><i>Definizione operativa di terreni saldi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • pascoli; • terreni non soggetti a coltura/lavorazioni o altre forme da almeno 5 anni; • terreni urbanizzati con costruzioni; • aree con copertura artificiale (es. impianti sportivi). <p><i>Passaggio da autorizzazione a dichiarazione:</i></p> <p>L'autorizzazione può essere sostituita da dichiarazione, sempre corredata da progetto, solo se ricorrono congiuntamente condizioni riportate nel quadro normativo (superficie ≤ 3 ha, pendenza media ≤ 30%, rispetto delle norme tecniche richiamate). In mancanza anche di una sola condizione, permane il regime autorizzatorio.</p>

Scheda 4.9 - Conversione del bosco e sostituzione della specie

Oggetto/Fattispecie (intervento/attività adempimento)	<input type="checkbox"/> Conversione del bosco e/o sostituzione della specie
Normativa di riferimento	L.r. 39/2002, art. 38; richiamo agli allegati A1–A2
Tipologia atto	Autorizzazione
Amministrazione procedente e soggetti eventualmente coinvolti	<i>Per conversioni boschi</i> : autorizzazione provinciale/comunale, previo parere regionale. <i>Per sostituzione specie</i> : autorizzazione regionale (DRA - Area Governo del territorio e Multifunzionalità, Forestazione)
Nota (*4a) (cfr. ALL.5 - Procedure e atti nel settore forestale, paragrafo 5, punto 5.4)	<i>Conversione del bosco e sostituzione della specie</i> Se la conversione/sostituzione avviene con <u>specie non comprese</u> negli allegati richiamati (A1/A2), è indicata autorizzazione regionale; Se avviene con <u>specie comprese</u> negli allegati richiamati (A1/A2), non è richiesta autorizzazione regionale, ma l'intervento è comunque autorizzato dall'ente competente (Comune/Provincia) con previo parere regionale (ex CTSA/Sezione Foreste, come da quadro).

Scheda 4.10 - Trasformazioni e conversioni non soggette ad autorizzazione

Oggetto/Fattispecie (intervento/attività adempimento)	<input type="checkbox"/> Casistiche riconducibili all'art. 39 A titolo esemplificativo, il caso di trasformazione da arbusteto a bosco con rinnovazione artificiale purché realizzata favorendo la rinnovazione naturale delle specie, qualora per la trasformazione si faccia ricorso a rinnovazione artificiale, l'intervento deve essere oggetto di preventiva autorizzazione da parte della DRA.
Normativa di riferimento	L.r. 39/2002, art. 39 (comma 2 e comma 3)
Tipologia atto	Autorizzazione + comunicazione
Amministrazione procedente e soggetti eventualmente coinvolti	DRA (Area Governo del territorio e Multifunzionalità, Forestazione) + Province/Comuni
Nota (*5a) (cfr. ALL.5 - Procedure e atti nel settore forestale, paragrafo 5, punto 5.5)	<i>Trasformazioni e conversioni ex art. 39 L.r. 39/2002</i> Alcune trasformazioni sono soggette a preventiva comunicazione a Comune/Provincia (sotto/sopra 3 ha) nei casi elenca nel quadro (es. piantagioni → boschi; terreni vincolati e non boscati → boschi/rimboschimenti/imboschimenti/impianti; arbusteti transitori → boschi favorendo rinnovazione naturale). Attenzione: se, nel caso di passaggio da arbusteto a bosco (richiamo comma 2 lett. c), si fa ricorso a rinnovazione artificiale allora (comma 3) l'intervento ricade in autorizzazione regionale (rimboschimento).

Scheda 4.11 - Sradicamento e devitalizzazione di piante e ceppaie

Oggetto/Fattispecie (intervento/attività adempimento) Sradicamento/devitalizzazione
Lo sradicamento di ceppaie/alberi è subordinato ad autorizzazione, con casistiche puntuali (vedi nota *2a)

Normativa di riferimento R.r. 7/2005, art. 17

Tipologia atto Autorizzazione

Amministrazione procedente e soggetti eventualmente coinvolti Province/Comuni, previo parere regionale ex art. 6 R.r. 7/2005

Nota (*2a)

(cfr. ALL.5 - Procedure e atti nel settore forestale, paragrafo 5, punto 5.2)

Casi ammessi (comma 2, come riportato nel quadro):

- formazioni artificiali per produzione legnosa specializzata (anche in vincolo idrogeologico);
- castagni da frutto non più produttivi/morti o affetti da fitopatie (con interventi "a scalare" se > 5.000 mq);
- motivi di pubblica incolumità e fitosanitari;
- trasformazioni del bosco/aree assimilate ai boschi in altre destinazioni d'uso (nei casi previsti);
- opere pubbliche o di pubblico interesse.

Soglie e regime (comma 3):

- se la superficie interessata è > 500 mq, lo sradicamento rientra nell'autorizzazione dell'ente competente ai sensi dell' (con possibili prescrizioni, anche per sostituzione di specie non autoctone/A2 con specie A1 e interventi "a scalare");
- negli altri casi (≤ 500 mq) è prevista la comunicazione di inizio attività ai sensi del medesimo art. 7.

Scheda 4.12 - Boschi e alberi di sughera: taglio, detenzione/commercio e pascolamento

Oggetto/Fattispecie (intervento/attività adempimento)	<p>☐ Taglio sughere e attività connesse (detenzione/commercio/pascolo)</p> <p>È vietato l'abbattimento di sughere, anche se non più produttive, e il diradamento senza preventiva autorizzazione della DRA. La detenzione ed il commercio di sughero avente età inferiore a nove anni sono subordinati alla preventiva autorizzazione della DRA. È vietata la trasformazione di sugherete anche se sottoposte a vincolo idrogeologico e ancorché danneggiate da incendi, in altre qualità di coltura non preventivamente autorizzate. L'esercizio della coltura agraria o del pascolo nelle sugherete è subordinato alla preventiva autorizzazione. Gli interventi di utilizzazione finale ed intercalare, per i boschi composti per il 25% di piante di sughera, indipendentemente dalla loro estensione, sono sottoposti all'autorizzazione.</p> <p><u>"Decortica sughera" richiama casi specifici tra cui:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Estrazione di sughero con turni inferiori (con richiamo anche a detenzione e commercio); • Pratiche di abbattimento di sughere; • Trasformazione di sugherete in altre qualità di coltura in particolari condizioni; • Esercizio attività agricola e/o pascolo in sugherete con densità indicata nel quadro.
Normativa di riferimento	L. 18 luglio 1956, n. 759 (artt. 1–5, 7–9); R.r. 7/2005, art. 56, comma 2.
Tipologia atto	Autorizzazione
Amministrazione procedente e soggetti eventualmente coinvolti	Province/Comuni, previo parere regionale per interventi di utilizzazioni di boschi con presenza di sughere (e competenti ex art. 7 del R.r. 7/2005). DRA per interventi diversi da utilizzazioni boschive di boschi con prese sughere.
Nota (*1a) (cfr. ALL.5 - Procedure e atti nel settore forestale, paragrafo 5, punto 5.1)	<p><i>Ambito (casi tipici):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Estrazione di sughero con turni inferiori a 9 anni + detenzione/commercio di sughero con età < 9 anni; • Abbattimento di sughere; • Trasformazione di sugherete in altra qualità di coltura (anche se non vincolate idrogeologicamente o danneggiate incendi); • Coltura agraria e/o pascolo in sugherete con più di 25 sughere/ha. <p><i>Ulteriori specifiche e chiarimenti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Decortica ordinaria:</i> per la demaschiatura/estrazione del sughero "gentile" è indicato il periodo 15 maggio – 31 agosto; è prevista la facoltà regionale di sospendere le operazioni in presenza di condizioni ecologiche/sanitarie sfavorevoli (e infestazioni, condizioni meteo che rendono difficoltoso il distacco del sughero). • <i>Turni inferiori a 9 anni:</i> la norma consente l'autorizzazione di turni inferiori in presenza di condizioni particolari; in detenzione e commercio di sughero con età inferiore a 9 anni sono subordinati a preventiva autorizzazione. • <i>Abbattimento/diradamento:</i> vietati senza preventiva autorizzazione. • <i>Trasformazione sugherete:</i> vietata senza preventiva autorizzazione, con richiamo alla procedura prevista per trasformazioni rilevanti (nel quadro è richiamato anche il profilo del rimboschimento compensativo). • <i>Pascolo/coltura agraria in sughereta:</i> subordinati a preventiva autorizzazione, nelle sugherete pure o miste quando la densità supera la soglia richiamata. <p><i>Indicazioni pratiche:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Le trasmissioni/comunicazioni sono indirizzate in funzione della superficie:</i> sotto i 3 ha al Comune, sopra i 3 ha alla Provincia o CMRC; • <i>Nei casi di turni inferiori:</i> richiesta corredata da progetto asseverato, cartografia/identificazione puntuale; nel provvedimento va esplicitata l'autorizzazione anche alla detenzione e commercio (con invio/uso ai fini camerali secondo prassi indicata nel quadro); • <i>Per abbattimenti:</i> progetto tecnico, verifica titolarità/deleghe, motivazioni (stabilità/fitopatie), eventuale prescrizione di reimpianto con specie coerenti con gli allegati regionali richiamati (A1/A2) e preferenza per specie autoctone (come indicato nel quadro).

Scheda 4.13 - Epoca di esecuzione dei tagli e proroga stagione silvana

Oggetto/Fattispecie (intervento/attività adempimento)	<input type="checkbox"/> Disciplina delle epoche di esecuzione dei tagli e gestione delle proroghe Proroga stagione silvana. Qualora ricorrano circostanze ambientali speciali ed eccezionali, riconosciute con dichiarazione di stato di calamità o emergenza di cui all'articolo 15 della legge regionale 26 febbraio 2014, 2, su motivata richiesta dei comuni interessati, può essere concessa, da parte della struttura regionale competente in materia forestale, una proroga fino a 15 giorni del termine stabilito.
Normativa di riferimento	R.r. 7/2005, art. 20 (commi 1, 1-bis, 2, 3, 4); richiamo L.r. 39/2002 art. 74 per profili fitosanitari Richiama la struttura dell'art. 20, a partire dal comma 1 sulle epoche di esecuzione; ulteriori commi dettagliano condizioni/deroghe e casi particolari (es. difesa fitosanitaria)
Tipologia atto	Concessione proroga
Amministrazione precedente e soggetti eventualmente coinvolti	DRA (Area Governo del territorio e Multifunzionalità, Forestazione) o secondo i casi indicati
Nota (*8a) (cfr. ALL.5 - Procedure e atti nel settore forestale, paragrafo 5, punto 5.8)	<p><i>Chiarimenti principali:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Per alcune tipologie di bosco (alto fusto coetaneo/disetaneo/irregolare, ceduo a sterzo; e tagli intercalari/avviamento/conversione) è indicato che si può operare in qualsiasi periodo dell'anno, nel rispetto delle condizioni richiamate, senza necessità di autorizzazione regionale; • Per cedui coetanei semplici/matricinati/composti sono richiamate finestre ordinarie di taglio distinte per quota (sotto/sopra 800 m s.l.m.); • E' richiamata la possibilità di posticipare la chiusura della stagione di taglio per un periodo limitato in presenza di circostanze eccezionali riconosciute (esempi: emergenze/calamità); • Nel periodo di sospensione sono consentiti interventi specifici (anche ai fini prevenzione incendi), con indicazioni di cautela operativa; • Per interventi in aree protette o siti ex DPR 357/1997 la stagione di taglio può essere modificata da piani/criteri di gestione, garantendo comunque una finestra minima per le utilizzazioni; • Per esigenze di difesa fitosanitaria, i tagli possono essere svolti in qualunque periodo previo parere vincolante e favorevole del Servizio fitosanitario regionale, con richiamo alle facoltà operative indicate nel quadro (art. 74 L.r. 39/2005) <p><i>Collegamento altre schede:</i> Raccordo operativo con la scheda 4.19 (Sgombero delle tagliate)</p>

Scheda 4.14 - Proroga della stagione pascoliva

Oggetto/Fattispecie (intervento/attività adempimento)	<input type="checkbox"/> Proroga della stagione pascoliva Proroga stagione pascoliva. Salva espressa autorizzazione dell'ente competente, il pascolo nei terreni pascolavi ad altitudine compresa tra i 600 e i 1200 metri s.l.m., può esercitarsi solo dal 1° marzo al 30 novembre. Ad altitudine superiore ai 1200 metri, dal 15 maggio al 15 ottobre.
Normativa di riferimento	R.r. 7/2005, art. 110 lett. B (salvo modifiche e integrazioni al R.r.7/2005 in corso di approvazione nel 2026)
Tipologia atto	Autorizzazione
Amministrazione procedente e soggetti eventualmente coinvolti	DRA (Area Governo del territorio e Multifunzionalità, Forestazione)
Nota (*6a) (cfr. ALL.5 - Procedure e atti nel settore forestale, paragrafo 5, punto 5.6)	Chiarimenti principali: La proroga richiede autorizzazione regionale. Sono richiamate finestre temporali diverse per fasce altimetriche e un requisito minimo di riposo vegetativo (6 mesi sopra 1.200 m; 3 mesi tra 600 e 1.200 m), con possibilità di proroghe; Nei casi ricorrenti, sussiste la possibilità di disciplinare le date in sede di PGAF a regime, previa valutazione caso per caso

Scheda 4.15 - Gestione dei castagneti: conversione da castagneto ceduo a castagneto da frutto

Oggetto/Fattispecie (intervento/attività adempimento) Conversione del castagneto, con indicazioni operative nel quadro (anche in termini di conduzione graduale). La conversione dei cedui castanili in castagneti da frutto, e viceversa, è realizzata sulla base di un progetto miglioramento e ricostituzione boschiva approvato dalla DRA.

Normativa di riferimento L.r. 39/2002 artt. 47 e 53; R.r. 7/2005 artt. 10 e 63

Tipologia atto Autorizzazione

Amministrazione procedente e soggetti eventualmente coinvolti DRA (Area Governo del territorio e Multifunzionalità, Forestazione)

Nota (*7a) (cfr. ALL.5 - Procedure e atti nel settore forestale, paragrafo 5, punto 5.7) *Chiarimenti principali:*
Il passaggio da ceduo a frutto richiede autorizzazione regionale; è indicata una modalità Gestione dei castagneti. Il passaggio da frutto a ceduo richiede autorizzazione regionale.

Verifiche istruttorie ricorrenti:

- Compatibilità urbanistica/PRG (con esempi di limitazioni paesaggistiche);
- Eventuale presenza di area protetta (nulla osta), Natura 2000 (VInCA e pronuncia), PAI (nulla osta), vincoli archeologici/paesaggistici (pareri secondo deleghe).

Scheda 4.16 - Recupero coltivi/oliveti abbandonati

Oggetto/Fattispecie (intervento/attività adempimento)	<input type="checkbox"/> Recupero di coltivi/oliveti abbandonati, con articolazione per commi: comma 1: casi riferiti a prato/pascolo; comma 2: oliveti; comma 3: ulteriori casi (diversi dal comma 2) riferiti ai “coltivi abbandonati” in senso ampio.
Normativa di riferimento	R.r. 7/2005, art. 25
Tipologia atto	Parere / Autorizzazione (a seconda del comma/caso)
Amministrazione procedente e soggetti eventualmente coinvolti	Province/Comuni, previo parere regionale (enti competenti ex art. 7 del R.r. 7/2005).
Nota (*10a) (cfr. ALL.5 - Procedure e atti nel settore forestale, paragrafo 5, punto 5.10)	<p><i>Chiarimenti principali:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • La Regione emette parere (ex CTSA/Sezione Foreste); • Comma 1 (prato/pascolo): nel quadro è indicato “non serve autorizzazione”; • Comma 2 (oliveti): regime differenziato in funzione di età/presenza di specie degli allegati regionali: <ul style="list-style-type: none"> a) Comunicazione alla Regione (modalità art. 7 commi 4 e 6) se presenti piante A1–A2–A3 con età < 3 anni; b) Autorizzazione dell’ente competente (previo parere regionale) se presenti piante A1–A2–A3 con 3 < età < 10 anni; c) Autorizzazione dell’ente competente (previo parere regionale) se presenti piante A1–A2–A3 con età media > 10 anni • Comma 3 (altri casi): autorizzazione dell’ente competente (previo parere regionale) con modalità art. 7 commi 1, 2, 3, Nei casi di set-aside il conteggio dei 10 anni decorre dalla conclusione dell’operazione.

Scheda 4.17 - Utilizzazione dei boschi cedui di età elevata

Oggetto/Fattispecie (intervento/attività adempimento)	<input type="checkbox"/> Utilizzazione dei cedui invecchiati Per i cedui invecchiati L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata previo parere vincolante della DRA in conformità all'articolo 8, della L.r.39/2002.
Normativa di riferimento	R.r. 7/2005, art. 41, comma 4
Tipologia atto	Parere / Autorizzazione (a seconda del comma/caso)
Amministrazione procedente e soggetti eventualmente coinvolti	Province/Comuni, previo parere regionale (enti competenti ex art. 7 del R.r. 7/2005).
Nota (*12a) (cfr. ALL.5 - Procedure e atti nel settore forestale, paragrafo 5, punto 5.12)	Chiarimenti principali: Qualora l'intervento sia finalizzato al ripristino della gestione ordinaria del governo a ceduo (in tutto o in parte), l'interessato deve richiedere autorizzazione all'ente competente ai sensi dell'art. 7, indipendentemente dalla superficie allegando il progetto di utilizzazione forestale (art. 11, come richiamato nel quadro). L'autorizzazione è rilasciata previo parere vincolante della DRA. In sede autorizzativa possono essere prescritte, anche su parte della superficie, la trasformazione in ceduo composto o conversione ad alto fusto, sulla base di parametri ecologico-stazionali.

Scheda 4.18 - Lavori di ripristino: sanzioni e prescrizione di ripristino dei luoghi

Oggetto/Fattispecie (intervento/attività adempimento)	<input type="checkbox"/> Atti conseguenti ad accertamenti che richiedono il ripristino dello stato dei luoghi e/o l'applicazione di sanzioni previste.
Normativa di riferimento	L.r. 39/2002, art. 85
Tipologia atto	Irrogazione di sanzioni e prescrizione di ripristino dei luoghi
Nota (*11a) (cfr. ALL.5 - Procedure e atti nel settore forestale, paragrafo 5, punto 5.11)	<p><i>Raccordo tra durata/revoca/varianti e ripristino (art. 8 R.r. 7/2005; art. 85 L.r. 39/2002):</i> Per gli interventi in autorizzazione, l'ente competente (Comune/Provincia) comunica alla Regione i provvedimenti relativi a durata/revoca/sospensione/varianti (art. 8 R.r. 7/2005), anche ai fini dell'applicazione dell'art. 85 L.r. 39/2002 e con informazione al Gruppo Carabinieri Forestali; In caso di violazioni, la Regione, oltre alle sanzioni, può prescrivere i lavori necessari al ripristino/consolidamento/adeguamento e, in caso di inottemperanza, può procedere in danno del trasgressore (art. 85 39/2002).</p> <p><i>Collegamento altre schede:</i> 4.2 (Durata, revoca, sospensione delle attività e varianti in corso d'opera) e, in generale, tutti gli interventi in autorizzazione</p>

Scheda 4.19 - Sgombero delle tagliate

Oggetto/Fattispecie
(intervento/attività adempimento)

Obblighi/tempi/modalità di sgombero delle tagliate

Normativa di riferimento

R.r. 7/2005, art. 67

Tipologia atto

Prescrizione operativa connessa alle attività di taglio

Nota (*9a)

(cfr. ALL.5 - Procedure e atti nel settore forestale, paragrafo 5, punto 5.11)

Chiarimenti principali:

Dopo la chiusura del periodo di taglio è previsto un tempo per lo sgombero delle tagliate (con finestre differenziate per quota: sotto/sopra 800 m).

In caso di impedimenti (piogge eccessive/calamità) il Comune, durante lo sgombero, comunica al Gruppo Carabinieri Forestali la proroga tecnica (ulteriori 15 giorni indicati nel quadro), senza necessità di autorizzazione o parere regionale.

Collegamento altre schede:

Raccordo operativo con la scheda 4.13 (Epoca di esecuzione dei tagli e proroga stagione silvana)

Allegato 6 - Esecuzione degli asservimenti

Sommario

Par. 1 - Individuazione degli asservimenti	1
Par. 2 - Le procedure	1
Par. 3 - L'attuazione della Convenzione	1
Par. 4 - La Modulistica	2

1 - Individuazione degli asservimenti

Gli asservimenti sono vincoli, obblighi e impegni previsti all'art.69 delle LG, oggetto di formalizzazione che si effettua attraverso la predisposizione e la trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari, dei cosiddetti strumenti di asservimento di cui alla L.r. 38/1999.

Sulla base di quanto previsto dagli artt. 57 e 58 della L.r. 38/1999, l'esclusivo strumento di asservimento è la convenzione così come novellato dalla L.r. 14/2021 che ha modificato gli artt.57 e 58 della L.r. 38/1999.

Sin dall'originaria approvazione della L.r. 38/99, oltre alla Convenzione, disciplinata all'art.76 della L.r.38/1999, era previsto quale strumento di asservimento anche l'atto d'obbligo. In tal senso, quindi è possibile ritrovare, all'atto della presentazione di una istanza che preveda la necessità di asservimenti, la presenza di atti d'obbligo già in essere.

La modifica normativa effettuata attraverso la L.r. 14/2021 non solo ha limitato gli strumenti di asservimento alla sola Convenzione, ma ha anche introdotto, attraverso il comma 2bis dell'art.58, la predisposizione di uno schema di convenzione tipo approvato dalla DRA. La predisposizione di uno schema tipo per le attività rurali aziendali realizzato dalla DRA risponde alla necessità di applicare lo strumento della convenzione nato per interventi di natura urbanistica, ad interventi realizzati per consentire l'esercizio delle attività rurali aziendali o comunque per la gestione dell'azienda agricola che hanno finalità molto diverse da quelli legati alla trasformazione urbanistica del territorio.

La convenzione, sottoscritta dai soggetti interessati, rientra negli accordi sostitutivi di cui all'art.11 della legge 241/1990.

2 - Le procedure

La convenzione è amministrativamente ricompresa nelle procedure autorizzative di inizio attività così come individuate all'art. 41 delle LG. Nel caso di PU si applicano le modalità previste all'Allegato 4 delle presenti LG.

3 - L'attuazione della Convenzione

In sede di presentazione dell'istanza di inizio attività si presenta anche la proposta di convenzione redatta attraverso la modulistica prevista al Par 4.

La proposta di convenzione deve contenere i vincoli, gli obblighi e gli impegni di cui all'art.69 delle LG, anche derivanti da quanto previsto nelle convenzioni e/o negli atti d'obbligo già presenti relativi alla proposta di PMA presentato. Le Convenzioni e gli atti d'obbligo già presenti sono allegati quale documentazione amministrativa in sede di istanza.

La proposta di Convenzione è sottoscritta preliminarmente alla presentazione dell'istanza dai soggetti di cui all'art. 69 delle LG, ossia dall'impresa agricola, nel caso di attività agricole aziendali, ed anche dal soggetto connesso, in caso di attività multimpreditoriali, avendo a riferimento i vincoli e obblighi di rispettiva pertinenza. Nel caso in cui gli impegni non siano riferiti ad una pubblica amministrazione, la proposta di convenzione è sottoscritta dai soggetti interessati. Qualora l'istanza riguardi impegni riferiti alle pubbliche amministrazioni, può essere sottoscritta da quest'ultime anche in sede di sottoscrizione definitiva della convenzione, come meglio di seguito specificato.

La proposta di convenzione presentata contestualmente all'istanza è valutata dalla Commissione Agraria così come previsto all'art.69 delle LG e può essere oggetto di modifiche nel corso delle attività istruttorie con particolare riferimento al caso che il procedimento attivato preveda l'indizione di una CDS. Nel caso che la convenzione sia ricompresa in un PU, si applicano le modalità previste all'Allegato 4 delle LG. A seguito di valutazione positiva, la convenzione approvata è sottoscritta dall'impresa agricola nel caso di attività agricole aziendali e in caso di attività multimpreditoriali anche dal soggetto connesso rispetto ai vincoli e obblighi di loro pertinenza. Contestualmente la medesima convenzione, sulla base di quanto previsto al comma 1 dell'art.76 della L.r. 38/1999, è sottoscritta dall'amministrazione procedente. Sulla base di quanto previsto all'art.69 delle LG in caso di presenza di impegni riferiti a soggetti diversi dall'amministrazione procedente, la convenzione è sottoscritta anche da questi ultimi.

In caso di assenza degli impegni di cui all'art.69 delle LG l'amministrazione procedente sottoscrive la convenzione attraverso la struttura amministrativa competente al rilascio del procedimento amministrativo attivato; qualora vi siano impegni a carico dell'amministrazione procedente, la stessa sottoscrive la convenzione anche per il tramite della figura amministrativa competente in materia dell'impegno sottoscritto.

La convenzione sottoscritta dalle parti interessate è trascritta presso la competente conservatoria dei registri immobiliari a cura del soggetto beneficiario, ovvero dei soggetti che hanno presentato l'istanza di autorizzazione così come in precedenza individuati, sulla base di quanto previsto all'art.57 comma 9 e all'art.58 comma 1 bis della L.r. 38/1999.

Copia della convenzione trascritta presso la conservatoria dei registri immobiliari è presentata all'amministrazione procedente prima del rilascio del titolo abilitativo; nel caso di PU si applica quanto previsto all'Allegato 4 delle LG.

4 - La Modulistica

La modulistica inerente alla Convenzione così come individuata, sulla base di quanto previsto all'art.58 comma 2 bis della L.r. 38/1999, "*Schema di Convenzione tipo*" è redatta per rispondere alla duplice necessità, sia istruttoria per la corretta individuazione dei contenuti della convenzione, sia formale, ossia per la trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari.

La redazione della modulistica è effettuata in relazione al procedimento autorizzativo a cui la Convenzione deve essere allegata, ovvero se ricorra la condizione di un PU e se il PU sia semplice o completo, oppure se ricorra un'altra procedura autorizzativa di inizio attività.

La modulistica è approvata con determinazione dirigenziale (DD) da parte della Direzione regionale competente in materia di agricoltura (DRA) sulla base di quanto espressamente previsto all'art.58 comma 2bis della L.r. 38/1999.

ALLEGATO 7 - Atti endoprocedimentali relativi al procedimento attivato

Sommario

1. Procedure di inizio attività	1
1.a) Procedimento Unico PU	1
Procedimento unico semplice.....	1
Procedimento unico completo.....	2
1.fase.....	2
2.fase.....	2
1.b) SCIA Condizionata	3
2. Procedure edilizie	3

Struttura dell'Allegato 7

Con riferimento all'articolo 74 delle LG, il presente documento, denominato "*Allegato 7 Atti endoprocedimentali relativi al procedimento attivato*" individua ed elenca sebbene non esaustivamente, gli atti endoprocedimentali in relazione allo specifico procedimento attivato, restando comunque disponibile a continui aggiornamenti. L'Allegato 7 si compone di due paragrafi: *1.Procedure di inizio attività* e *2. Procedure edilizie*.

1. Procedure di inizio attività

Le procedure di inizio attività includono il Procedimento Unico (PU) semplice e completo (quest'ultimo articolato in prima e seconda fase) e la SCIA condizionata.

1.a) Procedimento Unico PU

L'individuazione degli atti endoprocedimentali relativi al PU è effettuata sulla base delle tipologie di procedimento unico attivato, ovvero semplice o completo.

Procedimento unico semplice

Sono atti endoprocedimentali nel PU semplice:

- a) il Piano di utilizzazione aziendale (PUA);
- b) le autorizzazioni ambientali di cui al Titolo III Capo VIII delle LG con l'esclusione della VIA;
- c) le procedure di Valutazione di Incidenza (VInCA) ai sensi della DGR 27 ottobre 2022, n. 938 "*Approvazione delle linee guida regionali in recepimento delle Linee guida nazionali per la Valutazione di incidenza (VInCA) ai sensi dell'intesa tra il Governo, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano*" per le aree interessate dalla presenza di Rete Natura 2000;
- d) la concessione all'attingimento idrico ad opera della Città Metropolitana di Roma Capitale o delle provincie di cui all' art. 28 delle LG; nel caso di pozzi la concessione è riferita a pozzi già oggetto di autorizzazione alla ricerca delle acque sotterranee.
- e) Le autorizzazioni di competenza della DRA di cui all'art.56 delle LG, relative alla disciplina dell'abbattimento e dell'espianto degli alberi di olivo e alla registrazione degli Operatori Ufficiali del vivaismo nel relativo registro (RUOP).

Procedimento unico completo

Gli atti endoprocedimentali nel PU completo distinto per fasi sono indicati di seguito.

1.fase

Costituiscono atti di natura endoprocedimentale nella prima fase di un PU:

- a) l'atto di assenso edilizio di cui agli artt. 51 e 52 delle LG;
- b) le autorizzazioni di competenza della DRA di cui all'art.56 delle LG relative alla disciplina dell'abbattimento e dell'espianto degli alberi di olivo, alla registrazione degli Operatori Ufficiali del vivaismo nel relativo registro (RUOP), alle disposizioni nazionali in materia di commercializzazione delle uova, alle autorizzazioni per gli impianti viticoli e al mutamento di destinazione d'uso temporaneo o definitivo dei terreni gravati da uso civico di cui alle L. 1766/1927 e L. 168/2017;
- c) le autorizzazioni ambientali di cui al Titolo III Capo VIII delle LG con l'esclusione della VIA;
- d) il Piano di utilizzazione aziendale (PUA);
- e) l'autorizzazione paesaggistica e l'accertamento di compatibilità paesaggistica di cui al D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "*Codice dei beni culturali e del paesaggio*" ai sensi dell'articolo 10 L. 137/2002 in caso di interventi effettuati in aree sottoposte a tutela di cui al medesimo D.lgs. 42/2004 individuate dal PTPR, approvato con DCR del Lazio 5/2021. In questo ambito il DPR 31/2017 disciplina interventi soggetti ad esclusione o modalità di rilascio semplificate dell'autorizzazione paesaggistica;
- f) il nulla osta dell'Ente di gestione dell'Area naturale protetta di cui all'art. 28 della L.r. 29/1997 "*Norme in materia di aree naturali protette regionali*" e alla L. 394/1991;
- g) le procedure di Valutazione di Incidenza (VInCA) ai sensi della DGR 938/2022 "*Approvazione delle linee guida regionali in recepimento delle Linee guida nazionali per la Valutazione di incidenza (VInCA) ai sensi dell'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano*" per le aree interessate dalla presenza di Rete Natura 2000;
- h) l'autorizzazione sismica di cui agli artt. 93, 94, 94-bis del DPR 380/2001, all'art.27 della L.r. 1/2009 e al R.r. 26/2019, nei soli casi di strutture aziendali oggetto di legittimazione;
- i) il nulla osta idrogeologico previsto dal R.D. 3267/1923, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 61, comma 5, del D.lgs. 152/2006;
- j) il parere di conformità in materia di prevenzione incendi rilasciato dal Ministero dell'Interno - comando Provinciale VV.FF. di cui all'art. 2 del DPR 37/1998 e al DPR 151/2011;
- k) il nulla osta delle Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica) per le servitù militari e per la sicurezza del volo a bassa quota, solo se necessario e solo nel caso di impianti ubicati in prossimità di zone sottoposte a vincolo militare;
- l) il nulla osta per la sicurezza del volo da rilasciarsi da parte dell'aeronautica civile (ENAC-NAV), ai sensi del R.D. 327/ 1942 recante il "*Codice della Navigazione*";
- m) l'autorizzazione all'attraversamento e all'uso delle strade ai sensi del "*Codice della strada*";
- n) i pareri idraulici riferiti al rischio idraulico e l'attingimento idraulico ad opera delle autorità di bacino;
- o) l'autorizzazione all'escavazione dei pozzi ad opera della Città Metropolitana di Roma Capitale o delle Province così come previsto all'art.28 delle LG;

2.fase

Costituiscono atti di natura endoprocedimentale nella seconda fase di un PU:

- a) l'autorizzazione sismica di cui agli artt. 93, 94, 94-bis del DPR 380/2001, all'art.27 della L.r. 1/2009 e al R.r. 26/2020;

- b) l'iscrizione al registro nazionale degli operatori e degli stabilimenti contenuto all'interno della Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica (BDN); la BDN rientra in tale fattispecie per quanto concerne le attività rurali aziendali zootecniche;
- c) la concessione all'emungimento di acque ad opera della Città Metropolitana di Roma Capitale o delle Province così come previsto all'art.28 delle LG;
- d) l'autorizzazione allo smaltimento dei reflui civili così come previsto all'art.64 delle LG.

1.b) SCIA Condizionata

- a) le procedure inerenti alla Valutazione di Incidenza (VInCA) per le aree interessate dalla presenza di Rete Natura 2000;
- b) l'autorizzazione allo scarico per i reflui civili per gli impianti già realizzati di cui all'art.64 delle LG;
- c) la concessione all'attingimento idrico ad opera della Città Metropolitana di Roma Capitale o delle Province; nel caso di pozzi la concessione è riferita a pozzi già oggetto di autorizzazione alla ricerca delle acque sotterranee.

2. Procedure edilizie

Il paragrafo è relativo alle procedure dichiarative del DPR 380/2001 (SCIA, CILA) così come previste agli artt. 51 e 53 delle LG. Esse includono:

- a) il nulla osta dell'Ente di gestione dell'area Naturale protetta di cui all'art. 28 della L.r. 29/1997 e alla Legge 6 dicembre 1991, n. 394;
- b) le procedure di Valutazione di Incidenza (VInCA) per le aree interessate dalla presenza di Rete Natura 2000;
- c) l'autorizzazione sismica di cui agli artt.93, 94, 94-bis del DPR 380/2001, all'art.27 della L.r. 1/2009 e al R.r. 26/2020 per gli interventi soggetti a SCIA;
- d) l'autorizzazione paesaggistica e l'accertamento di compatibilità paesaggistica di cui al D.lgs. 42/2004, ai sensi dell'art. 10 della L. 137/ 2002, in caso di interventi effettuati in aree sottoposte a tutela di cui al medesimo Dlgs 42/2004 individuate dal PTPR. In questo ambito il DPR 31/2017 disciplina interventi soggetti ad esclusione o modalità di rilascio semplificate dell'autorizzazione paesaggistica;
- e) il parere di conformità in materia di prevenzione incendi rilasciato dal Ministero dell'Interno - Comando Provinciale VV.FF. di cui all'articolo 2 del DPR n. 37/1998, e al DPR n. 151/2011.

ALLEGATO 8 – Commissioni Agrarie Regionali

Sommario

1. Premessa.....	1
2. Numero delle Commissioni	1
3. Durata delle Commissioni.....	1
4. Composizione delle Commissioni Agrarie Regionali.....	2
5. Selezione dei membri interni	2
6. Designazione dei membri esterni.....	2
7. Nomina delle Commissioni.....	3
8. Gettone di presenza dei membri esterni.....	4
9. Sedute della Commissione Agraria Regionale.....	4
10. Incremento/riduzione del numero delle Commissioni agrarie regionali.....	5
11. Pubblicazione degli elenchi dei membri delle CAR	5

1. Premessa

Il presente Allegato 8, denominato *Commissioni Agrarie Regionali (CAR)*, definisce, secondo le previsioni dell'articolo 57 della l.r. 38/1999 (Norme sul governo del territorio) e delle Linee Guida (LG) di cui costituisce parte integrante, le modalità di individuazione dei membri, la durata e il numero delle CAR, nonché il valore del gettone di presenza da corrispondere, quale compenso per le funzioni svolte, ai membri esterni delle stesse CAR, per ciascuna seduta della Commissione.

2. Numero delle Commissioni

Il numero delle CAR operanti in ciascuna delle cinque articolazioni territoriali a livello provinciale, della Direzione Regionale competente in materia di agricoltura (DRA), è così individuato: Roma 3, Viterbo 3, Latina 3, Frosinone 3, Rieti 3.

3. Durata delle Commissioni

Sulla base di quanto disciplinato all'articolo 57 comma 10-bis della l.r. 38/1999, la durata in carica delle CAR è pari a tre anni, rinnovabili, con la stessa composizione, per una sola volta. I membri esterni effettivi non possono essere designati per tre volte consecutivamente. I componenti delle CAR restano comunque in carica fino all'insediamento della Commissione successiva.

4. Composizione delle Commissioni Agrarie Regionali

Le CAR, secondo quanto disposto dall'articolo 57 comma 6-bis della l.r. 38/1999, sono composte da un rappresentante della Direzione Regionale Agricoltura che ricopre la carica di Presidente, in qualità di membro interno, e da due esperti, in qualità di membri esterni effettivi. Inoltre, è previsto un membro supplente per ogni CAR, idoneo a sostituire i membri esterni effettivi nei casi di temporanea impossibilità a svolgere le funzioni, insorgenza di conflitti di interesse oppure per perdita del requisito di regolarità di iscrizione al proprio albo o collegio. Possono essere individuati come membri esterni i soggetti con una delle seguenti qualifiche professionali: dottore agronomo, dottore forestale, perito agrario, agrotecnico, agrotecnico laureato o geometra.

In ruolo di membro esterno, all'interno di una CAR, è incompatibile con la nomina, nel medesimo ruolo, in una ulteriore CAR regionale; tale disposizione non si applica per i membri supplenti.

Per ciascuna Commissione, almeno uno dei due membri esterni deve possedere una esperienza qualificata e documentata, di durata non inferiore a tre anni, nelle procedure autorizzative in agricoltura o in ambiti strettamente connessi. Tale esperienza è documentata da incarichi già svolti in qualità di componente di commissioni agrarie oppure Coordinatore di Procedimento Unico e/o di Responsabile tecnico del Programma di Miglioramento Aziendale (PMA) per l'ottenimento di titoli autorizzativi o dichiarativi in agricoltura ai sensi dell'articolo 8 della L.R. 1/2020 e degli articoli 7 e 8 del D.P.R. 160/2010 o incarichi affini svolti in altra pubblica amministrazione.

5. Selezione dei membri interni

I membri interni delle CAR sono designati dal dirigente dell'Area Decentrata Agricoltura (ADA) e individuati tra i dipendenti in servizio presso la stessa area, che abbiano esperienza nell'ambito delle procedure autorizzative in agricoltura, in materia di pianificazione territoriale e di settore e nell'analisi e valutazione dei piani di miglioramento aziendale delle imprese agricole. Il membro interno ricopre le funzioni di Presidente della Commissione. Lo stesso dipendente regionale può ricoprire le funzioni di Presidente della Commissione anche per più di una CAR tra quelle operanti nella competente articolazione territoriale a livello provinciale. Il membro interno di ciascuna CAR può essere supportato e coadiuvato da un dipendente in servizio presso la sede centrale della DRA.

6. Designazione dei membri esterni

La procedura di individuazione dei membri esterni delle CAR segue quanto previsto all'articolo 57, comma 6-bis, lettera b) della L.r. 38/1999. La DRA richiede, alle strutture regionali degli enti e dei soggetti di seguito individuati, la designazione dei potenziali membri esterni delle commissioni. Gli Enti e i soggetti suddetti sono: Coldiretti, Confagricoltura, CIA, COPAGRI, Federazione Regionale

dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, Federazione Regionale degli Agrotecnici ed Agrotecnici Laureati, Collegio Territoriale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati della Provincia di Roma e Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati di Rieti Latina Viterbo e Frosinone, questi ultimi coinvolti rispettivamente in relazione ai soli territori di riferimento.

I già menzionati enti e soggetti procedono alla designazione, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta, di due soggetti per ciascuna delle cinque articolazioni territoriali a livello provinciale della DRA.

I soggetti designati oltre i requisiti previsti nel paragrafo 4 devono rispettare i requisiti di competenza relativa all'incarico, di interesse pubblico connesso all'incarico e della disponibilità a operare nel rispetto delle finalità delle Commissioni Agrarie. Inoltre, le designazioni tengono conto dei principi di inclusività, non discriminazione, equa rotazione. La designazione del soggetto è corredata di Curriculum vitae in formato Europass e autocertificazione dei titoli e delle esperienze di cui al Paragrafo 4.

7. Nomina delle Commissioni

Il Direttore della DRA, ricevute le designazioni, nomina, con proprio provvedimento, per ciascuna CAR, il membro interno e i 2 membri esterni effettivi, nonché il membro supplente.

La nomina è preceduta oltre che dalla verifica dei requisiti individuali dei soggetti anche da una valutazione complessiva legata alla composizione della Commissione, al fine di garantire il rispetto dei criteri di competenza, rotazione, inclusività ed equilibrio funzionale della CAR.

In particolare, nella nomina dei membri esterni effettivi e supplenti, la DRA analizza i requisiti dei candidati al fine di garantire l'efficacia operativa delle Commissioni, la continuità delle funzioni autorizzative e l'equa rotazione tra i professionisti interessati. La rotazione è finalizzata a prevenire fenomeni di concentrazione degli incarichi e a favorire la diffusione delle conoscenze e delle competenze in materia di procedure autorizzative in agricoltura. Infine, la composizione della commissione deve rispettare i principi di inclusività e non discriminazione, anche con riferimento al genere, all'età e alla provenienza territoriale, indipendentemente dal luogo di residenza o di nascita.

La DRA promuove specifiche iniziative di informazione e formazione rivolte ai professionisti potenzialmente interessati, finalizzate ad ampliare la platea dei soggetti qualificati e a favorire un progressivo ricambio dei membri delle CAR. Tali iniziative sono orientate alla diffusione delle conoscenze sulle procedure autorizzative in agricoltura e sul funzionamento delle Commissioni, nel rispetto dei principi di competenza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.

La partecipazione, dei già menzionati membri esterni, ai lavori dell'organismo tecnico istituito, è prevista nell'articolo 57 della l.r. 38/1999.

In ogni caso l'attività svolta non integra incarico professionale esterno né prestazione d'opera intellettuale.

8. Gettone di presenza dei membri esterni

Sulla base di quanto previsto all'articolo 57 della l.r. 38/1999 le spese di funzionamento delle Commissioni Agrarie Regionali sono a carico del bilancio regionale. In particolare, le suddette spese sono di competenza della Direzione Regionale Agricoltura che, per il tramite delle Aree Decentrate Agricoltura competenti per territorio, provvede ad impegnare le risorse necessarie sul pertinente capitolo di bilancio.

Le risorse presenti sul capitolo di bilancio di competenza sono finalizzate all'elargizione di un compenso per i solo membri esterni delle CAR, dovuto per le prestazioni effettuate. La corresponsione del suddetto compenso avviene per il tramite di un gettone di presenza.

Il gettone di presenza è assegnato per ogni seduta della CAR e ammonta ad euro 150,00 (centocinquanta,00), onnicomprensivi di oneri fiscali e previdenziali di Legge, per singolo componente esterno.

La partecipazione della seduta alla commissione, ai fini della corresponsione del gettone di presenza, è attestata dai relativi verbali.

9. Sedute della Commissione Agraria Regionale

La seduta della CAR è convocata dal presidente della Commissione medesima nel rispetto delle procedure amministrative vigenti e degli eventuali accordi tra amministrazioni.

Il presidente della Commissione, in ossequio ai principi di efficienza, efficacia ed economicità della pubblica amministrazione, può includere, all'interno della medesima convocazione, più istanze o richieste di supporto da esaminare.

La necessità di attivazione della CAR deriva, sulla base di quanto previsto dalle LG, da una istanza di parte o di richiesta di supporto istruttorio oppure dall'indizione di una Conferenza di Servizi (CDS) dai SUAP delle amministrazioni procedenti, con particolare riferimento alle procedure di inizio attività.

Per le istanze o richieste di supporto da esaminare possono essere svolte più sedute istruttorie, finalizzate all'analisi della documentazione presentata e all'esame delle eventuali integrazioni, solo nei casi di comprovata complessità dell'istanza in merito alla quale emettere il pertinente parere; tale particolare esigenza dovrà essere motivata nel verbale della Commissione.

Per assicurare la partecipazione della CAR ad eventuali riunioni di CDS, convocate dalla amministrazione precedente in modalità sincrona, sono sempre ammesse sedute aggiuntive.

La partecipazione alla Conferenza di Servizi è attestata dal relativo verbale.

Per le sedute della CAR è redatto apposito verbale sottoscritto da tutti i membri partecipanti, con indicazione dell'eventuale ruolo di supplente. Il Presidente della commissione aggiorna gli elenchi dei membri delle CAR per la pubblicazione di cui al Paragrafo 11.

10. Incremento/riduzione del numero delle Commissioni agrarie regionali

Qualora la DRA ravvisi come insufficiente oppure eccedente il numero di CAR nominate, anche in riferimento ad una sola delle articolazioni territoriali provinciali, può procedere alla loro riduzione oppure alla nomina di ulteriori CAR necessarie all'espletamento delle funzioni di istituto, con le medesime modalità previste nel presente allegato, ferma restando la verifica della disponibilità delle risorse finanziarie.

11. Pubblicazione degli elenchi dei membri delle CAR

La composizione delle CAR è liberamente consultabile sul sito della Regione Lazio. La pubblicazione relativa alle CAR comprende i nominativi dei membri interni ed esterni, effettivi e supplenti, nonché la data di inizio e fine del mandato di ciascuna CAR.

Al fine di monitorare l'effettiva efficacia del sistema, la DRA svolge, con cadenza annuale, una attività di verifica in merito alle azioni delle CAR e alle spese sostenute per le CAR, per valutare una eventuale rimodulazione del numero delle stesse all'interno del territorio regionale.

Inoltre, sul sito della Regione Lazio sono pubblicati, annualmente, nel rispetto dei principi di trasparenza, i dati aggregati relativi alle attività svolte dalle CAR; tali dati vengono forniti da ciascuna Area Decentrata della DRA, competente per territorio e per provincia.